



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1719

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

19/03/2018 - 09:56

Indice

1. DDL S. 1719 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1719	5
1.2.2. Testo approvato 1719 (Bozza provvisoria)	45
1.3. Trattazione in Commissione	49
1.3.1. Sedute	50
1.3.2. Resoconti sommari	51
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	52
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 187 (pom.) del 05/03/2015	53
1.3.2.2. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	56
1.3.2.2.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 25/03/2015	57
1.3.2.2.2. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) dell'08/04/2015	62
1.4. Trattazione in consultiva	70
1.4.1. Sedute	71
1.4.2. Resoconti sommari	73
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	74
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015	75
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	78
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 378 (pom.) dell'08/04/2015	79
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	85
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015	86
1.5. Trattazione in Assemblea	94
1.5.1. Sedute	95
1.5.2. Resoconti stenografici	96
1.5.2.1. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015	97
1.5.2.2. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015	196
1.5.2.3. Seduta n. 457 (ant.) del 03/06/2015	278
1.5.2.4. Seduta n. 458 (pom.) del 03/06/2015	344

1. DDL S. 1719 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1719

XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Usa compliance fiscale internazionale e normativa F.A.T.C.A.*

Iter

3 giugno 2015: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2577](#)

approvato

S.1719

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [95/15](#) del 18 giugno 2015, GU n. 155 del 7 luglio 2015.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri [Federica Mogherini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **22 dicembre 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 369 del 7 gennaio 2015.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , STATI UNITI D' AMERICA (USA) , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , ACCERTAMENTI FISCALI

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Carlo Pegorer](#) (PD) (dato conto della nomina il 25 marzo 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Gianluca Susta](#) (PD) (dato conto della nomina il 25 marzo 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Carlo Pegorer](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 4 dell'8 aprile 2015 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. [Gianluca Susta](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 4 dell'8 aprile 2015

.
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) e [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) in sede **referente** il 23 gennaio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 384 del 26 gennaio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1719

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1719

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (MOGHERINI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

(V. Stampato Camera n. 2577)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate)

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e

ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2,

secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Art. 6.

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie)

1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione

amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America.

Art. 10.

(Disposizioni applicabili)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE
FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA**

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (ciascuno "Parte") intrattengono relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un accordo finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale, sviluppando ulteriormente tali relazioni,

Considerando che l'Articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999, ("la Convenzione") autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, anche su base automatica,

Considerando che gli Stati Uniti d'America hanno adottato disposizioni comunemente indicate come *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti,

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana sostiene la finalità di *policy* alla base del FATCA che è quella di migliorare la *compliance* fiscale,

Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di ostacoli interni di natura giuridica,

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America raccoglie informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi detenuti da residenti della Repubblica Italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica Italiana ed a perseguire livelli equivalenti di scambio,

Considerando che le Parti si impegnano a collaborare a lungo termine per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie,

Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America riconosce la necessità di coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni,

Considerando che un approccio intergovernativo all'applicazione della normativa FATCA risolverebbe gli ostacoli di carattere giuridico e ridurrebbe gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie italiane,

Considerando che le Parti desiderano concludere un accordo per migliorare la *compliance* fiscale internazionale e consentire l'applicazione della normativa FATCA sulla base delle comunicazioni interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione e fatti salvi gli obblighi di riservatezza ed altre tutele ivi previsti, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione,

le Parti hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente accordo e dei relativi allegati ("Accordo"), i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:

- a) il termine **"Stati Uniti"** designa gli Stati Uniti d'America, compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico, designa il territorio degli Stati Uniti d'America, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; il termine, tuttavia, non comprende i Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento a uno **"Stato"** degli Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia.
- b) il termine **"Territorio degli Stati Uniti"** designa le Samoa americane, il *Commonwealth* delle Isole Marianne settentrionali, Guam, il *Commonwealth* di Portorico, o le Isole Vergini americane.
- c) il termine **"IRS"** designa l'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti.
- d) il termine **"Italia"** designa la Repubblica Italiana e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica Italiana, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Italiana può esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
- e) il termine **"giurisdizione partner"** designa una giurisdizione che ha in vigore un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS pubblicherà un elenco comprendente tutte le giurisdizioni partner.
- f) il termine **"autorità competente"** designa:
 - (1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un suo delegato; e
 - (2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- g) il termine **"istituzione finanziaria"** designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o una impresa di assicurazioni specificata.
- h) il termine **"istituzione di custodia"** designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è determinata come pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.
- i) il termine **"istituzione di deposito"** designa ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.



- j) il termine **“entità di investimento”** designa ogni entità che svolge quale attività economica (o è gestita da un’entità che svolge quale attività economica) una o più delle seguenti attività o operazioni per o per conto di un cliente:
- (1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di *future* su merci;
 - (2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - (3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi.

Il presente *sub*-paragrafo 1j) è da interpretarsi conformemente alla terminologia utilizzata nella definizione di “istituzione finanziaria” nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

- k) il termine **“impresa di assicurazioni specificata”** designa ogni entità che è un’impresa di assicurazioni (o la *holding* di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita (*cash value insurance contract*) o è obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti.
- l) il termine **“istituzione finanziaria italiana”** designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell’Italia, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale è situata in Italia.
- m) il termine **“istituzione finanziaria di una giurisdizione partner”** designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partner, se tale succursale è situata nella giurisdizione partner.
- n) il termine **“istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione”** designa un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un’istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione, a seconda del contesto.
- o) il termine **“istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione”** designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è un’istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione.
- p) il termine **“istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione”** designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria che è residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un’istituzione finanziaria non residente negli Stati Uniti, se tale succursale è situata negli Stati Uniti, a condizione che l’istituzione finanziaria o la succursale abbia il controllo, riceva, o detenga la custodia del reddito in relazione al quale è richiesto lo scambio di informazioni ai sensi del *sub*-paragrafo 2b) dell’Articolo 2 del presente Accordo.



- q) il termine **“istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione”** designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana, o altra entità residente in Italia, che è identificata nell’Allegato II come un’istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione o che altrimenti si configura come un’istituzione finanziaria estera considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in vigore alla data della firma del presente Accordo.
- r) il termine **“istituzione finanziaria non partecipante”** designa un’istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma non comprende un’istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un’istituzione finanziaria considerata come istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del *sub*-paragrafo 2(b) dell’Articolo 5 del presente Accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner.
- s) il termine **“conto finanziario”** designa un conto intrattenuto presso un’istituzione finanziaria e comprende:
- (1) nel caso di un’entità che è un’istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un’entità d’investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato) ;
 - (2) nel caso di un’istituzione finanziaria non descritta nel precedente *sub*-paragrafo 1(s)(1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato) , se (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, principalmente facendo riferimento ad attività che danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi del presente Accordo; e
 - (3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell’Allegato II.

Nonostante quanto precede, il termine “conto finanziario” non comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell’Allegato II. Ai fini del presente Accordo, le quote sono “regolarmente negoziate” se c’è un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per “mercato mobiliare regolamentato” si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall’autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Ai fini di questo *sub*-paragrafo 1(s), una quota in un’istituzione finanziaria non è “regolarmente negoziata” e sarà trattata come un conto finanziario se il titolare della quota (diverso dall’istituzione finanziaria che agisce come



intermediario) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri dell'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e con riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dalla data del 1° luglio 2014, un'istituzione finanziaria non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016.

- t) Il termine **“conto di deposito”** comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.
- u) Il termine **“conto di custodia”** designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento (compresi, ma non solo, azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altro titolo di credito, operazioni in valuta o su merci, *credit default swap*, *swap* basati su un indice non finanziario, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato).
- v) Il termine **“quota nel capitale di rischio”** designa, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un *trust* che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una persona statunitense specificata è considerata un beneficiario di un *trust* estero se tale persona statunitense specificata ha il diritto di ricevere dal *trust*, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
- w) Il termine **“contratto di assicurazione”** designa un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
- x) Il termine **“contratto di rendita”** designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alla aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità alle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base a cui l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
- y) Il termine **“contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*)”** designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato superiore a \$50,000.



- z) Il termine **“valore maturato (*cash value*)”** designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nonostante quanto precede, il termine **“valore maturato”** non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione quali:
- (1) un'indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisca un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - (2) un rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga; o
 - (3) un dividendo all'assicurato basato sulla esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato.
- aa) Il termine **“conto oggetto di comunicazione”** designa un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto di comunicazione, a seconda del contesto.
- bb) Il termine **“conto italiano oggetto di comunicazione”** designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati più di \$10 di interessi in qualsiasi anno solare; o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è un residente dell'Italia, comprese le entità che certificano di essere residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale è pagato o accreditato reddito di fonte statunitense che è soggetto a comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o al capitolo 61 del sottotitolo F dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.
- cc) Il termine **“conto statunitense oggetto di comunicazione”** designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non statunitense con una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede, un conto non è assimilato ad un conto statunitense oggetto di comunicazione se tale conto non è identificato come un conto statunitense oggetto di comunicazione in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica di cui all'Allegato I.
- dd) Il termine **“titolare di conto”** designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non è trattato come se detenesse il conto ai fini del presente Accordo, e tale altra persona è considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il



quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita, il titolare di conto è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto.

- ee) Il termine “**persona statunitense**” designa un cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un *trust* se (i) un tribunale negli Stati Uniti è competente conformemente al diritto applicabile ad emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla amministrazione del *trust*, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust*, o di un patrimonio di un *de cuius* che è un cittadino o un residente degli Stati Uniti. Questo *sub*-paragrafo 1(ee) è interpretato in conformità all’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.
- ff) Il termine “**persona statunitense specificata**” designa una persona statunitense, diversa da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi società di capitali che è un membro appartenente allo stesso gruppo di affiliate (*expanded affiliated group*), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, quale società di capitali descritta nella clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi *trust* di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti conformemente all’*Investment Company Act* del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi *common trust fund* come definito nella sezione 584(a) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; (x) ogni *trust* che è esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, *commodities*, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, *futures*, *forwards* e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti; o (xiii) ogni *trust* esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.



- gg) Il termine “**entità**” designa una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un *trust*.
- hh) Il termine “**entità non statunitense**” designa un’entità che non è una persona statunitense.
- ii) Il termine “**pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta**” designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utile redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all’interno degli Stati Uniti. Nonostante quanto precede, un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta non comprende nessun pagamento che non è considerato un pagamento sul quale è applicabile la ritenuta nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
- jj) Un’entità è una “**entità collegata**” di un’altra entità se una delle due entità controlla l’altra entità, ovvero le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un’entità. Nonostante quanto precede, l’Italia può trattare un’entità non come entità collegata di un’altra entità se le due entità non sono membri appartenenti allo stesso gruppo di affiliate (*expanded affiliated group*) come definito nella sezione 1471(e)(2) dell’*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.
- kk) Il termine “**TIN statunitense**” designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
- ll) Il termine “**TIN italiano**” designa un codice di identificazione fiscale dell’Italia.
- mm) Il termine “**persone che esercitano il controllo**” designa le persone fisiche che esercitano il controllo su una entità. Nel caso di un *trust*, tale termine designa il disponente, i *trustee*, l’eventuale protettore o i beneficiari o classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un *trust*, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o simili. Il termine “persone che esercitano il controllo” va interpretato in conformità alle raccomandazioni del GAFL.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o che le autorità competenti concordino un significato comune (come consentito dal diritto interno), ha il significato che ad esso è attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l’Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.

Articolo 2

Obblighi in materia di ottenimento e scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione

1. Fatte salve le disposizioni dell’Articolo 3, ciascuna Parte ottiene le informazioni indicate al paragrafo 2 del presente Articolo relative a tutti i conti oggetto di comunicazione e scambia con cadenza annuale tali informazioni con l’altra Parte su base automatica ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 26 della Convenzione.



2. Le informazioni da ottenere e scambiare sono:

- a) nel caso dell'Italia, in relazione a ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
- (1) il nome, l'indirizzo e TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata che è un titolare di tale conto e, nel caso di un'entità non statunitense che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica indicate nell'Allegato I, è identificato come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata, il nome, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense di tale entità e di ciascuna di tali persone statunitensi specificate;
 - (2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - (3) il nome e il numero di identificazione della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
 - (4) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*) o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno, immediatamente prima della chiusura;
 - (5) nel caso di un conto di custodia:
 - (A) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - (B) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito come custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
 - (6) nel caso di un qualsiasi conto di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
 - (7) nel caso di qualsiasi conto non descritto nei *sub*-paragrafi (5) o (6) del presente paragrafo, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.



- b) Nel caso degli Stati Uniti, in relazione a ciascun conto italiano oggetto di comunicazione di ciascuna istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione:
- (1) il nome, l'indirizzo e il TIN italiano di qualsiasi persona che è un residente dell'Italia e titolare di tale conto;
 - (2) il numero di conto (o l'equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - (3) il nome e il numero di identificazione dell'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione;
 - (4) l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;
 - (5) l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, e
 - (6) l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti agli obblighi di comunicazione ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del sottotitolo F dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.

Articolo 3

Tempo e modalità dello scambio di informazioni

1. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'Articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana e l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto italiano oggetto di comunicazione possono essere determinati in conformità ai principi della legislazione tributaria relativa all'imposta sul reddito federale degli Stati Uniti.

2. Ai fini degli obblighi in materia di scambio di informazioni di cui all'Articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta in cui è denominato ciascun relativo importo.

3. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'Articolo 2, le informazioni devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e a tutti gli anni successivi, salvo che:

a) nel caso dell'Italia:

- (1) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 sono esclusivamente le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(4);
- (2) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2015 sono le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(7), ad eccezione degli introiti lordi descritti nel *sub*-paragrafo (a)(5)(B), e
- (3) le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2016 e agli anni successivi sono le informazioni descritte nei *sub*-paragrafi da (a)(1) a (a)(7);



- b) nel caso degli Stati Uniti, le informazioni che devono essere ottenute e scambiate in relazione al 2014 e agli anni successivi sono tutte le informazioni indicate nel sub-paragrafo (b).
4. Nonostante il paragrafo 3 del presente Articolo, per quanto concerne ciascun conto oggetto di comunicazione intrattenuto al 30 giugno 2014 presso una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, e fatto salvo il paragrafo 4 dell'Articolo 6, le Parti non sono tenute ad ottenere e includere nelle informazioni scambiate il TIN italiano o il TIN statunitense, a seconda dei casi, di qualsiasi persona pertinente se tale numero di identificazione del contribuente non è negli archivi dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. In tal caso, le Parti ottengono e includono tra le informazioni scambiate la data di nascita della persona in questione, se l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione possiede tale data di nascita nei propri archivi.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, le informazioni descritte all'Articolo 2 sono scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui le informazioni si riferiscono.
6. Le autorità competenti dell'Italia e degli Stati Uniti convengono per iscritto ai sensi della procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della Convenzione:
- a) le procedure per gli obblighi in materia di scambio automatico di cui all'Articolo 2;
 - b) le norme e le procedure che si rendono necessarie per attuare l'Articolo 5; e
 - c) le procedure necessarie per lo scambio di informazioni riportate ai sensi del sub-paragrafo 1(b) dell'Articolo 4.
7. Tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate.

Articolo 4 Applicazione della normativa FATCA a istituzioni finanziarie italiane

1. **Trattamento di istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione.** Si considera che ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione soddisfa le condizioni previste nella Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti e non è soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se l'Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli Articoli 2 e 3 in relazione a tale istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:
- a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica con cadenza annuale all'autorità competente italiana le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del sub-paragrafo 2(a) dell'Articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell'Articolo 3;
 - b) per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica con cadenza annuale all'autorità competente italiana il nome di ciascuna istituzione finanziaria non partecipante alla quale ha effettuato pagamenti, nonché l'importo complessivo di tali pagamenti;
 - c) adempie agli obblighi di registrazione applicabili alle istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner;



- d) nella misura in cui un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (i) agisce in qualità di intermediario qualificato (ai fini della Sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilità primarie del sostituto d'imposta ai sensi del capitolo 3 del Sottotitolo A dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, (ii) è una società di persone estera che ha scelto di agire in qualità di *withholding foreign partnership* (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti), o (iii) è un *trust* estero che ha scelto di agire in qualità di *withholding foreign trust* (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante; e
- e) nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, non descritta nel sub-paragrafo (d) del presente paragrafo, che effettua un pagamento, o agisce in qualità di intermediario in relazione a un pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione fornisce al più prossimo pagatore di tale pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e della comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento.

Nonostante quanto precede, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione alla quale non sono soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non è assoggettata a ritenuta ai sensi della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti a meno che tale istituzione finanziaria italiana non sia trattata dall'IRS quale istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'Articolo 5.

2. **Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti.** Gli Stati Uniti non richiedono ad un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della Sezione 1471 o 1472 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti in relazione a un conto detenuto da un titolare di conto recalcitrante (come definito nella Sezione 1471(d)(6) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti) o di chiudere tale conto, se l'autorità competente statunitense riceve le informazioni di cui al sub-paragrafo 2(a) dell'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 3, in relazione a tale conto.

3. **Trattamento specifico dei piani pensionistici.** Ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano i piani pensionistici italiani descritti e identificati nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. A tale scopo, un piano pensionistico italiano comprende un'entità costituita o situata in Italia e regolamentata in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo giuridico predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per conseguire un reddito per fornire tali prestazioni ai sensi della legislazione italiana e regolamentato in relazione a contributi, distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione.

4. **Identificazione e trattamento di altre istituzioni finanziarie estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti.** Ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi.



5. **Norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti.** Se un'istituzione finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo o è descritta ai paragrafi 3 o 4 del presente Articolo, possiede un'entità collegata o una succursale che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entità collegata o succursale di soddisfare i requisiti di un'istituzione finanziaria estera partecipante o di un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o ha un'entità collegata o una succursale che è trattata come un'istituzione finanziaria non partecipante solo in ragione della cessazione della regola transitoria per le *limited FFI* e per le *limited branch* in applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua ad essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua ad essere trattata come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente ai fini della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, a condizione che:

- a) l'istituzione finanziaria italiana tratti tale entità collegata o succursale come un'istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di ritenuta alla fonte del presente Accordo e tale entità collegata o succursale si identifichi presso i sostituti d'imposta quale istituzione finanziaria non partecipante;
- b) ciascuna di tali entità collegate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti nella misura consentita dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili all'entità collegata o alla succursale; e
- c) tale entità collegata o succursale non solleciti specificamente conti statunitensi detenuti da persone che non sono residenti nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata ovvero conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui è situata tale succursale o entità collegata, e tale succursale o entità collegata non è utilizzata dall'istituzione finanziaria italiana o da altra entità collegata al fine di eludere gli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, a seconda dei casi.

6. **Coordinamento dei tempi.** Nonostante i paragrafi 3 e 5 dell'Articolo 3:

- a) l'Italia non è obbligata ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al quale analoghe informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ;
- b) l'Italia non è obbligata ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale le istituzioni finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni analoghe all'IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- c) gli Stati Uniti non sono obbligati ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente al primo anno solare in relazione al quale l'Italia è tenuta a ottenere e scambiare le informazioni;
- d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale l'Italia è tenuta ad avviare lo scambio di informazioni.



7. **Coordinamento delle definizioni con i regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.** Nonostante l'Articolo 1 del presente Accordo e le definizioni di cui agli Allegati al presente Accordo, nel dare attuazione allo stesso, l'Italia può utilizzare, e può consentire alle istituzioni finanziarie italiane di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in luogo di una corrispondente definizione del presente Accordo, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

Articolo 5

Collaborazione in materia di *compliance* e applicazione delle disposizioni

1. **Errori minori e amministrativi.** Fatte salve eventuali ulteriori condizioni stabilite in un accordo tra autorità competenti posto in essere in conformità al paragrafo 6 dell'Articolo 3, un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando la prima autorità competente ha ragione di ritenere che errori amministrativi o altri errori minori possano aver condotto alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver provocato altre violazioni del presente Accordo. L'autorità competente di tale altra Parte applica la propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette e/o complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo.
2. **Grave non conformità.**
 - a) Un'autorità competente informa l'autorità competente dell'altra Parte quando detta prima autorità competente ha stabilito che sussiste una grave non conformità agli obblighi di cui al presente Accordo relativamente ad un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione. L'autorità competente di tale altra Parte applica il proprio diritto interno (comprese le sanzioni applicabili) per rimediare alla grave non conformità descritta nella notifica.
 - b) Qualora, nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione delle disposizioni non risolvono la non conformità entro un periodo di 18 mesi successivi alla prima notifica della grave non conformità, gli Stati Uniti considerano l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del presente paragrafo.
3. **Ricorso a fornitori terzi di servizi.** Ciascuna Parte può consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare fornitori terzi di servizi per adempiere agli obblighi loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
4. **Prevenzione dell'elusione.** Le Parti adottano le misure necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dal presente Accordo.



Articolo 6

Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza

1. **Reciprocità.** Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio di informazioni automatico con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia perseguendo l'adozione di regolamenti e appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico.
2. **Trattamento dei pagamenti *passthru* e dei ricavi lordi.** Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per lo sviluppo di un approccio alternativo pratico ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi di *policy* relativi alle ritenute alla fonte sui pagamenti esteri *passthru* e sugli introiti lordi esteri che riduca al minimo l'onere.
3. **Sviluppo di un modello comune di comunicazione e scambio.** Le Parti si impegnano a collaborare con altri partner e con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nonché l'Unione europea, al fine di adeguare i termini del presente Accordo a un modello comune per lo scambio automatico di informazioni, compreso lo sviluppo di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie.
4. **Documentazione dei conti intrattenuti al 30 giugno 2014.** Per quanto concerne i conti oggetto di comunicazione intrattenuti al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione:
 - a) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, gli Stati Uniti si impegnano a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie statunitensi tenute alla comunicazione di ottenere e comunicare il TIN italiano di ciascun titolare di un conto italiano oggetto di comunicazione come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(b)(1) dell'Articolo 2; e
 - b) per la comunicazione relativa al 2017 e agli anni successivi, l'Italia si impegna a stabilire, entro il 1° gennaio 2017, norme che impongono alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di ottenere il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata come richiesto a norma del sub-paragrafo 2(a)(1) dell'Articolo 2.

Articolo 7

Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner

1. All'Italia è riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni più favorevoli ai sensi dell'Articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtù della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli Articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed è soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonché negli Articoli da 5 a 9 dell'Accordo.
2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni più favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni più favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni più favorevoli.



Articolo 8 Consultazioni ed emendamenti

1. Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 10.

Articolo 9 Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

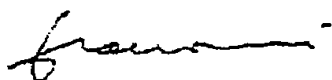
Articolo 10 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui l'Italia notificherà per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo inviandone notifica all'altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia.
3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'Articolo 6.

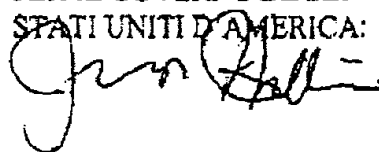
In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 di gennaio 2014.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA:



ALLEGATO I

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSIS OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI

I. Disposizioni generali

A. L'Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi oggetto di comunicazione nonché i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti.

B. Ai fini del presente Accordo:

1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il valore di un conto sarà determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore al 30 giugno 2014, in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato a tale data o all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che termina immediatamente prima del 30 giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno dell'anno solare in conformità al presente Allegato I, il relativo saldo o valore è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un conto sarà considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui al presente Allegato I.
5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto statunitense oggetto di comunicazione sono comunicate con cadenza annuale nel corso dell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni stesse.

C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione del presente Allegato I, l'Italia può consentire alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per stabilire se un conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante.



II. **Conti preesistenti di persone fisiche.** Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche ("conti preesistenti di persone fisiche") si applicano le seguenti regole e procedure.

A. **Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.** A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i seguenti conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione, o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione:

1. Fatto salvo il *sub*-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che non superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014.
2. Fatto salvo il *sub*-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contracts*) e contratti di rendita con un saldo o un valore pari o inferiore a \$250.000 al 30 giugno 2014.
3. Conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contracts*) o contratti di rendita, a condizione che la normativa o i regolamenti dell'Italia o degli Stati Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contracts*) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non possenga la registrazione richiesta ai sensi del diritto statunitense, e la legislazione italiana preveda l'obbligo di comunicazione o di applicazione della ritenuta per quanto concerne i prodotti assicurativi detenuti da residenti in Italia.
4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a \$50.000.

B. **Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi \$ 50.000 al 30 giugno 2014 (\$250.000 per contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contracts*) o contratti di rendita), ma non ecceda \$1.000.000 ("conti di importo non rilevante").**

1. **Ricerca negli archivi elettronici.** L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("*U.S. Indicia*");

- a) Identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- b) Indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;



- c) Attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense);
- d) Attuale numero di telefono statunitense;
- e) Ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;
- f) Procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; ovvero
- g) Un indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta *l'unico* indirizzo del titolare del conto presente negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione. Nel caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti non viene considerato come indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come descritto al *sub*-paragrafo C (2) della presente sezione, a seguito del quale uno o più *US Indicia* vengono associati al conto stesso.

3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli *US Indicia* elencati al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione e che una delle eccezioni di detto *sub*-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto.

4. Nonostante la constatazione di *US Indicia* ai sensi del *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve considerare un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:

- a) Ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un ***luogo di nascita negli Stati Uniti***, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati);

(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e



(3) una copia del *Certificate of Loss of Nationality of the United States* (Certificato di Perdita della Nazionalità degli Stati Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole:

(a) della motivazione per cui la persona fisica non è in possesso di tale certificato nonostante la sua rinuncia alla cittadinanza statunitense; o

(b) della motivazione per cui il titolare del conto non ha ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.

(b) Ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un *indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi che rappresentano gli unici numeri telefonici associati al conto*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli simili approvati); e

(2) un passaporto non statunitense o altro documento di identità rilasciato dalle autorità di uno Stato comprovante la cittadinanza o nazionalità del titolare del conto in un Paese diverso dagli Stati Uniti.

(c) Ove le informazioni sul titolare di un conto includano *ordini di bonifico permanente a favore di un conto detenuto negli Stati Uniti*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli simili approvati); e

(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

(d) Ove le informazioni sul titolare di un conto includano *una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta che rappresenta l'unico recapito individuato del titolare del conto, o uno o più numeri telefonici statunitensi (qualora al conto sia associato anche un numero telefonico non statunitense)*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:



(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né residente degli Stati Uniti ai fini fiscali (su Modello "IRS Form W-8" o altri modelli similari approvati); *ovvero*

(2) prove documentali, come definite al paragrafo VI.D del presente Allegato I, che stabiliscano lo status di soggetto non-statunitense del titolare del conto.

C. **Procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante**

1. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli *US Indicia* deve essere ultimata entro il 30 giugno 2016.

2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di importo non rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più degli *US Indicia* descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il sub-paragrafo B (4) della presente Sezione.

3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al sub-paragrafo A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. **Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche con un saldo o un valore che superi \$1.000.000 al 30 giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un'annualità successiva ("conti di importo rilevante")**

1. **Ricerca negli archivi elettronici.** L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica i dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli *US Indicia* descritti al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione.

2. **Ricerca negli archivi cartacei.** Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono degli appositi campi per l'acquisizione di tutte le informazioni individuate al sub-paragrafo D (3) della presente Sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli *US Indicia* di cui al sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella



misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica principale del cliente, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

- a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documento per l'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. **Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti.** Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al *sub*-paragrafo D (2) della presente Sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano quanto segue:

- a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto;
- b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- c) eventuale/i numero/i di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
- d) la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o altra istituzione finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di fermo posta del titolare del conto; e
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. **Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva.** In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.



5. **Effetti del rilevamento di US Indicia**

- a) Se non viene rilevato nessuno degli *US Indicia* elencati al *sub-paragrafo B (1)* della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, e il conto non è identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della procedura di cui al *sub-paragrafo D (4)* della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze come descritto al *sub-paragrafo E (4)* della presente Sezione.
- b) Se viene rilevato taluno degli indizi di conti statunitensi elencati al *sub-paragrafo B (1)* della presente Sezione nel corso della verifica rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente descritta, o se successivamente avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più *US Indicia*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il *sub-paragrafo B (4)* della presente Sezione.
- c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al *sub-paragrafo A (4)* della presente Sezione, tutti i conti preesistenti di persone fisiche che sono stati identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano come tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. **Procedure supplementari applicabili a conti di importo rilevante**

1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al *paragrafo D* della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora, in base a tale verifica, detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di tale data, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente al 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, successivamente, con cadenza annuale. Nel caso di un conto identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014, ed entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria italiana non è tenuta a comunicare le informazioni in merito a tale conto relativamente al 2014, ma sarà tenuta a comunicarle successivamente con cadenza annuale.
2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno del 2015 o di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa con riferimento a tale conto le procedure di verifica rafforzata descritte al *paragrafo D* della presente Sezione entro i sei



mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora detto conto sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segnala le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e per le annualità successive con cadenza annuale.

3. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le procedure di verifica rafforzata di cui sopra ad un conto di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante per nessuna delle annualità successive, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al *sub*-paragrafo D (4) della presente Sezione.

4. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più *US Indici* di cui al *sub*-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il *sub*-paragrafo B (4) della presente Sezione.

5. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione mette in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Per esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e acquisire la documentazione opportuna dal titolare del conto.

F. **Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per talune altre finalità.** Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione che, al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con l'*Internal Revenue Service* come intermediario qualificato, *withholding foreign partnership*, o *withholding foreign trust*, o al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, abbia ottenuto in precedenza documentazione dal titolare di un conto da cui ha determinato che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente negli Stati Uniti, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al *sub*-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai *sub*-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.

III. **Nuovi conti di persone fisiche.** Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da persone fisiche ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 ("nuovi conti di persone fisiche"), si applicano le seguenti regole e procedure.



A. **Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.** A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta:

1. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del conto non superi \$50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.
2. Non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, previsto per un conto statunitense oggetto di comunicazione, nel caso di un nuovo conto di persona fisica che costituisce un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (*cash value insurance contract*), a meno che il valore maturato non superi \$50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. **Altri nuovi conti di persone fisiche.** Per quanto riguarda nuovi conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al paragrafo A della presente Sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del paragrafo A della presente Sezione) l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti per l'apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali (a tal fine, un cittadino statunitense viene considerato residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto è allo stesso tempo fiscalmente residente di un altro paese) e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

C. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti (su Modello "IRS Form W-9" o altri modelli similari approvati).

D. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originaria sia inesatta o inattendibile, essa non può considerare attendibile l'autocertificazione originaria e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del conto è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere un'autocertificazione valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

IV. **Conti preesistenti di entità.** Ai fini dell'identificazione dei conti statunitensi



oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti tra i conti preesistenti detenuti da entità ("conti preesistenti di entità"), si applicano le seguenti regole e procedure.

A. Conti preesistenti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano tale facoltà di scelta, per i conti preesistenti di entità il cui saldo non sia superiore a \$250.000 al 30 giugno 2014, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione fintantoché detto saldo non superi \$1.000.000.

B. Conti di entità soggetti a verifica. I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore del conto superi \$250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità che non superino \$250.000 al 30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi \$1.000.000 l'ultimo giorno del 2015 o di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al *sub*-paragrafo D della presente Sezione.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate, o da entità non finanziarie estere passive (*passive NFFEs*) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto ai quali viene comunicato all'autorità competente italiana l'importo complessivo dei pagamenti come descritto al paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i conti preesistenti di entità descritti al paragrafo B della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, da entità non finanziarie estere passive (*passive NFFEs*) con una o più persone che esercitano il controllo che hanno la cittadinanza o la residenza negli Stati Uniti, o da istituzioni finanziarie non partecipanti:

1. **Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata.**

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni che indicano che l'entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense.



b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9", o altri modelli simili approvati), o possa ragionevolmente determinare che sia verosimile, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio - AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria.
- b) Se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo a norma del paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.

- a) Fatto salvo il *sub*-paragrafo (b) del presente paragrafo, se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto.
- b) Se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner considerata dall'IRS come un'istituzione finanziaria non partecipante, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti al titolare del conto devono essere comunicati come previsto al *sub*-paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.
- c) Se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera tale entità come un'istituzione finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione a norma del paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione:

- (1) Ottenga un'autocertificazione (su Modello "IRS Form



W-8" o altri modelli simili approvati) da parte dell'entità che dichiara di essere un'istituzione finanziaria estera certificata considerata adempiente, o un beneficiario effettivo esente, come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, *ovvero*

(2) Nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti o delle istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da un'entità non finanziaria estera (NFFE) è un conto statunitense oggetto di comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina (i) se l'entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*), e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull'entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. Nel determinare quanto sopra, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le regole delineate ai *sub*-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC).

b) Ai fini di determinare se un'entità è un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS Form W-9", o altri modelli simili approvati) da parte del titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili, essa non possa ragionevolmente determinare che l'entità è un'entità non finanziaria estera attiva (*active NFFE*).

c) Allo scopo di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili:

(1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (*NFFE*s) con un saldo del conto che non supera \$1.000.000; *ovvero*

(2) un'autocertificazione (su Modelli "IRS Form W-8" o "IRS



Form W-9", o altri modelli similari approvati) da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie estere (*NFFE*s) con un saldo del conto che superi \$1.000.000.

d) Se qualcuna delle persone che esercitano il controllo di un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*) è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto è considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.

E. Scadenze per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che superi \$250.000 al 30 giugno 2014, deve concludersi entro il 30 giugno 2016.
2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore del conto che non superi \$250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi \$1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno successivo, deve concludersi entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui il saldo del conto supera \$1.000.000.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa ridetermina lo status del conto in conformità alle procedure descritte al paragrafo D della presente Sezione.

V. **Nuovi conti di entità.** Le seguenti regole e procedure si applicano ai conti detenuti da entità ed aperti a partire dal 1° luglio 2014 ("nuovi conti di entità").

A. L'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata; (ii) un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante ("*Participating Foreign Financial Institution*"), un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ("*Deemed-Compliant Foreign Financial Institution*"), o un beneficiario effettivo esente ("*Exempt Beneficial Owner*"), come tali termini sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (*active NFFE*) o un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*).

B. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può determinare che il titolare di un conto è un'entità non finanziaria estera attiva (*active NFFE*), un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner nel caso in cui essa può ragionevolmente stabilire che l'entità abbia tale status



in base alle informazioni in suo possesso o che sono pubblicamente disponibili.

C. In tutti gli altri casi, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto per stabilire lo status dello stesso.

1. Se l'entità titolare del conto è una *persona statunitense specificata*, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
2. Se l'entità titolare del conto è un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione identifica le persone che esercitano il controllo in conformità alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC), e determina se alcuna di esse è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'autocertificazione del titolare del conto o di tale persona. Se tale persona è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto viene considerato come un conto statunitense oggetto di comunicazione.
3. Se l'entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata; (ii) fatto salvo il *sub-paragrafo C (4)* della presente Sezione, un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner; (iii) un'istituzione finanziaria estera partecipante ("*Participating Foreign Financial Institution*") un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ("*Deemed-Compliant Foreign Financial Institution*"), o un beneficiario effettivo esente ("*Exempt Beneficial Owner*"), come tali termini sono definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) un'entità non finanziaria estera attiva (*active NFFE*); ovvero (v) un'entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*) nella quale nessuna delle persone che esercitano il controllo è un cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso.
4. Se l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria non partecipante (ivi inclusa un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner che è considerata dall'IRS come istituzione finanziaria non partecipante), il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del titolare del conto debbono essere comunicati come previsto al paragrafo 1(b) dell'Articolo 4 dell'Accordo.

VI. **Regole Speciali e Definizioni.** Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e definizioni supplementari:

A. **Attendibilità delle autocertificazioni e prove documentali.** Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibile un'autocertificazione o prove documentali qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza



che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

B. **Definizioni.** Ai fini del presente Allegato I si applicano le seguenti definizioni.

1. **Procedure antiriciclaggio (AML/KYC).** Per “procedure antiriciclaggio (AML/KYC)” si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità agli obblighi di antiriciclaggio ed a obblighi analoghi dell’Italia a cui l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è sottoposta.
2. **Entità non finanziaria estera (“Non Financial Foreign Entity – NFFE”).** Per “entità non finanziaria estera” (“Non Financial Foreign Entity – NFFE”) si intende ogni entità non statunitense che non è un’istituzione finanziaria estera come definita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre ogni entità non statunitense residente in Italia o altra giurisdizione partner che non è un’istituzione finanziaria.
3. **“Entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE)."** Per “entità non finanziaria estera passiva (passive NFFE)” si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (i) un’entità non finanziaria estera attiva ovvero (ii) una *withholding foreign partnership* o un *withholding foreign trust* ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
4. **“Entità non finanziaria estera attiva (active NFFE)."** Per “entità non finanziaria estera attiva” (active NFFE) si intende ogni NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell’entità non finanziaria estera (NFFE) per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall’entità non finanziaria estera (NFFE) nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o detenute al fine di produrre reddito passivo.
 - b) il capitale dell’entità non finanziaria estera (NFFE) è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero l’entità non finanziaria estera (NFFE) è un’entità collegata di un’entità il cui capitale è negoziato in un mercato dei titoli regolamentato;
 - c) l’entità non finanziaria estera (NFFE) è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale Territorio degli Stati Uniti;
 - d) l’entità non finanziaria estera (NFFE) è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non



- statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- e) tutte le attività dell'entità non finanziaria estera (*NFFE*) consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi nei confronti di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, salvo che un'entità non finanziaria estera (*NFFE*) non sia idonea a questo status poiché tale entità non finanziaria estera (*NFFE*) funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- f) L'entità non finanziaria estera (*NFFE*) non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; un'entità non finanziaria estera (*NFFE*) non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- g) L'entità non finanziaria estera (*NFFE*) non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- h) L'entità non finanziaria estera (*NFFE*) si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; *ovvero*
- i) L'entità non finanziaria estera (*NFFE*) soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- i. è stata costituita e mantenuta nel suo paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative;
 - ii. è esente dall'imposta sul reddito nel suo paese di residenza;
 - iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio;



- iv. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità ; e
- v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità, prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto allo Stato del paese di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica.

5. **Conto preesistente.** Il termine "conto preesistente" designa un conto finanziario intrattenuto al 30 giugno 2014 presso un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

C. **Regole per l'aggregazione del saldo del conto e per la conversione valutaria.**

1. **Aggregazione dei conti di persone fisiche.** Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione descritte nel presente paragrafo.
2. **Aggregazione dei conti di entità.** Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore dei conti detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prende in considerazione tutti i conti detenuti dalle entità intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso entità collegate, nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale ad esempio il numero di identificazione del cliente o il codice di identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti.
3. **Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto.** Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del



valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto è un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. **Regola per la conversione valutaria.** Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo o del valore di conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione converte l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso di cambio a pronti pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione determina il saldo o valore.

D. **Prove documentali.** Ai fini del presente Allegato I, sono considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali:

1. Un certificato di residenza rilasciato da un funzionario tributario abilitato del paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente.
2. Con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
3. Con riferimento ad un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo stato o un ministero dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nel paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero il paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata.
4. Con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un *QI Agreement* (come descritto nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), ciascuno dei documenti per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità diversi dai Modelli "IRS Form W-8" o "Form W-9" ai quali fa riferimento l'allegato al *QI Agreements* specifico di tale giurisdizione.
5. I bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento, o le relazioni alla *U.S. Securities and Exchange Commission*.



ALLEGATO II

ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE CHE NON SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE E PRODOTTI FINANZIARI ITALIANI ESENTI

Disposizioni generali

Il presente Allegato II può essere aggiornato a seguito di un mutuo accordo concluso tra le Autorità Competenti della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti d'America: (1) al fine di includere ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense e che hanno caratteristiche analoghe alle entità, ai conti e ai prodotti identificati nel presente Allegato II alla data di entrata in vigore dell'Accordo; o (2) per eliminare entità, conti e prodotti che, in considerazione di mutate circostanze, non presentano più un basso rischio di essere utilizzati da persone statunitensi per evadere la tassazione statunitense. Le procedure per concludere tale mutuo accordo possono essere incluse nella procedura amichevole descritta al paragrafo 6 dell'articolo 3 dell'Accordo.

I. Beneficiari Effettivi Esenti (*"Exempt Beneficial Owners"*). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come beneficiari effettivi esenti ai fini della sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti:

(i) **Organizzazioni governative.** Il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti.

(ii) **Organizzazioni Internazionali.** Un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia, e ogni agenzia o ente strumentale da essa interamente detenuto.

(iii) **Banca Centrale di emissione.** Banca d'Italia.

(iv) **Taluni fondi pensione.** Un fondo o un'istituzione che si qualifica come un fondo pensione ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e le istituzioni di previdenza e sicurezza sociale privatizzate dal Decreto Legislativo n. 509/1994, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/1996, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro.

II. Istituzioni Finanziarie considerate adempienti (*"Deemed-Compliant Financial Institutions"*). Le seguenti categorie di istituzioni sono istituzioni finanziarie italiane che non sono tenute alla comunicazione che sono trattate come istituzioni finanziarie considerate adempienti ai fini della sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti:

(i) **Istituzioni finanziarie locali.** Un'istituzione finanziaria italiana che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

(a) l'istituzione finanziaria deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;

(b) l'istituzione finanziaria non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;



(c) l'istituzione finanziaria non deve sollecitare titolari di conto fuori dall'Italia. A tal fine, non si ritiene che un'istituzione finanziaria abbia sollecitato titolari di conto fuori dall'Italia solamente perché essa gestisce un sito Internet, a condizione che il predetto sito Internet non indichi specificamente che l'istituzione finanziaria mantiene conti o fornisce servizi a non residenti o si rivolga o solleciti in altro modo clienti statunitensi;

(d) l'istituzione finanziaria deve avere l'obbligo, ai sensi della normativa fiscale italiana, di effettuare la comunicazione delle informazioni o la ritenuta alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;

(e) almeno il 98% dei conti per valore forniti dall'istituzione finanziaria deve essere detenuto da soggetti residenti in Italia (compresi residenti che sono entità) o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;

(f) fatte salve le disposizioni del seguente *sub*-paragrafo (g), a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di (i) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia (compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia), (ii) un'istituzione finanziaria non partecipante o (iii) alcuna entità non finanziaria estera passiva (*passive NFFE*) avente soggetti controllanti che sono cittadini o residenti statunitensi;

(g) a partire dal 1° luglio 2014 o prima, l'istituzione finanziaria deve adottare prassi e procedure per monitorare se essa mantenga alcun conto detenuto da una persona descritta nel *sub*-paragrafo (f) e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria deve comunicare le informazioni su tale conto come se essa fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, oppure deve chiudere tale conto;

(h) con riferimento ad ogni conto che è detenuto da una persona fisica che non è un residente dell'Italia, e che è aperto prima della data in cui l'istituzione finanziaria adotta le linee di indirizzo e le procedure descritte al precedente paragrafo (g), l'istituzione finanziaria deve verificare quei conti in conformità con le procedure descritte nell'Allegato I applicabili ai conti preesistenti per identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione o conto detenuto da un'istituzione finanziaria non partecipante, e deve chiudere tutti i conti identificati di questo tipo o comunicare le informazioni su di essi come se l'istituzione finanziaria fosse un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

(i) ogni entità collegata dell'istituzione finanziaria deve essere costituita o organizzata in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo; e

(j) l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.

(ii) Taluni veicoli di investimento collettivo. Nel caso di un'entità di investimento che è un veicolo di investimento collettivo regolamentato dalla legge italiana:

a) se tutte le quote nel veicolo di investimento collettivo (compresi gli interessi eccedenti 50.000 \$) sono detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie che non sono istituzioni finanziarie non partecipanti, tale veicolo di investimento collettivo è



1.2.2. Testo approvato 1719 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1598

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate)

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e

ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 5.

(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:

a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;

b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.

2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.

3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2,

secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Art. 6.

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie)

1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione

amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America.

Art. 10.

(Disposizioni applicabili)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1719
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Usa compliance fiscale internazionale e normativa F.A.T.C.A.*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 187 \(pom.\)](#)

5 marzo 2015

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 3 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 31
marzo 2015 alle
ore 12:00

[N. 4 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Esito: **concluso
l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 187 (pom.) del 05/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 5 MARZO 2015
187^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto dei lavori dell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, soffermandosi in particolare sulla richiesta al Governo di riferire in Commissione in merito allo stato delle iniziative a livello internazionale finalizzate alla trasparenza dei movimenti di capitale e sull'interlocuzione con la Presidenza della 3^a Commissione diretta ad avviare l'esame del disegno di legge n. 1719, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo con gli Stati Uniti finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*).

Il sottosegretario ZANETTI riferisce che il Governo è impegnato nella valutazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1259, in materia di confidi, sui quali si riserva di esprimersi a partire dalla prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sugli aspetti di competenza il presidente [Mauro Maria MARINO](#), il quale nota in primo luogo che [l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.](#)

[L'articolo 3, al comma 1, delega il Governo ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento \(UE\) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.](#)

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

[L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.](#)

[L'articolo 6, al comma 1, reca la delega finalizzata al recepimento della direttiva 2014/59/UE, concernente la nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, prevedendo i relativi principi e criteri direttivi di attuazione, da osservarsi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, ove questi siano applicabili alla delega in esame. Il comma 2 reca la clausola d'invarianza, stabilendo che dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le autorità coinvolte devono provvedere ai relativi compiti con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.](#)

[L'articolo 7, al comma 1, stabilisce in primo luogo che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e l'applicazione del regolamento \(UE\) n. 600/2014, volti alla revisione della disciplina nota come "MiFID II". Il comma 2 reca la clausola d'invarianza.](#)

Il Presidente relatore conclude facendo riferimento alle esigenze manifestate dall'industria del tabacco rispetto ai tempi di recepimento della normativa comunitaria relativa al settore.

La senatrice [GUERRA \(PD\)](#), relatrice sul disegno di legge in titolo presso la Commissione di merito, esprime alcune osservazioni sul recepimento della disciplina in materia di tabacchi. Fa poi a presente come il disegno di legge contempli principi di delega specifici nelle materie di competenza della Commissione, in particolare riguardo l'unione bancaria europea. Segnala di conseguenza l'opportunità di una valutazione approfondita sul complesso di tali previsioni, anche al fine di proporre eventuali integrazioni.

Il senatore [VACCIANO \(Misto\)](#) segnala la questione del recepimento della disciplina comunitaria che

vieta la commercializzazione di pacchetti contenenti meno di venti sigarette, ancora non avvenuto nell'ordinamento italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.2. 3[^] (Affari esteri, emigrazione) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE
3^a (Affari esteri, emigrazione)
6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore per la 3a Commissione [PEGORER](#) (PD) ricorda che le Commissioni esteri e finanze sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, approvato dalla Camera, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti per il miglioramento della disciplina fiscale internazionale e per l'applicazione della normativa statunitense del *Foreign Account Tax Compliance Act* (F.A.T.C.A.).

Le misure si iscrivono in un contesto economico-internazionale segnato dall'esigenza di intensificare la

lotta all'evasione fiscale internazionale e assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, temi posti al centro del recente incontro del G-20 dei Ministri delle finanze svoltosi nel settembre 2014. In quell'occasione, sono stati, infatti, approvati gli *standard* di scambio multilaterale automatico dei dati (*Common Reporting Standard*- CRS) e sono stati presentati i documenti predisposti dall'OCSE (*Base Erosion and Profit Shifting* - BEPS).

E' da rilevare che il CRS e il BEPS si collegano ad un più ampio quadro politico ed economico che, in un periodo di forte recessione, mira a contrastare fortemente la riduzione di gettito derivante dall'evasione *off shore*, operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari, ovvero derivanti dai "nuovi strumenti" di elusione fiscale ed internazionale.

D'altra parte, il CRS rappresenta la naturale evoluzione multilaterale della normativa statunitense F.A.T.C.A.

La normativa F.A.T.C.A., oggetto dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti all'esame delle Commissioni riunite, fortemente voluta dall'attuale amministrazione americana, è stata varata per contrastare l'evasione fiscale da parte dei propri contribuenti, che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme distratte al fisco locale, prevedendo che gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino all'Autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense, a partire dal 1° luglio 2014.

L'intesa deriva dall'esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi ad una eventuale applicazione unilaterale della disciplina del F.A.T.C.A. e di assicurare al contempo reciprocità nello scambio di informazioni fra i due Paesi. Un negoziato fra cinque Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e le autorità di Washington, concluso nel 2012, ha consentito di predisporre un modello di accordo intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni fra amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti, e per ridurre l'impatto e gli oneri per le istituzioni finanziarie dei vari Stati interessati, derivanti dall'applicazione della disciplina statunitense per il controllo fiscale dei capitali *off shore*. Tale modello è stato utilizzato per la stesura dell'Accordo in esame, che consta di dieci articoli e di due allegati. Il primo allegato disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane per conti detenuti da soggetti statunitensi e per pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Il secondo allegato descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute a tali comunicazioni e i prodotti italiani esenti.

Peraltro la rilevanza dell'Accordo risiede nel fatto che il "modello" F.A.T.C.A., strutturato sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie, è destinato a diventare uno *standard* internazionale. Relativamente ai profili di interesse della Commissione esteri, si evidenziano gli articoli 2 e 3, che fissano gli obblighi, la tempistica e le modalità per lo scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione. Fra gli elementi informativi da comunicare con riferimento al 2014 ci sono il nome, l'indirizzo e il codice fiscale di ciascun soggetto statunitense titolare di conto, il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto. Per il 2015 si aggiungeranno i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, mentre dal 2016 si dovranno aggiungere i dati degli introiti derivanti dalla vendita di beni accreditati sul conto.

Per ciò che concerne il trattamento tributario dei conti, lo stesso articolo 3 specifica che in Italia l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.

L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle istituzioni finanziarie italiane, ed elenca gli obblighi di identificazione, comunicazione e applicazione della ritenuta cui esse sono tenute per accedere ai benefici recati dall'Accordo (principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense).

Il successivo articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle

disposizioni contenute nell'intesa da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, distinguendo tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti.

L'articolo 6 è invece finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale, in condizioni di reciprocità.

Si rileva altresì come l'articolo 7 riconosca all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa F.A.T.C.A. che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 12 articoli. Oltre all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e alla norma dell'entrata in vigore, vi sono ulteriori disposizioni attuative sugli scambi di informazioni derivanti non solo all'Accordo con gli USA ma anche da impegni aggiuntivi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. Gli articoli 5, 7 ed 8 disciplinano gli obblighi per gli operatori relativi alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, ad una adeguata verifica ai fini fiscali sui conti finanziari e su taluni pagamenti, ai prelievi alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità di sostituto d'imposta statunitense, ed alla comunicazione tra le stesse istituzioni finanziarie in merito all'applicazione del prelievo alla fonte.

Il relatore per la 6a Commissione [SUSTA](#) (PD) si sofferma sul contenuto dell'Accordo, rilevando in primo luogo che l'articolo 1 reca un lungo elenco di definizioni dei termini utilizzati. Sono individuate, tra l'altro, le categorie di intermediari interessati, definendo i concetti di "istituzione finanziaria", "istituzione di custodia", "istituzione di deposito", "entità di investimento" e "impresa di assicurazioni specificata". Vengono altresì distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione *partner* e statunitense tenute alla comunicazione. Sono inoltre descritti i diversi tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di "conto finanziario", "conto di deposito", "conto di custodia". Vengono infine individuate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finanziarie sono soggette alle disposizioni dell'Accordo in esame.

L'articolo 2 stabilisce quali informazioni sono oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti.

L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati firmatari. In particolare, i commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: le procedure per lo scambio automatico sui conti italiani negli Stati Uniti; le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo articolo 5; le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante. Inoltre, il comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione fra Stati Uniti e Italia del 25 agosto 1999.

L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa F.A.T.C.A. alle istituzioni finanziarie italiane: un'istituzione finanziaria italiana che viola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti, ma solo se, trascorsi diciotto mesi dalla prima notifica di grave inadempienza, non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, secondo le procedure di cui al successivo articolo 5. Il comma 3 rinvia all'Allegato II per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Il comma 6 dell'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, si prevede che l'*Internal Revenue Service* non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per

l'amministrazione finanziaria italiana. Il comma 7, inoltre, autorizza l'Italia a consentire alle proprie istituzioni finanziarie l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense in luogo di una corrispondente definizione dell'Accordo in esame e dei suoi allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

L'articolo 5, comma 1, prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la propria legge per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni. Nei casi di grave mancanza di conformità è previsto che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dell'altro Stato, affinché quest'ultimo applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come "istituzione finanziaria non partecipante" (comma 2). Il comma 3 autorizza a consentire alle proprie istituzioni finanziarie di affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsabilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.

L'articolo 6 è finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti, nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti *off-shore* che non sono stati già soggetti a tassazione. Con i commi 3 e 4 le parti si impegnano a sviluppare un modello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e disciplinano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30 giugno 2014.

L'articolo 7 assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa F.A.T.C.A. che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi. Non è considerata necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi: gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra gli USA e la giurisdizione *partner*.

L'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche. L'articolo 9 dichiara parte integrante dell'Accordo i due Allegati. L'articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo. Esso entra in vigore alla data della notifica italiana. È inoltre previsto che le parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sollecita il Governo a un approfondimento in merito alla formulazione degli articoli 5 e 6 del disegno di legge, nonché in ordine alla mancanza di reciprocità in merito agli obblighi relativi alle comunicazioni concernenti l'entità dei conti finanziari.

Il senatore [TREMONTI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), dopo aver precisato il proprio orientamento favorevole rispetto al disegno di legge in esame, ritiene opportuno tuttavia chiarire la compatibilità dell'Accordo con la Convenzione sulle doppie imposizioni con gli Stati Uniti, già in vigore tenuto conto che alcuni elementi e profili del primo potrebbero essere ricompresi nella Convenzione in essere. Pone inoltre un quesito circa la sussistenza di accordi analoghi a quello in esame degli Stati Uniti con altri Stati.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto) riconosce la rilevanza di disposizioni volte a garantire la massima trasparenza riguardo i movimenti di capitali ai fini del contrasto all'evasione fiscale. Richiama tuttavia l'attenzione sull'opportunità di un'attenta valutazione riguardo l'equilibrio del sistema sanzionatorio e il

coordinamento con le disposizioni recate dal disegno di legge n. 19, specie in materia di false informazioni societarie.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il vice ministro CASERO si riserva di rispondere alle questioni poste nella prossima seduta delle Commissioni riunite.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone di porre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 31 marzo, in relazione alle disposizioni attuative previste dal disegno di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.2.2. 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE
3^a (Affari esteri, emigrazione)
6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), rinunciando i relatori e il rappresentante del Governo a intervenire in replica, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) rinuncia ad illustrare l'ordine del giorno G/1719/1/3e6 e si sofferma a dare conto dell'ordine del giorno G/1719/2/3e6, volto ad impegnare il Governo a dare piena e completa reciprocità nello scambio delle informazioni tra Italia e Stati Uniti.

Non essendoci emendamenti agli articoli 1 e 2 la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.1, finalizzato a realizzare condizioni di piena reciprocità nello scambio di informazioni tra le parti. Successivamente la stessa senatrice illustra l'emendamento 4.1.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-FAL*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra poi congiuntamente gli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2, finalizzati a rendere più efficace la trasmissioni di informazioni tra le parti.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-FAL*) aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.1.

Il senatore [CIAMPOLILLO](#) (*M5S*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti.

Il relatore per la 3ª Commissione, senatore [PEGORER](#) (*PD*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1719/1/3e6 a condizione di modificare il dispositivo, unificandolo in una sola osservazione.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) accoglie la modifica, presentando l'ordine del giorno testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato, che non viene pertanto posto in votazione.

Il relatore [PEGORER](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1719/2/3e6, facendo presente che tale orientamento potrebbe estendersi all'emendamento 6.1 ove trasformato in ordine del giorno.

Il vice ministro CASERO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1719/2/3e6 e non viene pertanto posto in votazione.

Il senatore [SUSTA](#) (*PD*), relatore per la 6ª Commissione, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, preannunciando il parere favorevole su un eventuale ordine del giorno. Analogo invito formula sugli emendamenti 6.1 e 6.2, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il vice ministro CASERO esprime un parere conforme a quello del relatore preannunciando l'accoglimento del Governo degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 6.1 e 6.2. Prosegue quindi il proprio intervento, in risposta a quesiti emersi nella precedente seduta, dando conto degli accordi di analogo contenuto rispetto a quello oggetto della ratifica sottoscritti dagli

Stati Uniti con altri paesi, nonché di quelli siglati con tali paesi dal Governo italiano; fa inoltre presente che l'accordo F.A.T.C.A. non è in contraddizione con la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra gli Stati Uniti e l'Italia, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, sottolineando che l'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo F.A.T.C.A. pone alla base dello scambio delle informazioni quanto previsto dall'articolo 26 della richiamata Convenzione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.1.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-FAL*) ritira l'emendamento 5.1, e successivamente le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.2.

In accoglimento al parere del relatore e del Governo, la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 6.1 e 6.2 e li trasforma negli ordini del giorno n. G/1719/3/3e6 e G/1719/4/3e6, pubblicati in allegato al resoconto, che sono quindi accolti dal vice ministro Casero e non posti in votazione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 10.1.

Dopo il preannuncio di voto di astensione dei senatori appartenenti al Movimento 5 Stelle, le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1719, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1719](#)

G/1719/1/3 e 6 (testo 2)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#)

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1719,
premessi che:

l'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. In particolare i commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, prevedendo che, sia applicata, per tutte le fattispecie di violazioni degli obblighi di cui all'articolo 5, la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni;

l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo distingue tra "Errori minori e amministrativi" e casi di "Grave

non conformità" agli obblighi relativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione, affidando all'Autorità competente l'applicazione della propria legislazione interna rispettivamente per ottenere le informazioni corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità. Tale distinzione porta a prefigurare un regime sanzionatorio articolato che differenzi il trattamento in ragione della diversa rilevanza delle violazioni;

dal testo relativo alle sanzioni risulta del tutto indefinito il rapporto tra violazione e sanzione applicabile, mentre sarebbe stato più corretto individuare direttamente la sanzione irrogabile per le violazioni previste e inoltre si attribuisce un ugual "peso sanzionatorio" a fattispecie di violazioni molto diverse tra di loro, lasciando troppa ampia discrezionalità, e quindi un maggior onere di responsabilità, al giudice di far corrispondere la sanzione in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame;

le violazioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sono le seguenti:

la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e 2 (ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle persone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale nonché la sede legale);

la mancata evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (di cui all'art. 1, par. 1, lett. r), dell'Accordo) (art. 5, comma 7);

il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure indicate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecniche derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8) ;

la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze utilizzate per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali (art. 5, comma 9);

l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire le fattispecie sanzionabili assicurando il rispetto del principio di tassatività e congruità, previsto nel nostro ordinamento, al fine di evitare incertezze applicative evitando eccessive genericità.

G/1719/1/3 e 6

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#)
VEDI TESTO 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1719,
premessi che:

l'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio. In particolare i commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, prevedendo che, sia applicata, per tutte le fattispecie di violazioni degli obblighi di cui all'articolo 5, la sanzione amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni;

l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo distingue tra "Errori minori e amministrativi" e casi di "Grave non conformità" agli obblighi relativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

nell'altra giurisdizione, affidando all'Autorità competente l'applicazione della propria legislazione interna rispettivamente per ottenere le informazioni corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità. Tale distinzione porta a prefigurare un regime sanzionatorio articolato che differenzi il trattamento in ragione della diversa rilevanza delle violazioni;

dal testo relativo alle sanzioni risulta del tutto indefinito il rapporto tra violazione e sanzione applicabile, mentre sarebbe stato più corretto individuare direttamente la sanzione irrogabile per le violazioni previste e inoltre si attribuisce un ugual "peso sanzionatorio" a fattispecie di violazioni molto diverse tra di loro, lasciando troppa ampia discrezionalità, e quindi un maggior onere di responsabilità, al giudice di far corrispondere la sanzione in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame;

le violazioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sono le seguenti:

la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e 2 (ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle persone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale nonché la sede legale);

la mancata evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (di cui all'art. 1, par. 1, lett. r), dell'Accordo) (art. 5, comma 7);

il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure indicate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecniche derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8) ;

la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze utilizzate per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali (art. 5, comma 9);

l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).

Impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di riconsiderare, in ragione del principio di determinatezza, il rapporto tra violazioni e trattamento sanzionatorio conseguente rendendolo più cogente;

a verificare l'opportunità di meglio definire le fattispecie sanzionabili, assicurando il rispetto del principio di tassatività, previsto nel nostro ordinamento, al fine di evitare incertezze applicative evitando eccessive genericità.

G/1719/2/3 e 6

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BOCCHINO](#), [CASALETTO](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [DE PIN](#)
ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1719,
premessi che:

L'Accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA, avvenuto a Roma il 10 gennaio 2014, ha l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi;

All'articolo 2, in particolare, stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti. Sono precisate le informazioni comuni a ciascun conto e quelle specifiche che fanno riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di deposito, altri conti). L'Accordo prevede che per il nostro Paese il sistema vada a regime nel 2016. Gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al 2014:

? il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN ? *Tax Identification Number*) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi con un'entità non statunitense, devono essere segnalati i medesimi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti statunitensi).

? il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto. Nel 2015, si aggiungono i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto. A decorrere dal 2016 si aggiungono, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto.

Per gli Stati Uniti, invece, le informazioni previste, da comunicare a decorrere dal 2014, sono costituite, per ciascun conto italiano, da:

? il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato equivalente); e gli identificativi dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;

? l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;

? l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;

? l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense;

Impegna il Governo:

per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'articolo 2 dell'accordo oggetto di ratifica a valutare la necessità di giungere ad una completa e totale reciprocità nello scambio automatico di informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, anche nell'ottica di garantire, nell'assoluta reciprocità, una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire pari sinergie applicative.

G/1719/3/3 e 6

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1719,

in riferimento all'articolo 4,

impegna il Governo:

a prevedere che, ferma restando la responsabilità in capo ad esse, le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possano delegare soggetti terzi fornitori di servizi ovvero altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

G/1719/4/3 e 6

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

ACCOLTO DAL GOVERNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1719,

in relazione all'articolo 6, comma 2,

impegna il Governo:

a prevedere che i soggetti terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, mettano a disposizione delle istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

Art. 3

3.1

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

RESPINTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Quanto agli obblighi previsti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, essi devono essere adempiuti nel pieno rispetto di condizioni di reciprocità tra le Parti.»

Art. 4

4.1

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

RESPINTO

Al comma 2, dopo la parola «emanati» aggiungere le seguenti «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»

Art. 5

5.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

RITIRATO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «residenza fiscale statunitense», aggiungere le seguenti parole: «, qualora questi cittadini statunitensi non abbiano residenza fiscale nel territorio di uno Stato differente da quello statunitense;»

5.2

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

RESPINTO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «nonché la sede legale» con le seguenti «, la sede legale, nonché il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita del suo legale rappresentante.»

Art. 6

6.1

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

RITIRATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la responsabilità in capo ad esse, le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono delegare terzi fornitori di servizi ovvero altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.»

6.2

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

RITIRATO

Al comma 2 sostituire le parole «possono mettere» con la seguente «mettono»

Art. 10

10.1

[COMAROLI](#), [TOSATO](#)

RESPINTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 3 marzo 2009, n. 20»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1719
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Usa compliance fiscale internazionale e normativa F.A.T.C.A.*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 95 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **3^a (Affari
esteri,
emigrazione) , 6^a
(Finanze e tesoro)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a (Bilancio)

[N. 378 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **3^a (Affari
esteri,
emigrazione) , 6^a
(Finanze e tesoro)**

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: Non
ostativo

[N. 403 \(pom.\)](#)
3 giugno 2015

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

[\(1719\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ([n. 149](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(Doc. XXII, n. 17\)](#) **MANCONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 18\)](#) **Sara PAGLINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince**

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(320\)](#) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, rileva, in primo luogo, che esso ha ad oggetto le materie "professioni", "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute", riconducibili alla competenza concorrente. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In riferimento all'articolo 2, comma 2, reputa

necessario che sia prevista - in luogo del parere - l'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera *d*), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato. Al comma 4, appare necessario garantire una più adeguata rappresentanza delle Regioni nella composizione del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto. In fine, al comma 8, occorre prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Segnala, infine, che la disciplina oggetto del Capo III presenta profili parzialmente riferibili alla materia "attività ricreative", riconducibile alla competenza generale residuale delle Regioni. Ritiene pertanto opportuno invitare la Commissione di merito a limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni in cui siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute e la disciplina della professione.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 23.0.1 (testo 3) propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, in tal modo incidendo sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali in materia;

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 378 (pom.) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime al nome del Governo un parere non ostativo sul testo, mentre, con riferimento agli emendamenti, esprime un parere contrario sulla proposta 3.1, in quanto l'introduzione nella norma che recepisce il trattato di una disposizione che richieda lo stesso trattamento dei soggetti coinvolti rende più difficile l'attuazione stessa del trattato. Quanto

all'emendamento 4.1, il parere è contrario poiché non viene precisato il *dies a quo* far decorrere l'obbligo di emanazione della disciplina attuativa. Per quanto riguarda la proposta 5.1, segnala che la grande quantità di cittadini statunitensi interessata dalla norma produrrebbe un sensibile effetto sulla finanza pubblica, da cui la necessità di esprimere un parere contrario. Quanto all'emendamento 5.2, l'acquisizione richiesta non è prevista né dall'OCSE né dall'accordo con gli Stati Uniti, rendendo la procedura eccessivamente gravosa. Per quanto riguarda, infine, la proposta 10.1, ritiene che la citazione di una norma per ribadire la sua validità introduca nel provvedimento un'ambiguità sui cui ritiene opportuno esprimere un parere contrario.

Il presidente [AZZOLLINI](#), considerate le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1 e 10.1, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1, nonché un parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.1, nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.1 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 1, comma 1, lettere c) mentre occorre valutare la lettera l) di nuova formulazione. All'articolo 7, occorre valutare l'opportunità di ribadire il parere di semplice contrarietà sul comma 4 nonché la coerenza della lettera c) del comma 1 rispetto alla condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel precedente parere sull'articolo 1, comma 2, lettera i) del testo originario. All'articolo 9 sono state apportate modifiche tramite emendamenti non trasmessi alla Commissione. Occorre, in particolare, valutare l'inclusione dei dirigenti delle Camere di commercio nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato (comma 1, lettera b), punto 1)), la garanzia di indipendenza delle autorità amministrative anche in questa materia e il mantenimento della legislazione speciale della dirigenza scolastica (stesso punto). Necessita, inoltre, di una valutazione il successivo numero 4), al quale si è aggiunta un'articolata previsione in tema di dirigenti apicali degli enti locali e di reclutamento degli stessi. Sul successivo punto 3), occorre valutare le possibili conseguenze finanziarie della lettera e), ultimo periodo, in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti terzi, nonché della lettera f), ultimo periodo, con cui dispone la possibilità di proroga degli incarichi dirigenziali. Segnala, in ultimo, che la lettera i), del medesimo punto 3) recepisce un emendamento sul quale la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Quanto all'articolo 10, comma 4, lettera a), occorre acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che lo slittamento temporale del finanziamento del fondo trovi capienza con riferimento all'anno 2017. Evidenzia inoltre, inoltre,

analogamente a quanto rilevato in relazione al testo originario, che l'articolo 10, comma 4, nel coprire spese di natura corrente a valere su un fondo di parte capitale, determina una dequalificazione della spesa, ancorché di entità limitata, in contrasto con i principi generali di corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. Segnala che occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'articolo 12, comma 1, lettera *h*), nonché valutare l'opportunità di ribadire la semplice contrarietà sul comma 1, lettere *n*) e *p*). Rispetto all'articolo 13, comma 1, occorre valutare il contenuto della lett. *i*), inserita con emendamento non trasmesso alla Commissione. Analoga valutazione è necessaria a proposito dell'articolo 14, lettere *c*), *d*), *f*), *g*) e *r*), tutte modificate o introdotte con interventi non sottoposti al parere della Commissione bilancio. Ulteriore valutazione occorre a proposito dell'articolo 15, di nuova introduzione e non sottoposto all'esame della Commissione, con particolare riferimento all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria al comma 1 e alla mancanza, al comma 2, di un parere parlamentare sui profili finanziari degli schemi di decreto, per i quali non è prevista nemmeno l'allegazione di relazione tecnica nei casi di maggiori oneri o minori entrate. Fa presente, inoltre, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Segnala, quindi, al rappresentante del Governo l'opportunità di procedere ad una verifica particolarmente accurata del testo in considerazione dell'avvenuta approvazione di modifiche non coerenti con il parere espresso dalla Commissione, oppure da questa non esaminate.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici del Ministero e della Ragioneria generale non hanno ancora completato l'analisi del testo nel quale, come ha ricordato anche il relatore, sono state inserite norme che né la Commissione bilancio, né la Ragioneria generale hanno potuto esaminare prima dell'approvazione con l'aggravante che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2015 ed ha pertanto un riflesso diretto sui saldi. Ritiene dunque superfluo rammentare che trattandosi, appunto, di un provvedimento collegato, gli emendamenti su cui non sia stato espresso un parere favorevole da parte della Commissione bilancio dovrebbero essere considerati inammissibili.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), tenuto conto della gravità della questione, chiede al Presidente di rappresentare al Presidente del Senato la necessità di un rigoroso rispetto delle procedure da parte di tutte le Commissioni e che circostanze analoghe non si verifichino più.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta acquisito il parere del Governo sul testo in esame, la questione sarà posta nel modo più opportuno.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) ritiene importante evitare che tale accaduto diventi una prassi. Stigmatizza, inoltre, l'introduzione nei disegni di legge di norme di delega, attraverso l'approvazione di emendamenti, che rinviando l'individuazione della copertura finanziaria alle norme attuative rispetto alle quali la possibilità di intervento della Commissione bilancio è più limitata in quanto non può essere operato un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ricorda che, pur nel continuo sforzo di risolvere i problemi posti dal procedimento legislativo, non debbano mai essere violate né le prerogative dei singoli senatori né, tanto meno, del Governo. Con specifico riferimento all'introduzione di norme di delega, ribadisce che il compito della Commissione si limita, come per ogni emendamento, alla valutazione circa la necessità di una copertura finanziaria o alla valutazione circa la congruità della quantificazione e della relativa copertura, senza entrare nel merito circa l'opportunità del conferimento della delega stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [LAI](#) (PD) in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, essendo finalizzato alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente, non è corredato di relazione tecnica. Fa presente, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che, stante il sicuro effetto di risparmio sulla spesa pubblica, non si è ritenuto necessario produrre una relazione tecnica sul provvedimento. Fa infatti presente che il bilancio dello Stato prevede delle risorse accantonate per far fronte alle spese elettorali. Il Governo, infatti, non potrebbe negare risorse finanziarie per l'espletamento di qualunque tipo di elezioni.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene, tuttavia, che la relazione tecnica vada in ogni caso prodotta dal Governo in ossequio alla regolarità della procedura e alla legge di contabilità.

Il PRESIDENTE fa notare che, trattandosi di una spesa relativa all'espletamento di una funzione, quale quella elettorale, connaturata al funzionamento del sistema democratico, l'accorpamento degli appuntamenti elettorali costituisce un sicuro risparmio per la finanza pubblica e concorda, pertanto, con il Vice ministro.

In considerazione del dibattito svoltosi, il senatore [LAI](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1328-A) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare e della pesca e dell'acquacoltura

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il senatore [LUCHERINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che sono stati approvati in sede referente emendamenti sui quali la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Esso andrà pertanto ribadito sulle corrispondenti parti dell'articolato sottoposto all'Assemblea: articolo 1, comma 6; articolo 13, lettera h), capoverso "7-bis"; articolo 28, articolo 29 e articolo 30. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.203,

1.222, 6.202, 6.203, 6.205, 6.206 e 9.204. Deve acquisirsi una relazione tecnica sugli emendamenti 14.209, 28.205, 28.207, 28.208 e 28.209. Quanto alle proposte 1.33, 1.36, 16.0.201, 16.0.202 e 16.0.203, segnala che la Commissione aveva già espresso un parere di semplice contrarietà sui corrispondenti emendamenti presentati alla Commissione di merito. Occorre valutare se estendere all'emendamento 1.205 la valutazione di semplice contrarietà espressa sulla parte del testo cui si riferisce. Occorre, da ultimo, valutare le proposte 10.200, 28.204 (in punto di conformità alla normativa dell'Unione europea) e 28.206 (specialmente in relazione al comma 3-*quater*). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Stante l'assenza di ulteriori interventi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 6, sull'articolo 13, lettera *h*), capoverso "7-*bis*", nonché sugli articoli 28, 29 e 30. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo l'acquisizione dei dati relativi all'ammontare complessivo delle risorse stanziare per l'espletamento dell'EXPO 2015 di Milano.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire le informazioni richieste nei tempi più celeri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1791-A, 1854 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1818.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 403 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015
403ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che viene ribadito il parere reso alla Commissione di merito per quanto riguarda il testo del disegno di legge, mentre non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Parere all'8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **SPOSETTI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il subemendamento 1.1008/1, che posticipa alla fase attuativa della delega la cessazione degli effetti delle norme sulla garanzia globale (sull'emendamento base è stato espresso, *in parte qua*, parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre valutare anche le proposte 1.1009/1 e 1.1009/2, per valutare il rischio di traslazione del rischio d'impresa in capo all'Erario attraverso la rimodulazione del valore del canone concessorio. Occorre valutare, da ultimo, gli emendamenti 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3), in punto di possibili effetti negativi derivanti dalla maggior complessità delle procedure e dalla eventuale insorgenza di contenziosi. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che l'emendamento 1.1008 presenta un profilo delicato su cui ritiene necessario soffermarsi. La proposta esclude l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di garanzia globale fino all'emanazione dei relativi decreti legislativi che dovranno disciplinare il nuovo sistema di garanzia. Si prefigura, pertanto, un periodo transitorio in cui non è prevista alcuna forma di garanzia reale per le amministrazioni pubbliche. Il subemendamento 1.1008/1 non presenta, invece, alcuna criticità, potrebbe, anzi, risolvere il problema del testo base, analogamente al subemendamento 1.1009/1. In merito alla proposta 1.265 (testo 2), il parere contrario del Governo è motivato dalla possibile incompatibilità della disposizione con la relativa normativa europea, mentre sulla proposta 1.265 (testo 3) rinvia alle amministrazioni competenti,

Il relatore **SPOSETTI** (PD) segnala al Governo la necessità di riprendere una riflessione approfondita sulla disposizione riguardante il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, introdotta dal decreto cosiddetto "sblocca Italia", che ritiene possa essere censurata dalla Commissione europea con un elevato grado di probabilità.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore su tale necessità e evidenzia che l'approvazione dell'emendamento 1.1009 consentirebbe di modificare la normativa nella direzione indicata.

Il PRESIDENTE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.265 (testo 2) e 1.265 (testo 3). Sulla proposta 1.1008/1, il parere è di nulla osta ed è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua approvazione, al fine di superare il parere di contrarietà, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 20 maggio scorso, sul capoverso 5-ter dell'emendamento 1.1008. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare anzitutto necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità posto che le innovazioni legislative di carattere oneroso introdotte al testo base dalla Camera dei deputati sono numerose.

In relazione all'articolo 1, segnala che occorre acquisire conferma che la lettera *b)* del comma 3, concernente il potenziamento del tempo scolastico oltre i modelli e i quadri orari possa effettivamente avere attuazione con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, con la specificazione, nella lettera *b)* stessa, dei limiti delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2 concernente l'autonomia scolastica e l'offerta formativa, occorre acquisire conferma che le attività di cui al comma 3 lettere *n)* e *r)* possano essere effettuate senza oneri aggiuntivi. Analoga osservazione vale anche in relazione al comma 4. Occorre altresì valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica del comma 5, nel quale è stata inserita una clausola di invarianza della quale occorre valutare la congruità. Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti anche in ordine al funzionamento del comma 6, relativo al finanziamento delle istituzioni scolastiche, per acquisire conferma che da tale meccanismo non sorgano oneri ulteriori non quantificati e coperti. Occorre inoltre acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi in relazione al comma 10, lettera *a)*, sulla possibilità di istituire posti di sostegno in deroga. Occorrono altresì chiarimenti sui trattamenti stipendiali dei docenti in ordine al comma 17, al fine di valutare se le risorse stanziato dal provvedimento siano bastevoli, mentre sul comma 18 occorre acquisire conferma che il meccanismo delle equipollenze non dia luogo a passaggi di *status* economico che potrebbero comportare oneri ulteriori. In relazione ai commi 20 e 21, occorre altresì valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri. Segnala inoltre che il comma 24 potrebbe dar luogo a contenziosi e chiede conferma che sulla stessa materia non ve ne siano già in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente relativamente alla "identità digitale" di cui al comma 1, mentre in relazione al comma 4 occorre valutare se l'autonomia scolastica possa garantire, sul piano finanziario, la digitalizzazione di tutte le attività ivi richiamate. Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo, occorre valutare se il coordinamento possa realmente essere svolto a risorse invariate. Occorre altresì valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 6 e 7 (studenti stranieri e tecniche di primo soccorso).

In relazione all'articolo 4 occorre anzitutto valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4. In relazione al comma 6, se ritenuta congrua la clausola di invarianza degli oneri, dovrebbe essere correttamente riferita sia alle risorse umane che a quelle finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, date le clausole di invarianza degli oneri appena richiamate, non è chiaro a cosa sia riferita la copertura di oneri prevista dal comma 7 che è riferita all'intero articolo. Occorre infine valutare la congruità delle clausole di invarianza degli oneri in relazione ai commi 11 e 12.

In relazione all'articolo 5, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente sull'insegnamento nelle carceri per il quale si prevede un ruolo apposito. Occorre quindi avere la specificazione che le risorse ulteriori, non quantificate, per la copertura degli oneri siano contenute nell'articolo 25.

Chiarimenti risultano altresì necessari in ordine alla costituzione di "fondazioni", che non sembrano presenti nella legislazione vigente, in relazione al comma 1 dell'articolo 6. Per quanto riguarda poi il comma 3, lettere c) e d) occorre acquisire chiarimenti sulla partecipazione di "soggetti pubblici" alle fondazioni medesime per valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri e sulla dotazione finanziaria delle fondazioni medesime oltre che sulla loro organizzazione sul piano territoriale, in merito alle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui dovranno essere dotate. Infine, fa presente che il comma 11, che dà copertura ai commi 9 e 10, deve prevedere la corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge richiamata, riguardo alla quale occorre inoltre acquisire conferma che le spese sottostanti al fondo abbiano natura comprimibile.

In relazione all'articolo 7, che contiene norme onerose, fa presente che la copertura è effettuata con risorse iscritte in bilancio, inoltre mancano gli elementi di quantificazione delle attività in esso previste.

Quanto all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sulla struttura, a legislazione vigente, sui ruoli del personale docente. La previsione di cui al comma 4, sembra infatti irrigidire il meccanismo organizzativo, con possibili nuovi oneri, nonostante la clausola di invarianza di cui al comma 5. In relazione al comma 8 dello stesso articolo, occorre acquisire chiarimenti in ordine all'istituzione di reti di ambito territoriale e agli accordi di rete. Inoltre, sempre in relazione agli accordi di rete, occorre chiarire quali siano le risorse cui si fa riferimento alla lettera c), posta l'invarianza degli oneri affermata dal comma 8 in relazione a tali accordi. In relazione, poi, al comma 12 del medesimo articolo, occorre acquisire conferma che vi sia una mobilità obbligatoria nel caso in cui il personale docente non faccia domanda di trasferimento.

In ordine all'articolo 9, che disciplina le competenze del dirigente scolastico, occorre valutare, in relazione al comma 6, la congruità della clausola di invarianza, mentre in relazione al comma 7 occorre acquisire chiarimenti sulla riduzione delle classi e valutare l'opportunità di inserire in norma la necessità di compensazione, tra le classi medesime, al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti. Occorre altresì acquisire chiarimenti in relazione al comma 9, con riguardo alla tipologia contrattuale utilizzata per i dirigenti scolastici e, in particolare, al fine di avere conferma che la retribuzione di risultato ivi prevista abbia un carattere accessorio e non costituisca un diritto soggettivo acquisito anche per gli anni successivi. Occorrono poi elementi di quantificazione in ordine ai commi 10, 11, 12 e 13, riferiti alla soluzione dei contenziosi instaurati dai dirigenti scolastici, per valutare la congruità della clausola di invarianza di cui al comma 14.

Per quanto riguarda l'articolo 12, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione al comma 1, fa presente che appare poco ragionevole che la somma accessoria di 500 euro l'anno per l'aggiornamento possa non costituire né retribuzione accessoria né reddito imponibile. Inoltre, occorre acquisire conferma circa la modulabilità dell'importo annuale. Occorre, poi, inserire al comma 3 la previsione che le risorse della carta rappresentino un limite di spesa annuo.

In relazione all'articolo 13, concernente la valorizzazione del merito del personale docente, occorre acquisire chiarimenti in ordine al capoverso "Articolo 11", concernente l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti, al fine di chiarire se tutti i componenti docenti del Comitato offrano gratuitamente la loro opera.

In merito all'articolo 15 sarebbe opportuno chiarire che il personale docente distaccato di cui al comma 1 può transitare in via definitiva soltanto nelle istituzioni a cui si applica la legge n. 165 del 2001, posto che la Relazione tecnica originaria fa riferimento anche ad organi costituzionali, che hanno, come noto, autonomia amministrativa e finanziaria. Il meccanismo, peraltro, non assicura neutralità finanziaria neanche in relazione alla presenza di diversità stipendiali all'interno della pubblica

amministrazione stessa.

Quanto all'articolo 16, occorre valutare la ragionevolezza della clausola di invarianza di cui al comma 7.

In relazione agli articoli 17 e 18, che prevedono crediti di imposta e quindi diritti soggettivi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Rispetto, poi, all'articolo 19, relativo alla costruzione di scuole innovative, occorrono chiarimenti sulla natura della copertura dell'onere di cui al comma 6, ed elementi di quantificazione della medesima.

Per quanto concerne l'articolo 20, relativo alla sicurezza e valorizzazione degli istituti scolastici, occorrono chiarimenti da parte del Governo, sull'alleggerimento del patto di stabilità interno di cui al comma 6. In relazione invece al comma 7, fa presente che il meccanismo in esso previsto potrebbe generare un contenzioso in relazione ai pareri dei provveditorati alle opere pubbliche derivanti dal meccanismo di silenzio assenso ivi previsto. In relazione poi al comma 15, capoverso "2-bis", occorrono chiarimenti sull'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzato per la copertura dei mutui contratti dai soggetti di cui al comma 15.

In relazione alla delega in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 22, con carattere oneroso in più punti (comma 2, lettera *b*) numeri 2.2, 4, 6 e 7, lettera *c*), lettera *d*) numeri 1, 5 e 9, lettera *f*) numeri 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, lettera *g*) numeri 1.1, 1.3, 2, lettera *i*) numeri 2 e 4), sottolinea che la norma è sprovvista di quantificazione degli oneri e della relativa copertura. Il comma 6 rinvia l'eventuale copertura di eventuali norme onerose alla legge di stabilità. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla Nota del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è stata depositata questa mattina. Chiede, quindi, al Governo di fornire una nota ulteriore che integri la relazione tecnica con le risposte alle questioni sollevate dal relatore.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli elementi richiesti nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANGALLI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in relazione all'articolo 1 (concernente il Contratto nazionale di servizio), comma 1, lettera *p*) in relazione all'autonomia contabile e finanziaria delle redazioni e "strutture adeguate" -definizione poco chiara e non chiarita nella relazione tecnica che appare sul punto molto lacunosa e che sarebbe necessario integrare con profili di quantificazione anche in relazione alla normativa vigente. Occorre, poi, un chiarimento in ordine alla lettera *e*) relativamente alla provincia di Bolzano. Il testo sembra infatti prefigurare che alla provincia sia trasferita una parte del canone per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano per una cifra non superiore a 10 milioni di euro circa e che per gli ulteriori oneri sia la provincia stessa a farsene carico. Al riguardo andrebbe chiarito il meccanismo previsto a legislazione vigente in rapporto con la nuova previsione e sarebbe necessaria l'integrazione della relazione tecnica al fine di escludere

eventuali maggiori oneri sul bilancio della provincia in questione. In relazione all'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, occorre acquisire conferma che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 11, consenta l'applicazione del tetto stipendiale previsto per i *manager* delle società pubbliche posto che le risorse con le quali sono remunerati l'Amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione hanno natura pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernete l'attività gestionale della RAI, occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine alla legislazione vigente per poter valutare il capoverso 49-*ter*, comma 1. Inoltre non appare chiara la ragione sottostante alla deroga al codice degli appalti prevista al comma 2 del medesimo capoverso per il quale occorrono altresì chiarimenti. In relazione poi al capoverso 49-*quater*, posto che la relazione tecnica sul punto non fornisce ragguagli, occorre avere chiarimenti in ordine alla attuale configurazione giuridica del personale dipendente della RAI, in relazione ai profili del bilancio dello Stato, in quanto il richiamo ivi previsto alla legge n. 165 del 2001 potrebbe rappresentare, data la scarsa chiarezza della norma, il punto di partenza per una diversa configurazione giuridica di tale personale come soggetto alle norme sul pubblico impiego con possibili effetti sul bilancio sia in relazione al processo di riordino delle sedi regionali sia all'inizio di un effettivo processo di liberalizzazione richiamato espressamente dal capoverso 12-*ter* dell'articolo 2 (esuberi e mobilità). In relazione all'articolo 4 riguardante la delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI apparirebbe opportuna l'introduzione, al comma 3, del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, in relazione all'articolo 5 che conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui è difficile valutare la portata data la genericità dei criteri di delega, appare opportuna l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni alla Nota n. 85 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a tal fine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il vice ministro MORANDO ritiene sia necessario richiedere all'amministrazione competente per materia una relazione tecnica sulle proposte 12.2 e 12.6. Quanto all'emendamento 13.0.1, fa presente che gli elementi tecnici forniti dagli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non consentono di esprimere un parere netto in quanto rilevano che l'esclusione delle cosiddette "banche alimentari" dall'imposizione IVA risulterebbe di difficile attuazione data la necessità di implementare misure di vigilanza tali da consentire una distinzione non ambigua tra i beni assoggettabili all'IVA e quelli che non lo sarebbero più in virtù dell'inclusione nella categoria delle banche alimentari. Data,

tuttavia, la notevole rilevanza sociale della questione, chiede di poter approfondire ulteriormente tali aspetti e di sospendere, pertanto, l'esame della proposta. Esprime un parere contrario sugli emendamenti 15.14 e 15.18, per l'evidente effetto negativo sul gettito fiscale che tali disposizioni comporterebbero. Quanto agli emendamenti 15.1 e analoghi e 15.17, il parere è contrario pur non essendo rinvenibile una onerosità diretta delle proposte. Ritiene sia necessaria una relazione tecnica delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2) e 15.0.3 (testo 2), mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.0.4 e 15.0.5, nonché sui relativi testi 2. Ritiene chiaramente onerosa la proposta 16.100 e il relativo subemendamento 16.100/2, nonché l'emendamento 16.200 e i subemendamenti 16.200/1 e 16.200/2. Non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riguardanti l'articolo 17.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.2, 12.6, 15.14, 15.18, 15.0.1, 15.0.1 (testo 2), 15.0.2, 15.0.2 (testo 2), 15.0.3, 15.0.3 (testo 2), 16.100, 16.100/2, 16.200 e 16.200/1 e 16.200/2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.0.4, 15.0.5, 15.04 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 12 all'articolo 17, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.1 sul quale il parere è sospeso.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 18 fino alla fine del testo."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1830) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce degli elementi non univoci forniti in sede di disamina dei profili finanziari presso l'altro ramo del Parlamento, occorre chiarire che gli ampi obblighi risarcitori previsti dall'articolo 24 della Convenzione a beneficio delle vittime dei crimini seguono le ordinarie regole inerenti il risarcimento del danno nel processo penale, e non configurano una nuova ed aggiuntiva forma di responsabilità patrimoniale dello Stato, in caso di irreperibilità o incapacienza del reo. In tale diversa eventualità si tratterebbe di una innovazione legislativa, con conseguente necessità di una stima degli oneri e l'individuazione di forme di copertura. Al riguardo l'esempio citato nella relazione tecnica, il prelievo forzato del noto esponente islamico Abu Omar, non appare dirimente, dal momento che si è trattato di una vicenda complessa dal punto di vista del ruolo dei poteri pubblici nazionali e delle forme di collaborazione con servizi di informazione stranieri. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il disegno di legge in esame non modifica il fatto che sulle fattispecie previste sia necessario comunque intervenire. Non ravvisa, pertanto, alcun effetto finanziario aggiuntivo rispetto a quello già scontato nelle previsioni formulate a legislazione vigente. Mette a disposizione della Commissione una nota contenente ulteriori chiarimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1719
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Usa compliance fiscale internazionale e normativa F.A.T.C.A.*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 437 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

28 aprile 2015

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 maggio 2015 alle ore 13:00

[N. 450 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

14 maggio 2015

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 21 maggio 2015 alle ore 13:00

[N. 457 \(ant.\)](#)

Discussione generale

3 giugno 2015

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 458 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

3 giugno 2015

Esame art. *da 1 a 12.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 175, contrari 2, astenuti 42, votanti 219, presenti 220.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 437 (pom.) del 28/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

437a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 28 APRILE 2015

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 465 del 16 giugno 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dà lettura del processo verbale.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Sulla morte del cooperante Giovanni Lo Porto

PRESIDENTE. (*La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, la scorsa settimana è giunta la terribile notizia della morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano rapito nel gennaio 2012 nel Nord del Pakistan, tragicamente ucciso durante un'operazione di antiterrorismo.

Giovanni Lo Porto lavorava per un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro, attiva nel contrasto alla fame nel mondo, e si trovava in Pakistan per collaborare alle opere di ricostruzione successive alle alluvioni del 2011. Era una di quelle persone di cui oggi c'è estremo bisogno, e non solo in quella terra. Basti pensare a quello che sta avvenendo in Nepal. Sono le persone come Giovanni Lo Porto che anche oggi stanno intervenendo in quei difficili contesti.

Coloro che lo hanno conosciuto lo descrivono come una persona accorta, preparata, ma soprattutto appassionata, che ha messo a disposizione le proprie esperienze per dare un aiuto concreto all'opera di ricostruzione di un Paese afflitto da guerre e calamità naturali.

Nei prossimi giorni la Presidenza individuerà, d'intesa con il Governo, le modalità per una informativa al Senato circa i fatti avvenuti. Oggi è il giorno del cordoglio. Per questo, alla famiglia di Giovanni Lo Porto va il profondo cordoglio e la profonda vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato.

Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, chiedo umilmente ai colleghi la cortesia del silenzio, proprio perché la circostanza che è seguita alla morte di Giovanni Lo Porto mi ha drammaticamente riproposto ciò che è accaduto poco più di un anno fa quando, ricoprendo il ruolo di Ministro della difesa, ho dovuto annunciare alla Nazione la morte di un altro ragazzo siciliano, il capitano dei Bersaglieri della brigata Sassari Giuseppe La Rosa, caduto in Afghanistan a pochi chilometri da dove si è compiuto il sacrificio di Giovanni Lo Porto.

In quella circostanza mi sono trovato alla Camera dei deputati per dare informativa al Parlamento di quanto era accaduto, e anche in quella occasione, purtroppo, la Camera dei deputati aveva non più di ventisette presenti al dibattito. E io credo che questa prima sorprendente analogia tra quello che è accaduto a La Rosa e quanto è accaduto a Lo Porto ci dia la misura della stranezza che viviamo in questo momento della nostra storia come istituzioni, e che viene percepita dalla gente e soprattutto dalla famiglia Lo Porto e da suo padre, la cui frase mi ha letteralmente atterrito. Vito Lo Porto ha detto: «Mi vergogno di essere italiano».

Io credo che il silenzio di cui siamo stati protagonisti pochissimi minuti fa e l'attenzione con la quale possiamo seguire questa commemorazione, indipendentemente da chi prende la parola, possano invece restituire il senso di ciò che siamo: farci, cioè, capire che, come istituzioni, consumiamo la nostra battaglia che non è differente da quella di La Rosa e Lo Porto, proprio facendoci garanti dei tentativi che i migliori tra i nostri cittadini hanno compiuto in un destino così strano e in terre così lontane.

Proprio per questo mi preme mettere in evidenza come la figura di Lo Porto, la figura di un ragazzo nato a Brancaccio e diventato eroe per forza in una terra lontana, potrebbe e dovrebbe restituirci la misura di ciò che siamo. Potrebbe e dovrebbe farci capire che ciò che siamo ha bisogno di essere percepito dalla gente, perché nel nostro sussulto di dignità si ritrovi la loro consapevolezza di appartenere ad una Patria comune.

C'è una bandiera comune per Giuseppe La Rosa e Giovanni Lo Porto: quella bandiera è il Tricolore, che per entrambi, pur nella profonda differenza delle scelte di vita che hanno fatto, ripropone il monito, che è nella nostra Costituzione, di essere cittadini del mondo impegnati perché, nel mondo, ci

siano la pace ed un destino migliore. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, colleghi, Giovanni Lo Porto è stato ucciso il 15 gennaio 2015 da un drone americano telecomandato. Stava nel Nord del Pakistan, in un posto di cui non so neanche pronunciare il nome, al confine con l'Afghanistan.

Lo Porto era stato rapito da Al Qaeda il 19 gennaio 2012 - tre anni prima - da un gruppo armato che aveva fatto irruzione nell'edificio in cui abitava e lavorava insieme ad altri colleghi. Giovanni era responsabile di un progetto finanziato dall'Unione europea per aiutare le popolazioni alluvionate nel Punjab pachistano. Egli è stato rapito insieme al collega tedesco, che è stato liberato il 10 ottobre 2014.

Giovanni Lo Porto era nato a Palermo, a Brancaccio - come ha ricordato il collega - in una realtà difficile. Era diventato *project manager* di una ONG tedesca che si occupa di cooperazione internazionale. Secondo alcuni testimoni, era stato rapito mentre si trovava nel suo ufficio, che sembrava essere in una zona sicura della città. È poi emerso che i sequestratori avevano costretto i due cooperanti ad indossare l'abito tipico pachistano, per poi portarli via.

Più volte la Farnesina ha fatto capire alla famiglia che chiedeva notizie - tre anni sono tanti - che erano in corso trattative per il suo rilascio. Più volte i contatti si sono persi. Nel novembre scorso la Farnesina ha ricevuto un secondo video in cui Giovanni Lo Porto lanciava un appello per la sua liberazione: era la prova in vita per procedere al suo rilascio, che sarebbe dovuto avvenire entro l'anno, secondo quanto la Farnesina avrebbe lasciato intendere alla famiglia.

Mentre la Germania era riuscita a far liberare il collega Muehlenbeck nell'ottobre 2014, l'Italia non è stata in grado di concludere, per più di una volta, la trattativa, nonostante tutto l'interesse che avevano i rapitori a tenere in vita gli ostaggi per negoziare. Ne è prova aver rischiato per tre anni di tenere due ostaggi "scomodi", due occidentali, come Lo Porto e il suo collega Muehlenbeck.

La notizia della sua morte ci è arrivata solo il 23 aprile 2015, quando il presidente Obama - Capo delle forze armate americane - in conferenza stampa si è assunto pubblicamente la colpa della sua uccisione e di quella di un cittadino americano.

Lo Porto era un cittadino italiano e, in più, un operatore umanitario, impegnato nel quadro della politica europea per la cooperazione e l'aiuto umanitario. Attenzione, colleghi: in questi anni il suo rilascio non è stato mai messo al primo posto dell'agenda politica del Paese, come avviene per altri italiani che sono all'estero e sono prigionieri per aver compiuto il proprio dovere. L'unica menzione su Giovanni Lo Porto è stata fatta dal presidente della Repubblica Mattarella il giorno del suo insediamento, il 3 febbraio 2015. Il Presidente non sapeva che Giovanni Lo Porto era già stato ucciso.

Con l'uccisione del cooperante italiano si aprono due scenari: o gli Stati Uniti colpiscono senza sapere chi stanno bombardando e, allora, sarebbe questa un'esecuzione sommaria senza processo, una lesione dei diritti umani e civili...

PRESIDENTE. Scusi, senatore, ma sui fatti noi avremo una discussione con l'interlocuzione del Governo, che è indispensabile. Oggi ci limitiamo all'espressione di cordoglio. La ringrazio.

CAMPANELLA (*Misto-ILC*). Sì, sintetizzo.

È necessario fare luce sulle dinamiche e, per questo, chiediamo un'indagine parlamentare per dare risposta a questi interrogativi. Non ci bastano dichiarazioni del Governo, seguite da una serie di dichiarazioni nostre, a chiudere, e a chiudere con questo, il problema.

Chiediamo, quindi, ai colleghi di fare insieme a noi un'ampia sottoscrizione alla richiesta di chiarimenti, anche per rimediare all'evento, già raccontato dal collega, verificatosi il 24 aprile scorso, di una Camera dei deputati vuota durante le dichiarazioni del Ministro. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il mio non è un intervento nel merito, perché condivido con lei la necessità di svolgere il dibattito nel momento in cui ci saranno le comunicazioni del Governo, che spero potranno essere più puntuali di quelle date alla Camera dei deputati.

Onde, però, evitare che si presenti un'Aula ugualmente deserta, inviterei la Presidenza del Senato e il membro del Governo che dovrà riferire, ossia il Ministro degli esteri, a fare in modo che ciò avvenga in un momento in cui il Parlamento, e in particolare il Senato, visto che le comunicazioni avverranno in questa sede, sia nella pienezza della sua attività.

È evidente, infatti, che collocare determinate attività di comunicazione il lunedì o il venerdì presta semplicemente il fianco ad una facile demagogia denigratoria delle istituzioni parlamentari, che - francamente - io ritengo non ci meritiamo, ma che è dovuta al fatto che i lavori non vengono organizzati in maniera pertinente.

Pertanto, invito la Presidenza del Senato ad inserire nel calendario dei lavori a metà settimana l'attività di comunicazione da parte del Ministro degli esteri.

PRESIDENTE. La Presidenza lo valuterà nel corso della Conferenza dei Capigruppo.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi rifaccio alle parole del senatore che mi ha preceduto per dire che non so se l'Aula piena o vuota possa lenire il dolore della famiglia. Non so neanche se il rumore di quest'Aula sia meglio del silenzio dell'Aula vuota alla Camera.

So solo che Giovanni Lo Porto è morto già da due o tre mesi e, probabilmente, la famiglia ha nutrito ulteriori speranze in questo periodo, magari cercando di avere contatti con la Farnesina per capire se potessero esservi ancora speranze per riportarlo a casa.

Un cooperante in una terra lontana, in missione di solidarietà, un portatore di valori di pace e di dialogo internazionale: questo era Giovanni, una persona coraggiosa, mite. Giovanni muore in circostanze particolari. Lei ha detto che avremo modo di parlarne prossimamente, e io ritengo che sia estremamente necessario. Delle circostanze della sua morte, tra l'altro, si è assunto la responsabilità il presidente Obama in persona. Riportarlo a casa sarebbe la cosa buona da farsi, così come spero succeda il prima possibile per i due marò.

In questo momento, come Gruppo desideriamo dare supporto psicologico a tutta la famiglia e a chi a quella persona voleva bene. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bencini e Campanella*).

[COMPAGNA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, i senatori del nostro Gruppo si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Lo Porto e ovviamente anche di Warren Weinstein, il cittadino americano morto nella stessa operazione.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, non userei l'espressione colpe, e ci rimettiamo ad una altra occasione parlamentare.

A noi preme notare - e lo facciamo con un sentimento particolare, visto che nel nostro Gruppo molti sono meridionali e tantissimi sono siciliani - che Giovanni Lo Porto proveniva dal quartiere Brancaccio di Palermo.

Aveva avuto un'infanzia difficile, e le ragioni che lo avevano portato ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan erano nobilissime, ed onorano il nostro Paese, onorano l'alleanza della quale facciamo parte in quei lontani territori e i sentimenti dell'azione che svolgiamo. Ci sono italiani che l'hanno svolta e la svolgono in divisa, ed altri, come Giovanni Lo Porto, che l'hanno svolta per un'organizzazione non governativa tedesca.

La contabilità sul cittadino tedesco più fortunato nelle trattative, che è stato liberato prima, e sull'italiano e l'americano drammaticamente sfortunati, rimandiamo ad altre occasioni.

Prevalgono in questo momento il dolore, quel senso di una Patria comune alla quale ci richiamava il senatore Mauro e un sentimento comunque interpretabile, ma di sincera e strettissima vicinanza alla sua famiglia. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi, via Pecori Giraldi è la via dove abitava Giancarlo, ed è la via dove ho trascorso ventisette anni della mia vita. L'età è la stessa, e probabilmente ci saremo anche incrociati ed avremo giocato insieme da bambini. È un'altra bella persona che viene da quel quartiere, che è sempre stato considerato degradato ed uno degli ultimi di Palermo. Eppure, ha dato un'altra bella persona, dopo Pino Puglisi.

Giancarlo non è vittima del terrorismo, ma è vittima di una guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È una guerra, perché non si può definire vittima del terrorismo chi è stato ucciso da un drone con un missile americano. Quello che bisogna mettere sotto inchiesta - e le indagini dovrebbero andare in questo senso - non è la procedura per la liberazione, non è il fatto se gli americani abbiano informato o meno. Bisogna mettere sotto inchiesta la politica americana di continuare a bombardare indiscriminatamente, senza guardare in faccia nessuno, senza guardare civili o altro.

E si continua questa guerra, nella quale ci siamo anche noi, e dove non ci sono innocenti. Perpetriamo questa guerra ogni anno, ogni tre mesi, ogni volta che rinnoviamo le nostre missioni cosiddette umanitarie, ma che sono di guerra.

Bisogna mettere sotto inchiesta la prepotenza degli Stati Uniti di non condividere le informazioni e di agire autonomamente, come se fosse un attore primario che non vuole comprimari di alcun tipo.

Bisogna ripristinare la sovranità di uno Stato che ha diritto di dire la sua, e che oggi è relegata ad una mera comunicazione fatta dal presidente Obama al presidente Renzi; una comunicazione che dà per assodata, tra le altre cose, la morte di Giancarlo. Ma non si ha ancora neanche la certezza di questa morte, perché non c'è una salma, non c'è una prova del DNA, non c'è una prova reale della morte di Giancarlo. Oggi si ragiona su informazioni, su una ragionevole certezza della sua morte. Questa è la realtà, signora Presidente. Il presidente Obama ha dichiarato che, in quel bombardamento, è stato ucciso Giovanni Lo Porto, ma di fatto una prova reale di questa morte non c'è. E questo è anche l'assurdo in cui ci troviamo oggi.

Ricordiamo Giancarlo e ricordiamolo come vittima di guerra, di una guerra nella quale noi, purtroppo, abbiamo un ruolo di attori. Forse la prossima volta che ci sarà un decreto missioni ricordiamoci di tutte le vittime di questa assurda guerra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché l'intervento del senatore Crimi è assolutamente diverso dall'indicazione che la Capigruppo ha dato all'Assemblea oggi. *(Applausi del senatore Giovanardi)*.

Noi, naturalmente, con grande consapevolezza del dolore di questo momento, abbiamo tutti, all'unanimità, accolto la richiesta della senatrice De Petris affinché vi fosse in Assemblea un momento di ricordo e di commemorazione per la morte di un italiano in condizioni così drammatiche, anche con l'avvertenza che il dibattito politico si sarebbe svolto in presenza del Governo e sarebbe stato rinviato al momento in cui esso sarebbe stato presente. Questo è stato ricordato dal presidente Grasso.

Le raccomando, quindi, signora Presidente, di sospendere il dibattito nel momento in cui assume una forma diversa da quella che la Conferenza dei Capigruppo ha indicato. *(Applausi del senatore Giovanardi. Commenti dei senatori Airola e Crimi)*. Questo è un dibattito di commemorazione e non può essere trasformato in un comizio politico. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC). Commenti del senatore Airola)*.

CRIMI (M5S). Presidente, lasci pure il posto al senatore Zanda!

PRESIDENTE. Senatore Zanda, questo è stato l'accordo in Conferenza dei Capigruppo ed è quanto personalmente ho sottolineato in apertura di questa commemorazione. Ho richiamato alcuni colleghi e mi attendo un comportamento consono. Non ho ritenuto di togliere la parola al collega Crimi. Proseguiamo nella commemorazione. Auspico che i colleghi si attengano a quanto convenuto in Conferenza dei Capigruppo.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINZOLINI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, penso che in questi momenti stabilire cosa bisogna dire e cosa no sia in sé irrispettoso. Quindi, da questo punto di vista, non comprendo l'intervento del presidente Zanda. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Vorrei dire due parole senza retorica, perché la vicenda di Giovanni Lo Porto è drammatica e grande, al di là delle parole. Essa dimostra innanzitutto, ancora una volta, la capacità del nostro popolo di dedicarsi agli altri. È una testimonianza toccante, che conferma quanto gli italiani siano generosi nel rapporto con i popoli meno fortunati, alle prese con le guerre e con la povertà. I nostri operatori umanitari e i nostri soldati sono presenti in tutti gli scenari di crisi del mondo e mettono a repentaglio le loro vite ogni giorno: un sacrificio che a volte è riconosciuto, altre no.

Cercando di evitare polemiche in un momento così solenne - ci sarà tempo - va, però, ricordato che la vicenda di Lo Porto presenta dei punti oscuri che devono essere chiariti. La mancata o la tardiva informazione da parte di un Paese amico proietta un'ombra sulle nostre relazioni internazionali. È una vicenda che deve essere chiarita non solo per salvaguardare l'immagine internazionale del nostro Paese, ma anche perché lo dobbiamo a Giovanni, ad una persona che, per generosità, è andata a morire lontano da casa, dopo una lunga prigionia durata tre anni e per colpa di quello che, in gergo, si definisce "fuoco amico".

C'è bisogno di rispetto per la nostra generosità, per il nostro sacrificio, per i nostri morti da parte della comunità internazionale. Lo dico nei confronti degli alleati di sempre, come gli Stati Uniti, cui ci lega un legame indissolubile di riconoscenza. E lo dico nei confronti dei nostri *partner* di un'Europa che tarda a nascere davvero e che spesso ci lascia soli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signora Presidente, credo che non debba essere in alcun modo rituale il tempo, pur breve, che noi stiamo dedicando a questo avvenimento, e non solo - mi permetta di sottolineare questo aspetto, nella discussione finora sfuggito - perché è doveroso che le nostre istituzioni manifestino tutta la loro vicinanza innanzitutto alla famiglia di Giovanni Lo Porto, alla sua mamma, al suo papà e ai suoi fratelli. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ma anche perché Giovanni ha vissuto un'intera vita dedicandosi agli altri sino al sacrificio, e lo ha fatto così come fanno tanti italiani che in queste ore, mentre noi siamo qui, sono impegnati in diverse forme in tutto il mondo a rendere onore al nostro Paese e a farci sentire orgogliosi di essere italiani.

Avremo modo di discutere su questa vicenda in occasione delle comunicazioni che il Governo renderà in Parlamento, anche perché è il Governo il soggetto politico con il quale bisognerà interloquire. Già questa mattina è stato molto importante che, in sede di COPASIR, l'autorità delegata sottosegretario Minniti abbia potuto informarci dettagliatamente su tutti gli elementi che il nostro Paese dispone su questo caso. Ed è stato di particolare importanza che tutte le forze politiche rappresentate all'interno del COPASIR abbiano convenuto sull'operato positivo del nostro sistema di *intelligence*.

Certamente su questa vicenda molti aspetti ulteriori dovranno essere chiariti ed è questo l'impegno del nostro Paese.

Intanto oggi, oltre a ricordare la figura di Giovanni, credo che tutti insieme dobbiamo pretendere che ci venga restituita al più presto la sua salma per riconsegnarla alla sua terra e alla sua famiglia, cui ci sentiamo davvero molto vicini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi ed ai docenti della Scuola secondaria di primo grado «Via Anna Frank» di Cesena, che sono oggi in visita al Senato. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente ed il nuovo calendario dei lavori fino al 21 maggio.

Questa settimana proseguirà fino a conclusione l'esame del disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione. A tal fine, la seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 15,30, non prevede orario di chiusura. La Presidenza è stata inoltre autorizzata ad un'ulteriore armonizzazione dei tempi per la discussione rispetto al contingentamento già disposto.

La seduta antimeridiana di domani terminerà alle ore 12,30 per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre la discussione delle mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna e sulla realizzazione della rete a banda ultralarga.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà esaminato il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo.

Nella seduta pomeridiana del 7 maggio si terrà il *question time*.

Nella settimana dal 12 al 14 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i disegni di legge di delegazione europea 2014 e di contrasto al cyberbullismo.

Il calendario della settimana dal 19 al 21 maggio prevede le relazioni della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti delle amministrazioni locali e della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in materia di scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Stati d'America, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché il disegno di legge di modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella seduta pomeridiana del 21 maggio si terrà il *question time*.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del disegno di legge in materia di reati ambientali, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1758 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1261 e connesso - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- *Doc. XXII-bis*, n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
- *Doc. XXII-bis*, n. 2 - Relazione intermedia della Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Disegno di legge n. 667 e connesso - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 maggio 2015:

Martedì	28	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 1577 - Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-12,30	
"	"	"	pom.	h. 15,30	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali - Mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna - Mozioni sulla realizzazione della rete a banda ultra-larga
Giovedì	30	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	5	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1328 - Semplificazione settore agricolo (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento
Martedì	12	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1261 e connesso - Contrasto al cyberbullismo
Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1758 (Legge di delegazione europea 2014) e 1261 e connesso (Contrasto al cyberbullismo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 7 maggio.

Martedì	19	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 1 - Relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali - <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	infortuni sul lavoro - Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
Giovedì	21	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 14 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328
(Semplificazione settore agricolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1758
(Legge di delegazione europea 2014)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	40'
FI-PdL XVII	1 h.	5'
M5S		50'
AP (NCD-UDC)		50'
Misto		45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		37'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV)		36'
LN-Aut		36'
Dissenzienti		5'

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, non ho votato a favore del calendario dei lavori dell'Assemblea in Conferenza dei Capigruppo proprio perché si potessero mettere a verbale determinate richieste. Lei era presente in quella sede e, quindi, sa che ci tengo a farle risultare agli atti.

Ritengo che in questo periodo sia assolutamente necessario, e quindi urgente, inserire in calendario l'esame del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Ho espresso al presidente Grasso questa volontà e mi ha assicurato che avrebbe sollecitato la Commissione affinché concludesse i lavori. Chiedo appunto che ci sia uno sforzo reale, non più insabbiare questo provvedimento, ma per portarlo in Aula con la maggiore urgenza possibile. Chiedo inoltre di trattare anche la mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, sugli scandali relativi al MOSE di Venezia e dunque sulla corruzione. Chiedo dunque che i due provvedimenti vengano messi in discussione quanto prima e che l'Assemblea si esprima a tale riguardo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il senatore Marton chiede dunque l'inserimento nel calendario dell'esame dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza e della mozione 1-00293.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo per appoggiare la richiesta appena avanzata: non saprei dire quante volte durante la Conferenza dei Capigruppo sono state avanzate una serie di richieste relative ad una prerogativa propria dei disegni di legge dell'opposizione. Ad esempio abbiamo chiesto notizie sul disegno di legge in merito all'identificativo delle Forze dell'ordine, che era stato prima inserito e poi tolto. Siamo in attesa del ministro Alfano, che aveva annunciato un disegno di legge sulla sicurezza urbana in vista dell'Expo, che mi risulta si inauguri dopodomani, il primo maggio, ma non abbiamo più traccia di questo disegno di legge sulla sicurezza urbana. È dunque evidente che chiederemo con forza di andare avanti con il disegno di legge sull'identificativo per le Forze dell'ordine.

Varie volte è stato chiesto l'inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge sul reddito di cittadinanza e del disegno di legge presentato da SEL sul reddito minimo garantito, anche perché all'interno della Commissione lavoro in sede referente non ci siano manovre volte a prolungarne sempre di più l'esame, con audizione infinite e rinvii continui. Mi permetto dunque di appoggiare questa richiesta del senatore Marton, affinché l'Assemblea, i membri della Commissione e il suo Presidente prendano atto del fatto che bisogna lavorare e dar corso immediatamente al loro esame

perché credo che questa sia una priorità assoluta, vista la situazione del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione dei disegni di legge in materia di reddito di cittadinanza, avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

TAVERNA (M5S). Fate schifo!

PRESIDENTE. La prego, senatrice Taverna.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario che prevede l'inserimento della discussione della mozione 1-00293, a prima firma del senatore Cappelletti, avanzata dal senatore Marton. (*Vivaci proteste della senatrice Taverna*).

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Sulla posizione della questione di fiducia sul disegno di legge di riforma della legge elettorale

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero prendere la parola sull'ordine dei lavori, con la consapevolezza che quello che sto per dire c'entra poco...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, allora è reo confesso!

FALANGA (FI-PdL XVII). In questo momento nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiesto la fiducia sulla legge elettorale.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, le devo togliere la parola, perché il suo intervento non è sull'ordine dei lavori. (*Proteste dei senatori Cioffi e Castaldi*).

TAVERNA (M5S). È sulla democrazia del Paese! (*Vivaci commenti dei senatori Airola e Santangelo*).

PRESIDENTE. Può parlare per trenta secondi, perché questa non è assolutamente un argomento all'ordine del giorno.

AIROLA (M5S). La legge elettorale è la legge di tutti! Ma come vi permettete?

FALANGA (FI-PdL XVII). Mi lasci dire.

AIROLA (M5S). Non possiamo discutere di niente!

FALANGA (FI-PdL XVII). Ho vergogna di avere un Presidente del Consiglio che se la fa sotto, ma non la pipì la cacca! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

MARTON (M5S). Signora Presidente, a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle e in qualità di Capogruppo, chiedo di intervenire. È sempre stato concesso...

PRESIDENTE. Ma deve dirmi su cosa.

MARTON (M5S). Esattamente sull'argomento che ha appena toccato il senatore Falanga.

PRESIDENTE. Anche se mi dispiace perché è Capogruppo, devo chiederle di essere molto breve perché non è materia di discussione in questa Aula. (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S*).

Dica quello che deve dire, che non è materia all'ordine del giorno. Abbiamo un disegno di legge importante da esaminare. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

MARTON (M5S). In questa Aula più volte abbiamo visto alzarsi un Capogruppo che ha trattato argomenti che nulla avevano a che vedere con l'ordine del giorno e gli è stato permesso di parlare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Cenni del senatore Zanda).*

Non introduca la nuova prassi di togliere la parola al Capogruppo, per cortesia.

Sta succedendo una cosa gravissima e il presidente Zanda sta reiterando quello che...

PRESIDENTE. Il presidente Zanda è intervenuto sull'oggetto della nostra riflessione. Quindi la prego di intervenire e concludere rapidamente.

SANTANGELO (M5S). Fatelo parlare! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S).* Non gli dai il video. Stacca il bottone.

PRESIDENTE. Il video! Avete bisogno di andare in video. Prego! *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S).*

AIROLA (M5S). Non vali un'unghia!

MARTON (M5S). Signora Presidente, cerco di fare ricorso a tutta la calma di cui sono capace.

Come dicevo, sta succedendo una cosa gravissima: per l'ennesima volta qui dentro, anzi nell'altro ramo del Parlamento, viene calpestata la Costituzione. Nella fattispecie l'articolo 72, comma 4 della Costituzione, che prevede che per tutti i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale è adottata la procedura normale di esame. Già nello scorso agosto...

PRESIDENTE. Con tutto il rispetto per la sua funzione, questa non è una materia di cui possiamo discutere perché riguarda i lavori della Camera dei deputati. Quindi, la prego di concludere il suo intervento. *(Vibrate proteste dal Gruppo M5S).*

AIROLA (M5S). Vergognatevi!

MARTON (M5S). Signora Presidente, mi sentirò autorizzato tutte le volte che un altro Capogruppo chiede la parola a fare un disastro in Aula, se lei mi toglie la parola in questo momento. Non crei questo precedente.

Come stavo dicendo, già a dicembre alle otto del mattino, senza che la relativa discussione in Commissione fosse conclusa, fu incardinata la discussione sul disegno di legge elettorale; in modo incostituzionale era stato incardinato un provvedimento in modo da poter poi andare in vacanza, in maniera vergognosa. *(Richiami della Presidente).* Presidente, non mi interrompa; mi bastano tre minuti ancora.

Adesso assistiamo nell'altro ramo del Parlamento all'apposizione della questione di fiducia sul disegno di legge elettorale. È successo solo durante il periodo fascista. Vi rendete conto che state riportando il Paese indietro di sessant'anni? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Vi rendete conto della responsabilità che avete creando una nuova prassi? Vi rendete conto che dovrete invece solo vergognarvi? *(Cenni del senatore Zanda).*

AIROLA (M5S). Sei senza dignità! Sei miserabile!

MARTON (M5S). Senatore Zanda, non si permetta più di richiamare il Presidente all'ordine. Non è lei il Presidente del Senato!

PRESIDENTE. Senatore Marton, a questo punto la invito a concludere.

MARTON (M5S). Concludo dicendo che dovete vergognarvi per quello che state facendo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo però di essere concisa perché la Presidenza chiunque intervenga ha l'obbligo di interromperlo se si affronta un tema che riguarda l'altro ramo del Parlamento.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, adesso la censura su quello che diciamo non è più ammissibile. Prima è intervenuto il senatore Zanda addirittura per stabilire cosa io avessi detto nella

riunione dei Capigruppo e, nel merito, quali fossero gli interventi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Presidente, penso che la questione interessi eccome quest'Aula del Senato. Fra i precedenti non c'è solo la legge Acerbo. C'è anche la legge truffa, che rispetto all'Italicum era un po' più avanzata perché almeno bisognava aver preso il 50+1 per cento dei voti per avere 40 seggi in più. E accadde l'ira di Dio, signora Presidente, anche all'allora Presidente del Senato. Non vorrei ricordare l'episodio, ma il fatto che sia stata posta la fiducia sulla legge elettorale non può non riguardare tutto il Parlamento.

È inutile qui richiamare la Costituzione, che evidentemente non interessa proprio più, perché è tutto molto esplicito, molto chiaro, e ve lo abbiamo ripetuto fino all'ossessione: sulla legge elettorale occorre seguire le procedure ordinarie. Avete voluto fare strappi sulla legge di revisione della Costituzione. E qui è accaduto sulla legge elettorale. Non avete voluto mandare il relatore in Aula, ed infatti il disegno di legge è arrivato in Aula senza relatore, per fare i trucchi. Siamo arrivati addirittura al trucco di un emendamento-ordine del giorno per far decadere gli emendamenti e adesso facciamo il capolavoro: mettere la fiducia non sul singolo passaggio, ma su tutto il testo e sui tre articoli.

Non è questo uno strappo profondo alla Costituzione? E quest'Aula non se ne deve occupare, deve tacere e non deve intervenire, come sarebbe invece nostro dovere di fronte alla Costituzione.

L'ho detto in questa sede cinquanta volte. Ho un grande rammarico e trovo incredibile che i parlamentari, deputati e senatori, una volta eletti facciano tante cerimonie quando invece dovrebbero giurare sulla Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino e Campanella)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Forse, allora, se lo ricorderebbero cosa dice la Costituzione, quando accadono le cose a cui stiamo assistendo. In occasione della legge truffa nel Paese, come lei ricorderà, vi furono manifestazioni e una discussione ampia e molto forte. Secondo lei qui, al Senato, mentre si sta perpetuando l'ennesimo strappo al nostro sistema democratico, noi dovremmo tacere? Ebbene, noi non taceremo, se lo ricordi. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Casaletto, Bocchino, Campanella e Simeoni)*

[CENTINAIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di attenersi al tempo a sua disposizione.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, mi attengo al tempo che ho a disposizione semplicemente per esprimere il rammarico del Gruppo della Lega Nord per quanto successo alla Camera dei deputati poco fa. Rammarico per il fatto che ancora una volta - dopo quanto accaduto l'estate scorsa e come sta purtroppo accadendo troppo spesso quando si parla di riforme, elettorali e costituzionali - questo Governo ha deciso di trattare il Paese come se fosse casa sua. Ha deciso di trattare il Paese come se stessimo parlando della riformetta o del nulla. Ha deciso di trattare il Paese con lo spirito che non è quello utilizzato da chi, a suo tempo, ha redatto la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di chi ha cercato, negli anni, di riformare la Costituzione, e non è nemmeno lo spirito di tutti coloro che negli anni, attraverso le riforme elettorali e le varie riforme presentate, hanno cercato di dare un senso alla vita politica istituzionale di questo Paese.

Chiedere la fiducia su provvedimenti di questo tipo dimostra la debolezza di un Governo e di una maggioranza. Chiedere la fiducia in questo momento, su questi temi, vuol dire che non si hanno argomenti da portare avanti per riuscire a convincere l'opinione pubblica che le scellerate riforme che il Governo e la maggioranza vogliono realizzare sono quello che il Paese sta chiedendo. Il Paese non sta chiedendo riforme a colpi di fiducia: il Paese sta chiedendo condivisione, la politica chiede condivisione e chiede la possibilità di potersi mettere tutti intorno ad un tavolo, come avevamo detto sin dall'inizio, e condividere insieme le regole cui dovranno attenersi coloro che vorranno partecipare alle competizioni elettorali. Quando, a suo tempo, avevamo votato e avevamo applaudito l'allora presidente della Repubblica Napolitano quando parlava di riforme condivise, non avevamo parlato di fiducia.

PRESIDENTE. La prego di concludere e di attenersi ad un tempo limitato.

CENTINAIO (LN-Aut). Concludo, signora Presidente. Ancora una volta, questa maggioranza, guidata da un Presidente del Consiglio che tratta il Paese come se fosse casa sua e che tratta i cittadini italiani come se fossero suoi parenti, ha dimostrato quello che è. E ancora una volta, alla Camera dei deputati, abbiamo assistito ad uno strappo nei confronti di chi vuole ragionare sulle riforme in modo democratico. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,25)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 aprile ha avuto inizio l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso presentati.

Per maggiore chiarezza ed ordine dei nostri lavori, chiedo al relatore ed al Governo di ricordare i pareri espressi nella scorsa seduta.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa chiede di intervenire? Se è sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ENDRIZZI (M5S). Sì, è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dunque ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Ha ragione, quali lavori? I lavori sono morti!

ENDRIZZI (M5S). Abbiamo interrotto la seduta su questo provvedimento con una situazione di *impasse* legata ad un emendamento che era stato svuotato...

PRESIDENTE. Lei non mi ha lasciato concludere quello che stavo dicendo.

ENDRIZZI (M5S). Mi permetta, è una questione importante. Adesso è lei che non mi sta lasciando concludere.

PRESIDENTE. Stavo dicendo che il relatore ed il Governo, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione, ripeteranno i loro pareri, in modo che anche il tema che era rimasto sospeso potrà essere a questo punto chiarito, senza passare immediatamente al voto di quell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Quindi poi mi darà la parola?

PRESIDENTE. No.

ENDRIZZI (M5S). Allora la prendo subito, se lei permette.

PRESIDENTE. Se è su questo, le do una risposta, e cioè che non passiamo subito al voto dell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Io non devo formulare una domanda: devo semplicemente dire che prendo atto che questo emendamento del relatore ancora non è stato distribuito e mi auguro si voglia spiegare questa situazione con un ripensamento da parte del Governo e del relatore che si siano parlati su questo.

PRESIDENTE. Ne parleremo quando arriveremo a quell'emendamento.

ENDRIZZI (M5S). Prendere un emendamento estraneo, svuotarlo... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, facendo alcune premesse. Ancora una volta, il detto «la fretta è una cattiva consigliera» è risultato appropriato per quanto

accaduto in quest'Aula. Già, perché mercoledì scorso, nell'intento di riformulare la parte relativa al Corpo forestale dello Stato, si sono fatti diversi pasticci. A nulla è valso - lo ricordo - l'invito fatto da molti colleghi di sospendere l'esame del provvedimento vista l'inammissibilità dell'emendamento presentato dal senatore Ruta, candidato ad essere riformulato su proposta del relatore Pagliari. Questo perché in Aula c'era un'ingerenza: aleggiava lo spettro del *premier* Renzi.

PRESIDENTE. Mi scusi, stia sul tema, ovvero sull'ordine dei lavori. Arriveremo a quell'emendamento ed in quel momento potremo valutare il testo.

ARRIGONI (LN-Aut). Il *premier* Renzi aveva imposto di approvare in serata l'articolo 7, quindi i lavori sono proseguiti, nonostante gli inviti a sospenderli, alla ricerca disperata di un emendamento da riformulare ed è stato trovato l'emendamento 7.327, a prima firma della senatrice Bisinella, per una svista da parte del relatore Pagliari, che non si era accorto che c'era l'emendamento presentato dal Gruppo della Lega Nord, il 7.325.

Pongo il problema perché, confrontando l'emendamento ufficiale che gli Uffici del Senato hanno trasmesso ai Gruppi dopo le ore 20 dello stesso mercoledì 22 aprile con il Resoconto della seduta, l'indomani mattina, giovedì 23 aprile, il Gruppo della Lega Nord si è accorto che "balla" l'aggettivo «esistenti» quando si fa riferimento alle professionalità del Corpo forestale dello Stato da salvaguardare. Ovvero, rispetto al testo del periodo che il relatore ha letto in Aula, sparisce l'aggettivo: «esistenti». Guardando invece l'emendamento ufficiale che gli uffici del Senato hanno trasmesso dopo le ore 20, tale aggettivo rimane. Questa cosa non è assolutamente secondaria, signora Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma c'è una questione di merito. Penso che sia meglio affrontarla nel momento in cui arriveremo a quell'emendamento, per far capire a tutta l'Assemblea esattamente di cosa si sta parlando.

ARRIGONI (LN-Aut). Mi lasci terminare, signora Presidente.

Io pongo una questione non irrilevante, che reputo assolutamente dirimente. Infatti, sul testo del periodo così riformulato e letto dal relatore la senatrice Bisinella, prima firmataria dell'emendamento 7.327, si è espressa favorevolmente accettando la riformulazione e sullo stesso periodo riformulato il presidente della Commissione bilancio, il senatore Azzollini, ha sostanzialmente dato il via libera.

Pertanto, la domanda che pongo all'Assemblea e al relatore Pagliari è su quale testo dell'emendamento l'Aula sarà chiamata a esprimere il proprio voto. (*Applausi dei senatori Calderoli e Crosio*).

PRESIDENTE. In ogni caso, il testo dell'emendamento, salvo ulteriori decisioni che dovessero intervenire nel corso della discussione, è quello pubblicato nel Resoconto e saranno verificate eventuali incongruenze tra il Resoconto e il testo.

Chiederei all'Aula di passare ai pareri del relatore, perché in questo modo i termini della discussione potranno essere più chiari. Do quindi la parola al relatore per richiamare a tutti noi i pareri sugli emendamenti a partire dall'emendamento 7.1.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, in sede di chiusura dell'ultima seduta non solo stigmatizzavo il modo di fare di prendere il primo emendamento, ma avevo chiesto la parola perché ho presentato, insieme con altri 20 senatori, la richiesta di voto segreto su tre emendamenti e la Presidenza (per questo non voglio che lei passi ai pareri) non ha ancora comunicato all'Assemblea, né a coloro che hanno presentato la richiesta di voto segreto, l'esito di tale istruttoria. Mi riferisco agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368. La richiesta è stata inoltrata il 13 aprile 2015.

PRESIDENTE. Dunque, se ritiene che questa decisione della Presidenza debba essere annunciata prima del passaggio alle votazioni, faccio presente che è stata presentata - come lei ricordava - con il prescritto numero di firme, una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita agli emendamenti 7.332, 7.339 e 7.368.

A tale riguardo, la Presidenza ricorda preliminarmente che, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 7.339 risulta inammissibile, mentre l'emendamento 7.332 è

condizionato a una riformulazione, nel senso indicato nello stesso parere della 5a Commissione. Pertanto, in base all'articolo 113, comma 6, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto non è ammessa, trattandosi di disposizioni che comportano oneri finanziari.

Anche con specifico riferimento all'emendamento 7.368, tale richiesta non risulta ammissibile, in quanto l'astratta previsione di una competenza esclusiva in capo al Corpo forestale dello Stato, relativamente all'accertamento di reati ambientali e all'esecuzione delle connesse attività d'indagine e misure cautelari, non incide sui profili relativi ai diritti di libertà e di difesa tutelati dalla Costituzione, la cui disciplina sostanziale prescinde totalmente dai soggetti concretamente incaricati dello svolgimento di tali attività.

Pertanto, l'esito dell'istruttoria della Presidenza sulle richieste dei voti segreti è quella che le ho potuto annunciare.

A questo punto, invito il relatore a ricordare i pareri precedentemente espressi. Mi sembra utile ricordarli.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole all'emendamento 7.327 (testo 2), a pagina 1 dell'Annesso VII del 27 aprile, e all'emendamento 7.96, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, a pagina 98 del fascicolo principale. Quanto all'emendamento 7.427, a pagina 99 sempre del fascicolo principale, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi», inserire le seguenti: «e all'ingresso dei flussi migratori». Il parere è favorevole all'emendamento 7.432 (testo 2), a pagina 2 dell'Annesso VII.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G7.101, a pagina 105 del fascicolo, con la seguente riformulazione del dispositivo: sostituire dalle parole: «nell'attuazione» alle parole «del territorio» con le seguenti: «nell'ambito della razionalizzazione delle funzioni di polizia ad eliminare le duplicazioni di funzioni e a rafforzare le sinergie operative, anche al fine di migliorare il contrasto alla grande criminalità e il controllo del territorio». Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G.702 (testo 2), a pagina 4 dell'Annesso. Quanto all'ordine del giorno G7.109, a pagina 116 del fascicolo, il parere è favorevole limitatamente ai primi due impegni. Sull'ordine del giorno G7.110, a pagina 118 del fascicolo, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: al secondo punto del dispositivo sostituire le parole comprese tra la parola «prima» fino alla parola «questione» con le seguenti parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge». Sull'ordine del G7.111 il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno G7.300, il parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti».

Invito al ritiro oppure il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, mi sembra di capire che quanto si temeva si sia realizzato. Il Governo, tramite il relatore, ha preso un emendamento di comodo e, non potendo precedere come aveva preventivato e architettato, lo ha svuotato e dentro vi ha messo il contenuto preferito.

Ora, qui non si sta facendo fecondazione assistita, prendendo l'ovulo e iniettandovi il DNA del Governo! Qui stiamo facendo le leggi! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Sa qual è la differenza tra questa operazione e la presentazione di un emendamento del relatore? Dare la possibilità a tutto il Parlamento di subemendare e migliorare! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Stiamo parlando di una legge delega, una delega che poi il Governo userà a proprio piacimento su un tema delicatissimo, che riguarda l'ambiente e le garanzie dei cittadini! Su questo, allora, il Governo e la maggioranza abbiano il coraggio di assumersi questa responsabilità: un subemendamento del relatore che conceda a noi la possibilità di migliorare quel testo e renderlo preciso e inequivocabile, in modo che non ci si venga a dire che lo abbiamo votato voi.

Allora, proprio per questo io chiedo che non si proceda come indicato, ma si ripristini la corretta via. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Signora Presidente, chiedo al relatore una precisazione, perché non so se sia cambiata la numerazione dell'ordine del giorno a mia firma, il G7.900. Non ho capito se nell'Annesso sia cambiata la sua numerazione o se, per una svista, il relatore lo abbia saltato. Si tratta dell'ordine del giorno derivante dalla riformulazione dell'emendamento 7.327; l'ordine del giorno a cui mi sto riferendo impegna il Governo a valutare l'opportunità di un assorbimento del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.

Non so se questo ordine del giorno abbia ora un'altra numerazione o se sia rimasto fuori dalla valutazione. Ricordo che al momento della sua formulazione esso aveva ricevuto parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Bisinella, nell'Annesso l'ordine del giorno resta indicato come G7.900, e noi avevamo registrato su di esso un parere favorevole con riformulazione. Chiediamo al relatore di voler dare una precisazione.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, chiedo scusa alla senatrice Bisinella e anche all'Aula. Evidentemente, il mio sforzo di essere diligente non può andare contro la natura. Ho dimenticato di ricordare l'ordine del giorno G7.900, sul quale il parere è favorevole, perché questo era già il parere dato sull'emendamento 7.327.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ho sentito il relatore proporre una riformulazione di un ordine del giorno di particolare delicatezza, del quale vorrei avere materialmente il testo. Avanzo dunque tale richiesta al relatore e alla Presidenza.

Mi riferisco all'ordine del giorno G7.101, laddove si propone il passaggio a due forze di polizia. Ricordo che attualmente le forze di polizia sono cinque.

Ora, un ordine del giorno sarà anche tale, ma questo è un ordine del giorno rilevante. Il relatore ha proposto una riformulazione, che io ho ascoltato, ma come sempre in Aula su cose delicate bisogna valutare in maniera precisa. Se ho beninteso, senatore Pagliari, lei si riferiva all'ordine del giorno G7.101, che bisogna valutare bene, perché non è una cosa banale. È vero che gli ordini del giorno passano in cavalleria, ma qui stiamo parlando di un tema importante. Già c'è una discussione accesa sul Corpo forestale, quindi vedremo tra poco la discussione sugli emendamenti. Ma prevedere con un ordine del giorno di individuare solo due forze di polizia cosa significa? Che aboliamo i Carabinieri, la Guardia di finanza o cosa? Lo dico anche a colleghi che fanno parte di Gruppi di maggioranza e che devono sapere, soprattutto quelli che ostentano alcuni simboli sul bavero, che a causa di un ordine del giorno domani sui giornali troverete chissà che cosa.

Siccome è ovvio che è difficile seguire nel dettaglio ogni discussione, chiederei che il testo della riformulazione fosse ben distribuito e poi, quando arriveremo alla votazione dell'ordine del giorno, mi riserverò di intervenire, una volta letta la riformulazione, perché non stiamo giocando: parliamo di parti dello Stato, di sicurezza e dell'abolizione *d'embrée* non di una, ma di tre forze di polizia, in un momento di emergenza così rilevante sotto tutti i profili. Quindi mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, quale che sia la loro collocazione, tra la maggioranza o tra l'opposizione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, avevo già posto la questione oggi alla Conferenza dei Capigruppo, chiedendo al presidente Grasso di garantire che siano rispettate le procedure soprattutto quando si tratta di disegni di legge come questo, ossia di un collegato. Tra l'altro, le norme sono

chiarissime al riguardo, perché secondo l'articolo 126-*bis* del nostro Regolamento, non è possibile presentare altri emendamenti al di fuori di quelli presentati in Commissione, oppure, al limite, di quelli riferiti alle parti modificate in Commissione.

Qui il relatore, che tra l'altro non c'è, è scomparso...

PRESIDENTE. Il relatore è in questo momento tra i banchi del Governo. La sta ascoltando.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Sì, sta parlando con il rappresentante del Governo.

Come dicevo, il relatore ha fatto uno sforzo per tentare, con una soluzione assolutamente parziale, un passo avanti sulla vicenda del Corpo forestale. Non comprendo davvero perché si debbano violare le regole e si debba prendere un emendamento a caso. Che sia un emendamento a caso, non me ne voglia la collega Bisinella, lo si capisce dal fatto che adesso la collega si stia preoccupando di sapere che fino abbia fatto il suo ordine del giorno. Con il suo emendamento, che vi invito a leggere, la senatrice Bisinella voleva far sì che le funzioni antiincendi boschivi, che in questo momento vengono svolte dal Corpo forestale, venissero attribuite ai Vigili del fuoco. Al relatore come primo emendamento gli è capitato quello della senatrice Bisinella forse perché fanno parte della stessa Commissione e quindi si conoscono, ma poteva essere casuale; poteva anche esserci scritto che è vietato porre la fiducia sulla legge elettorale, e lui l'avrebbe trasformato inserendovi un altro argomento.

Quando ho richiamato il presidente Grasso a far rispettare le regole intendevo una cosa sola. Da questo emendamento (che è completamente nuovo), scaturisce un ordine del giorno che è attinente al testo e un emendamento che non c'entra assolutamente nulla con quel testo, e che peraltro è stato anche cambiato, perché prima avete detto «le funzioni esercitate», mentre adesso si parla di «funzioni attribuite». La Presidenza, per rispettare le regole e in particolare quelle dei provvedimenti collegati, dovrebbe dichiarare inammissibile questo emendamento; il relatore avrebbe tutte le possibilità di presentare un identico testo: in questo modo si rispetterebbero le procedure. In questo modo si rispettano le procedure, altrimenti ognuno di noi doveva considerarsi abilitato a ripresentare, come un disegno di legge normale e non collegato, tutti gli emendamenti che voleva. Invece ci siamo attenuti alle regole, che ancora una volta, in fatto di collegato, sono state violate.

Detto questo, visto che lei mi ha letto le decisioni della Presidenza sul voto segreto, vorrei anche preannunciare che, per quanto riguarda l'emendamento 7.332, ovviamente accetto la riformulazione che ha proposto la Commissione bilancio (e, tra l'altro, non intralcerebbe il voto segreto).

Le chiedo formalmente, signora Presidente, di far rispettare le regole, dichiarare inammissibile questo emendamento e invitare il relatore a ripresentarlo a sua firma, anche perché riceverebbe il ringraziamento di alcuni. Non capisco perché il relatore si debba privare del riconoscimento del fatto che si è adoperato per cercare di migliorare un pochino il testo stesso.

PRESIDENTE. Vorrei dare un chiarimento da parte della Presidenza sulla questione sollevata dalla senatrice De Petris, ma anche da altri senatori, riguardante la riformulazione dell'emendamento 7.327. Tanto nella formulazione originaria, quanto nel nuovo testo all'esame dell'Assemblea, esso è essenzialmente riferito al comma 1, lettera *a*), nella parte concernente la possibilità del riassorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia. Quindi, pur presentando formalmente una proposta differente dalla formulazione originaria, il nuovo testo non può ritenersi estraneo alla precedente formulazione.

La Presidenza ritiene, altresì, che non possa parlarsi, a tale proposito, di un nuovo emendamento, atteso che la riformulazione da parte della senatrice Bisinella dell'emendamento 7.327 è avvenuta su specifico invito del relatore in sede di parere, come peraltro avviene - come tutti sappiamo - molto frequentemente in via di prassi.

Da ultimo, con riguardo ai rilievi circa il mancato rispetto della disciplina prevista per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la Presidenza ricorda che l'articolo 126-*bis* del Regolamento, al comma 2-*quiquies*, prevede espressamente la possibilità di esaminare, oltre agli emendamenti già respinti in Commissione, anche emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa e che nel corso dell'esame in sede referente anche la

lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 è stata profondamente modificata. Per tali ragioni la Presidenza ritiene pienamente ammissibile la riformulazione proposta dalla senatrice Bisinella.

Senatore Gasparri, se le interessa, sto rispondendo anche al suo quesito. È, infatti, in distribuzione la riformulazione proposta dal relatore sull'ordine del giorno G7.101, che se vuole le rileggo. In ogni caso, la riformulazione è in distribuzione e prego un assistente di fornire il testo al senatore Gasparri. Stesso dicasi per il testo della riformulazione dell'ordine del giorno G7.110. Se il relatore non ritiene di dover dare ulteriori chiarimenti, passiamo alle votazioni.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, intervengo perché rimanga agli atti. Noi non abbiamo a che fare solo con un collegato, ma con un emendamento di un parlamentare che viene utilizzato dal Governo per inserire una modifica in maniera surrettizia. Questo vuol dire che, d'ora in avanti, ciò costituirà un precedente e lei se ne assume la responsabilità, signora Presidente (anche qualora lei non abbia interesse ad ascoltare, quello che dico rimarrà agli atti).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma la stavo ascoltando.

ENDRIZZI (M5S). Scuse accolte.

Lei si assume la responsabilità che questo precedente autorizzi in futuro i Governi (qualsiasi Governo) a modificare un provvedimento, espropriando il Parlamento del potere di intervenire per migliorarlo... Presidente, lei si scusa, ma poi continua a parlare, e allora continuo anch'io.

Abbiamo rilevato questo esproprio in tantissimi atti. Questo è un fatto puntuale, specifico, preciso, e proprio per questo potremmo dire meno grave, ma io penso tanto più grave, invece, nel momento in cui non ci sono dubbi, non ci sono infingimenti. Qui siamo di fronte ad una violazione chiara e se questa passa, io le dico: domani chissà cos'altro passerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[FASIOLO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, vorrei dichiarare che accolgo la proposta di modifica dell'emendamento 7.427 che, quindi, nella sua riformulazione definitiva, risulterebbe inserire, dopo le parole: «aree confinarie», le parole: «a ingresso flussi migratori». Spero di avere capito bene.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, non è stata data risposta all'osservazione che ho fatto poc'anzi. Lei infatti ha affermato che quello che fa fede è il testo dell'emendamento 7.327 come risulta da Resoconto stenografico; successivamente il relatore Pagliari praticamente ha confermato che la riformulazione dell'emendamento suddetto è il testo 2 contenuto nel fascicolo Annesso VII, datato 27 aprile. Permangono le differenze tra i due testi e quindi il mio Gruppo vuole capire - e penso di interpretare anche il pensiero e gli interrogativi degli altri colleghi presenti in Aula - su quale testo dell'emendamento riformulato ci dovremo esprimere. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore Pagliari a fornire il chiarimento richiesto.

[PAGLIARI](#), relatore. Signora Presidente, anche la volta precedente era assolutamente chiaro che il testo dell'emendamento era costituito dalle due righe dell'emendamento 7.327 come riformulato.

Per rendere più comprensibile l'emendamento ho letto, ma ai soli fini di documentazione di notizia, il testo della norma come sarebbe risultato dall'approvazione dell'emendamento 7.327 (testo 2). Quindi, non c'è alcun contrasto.

[PRESIDENTE](#). Spero sia chiaro, senatore Arrigoni. Il relatore ha dichiarato che c'è l'emendamento che modifica il testo originario; pertanto, c'è il testo definitivo come risultante dall'accoglimento dell'emendamento. Quindi, non sussiste contraddizione.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Invece la contraddizione esiste.

PRESIDENTE. Va bene.

COMAROLI (LN-Aut). Come «va bene»?

PRESIDENTE. Verificheremo.

ARRIGONI (LN-Aut). Il Resoconto stenografico, infatti, racconta di un'altra cosa: racconta dell'aggettivo «esistenti» che sparisce. Lei poc'anzi, a seguito della mia osservazione, ha affermato che per l'Aula avrebbe avuto valore il testo risultante dal Resoconto stenografico.

Quindi, non mi accontento del chiarimento fornito dal relatore, anche perché la senatrice Bisinella, a fronte del *caos* che si era venuto a creare nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso, aveva richiesto che il relatore Pagliari leggesse integralmente il periodo in questione e in quella lettura integrale - invito tutti i colleghi a rivedersi il video - l'aggettivo «esistenti» non esiste. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Pongo questo come un problema dirimente.

Pertanto, se il relatore Pagliari dovesse confermare che l'emendamento che presenterà all'esame dell'Aula è quello contenuto nell'Annesso VII, rilevo che su tale emendamento non si è pronunciato il Presidente della Commissione bilancio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto gli allievi ed i docenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Leonardo Sciascia - Enrico Fermi» di Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, che sono in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1577](#) (ore 17,58)

[PRESIDENTE](#). Gli Uffici mi confermano, senatore Arrigoni, che al termine della seduta è stato inviato, sottoscritto dal relatore, l'emendamento come riformulato, che integra il testo originario, che è esattamente quello risultante nel Resoconto.

Quindi con questo c'è esattamente chiarezza dell'oggetto della discussione e della votazione: la Presidenza ha verificato i testi e quindi ritengo che si possa procedere alla votazione. *(Commenti del senatore Arrigoni)*.

Senatore Arrigoni, le ho dato la parola più volte, le ho fornito un chiarimento, adesso procediamo.

ARRIGONI (LN-Aut). Non l'accetto, Presidente!

PRESIDENTE. Lei non l'accetta, ma il chiarimento c'è: può verificare con la segreteria del suo Gruppo, cui vengono inviati gli emendamenti, che il testo formalizzato dell'emendamento a firma del relatore è stato mandato a tutti i Gruppi, per essere distribuito, ai fini della discussione.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Come Gruppo abbiamo chiesto, dalle ore 19, ovvero pochi minuti dopo la conclusione dell'Assemblea, di avere il testo ufficiale dell'emendamento, perché mi ero accorto che il Resoconto in corso di seduta diceva tutt'altra cosa. Un errore è stato sistemato nel passaggio dal Resoconto in corso di seduta al Resoconto ufficiale, ma permane il problema dell'aggettivo «esistenti». Lo pongo come un problema assolutamente rilevante e ritengo che, così come si è espressa la senatrice Bisinella, dando parere favorevole durante la seduta d'Assemblea alla riformulazione dell'emendamento, come letto integralmente dal relatore, anche il presidente Azzollini si sia espresso sul testo integrale del periodo, dove l'aggettivo «esistenti» era mancante. Siccome questa non è cosa secondaria, pongo ancora il problema e non accetto le motivazioni che vuole addurre. Non si prende in giro l'Assemblea! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). L'Assemblea non si prende in giro, senatore Arrigoni.

Lei non lo accetta, ma i termini della questione sono questi e la Presidenza conferma che il senatore Azzollini si è espresso sul testo cui ha fatto riferimento il relatore.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine del giorno e sull'ordine di lavori ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Il senatore Arrigoni ha centrato pienamente la questione: non c'è più sordo di chi non vuol ascoltare. È chiaro che questo emendamento... Signora Presidente un po' mi guarda e un po' mi ascolta senza guardarmi: non è così facile; mi guardi mentre parlo, così ci capiamo meglio. Le assicuro che il testo dell'emendamento ancora non è chiaro e quindi, probabilmente, onde evitare quello che è accaduto la scorsa seduta, ovvero di perdere più di un'ora sullo stesso emendamento, sarebbe opportuno fare quantomeno cinque minuti di sospensione, in modo tale da fare ordine sul testo, perché non è assolutamente chiaro e lei non ha assolutamente specificato e chiarito i dubbi che hanno moltissimi di noi. Prima di mettere ai voti l'emendamento, la invito quindi o a farci pervenire il testo definitivo o a sospendere la seduta almeno per cinque minuti.

[FINOCCHIARO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, al di là delle posizioni che legittimamente ciascuno Gruppo e ciascun senatore esprime, vorrei brevemente ripercorrere questa vicenda, per evitare di fuorviare il nostro giudizio. L'oggetto dell'emendamento di cui stiamo parlando, riguarda un tema di cui abbiamo discusso a lungo in Commissione, perché è stato affrontato da emendamenti di tutti i Gruppi politici e devo dire che è stato affrontato anche con notevole identità di posizione da diversi Gruppi politici. Si trattava di un testo profondamente distante dal testo del Governo. Rispetto a questa proposta emendativa e al testo presentato dal Governo, quello del relatore è stato un lavoro molto paziente, di costruzione di un emendamento che tenesse conto dei pareri espressi così esplicitamente dalle forze politiche e che fosse ritenuto accettabile. Non dico che fosse il massimo possibile e certo non l'emendamento che ciascuna forza politica aveva presentato e puntava ad approvare, ma era certamente un testo accettabile da tutti, che potremmo definire diremmo una buona transazione. Arrivati in Aula sullo stesso punto ovviamente si sentono gli echi di quella discussione che si era avuta in Commissione e - come ha detto la stessa senatrice De Petris - andando addirittura avanti rispetto al testo approvato in Commissione, il relatore ha avanzato una proposta utilizzando lo strumento di un emendamento presentato dalla collega Bisinella ma proponendo una propria versione.

È fin troppo chiaro nei lavori parlamentari che il testo dell'emendamento presentato dalla senatrice Bisinella riformulato non è certo quello accennato dal relatore durante la discussione in Aula - credo che in quella sede si sia addirittura specificato che la lettura del capoverso, come modificato, era solo per maggiore chiarezza - ma è, per sicurezza di ciascuno di noi, il testo che poi il relatore ha riformulato (ricordo che ci fu anche una sospensione di dieci minuti richiesta da vari Gruppi) e depositato ed è lo stesso sul quale la 5a Commissione ha espresso il parere e lo stesso che oggi ci troviamo a votare.

Ripercorro questo tragitto soltanto perché ciascuno di noi, comunque la pensi, possa regolare la propria critica o il proprio consenso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Poi passeremo all'espressione del parere da parte del Governo e, come Presidenza devo confermarlo, abbiamo tutte le risultanze sull'identità dell'emendamento proposto nella scorsa seduta e quello pubblicato nell'Annesso che sarà l'emendamento posto in votazione.

[BULGARELLI](#) (M5S). Signora Presidente, ho riletto il Resoconto stenografico del 22 aprile scorso da cui risulta che il relatore abbia detto: «Signora Presidente, è preferibile che legga la riformulazione dell'emendamento o il testo del capoverso del disegno di legge, come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento riformulato?». La Presidente risponde: «Legga il testo del capoverso, senatore

Pagliari, così è più chiaro». Il senatore Pagliari legge dunque il testo: «All'articolo 7, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è modificato come segue: «riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite». La Presidente chiede quindi: «Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione proposta?» e la senatrice Bisinella risponde: «Signora Presidente, accetto la riformulazione». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Però il testo dell'emendamento oggi in esame non è lo stesso. Quindi, non si trattava di una vaga ipotesi, ma di una riformulazione dell'emendamento. Sono intervenuta solo per fare questa precisazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, la discussione ormai si sta avvolgendo su sé stessa. *(Commenti dei senatori Crimi ed Airola)*. L'emendamento che il relatore, senatore Pagliari, ha proposto è quello che, dopo la fine della seduta, è stato trasmesso ai Gruppi (ne abbiamo tutti i riscontri) ed è quello pubblicato nell'Annesso.

A questo punto tale discussione si conclude *(Commenti della senatrice Bottici)* ciò che mettiamo in votazione è l'emendamento contenuto nell'Annesso a pagina 1.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti, sugli ordini del giorno e sulle riformulazioni prospettate dal relatore.

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Bulgarelli fa cenno di voler intervenire).

Senatrice, siccome siamo già in fase di votazione...

SANTANGELO (M5S). È sull'ordine dei lavori: articolo 92 del Regolamento!

PRESIDENTE. L'articolo 92 è stato rispettato con il precedente richiamo all'ordine dei lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, non solo non avete rispettato il Resoconto stenografico, ma essendo un disegno di legge collegato abbiamo votato un emendamento che non ha neanche il parere della 5a Commissione. Quindi, non solo nell'altro ramo del Parlamento non c'è la democrazia perché avete messo la fiducia sulla legge elettorale, ma qui voi state facendo quello che volete! *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Avete cambiato il testo di un emendamento che era sul Resoconto stenografico dell'Aula e lo abbiamo votato senza il parere della Commissione bilancio, pur trattandosi di un disegno di legge collegato alla legge di stabilità.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bulgarelli, come lei ricorda, il parere della 5a Commissione è stato espresso, ai sensi dell'articolo 100, dal presidente Azzollini direttamente in Aula sul testo presentato dal relatore. Quindi, ciò che lei afferma è inesatto. *(Commenti del senatore Arrighi)*.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, una domanda letteralmente sull'ordine dei lavori. Non avremmo dovuto esaminare gli ordini del giorno prima degli emendamenti? Quando li esaminiamo?

PRESIDENTE. Li esamineremo alla fine perché non sono ordini del giorno generali ma riguardano articoli specifici.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Quindi verranno esaminati dopo gli emendamenti relativi all'articolo?

PRESIDENTE. Sì, senatore Gasparri.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il presidente Azzollini ha espresso il parere su un'altra versione. È questo che stiamo dicendo....

PRESIDENTE. No, questo è stato acclarato dalla Presidenza. Pertanto, questo punto è stato chiuso.

COMAROLI (*LN-Aut*). Non è vero! Non è vero! (*Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). È falso!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo per dire la stessa cosa. Abbiamo sentito dalla collega la lettura del Resoconto stenografico da cui emerge chiaramente che il presidente Azzollini ha sì espresso il parere ma su un testo diverso.

PRESIDENTE. No, il presidente Azzollini ha espresso il parere sull'emendamento del relatore che era quello presentato, scritto e sottoscritto. Questa discussione è stata chiusa dalla Presidenza quindi prego i colleghi di rinviare la questione.

AIROLA (*M5S*). Ma sapete leggere?

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.300.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sempre ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento. Non è come dice lei. Me ne duole, sono davvero dispiaciuto.

PRESIDENTE. Anch'io, moltissimo.

SANTANGELO (*M5S*). Ripeto, sono davvero dispiaciuto ma le assicuro (*Commenti dal Gruppo PD*), signora Presidente, che se il Regolamento ci consente di farle degli appunti, anche rileggendo il Resoconto stenografico, non saranno i suoi «no» a far andare avanti i lavori in questo modo. Glielo dico a nome del Gruppo M5S. Forse è il caso di interrompere cinque minuti i lavori, fare un poco di calma - anche per il suo lavoro - e ricominciare tutti con maggiore serenità; altrimenti, signora Presidente, su ogni votazione le assicuro che ci saranno disordini da lei voluti. Glielo dico con cortesia.

PRESIDENTE. La prego di non minacciare la Presidenza. Si possono avere opinioni diverse, ma occorre confrontarle.

SANTANGELO (*M5S*). Se quanto le sto dicendo viene da lei percepito come il portato di altre motivazioni, non lo so. Le sto dicendo soltanto il mio parere: lei deve applicare esclusivamente il Regolamento del Senato, null'altro. Diversi colleghi lo stanno dicendo, ripetendo la stessa cosa: il presidente Azzollini ha espresso un parere su un emendamento che non c'è, è inesistente, e lei sta procedendo come se nulla fosse alla votazione. Se questa non è dittatura, poco ci manca!

Ebbene, questo non glielo consento. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lei si attiene, come mi attengo io, al Regolamento del Senato. Io mi assumerò la responsabilità di tutto quello che le dico. Se lei si sentirà parte offesa, prenderà i suoi dovuti provvedimenti. Di contro, le dico che per ogni votazione, se

l'andamento sarà questo, ci saranno tumulti. Se vuol capire, capisca! La ringrazio, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, credo sia dovere e responsabilità della Presidenza e di tutti i senatori rispettare il Regolamento, ma anche rispettare poi le decisioni che si assumono, perché altrimenti nessuna discussione può andare avanti. Sulla questione, ci sono stati dei chiarimenti che derivano dal testo che è stato presentato e sottoscritto dal senatore Pagliari e che è esattamente quello che è contenuto nell'annesso.

ENDRIZZI (M5S). No!

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini - voglio segnalare - si è espresso sull'emendamento; peccato che oggi non ci sia, altrimenti avremmo avuto da lui la conferma. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Io non posso rispondere dell'assenza del presidente Azzollini, scusatemi, ma non potete rimproverare questo alla Presidenza. *(La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire).*

Adesso vi chiederei, visto che siamo...

BLUNDO (M5S). Presidente!

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Blundo, sto facendo una proposta, poi le darò la parola. Penso che possiamo intanto arrivare fino all'emendamento incriminato. *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini).*

Senatore Candiani, la prego di non fare gesti inaccettabili.

CANDIANI (LN-Aut). Ma inaccettabili cosa?

PRESIDENTE. Se l'intento non è ostruzionistico - e io credo che l'intento non sia tale - propongo che si vada avanti fino all'emendamento 7.329 e poi si discuta di nuovo nel merito, riprendendo la discussione che peraltro abbiamo già definito. Vi pregherei quindi di andare avanti, altrimenti non comprendo la ragionevolezza di questa discussione.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Presidente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire prima la senatrice Blundo.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, io vorrei soltanto capire se questo emendamento che noi abbiamo votato comprende, sì o no, la parola «esistenti», perché su questo non c'è chiarezza... Presidente, mi ascolta?

PRESIDENTE. Sto cercando di vedere le carte per darvi un'ulteriore risposta.

BLUNDO (M5S). Grazie. Le chiedo se cortesemente ci potesse chiarire se l'emendamento da votare comprenda o meno la parola «esistenti». Resta, questo termine, sì o no?

PRESIDENTE. Il *dominus* del testo è il relatore Pagliari, non può essere la Presidente. Prego, relatore.

PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, a pagina 93 del Resoconto della seduta del 22 aprile scorso, più in alto nella pagina (non dove leggono i senatori che sono intervenuti) si legge: «PAGLIARI, relatore. Signora Presidente, il parere favorevole è sull'emendamento 7.327, che a me non risulta inammissibile, con la seguente riformulazione: alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 7, sostituire le parole "nelle altre Forze" con "in altra Forza" e aggiungere, dopo la parola "unitaria", le parole "delle funzioni attribuite"». Questo è l'emendamento qual è stato vistato ai sensi dell'articolo 100 dal senatore Azzollini come Presidente della Commissione bilancio e quale io ho depositato e presentato.

Dopodiché, il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso», non l'emendamento. Siccome il tema era delicato, io ho cercato di fare una rilettura di quello che risultava come testo complessivo, ma per illustrare ciò che determinava l'emendamento. Non ho letto l'emendamento, che è determinato in quel modo. Quindi il Resoconto riporta: «Rileggo per tutta l'Assemblea il capoverso complessivamente inteso: «"riordino delle funzioni di polizia..."»; poi interrompo la rilettura per via del brusio. Più in basso la Presidente mi dice di andare avanti e di

leggere il testo del capoverso. Io rileggo il testo del capoverso, ma se l'italiano ha ancora un significato e se non è stato cambiato il vocabolario italiano, io non ho riletto l'emendamento, ma il capoverso complessivamente inteso.

Credo che la questione sia assolutamente chiara e sono assolutamente convinto di aver operato nel rispetto e in assoluta legalità. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Comaroli).*

PRESIDENTE. Credo che non possa che essere confermato quanto dice il relatore: ciò che fa fede e su cui la Commissione bilancio - o per essa il presidente Azzollini - ai sensi dell'articolo 100 si è espressa, è l'emendamento e per la Presidenza fa fede l'emendamento presentato, sottoscritto e vistato dal presidente Azzollini. Questi sono i termini e l'Assemblea deve prendere atto di questo *iter* che si è svolto e che è quello previsto dal Regolamento. In votazione non si mettono le riformulazioni, ma gli emendamenti. Quindi, il contenuto di ciò che prima il relatore ha proposto e che oggi il Senato voterà è l'emendamento, non la riformulazione. Quella sarà fatta poi in sede di coordinamento legislativo.

Ritengo che i termini della questione siano stati perfettamente chiariti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, qui è richiesto un parere dal parte del senatore Azzollini: lo ha detto o non lo ha detto, è scritto o non è scritto. Vogliamo convocare il senatore Azzollini, visto che in Aula c'è rimasto il suo cappello ma lui non c'è? *(Il senatore Candiani mostra il cappello del senatore Azzollini).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Candiani, ma penso che anche senza il senatore Azzollini siamo assolutamente in grado di procedere. *(Commenti del senatore Candiani).*

BISINELLA (Misto-FAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (Misto-FAL). Signora Presidente, sempre ai fini di un ulteriore chiarimento, ricollegandomi a quanto da ultimo detto dal relatore e a conferma di quanto da lui detto, preciso che io stessa avevo letto in Aula (anche questo risulta dal Resoconto) il testo dell'emendamento riformulato, sul quale ho espresso parere favorevole - lo ribadisco - coordinandolo e inserendolo nel corpo del testo della norma che andiamo a modificare. Infatti, i colleghi della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle dimenticano che l'emendamento fa riferimento al corpo del testo (e invito a leggere il disegno di legge) e lì si incastra la precisazione della riformulazione. Ho anche letto in Aula l'emendamento riformulato e il testo coordinato così come ne derivava, per essere io stessa sicura nella motivazione del mio orientamento favorevole alla riformulazione, che - lo ribadisco - confermo; su quella riformulazione si era espresso il senatore Azzollini in Aula, confermando che non vi erano aggravii per la finanza pubblica e io ho ribadito anche quello dopo aver letto il corpo del testo, così come risultava emendato dalla riformulazione. Credo che con questo si possa davvero chiudere.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata stabilita dalla Conferenza dei capigruppo un'ulteriore armonizzazione dei tempi, per cui penso che per il seguito dei nostri lavori sia utile procedere alla discussione.

Chiedo al senatore Tocci se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 proposta dal relatore.

TOCCI (PD). Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G7.300 (testo 2).

MADIA, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.301, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.302 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.303, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.304.

[FUCKSIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Visto che in quest'Aula i cittadini che rappresentiamo hanno difficoltà a farsi ascoltare, creiamo negli uffici pubblici gli uffici adatti per dar loro voce.

Con questo emendamento si propone il miglioramento degli uffici che offrono servizi ai cittadini e alle imprese, interrogando gli stessi interessati in modo da coinvolgere i privati. È un emendamento che prende le mosse anche da pratiche già sperimentate con successo in Paesi quali la Francia ed il Regno Unito, che consentono all'interlocutore pubblico di assumere misure più consapevoli rispetto alle esigenze della cittadinanza.

In sostanza, si parla di coinvolgimento dei cittadini, cioè di realizzare quella partecipazione diretta del territorio alle decisioni che riguardano i cittadini, attuando, in qualche forma, un principio che noi abbiamo garantito dal punto di vista della giurisprudenza, che è il principio di sussidiarietà orizzontale. Mi sembra un intento per lo meno lodevole. *(Applausi della senatrice Donno)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.304, presentato dalla senatrice Fucksia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.305, presentato dalla senatrice De Petris da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.306, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.307, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.308, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.309, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.310,

presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori, fino alle parole «n. 114».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.310 e l'emendamento 7.311.

L'emendamento 7.312 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.313, presentato dal senatore Scavone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.314 è inammissibile.

L'emendamento 7.315 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.316 (testo 2), presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Commenti dal Gruppo M5S).*

Colleghi, si tratta dell'emendamento 7.316 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, così non ci siamo. Sono a richiamarla. Non si è sentito il numero dell'emendamento. Se lei non scandisce il numero dell'emendamento, noi non siamo nelle condizioni di poter votare. Io gliel'ho detto, e lei comunque ha chiuso la votazione!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l'emendamento è stato scandito perfettamente!

La prego di usare un tono leggermente meno aggressivo.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, il mio tono è adeguato a quello che lei sta facendo e a come sta dirigendo l'Aula. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Chiedo che venga messo a verbale... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto. Le ripeto che l'emendamento che è stato votato, e che io ho scandito perfettamente, era il 7.316.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, intervengo per dire che io non ho votato perché non avevo capito quale fosse l'emendamento. Lei aveva annunciato il 7.216. Chiedo che venga messo agli atti la mia intenzione di esprimere un voto favorevole sull'emendamento 7.316.

[PRESIDENTE](#). Il suo voto favorevole rimane agli atti. Io ho chiaramente messo ai voti l'emendamento 7.316 perché stiamo seguendo l'ordine delle votazioni.

In ogni caso, senatore Endrizzi, immagino che lei abbia a disposizione il fascicolo degli emendamenti e che quindi sappia che dopo l'emendamento 7.315 viene il 7.316. *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire).*

Chiedo al senatore Arrigoni se accetta la riformulazione dell'emendamento 7.317 richiesta dalla Commissione bilancio.

ARRIGONI (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, come il senatore Endrizzi, neanche io ho potuto esercitare il mio diritto di voto nella precedente votazione, perché non sapevo quale fosse l'emendamento posto

in votazione.

Forse la causa è stata anche la mia distrazione, ma posso serenamente testimoniare che il delegato d'Aula a fianco a me stava provando a richiamare la sua attenzione per chiedere nuovamente quale fosse l'emendamento in votazione.

In questa maniera, vorrei anche comunicare il mio voto favorevole all'emendamento 7.316, posto in votazione precedentemente. La invito a prestare attenzione, signora Presidente, perché questo episodio è capitato adesso a noi, ma può capitare a chiunque voglia capire che cosa sta votando.

PRESIDENTE. L'invito all'attenzione è comunque reciproco. Evidentemente, come lei ha ammesso, forse si è potuto distrarre. È comprensibile, perché la discussione è abbastanza intensa ed impegnativa e quindi tutti possiamo avere un momento di distrazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Santangelo, su questo punto, però, le ho già dato la parola.

SANTANGELO (M5S). Gentilissima signora Presidente, visto l'equivoco che si è creato, segnalo a nome di tutto il Gruppo il voto favorevole sull'emendamento 7.316.

Le chiedo un'ultima gentilezza e poi cercherò di restare più calmo. La pregherei, dato che non viene pagata ad emendamento ma la pagano comunque, di procedere più lentamente e di scandire meglio il numero dell'emendamento in votazione. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Forse è un problema di *sound* dell'Aula, ma non si recepisce sempre bene il numero dell'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Ne ha facoltà.

Senatore Uras, intende fare una dichiarazione di voto?

URAS (Misto-SEL). No, signora Presidente, volevo solamente dire che io avrei votato a favore dell'emendamento 7.316 ma che, in mezzo alla confusione, anche io non ho udito il numero dell'emendamento.

Vorrei che la mia intenzione di voto fosse messa a verbale.

PRESIDENTE. Invito i colleghi, visto che vi sono tanti emendamenti, di voler seguire l'ordine di votazione sul fascicolo degli emendamenti, in modo che, oltre alla parola della Presidenza, vi sia uno strumento cartaceo che aiuti a seguire la discussione e i nostri lavori. Questo al fine di aiutare tutti noi e rendere più agevole il nostro lavoro.

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però, senatore Marton, sulla questione del 7.316 è stato detto tutto.

MARTON (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Lei ha appena annullato una votazione a seguito della richiesta di intervento del senatore Uras.

PRESIDENTE. L'ho annullata, ma era ancora aperta.

Siccome io sono molto presa dal suo Gruppo, che avanza ripetutamente richieste, mi ero distratta e non avevo dato la parola al senatore Uras, che credevo volesse intervenire per dichiarazione di voto.

MARTON (M5S). È la stessa gentilezza che le avevamo chiesto noi: annullare la votazione precedente.

PRESIDENTE. Io di fatto non ho annullato una votazione alla quale non si era proceduto, perché essa era ancora aperta. La votazione era perfettamente legittima. Ho annullato il voto prima di proclamare il risultato, mentre della votazione riguardante l'emendamento 7.316 (testo 2) era già stato proclamato il risultato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.317 (testo 2), presentato

dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Pelino, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.318 richiesta dalla Commissione bilancio?

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.318 (testo 2), presentato dalla senatrice Pelino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.319 è inammissibile.

Senatrice Simeoni, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.320 richiesta dalla Commissione bilancio?

SIMEONI *(Misto)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.320 (testo 2), presentato dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.321, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.322, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.323, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.324, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.325, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, fino alle parole «e antincendi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.325 e gli emendamenti 7.326, 7.328 e 7.329.

L'emendamento 7.330 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.331 richiesta dalla Commissione bilancio?

BISINELLA *(Misto-FAL)*. Sì, signora Presidente.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Ma l'emendamento 7.327 (testo 2) dov'è finito?

PRESIDENTE. Verrà votato successivamente, quando arriveremo a pagina 84, perché a seguito della riformulazione è stato inserito in quell'ordine.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, se l'emendamento 7.327 (testo 2) non è stato precluso dalla votazione della prima parte dell'emendamento 7.325, mentre l'emendamento 7.327 è precluso, vuol dire che è cambiato in modo significativo il contenuto dell'emendamento. Quindi, dal nostro punto di vista, non è ammissibile procedere in questo modo. Dobbiamo riprendere l'ordine dei lavori e passare attraverso un emendamento del relatore: lo state ammettendo voi, implicitamente, con questo modo di procedere. La conferma della vostra ipocrisia sta uscendo clamorosamente dalla vostra stessa bocca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per essere chiari, l'emendamento 7.327 non esiste più, perché è stato sostituito dall'emendamento 7.327 (testo 2).

VOCE DAL GRUPPO PD. Brava!

PRESIDENTE. Quindi va inserito in un nuovo ordine di votazione. Pertanto, senatore Endrizzi, le cose che lei ha detto non sono corrette.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.331 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.332 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signora Presidente.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo ai fini dell'andamento dei lavori. Prendo atto del fatto che voteremo in un secondo momento la seconda formulazione dell'emendamento 7.327, ma rilevo che vi è stata la preclusione di una serie di emendamenti, per le motivazioni fornite dalla 5^a Commissione, tra cui un emendamento che avevo proposto io, il 7.330, che difatti non è stato posto in votazione. Si tratta di una valutazione della 5^a Commissione di cui prendo atto (perché altro non posso fare), che però ritengo errata. Infatti, l'emendamento 7.330 proponeva la questione che, poi, ha portato all'emendamento 7.327 (testo 2), ossia alla non soppressione del Corpo forestale dello Stato, ma al mantenimento dell'unitarietà.

Il nostro Gruppo si esprimerà quando arriveremo a quel punto, ma voglio fare un intervento alla memoria dell'emendamento 7.330, dichiarato inammissibile dalla 5^a Commissione, che ha contribuito, come altri emendamenti, alla marcia indietro parziale del Governo, che dallo smantellamento del Corpo forestale dello Stato - come poi vedremo - ha fatto una parziale retromarcia, mantenendo l'unitarietà, inserendolo in una sola forza di polizia e non sbriciolandolo. Accortisi dell'errore, che noi avevamo segnalato al relatore e a tutti in occasione della precedente seduta della scorsa settimana, si è dato luogo a questa riformulazione pasticciata.

Mi permetto, quindi, di dire - commemorando il mio soppresso emendamento 7.330 - che la nostra azione è stata saggia, utile e, se fosse stata valutata con più accortezza dal Governo e dal relatore (che ha fatto quel che poteva, condizionato dalla superficialità del Governo), avremmo evitato la confusione della seduta della settimana scorsa e di quella odierna. Ciò porta - ripeto - a una parziale retromarcia del Governo (accettando la seconda versione dell'emendamento 7.327), che però si sarebbe potuta gestire in modo molto più trasparente, visto che parliamo di corpi di polizia, di sicurezza e di territorio: la questione è stata gestita dal Governo in modo dilettantesco. Viva il mio inammissibile emendamento 7.330! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.332 (testo 2).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiedo gentilmente, come abitudine, di estrarre le tessere nei posti in cui non è seduto alcun senatore, onde evitare che alcuni senatori, istintivamente o distrattamente, pigino il pulsante e facciano i «pianisti». Siccome ciò avviene anche durante queste votazioni, la prego di invitare i senatori segretari a togliere alcune schede per evitare il problema.

[PRESIDENTE](#). Su questo concordo. Prego i senatori segretari di procedere al ritiro delle tessere nei posti in cui i senatori sono assenti. Vogliano farlo i senatori Segretari e, sotto la loro direzione, gli assistenti. *(I senatori Segretari si recano presso i banchi ed estraggono alcune tessere).*

Prego i senatori segretari di procedere con una certa celerità. Prego - ripeto - gli assistenti di coadiuvare i senatori Segretari.

I senatori Segretari danno atto alla Presidenza di avere ritirato le schede inserite in postazioni non occupate, ma vedo che stanno ancora procedendo nel loro compito. Mi sembra che qualche senatore si sia allontanato per una pausa fisiologica.

[ORELLANA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, voterò contro l'approvazione dell'emendamento 7.332 perché non condivido la parte relativa alla «rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia (...) con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale». La legge n. 121 del 1981 fa riferimento alle piante organiche dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Molti membri del mio Gruppo hanno previsto tale rideterminazione che io non condivido. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sia sull'emendamento in esame sia sul successivo 7.333, oltre che su tutti quelli che prevedono una simile riduzione degli organici. Pur concordando in ordine alla tutela del Corpo forestale dello Stato, non comprendo la riduzione delle piante organiche degli altri due Corpi di polizia cui ho fatto prima riferimento.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, se dobbiamo togliere le tessere, allora togliamole tutte, anche questa vicina alla postazione del senatore Calderoli.

[PRESIDENTE](#). Chiediamo allora al senatore Segretario di completare la ricognizione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.332 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accetta la riformulazione dell'emendamento 7.333 richiesta dalla Commissione bilancio?

DE PETRIS (Misto-SEL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.333 (testo 2).

MARTON (M5S). Presidente, il senatore Segretario sta ancora verificando le tessere.

PRESIDENTE. Non è che non possiamo votare nel frattempo.

MARTON (M5S). Ma lascia votare anche il senatore Segretario o no?

PRESIDENTE. Certo, attendiamo allora che il senatore Segretario giunga alla sua postazione di voto dopo aver completato la sua missione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.333 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

La Commissione bilancio ha avanzato richiesta di riformulazione dell'emendamento 7.334. Il senatore Scavone la accoglie?

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, sottoscrivo l'emendamento e accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.334 (testo 2), presentato dai senatori Scavone e Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337 sono inammissibili.

Indico la votazione dell'emendamento 7.338... (*La senatrice Blundo fa cenno di voler intervenire*).

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente!

AIROLA (*M5S*). Lei è gentile!

PRESIDENTE. Qual è il problema? Nessuno sta votando.

AIROLA (*M5S*). Siamo alla farsa! Ma vi siete presi anche questa! Ma dai! È scandaloso!

PRESIDENTE. La senatrice Blundo deve dichiarare il voto? Annulliamo la procedura di votazione e consentiamo alla senatrice di intervenire.

Colleghi, vi chiedo una cortesia: siccome le votazioni sono molte, vi chiedo di comunicare alla Presidenza gli emendamenti sui quali si intende intervenire in dichiarazione di voto. Questo eviterebbe di non riuscire a rilevare tempestivamente le richieste di intervento.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, questa è una novità assoluta: facciamo un elenco all'inizio?

PRESIDENTE. Non voglio introdurre innovazioni. Ho detto solo ciò che sarebbe meglio evitare.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, desidero intervenire rapidamente in merito agli emendamenti 7.335, 7.336 e 7.337, anche se dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, perché, a proposito di chi ci ha accusato di conservatorismo e di essere solo difensori delle corporazioni, essi sono la testimonianza di tutti i tentativi messi in piedi, attraverso proposte molto articolate, per arrivare ad una riorganizzazione che avesse la finalità di costituire una polizia ambientale, ad esempio attraverso l'assorbimento dei corpi regionali e della polizia provinciale, che rimane un problema. Lo voglio dire, perché ciò riguarda gli emendamenti a mia firma, ma anche altri: erano tutti tentativi di fare un ragionamento, che si sarebbe potuto arrivare a fare anche più pacatamente con il relatore, senza tutti i giochi che abbiamo visto in atto e che hanno portato anche a un piccolo risultato, che è quello della riformulazione, ma con le ambiguità di cui parleremo tra poco.

Valga una volta per tutte: credo che se in Commissione si fosse addivenuti alla proposta di uno stralcio - e quindi ad una discussione appositamente dedicata e a pensarci un po' meglio - si sarebbe potuto fare un lavoro molto più produttivo, perché le proposte in campo, volte alla riorganizzazione e all'efficientamento, avevano un unico obbiettivo, che rimane in testa a tutti noi, ovvero quello di dotare il Paese di una polizia in grado di intervenire a salvaguardia del territorio, per reprimere i reati ambientali. So che il Governo si sta apprestando a rinviare al Senato il provvedimento sugli eco-reati, perché lo vuole modificare. Sono quindi molto rammaricata, perché evidentemente questa finalità, che era alla base della battaglia sul Corpo forestale dello Stato, non è condivisa proprio dal Governo e dalla maggioranza.

[BLUNDO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Ringrazio la collega De Petris, ma vorrei sapere dalla Presidenza il motivo

dell'inammissibilità dell'emendamento 7.337, perché la scorsa volta non c'era inammissibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Come mai ora compare questa inammissibilità?

PRESIDENTE. Nei provvedimenti collegati, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione rende l'emendamento del tutto inammissibile. È dunque intervenuto il parere della 5a Commissione, che l'ha reso inammissibile. Il parere della 5a Commissione è stato stampato e distribuito ed è a disposizione di tutti i senatori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.338, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.339 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.340, presentato dal senatore Maran e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

CRIMI *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S).* Signora Presidente, a proposito dell'emendamento 7.340, noto che nessuno ha votato a favore. Si tratta di un emendamento anche a sua firma, signora Presidente, e dunque lo dico anche nel suo interesse. So che lei non può votare, in quanto svolge il ruolo di Presidente, ma mi sarei aspettato però che almeno i due cofirmatari, i senatori Maran e Ichino, lo votassero.

PRESIDENTE. Non li vedo presenti, senatore Crimi.

CRIMI *(M5S).* Forse c'era un errore nel tabellone luminoso che riporta il risultato della votazione, oppure qualche «pallina» è rimasta per sbaglio nell'urna. *(Commenti del senatore Castaldi).*

PRESIDENTE. Ho potuto rilevarlo anch'io, ma come lei mi insegna, senatore Crimi, le posizioni di minoranza, talvolta sono lungimiranti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.341, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.342 e 7.343 sono inammissibili.

NUGNES *(M5S).* Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.344, in quanto mal formulato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.345, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.346 (testo 2) a 7.351 sono inammissibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.360, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 7.361 a 7.358 sono inammissibili.

ICHINO *(PD).* Signora Presidente, ritiro l'emendamento 7.359.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Gli emendamenti da 7.362 a 7.367 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.327 (testo 2).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei sottolineare che non è una pagina di grande eleganza parlamentare quella alla quale abbiamo assistito con questo emendamento.

In rapidissima sintesi, è stato preso un emendamento che non c'entrava nulla con l'argomento che poi è stato introdotto ma che era relativo ai Vigili del fuoco e con il beneplacito della prima presentatrice, senatrice Bisinella, è stato totalmente modificato e travolto pur di risolvere il problema del relatore che in quel momento aveva un'esigenza precisa: avere a disposizione un emendamento da riformulare per evitare di presentare lui come relatore un emendamento sul quale, ovviamente, sarebbero stati presentati dei subemendamenti. Mi auguro che si sia trattato solo di un piccolo incidente parlamentare.

Come ha potuto notare, non siamo intervenuti precedentemente aggiungendoci ai tanti interventi dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, ma volevo sottolineare e volevo rimanesse a verbale che rappresenta una pagina assolutamente inelegante dal punto di vista parlamentare.

Se infatti ogni volta che il relatore ha il problema di presentare un emendamento come vuole lui ne prende un altro che non c'entra nulla, lo riformula evitando in questo modo la presentazione di subemendamenti, cambia completamente il modo di procedere dei nostri lavori.

Quindi, lo sottolineiamo e lo ripetiamo: ci auguriamo che sia l'ultimo episodio del genere di questa maggioranza anche per quanto riguarda gli altri provvedimenti legislativi perché lo riteniamo un metodo inaccettabile. Sappiamo cosa è accaduto; speriamo che il relatore ne abbia piena consapevolezza, come ne ha piena consapevolezza colei che ha consentito che il suo emendamento venisse riformulato, ovvero la senatrice Bisinella. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, visto che se non è per questa settimana, la prossima arriveranno alcune mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali, vorrei presentare subito, adesso, un emendamento inserendo anche i senatori. Non ci può dare dieci minuti per andare in bagno?

[*MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, il tema, come ovvio, in queste settimane ha molto appassionato il Parlamento. Si è molto discusso in Commissione e tutti abbiamo ancora ben vivo il ricordo di quanto accaduto la scorsa settimana. Di fronte a questioni così importanti, che toccano tra l'altro la sensibilità di tanti senatori e di tutti i Gruppi parlamentari, è evidente che ci troviamo ad affrontare temi condivisi.

Ritengo pertanto che di fronte a questioni di tale rilevanza sia assolutamente legittimo che esistano posizioni diverse. Questo fa parte della dialettica parlamentare e del libero e democratico confronto. Capisco anche che in certi momenti si siano raggiunti toni assolutamente sopra le righe. Ben altra cosa, invece, è il tentativo palesemente ostruzionistico ostentato da alcuni parlamentari o da alcuni Gruppi.

Si è arrivati comunque ad un risultato di mediazione. Ed è un risultato di mediazione perché sappiamo tutti che l'obiettivo agognato poteva essere ben diverso. Lo dimostrano anche gli emendamenti presentati dal Gruppo parlamentare al quale appartengo, in particolare gli emendamenti 7.352, 7.353, a firma del senatore Di Biagio, 7.315 e lo stesso ordine del giorno G7.103, tutti ritirati.

Il nostro obiettivo era ben altro e l'ambizione era ben altra. È evidente però che in politica, come nella vita, spesso non si ragiona secondo la legge del tutto o nulla. La legge del tutto o nulla è una legge della fisica che in fisiologia regola la trasmissione neuromuscolare, ma in politica, evidentemente, la mediazione rappresenta comunque il punto di caduta possibile. Alla fine abbiamo ottenuto risultati

assolutamente rilevanti. Abbiamo evitato che si potesse arrivare allo «spezzatino» del Corpo forestale dello Stato, per cui l'eventuale - e ribadisco eventuale - assorbimento sarà in altra forza di polizia e quindi abbiamo ottenuto l'unitarietà del Corpo. Abbiamo anche ottenuto la salvaguardia delle professionalità esistenti e delle funzioni da sempre espletate con grande competenza e lealtà dal Corpo forestale dello Stato.

È evidente che si tratta comunque di una mediazione, e di questo siamo riconoscenti al relatore Pagliari e al Governo, come siamo riconoscenti alla collega Bisinella che ha accettato questa riformulazione. Tuttavia, siamo altresì consapevoli che sul nostro partito, su Area Popolare, da ora grava una grande responsabilità. E lo dico esplicitamente al Governo. Noi saremo attenti a verificare che l'attuazione della delega vada in questa direzione, perché su questo tema non consentiremo colpi di mano. E proprio perché siamo forza responsabile, siamo forza di Governo, la nostra attenzione su questi temi sarà ancora maggiore.

Ed è con questa dichiarazione che affermo il voto convinto del Gruppo Area Popolare su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo (AP (NCD-UDC))).*

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signora Presidente, sarò brevissimo. Vorrei conoscere la motivazione per la quale il senatore Ferrara ha inserito la scheda del senatore Langella con ostentata indifferenza.

PRESIDENTE. Siamo in dichiarazioni di voto, senatore Ciampolillo.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Mi faccia terminare, grazie.

Poi c'è anche la scheda inserita - le avevamo tolte tutte - del senatore Azzollini, ma non credo che il suo cappello possa votare, visto che il senatore in Aula non c'è. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signora Presidente, sono intervenuta varie volte su questo emendamento, anche relativamente alla forma. Tra l'altro, ho ritrovato tra le mie carte anche il testo stampato - è qui e chi vuole lo può vedere - che originariamente il relatore aveva evidentemente intenzione di riformulare, poi ne ha depositato un altro in cui si parlava dell'unitarietà delle funzioni da esso esercitate, che è cosa un po' diversa. Infatti, ci siamo chiesti se alla fine il termine proposto fosse «attribuite» o «esercitate».

Vorrei però entrare nel merito, nella mia dichiarazione di voto, di questa proposta. È evidente che nessuno di noi ha fatto una battaglia durata mesi in Commissione, in cui abbiamo cercato di portare avanti un ragionamento e delle proposte, come ho detto anche prima, per puro conservatorismo o - peggio ancora - come qualcuno ha detto, per corporativismo. Il nostro è un ragionamento molto semplice e nell'interesse generale di questo Paese: il nostro è un Paese che ancora dopo vent'anni - perché il provvedimento ci sarà nuovamente inviato dalla Camera - aspetta che la parola «ambiente» ed i reati ambientali siano inseriti nel codice penale. Ci sono voluti ventun'anni, ma dovremo aspettare ancora qualche settimana.

Il nostro Paese, stando al primo rapporto sulle ecomafie, arrivato alla ventesima edizione, registra un bilancio pesante in termini di aggressione al territorio, alla biodiversità e alla salute dei cittadini. Nel nostro Paese ogni giorno, ogni ora si commettono tre reati ambientali.

Il Corpo forestale, che tra tutti i corpi - tra l'altro - è quello di dimensioni più ridotte, in questi anni si è iperspecializzato in questo campo. Vorrei inoltre ricordare a tutti che il Corpo forestale ha una funzione fondamentale per la gestione dei nostri parchi e delle nostre riserve. Avete appena respinto un mio emendamento che faceva appunto riferimento al fatto che il Corpo forestale gestisce i parchi, con tutto ciò che comporta, e non è una questione secondaria, perché riguarda la tutela della biodiversità in questo Paese.

Venendo al campo agroalimentare, c'è un altro Paese al mondo che ha la terra dei fuochi? E chi è che

in quella Regione ha fatto e continua a fare un lavoro enorme ed egregio, che comporta un'altissima specializzazione? All'interno della Direzione investigativa antimafia è entrato il Corpo forestale proprio perché la storia di questo Paese - per questo si è parlato e si continua a parlare di ecomafie - si è intrecciata strettamente con la violenza contro il nostro territorio e contro l'ambiente, con gli affari, con la criminalità organizzata, con un'idea dell'ambiente che è stata soltanto quella di sfruttarlo fino al limite della sopravvivenza anche degli esseri umani.

Questo tipo di lavoro e di professionalità si è consolidato, negli anni, in capo al Corpo forestale, con le specializzazioni sul campo e non con la formazione generica. Non è un caso che la scorsa settimana il procuratore capo antimafia Roberti ci abbia avvertiti di guardarci bene dal toccare il Corpo forestale e dal renderlo impotente, anche considerato che molte delle inchieste hanno bisogno, tra l'altro, per arrivare fino in fondo nei processi, di un'altissima specializzazione.

Queste sono state le questioni che noi abbiamo posto con forza all'attenzione e - non a caso - se ne è discusso molto anche in quest'Aula. Abbiamo avanzato proposte al Governo. Personalmente ho detto che, se proprio Renzi doveva fare un *tweet*, glielo avrei proposto io per il bene e nell'interesse del Paese, con il quale si diceva che, per la prima volta, si cambiava verso e nasceva il primo grande corpo di polizia ambientale, magari in concomitanza con l'approvazione del disegno di legge sugli ecoreati. (*Applausi del senatore Endrizzi*). Era un *tweet* che avrebbe fatto bene, oltre alla sua popolarità, al Paese, e serviva al Paese. Invece no: per dire che da cinque si riducono a quattro, si va ad intervenire su un corpo specializzato e non sul riordino complessivo per evitare sovrapposizioni tra corpi che fanno la stessa cosa e che spesso si sovrappongono. No, si colpisce in questo ambito.

E purtroppo - non lo dico perché ho la cultura del sospetto, ma per i dati che vi ho citato prima - penso sempre che il Signore ci vuole veramente bene, Dio vuole bene a questo Paese, perché con tutti gli scempi che abbiamo fatto sul nostro territorio, esso preserva ancora una sua bellezza, una sua straordinarietà. Pertanto, salvaguardare significa non una battaglia di corporativismo di retroguardia, ma investire nel futuro, potenziare e riorganizzare. Al contrario, ci si è intestarditi sull'ipotesi della soppressione, dell'assorbimento. Contemporaneamente si lasciano in piedi i Corpi forestali regionali delle Regioni autonome, e non si fa nulla sulle polizie provinciali, che rischiano - non si capisce bene anche in tale caso - una loro specializzazione in campo ambientale, invece di arrivare ad una grande riorganizzazione e razionalizzazione per un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Abbiamo già visto in questo Paese le specializzazioni, con tutto il rispetto per gli altri corpi. Abbiamo visto i Nuclei operativi ecologici (NOE) e i Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS), che hanno compiuto un lavoro egregio, ma - come si vede - nel tempo si sono andati sempre più restringendo, perché oggi, per questa altissima necessità di specializzazione, occorre un corpo specializzato.

Questo è ciò che abbiamo rappresentato a parole, nei fatti, nelle iniziative e nei nostri emendamenti. Ovviamente, il testo in esame raccoglie tutte le discussioni e le sollecitazioni fatte, nel senso che fa un piccolo passo in avanti, che io, però, non posso che interpretare - lo dico con chiarezza - come una riduzione del danno. Precisa che va non disperso, ma solo in un'altra forza di polizia, e tenta di preservare l'unitarietà delle funzioni, ma non si capisce se da esso attribuite o da esso esercitate. Torno a ripetere che è un passo in avanti, nel senso che ha raccolto la questione, da noi posta, che non si può disperdere un patrimonio di specializzazione come questo, ma siamo nel campo della semplice riduzione del danno.

Pertanto, noi continueremo la nostra battaglia, perché non ci possiamo accontentare solo di questo. L'interesse del Paese è il rafforzamento e la riorganizzazione del Corpo forestale in un vero e proprio corpo di polizia ambientale. Per questo motivo, proprio perché è una semplice riduzione del danno, noi certamente non possiamo votare a favore dell'emendamento ed esprimeremo un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella*).

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come dichiarazione di voto, e per poi giustificare il voto di Forza Italia, desidero ripercorrere un po' le tappe che sono state fatte al riguardo la scorsa settimana.

Se non ci fosse stato un mio intervento personale all'inizio - poi, naturalmente, supportato da quelli di tanti altri colleghi - con cui ho chiesto alla Presidenza di fermarsi un momento su un argomento così importante, che aveva bisogno assolutamente di riflessione, noi oggi - forse - avremmo eliminato completamente il Corpo forestale e, soprattutto, avremmo ridimensionato moltissimo le sue funzioni, probabilmente rendendolo anche sovrapponibile ad altre forze di polizia. Quindi, devo dire che, quando nell'Aula del Parlamento si legittima la forza dei parlamentari, viene fuori un qualcosa che, se non è quanto in realtà Forza Italia voleva (ossia il mantenimento del Corpo forestale), è comunque un passo in avanti fatto dopo un'ampia discussione. E mi riferisco all'unitarietà del Corpo e alla sua specificità.

Tengo a precisare questo perché noi, che abbiamo sempre sostenuto le forze di polizia e, nel caso specifico, il Corpo forestale, volevamo rendere il Governo a ciò più sensibile. Mi rendo conto che gli annunci che ha fatto e continua a fare il presidente Renzi, votati alla semplificazione, sono atti ad ottenere più che altro un risultato non nel merito, ma nell'effetto. Mi sembrava proprio che volesse spostare una pallina dal pallottoliere per dire che, da cinque, sono diventati quattro senza sapere, in realtà, quale danno avrebbe prodotto una tale soppressione.

L'emendamento 7.327 (testo 2) reca la firma della senatrice Bisinella, ma naturalmente sarà supportato anche da altri, perché reca un po' quanto era nelle intenzioni. Forza Italia ha cercato di far capire quello che si stava andando a fare, ossia la soppressione del Corpo forestale. Devo dire che ciò ci rende abbastanza soddisfatti, ma non del tutto e, pertanto, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi del senatore Bruno)*.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, non tornerò più sull'operazione di compravendita degli emendamenti - l'ho già fatto la scorsa settimana - ma entro nel merito di questo emendamento, che assolutamente non piace alla Lega Nord.

L'emendamento dà una delega eccessivamente ampia e confusa al Governo su una materia importante. Qui si è persa veramente l'occasione di costituire una vera e propria polizia ambientale, necessaria a questo Paese bistrattato, e bistrattato non solo per colpa di privati, singoli cittadini o imprese, ma anche per l'omessa operazione di vigilanza e controllo da parte di molti enti e anche di amministratori locali.

Rimangono intatti i Corpi forestali regionali. Continueremo a non sapere che cosa fanno gli agenti del Corpo forestale della Sicilia. Continueranno imperterriti ad esistere le migliaia di forestali. Continueranno per mesi a non sapere qual è il loro futuro gli agenti delle polizie provinciali, e stiamo parlando di quasi 3.000 persone.

Riteniamo la riformulazione dell'emendamento un palliativo. Viene evitato lo spezzatino. L'accorpamento non avverrà "nelle" (al plurale) forze di polizia, ma nella forza di polizia - leggasi: la polizia di Stato - perché, al pari del Corpo forestale, è l'altra forza di polizia ad ordinamento civile.

Ma per come è stato anche riformulato l'emendamento, la riorganizzazione e il passaggio del Corpo forestale nella Polizia di Stato avverranno solo dopo un'operazione di cannibalizzazione. Per come è scritto l'emendamento, infatti, molte funzioni ad oggi attribuite al Corpo forestale dello Stato verranno ad esso tolte.

Faccio solo un riferimento per quanto riguarda la mal scrittura dell'emendamento. Come sarà attuata la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, visto che oggi il Corpo forestale dello Stato ha oltre un migliaio di stazioni distribuite soprattutto nelle aree rurali? Come si concilia il mantenimento di queste stazioni, che dovrebbero confermare il presidio dell'ambiente, con la contestuale presenza di stazioni dei Carabinieri? E anche qui una prima sovrapposizione emerge.

Insomma, il Gruppo della Lega Nord, a differenza di altri Gruppi che mi hanno preceduto dell'opposizione, voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi riteniamo, infatti, che, con la delega in bianco data al Governo, verrà meno la tutela dell'ambiente. Verrà meno la

prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Il contrasto agli ecoreati, il contrasto alle frodi agroalimentari, il contrasto al maltrattamento degli animali e al bracconaggio, da domani, avranno le armi spuntate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nuges).*

E mi dispiace che gli appelli, non delle varie associazioni ambientaliste, che immagino siano parte in causa, ma appelli di personalità come il procuratore nazionale antimafia, che ogni giorno, ventiquattr'ore al giorno, con i suoi collaboratori è in prima linea per contrastare gli ecoreati, siano passati inosservati da questo Governo e, in particolare, dal ministro Madia.

Quindi, la Lega Nord conferma il voto contrario a questo emendamento, che è una vera e propria presa in giro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, serviva costruire intorno al Corpo forestale dello Stato una polizia ambientale moderna, autonoma ed efficace più ancora di quanto lo sia oggi, perché sono in aumento i reati ambientali e perché siamo un Paese allo sbando, vergogna in Europa da questo punto di vista, a fronte di bellezze e ricchezze anche economiche che, anche dal punto di vista ambientale, sappiamo solo distruggere. Non bisogna scioglierlo!

Questa formula pasticciata ed approssimativa è un compromesso, e di questo compromesso possiamo vedere delle parti apprezzabili, come - per esempio - aver costretto il Governo, con gli emendamenti nostri e di tutte le forze che hanno denunciato il pericolo, a fare marcia indietro. Ma ci sono degli aspetti negativi che non possiamo nascondere come, innanzitutto, lo smottamento che questa formula rappresenta rispetto all'ideale.

E siamo stanchi di avere continui smottamenti rispetto a ciò che il Paese chiede, rispetto a ciò che ci porta in Europa a recitare un ruolo a testa alta, come abbiamo visto sull'anticorruzione e, ben prima, sul voto di scambio politico-mafioso. Non possiamo noi accettare, di fronte alle emergenze del Paese, niente che non sia il massimo, quando il massimo è possibile.

Aggiungo, poi, un altro aspetto che denuncia la qualità di questa operazione e la forzatura regolamentare, che non è questione di lana caprina. Abbiamo un emendamento sostanzialmente trafugato, trasformato e manipolato dal Governo per impedire a noi di migliorare il punto di mediazione. E invece rimane un compromesso, perché ci è tolta la possibilità di fare il nostro dovere come parlamentari e di migliorare quel testo.

Si è discusso tantissimo sulla presenza o l'assenza della parola «esistenti». Bene, se si fosse trattato di un emendamento del relatore - e lo era - o del Governo - e lo era - avremmo avuto la possibilità di inserire quella parolina, di toglierla o di aggiungerne altre, per rendere questa delega ammissibile per Costituzione solo nei casi in cui sono prescritti, con precisione, i limiti entro i quali il Governo dovrà legiferare. Bene, avremmo potuto fare questa cosa e consegnare agli atti un provvedimento chiaro e senza ombre di dubbio. E, invece, questo non è stato fatto. Il Governo - da un lato - dichiara una disponibilità e riconosce di aver sbagliato, mentre - dall'altro - si tiene le mani libere per poter fare ancora una volta gli interessi suoi alle spalle del Paese.

Noi da questo punto di vista non riusciamo ad apprezzare a sufficienza quel po' di buono che ci può essere in un punto di caduta, rovinosa e sgangherata. E per tale motivo, pur riconoscendo che forse si apre una parola diversa sul futuro del Corpo forestale dello Stato, non consegniamo al Governo una delega in bianco. Non posso accettare la speranza, dal collega poc'anzi proferita, che il Governo non se ne approfitti e non arrivino colpi di mano, perché proprio oggi un colpo di mano alla Camera c'è stato con la vergognosa fiducia sulla legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Malan e Pelino).* Allora non ci possiamo più fidare.

Quante volte dovremo ancora dimostrare ingenuità al limite della complicità di fronte al Paese? Noi non ci stiamo e, con vero dispiacere, ci asterremo su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

[RUTA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signora Presidente, colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rivolgendomi al relatore e al Ministro.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a due esclusivi obiettivi. Il primo obiettivo parte dal fatto che in Italia esistono, da un lato, il Corpo forestale dello Stato e, dall'altro, la Polizia provinciale, che ha una funzione diversa dal primo ma che insieme ad esso svolge compiti di salvaguardia e di attenzione nei confronti del territorio sotto tutti i vari punti di vista di difesa della biodiversità e di quant'altro.

Intanto, voglio dire che molte volte, quando si parla di riforme, e soprattutto nel settore della pubblica sicurezza, è evidente che in Italia c'è bisogno di una riforma profonda. Consentitemi solo di sottolineare che non saranno i 9.000 dipendenti del Corpo forestale dello Stato a creare la riforma di cui ha bisogno il settore della pubblica sicurezza in Italia. Sbagliamo il tema, in quanto per i 240.000 dipendenti del settore, c'è evidentemente bisogno di un riassetto molto più complessivo e profondo.

Ricordo che il Corpo forestale dello Stato svolge una serie di compiti che noi tutti individuiamo come importanti e, con i nostri emendamenti, abbiamo posto l'esigenza di tutelare l'unitarietà delle funzioni che esso svolge insieme alla Polizia provinciale.

Io - e immagino gli altri presentatori di emendamenti analoghi come, ad esempio, il 7.346 - segnalo alla Presidenza del Senato la sottoscrizione dell'emendamento della senatrice Bisinella che, così come riformulato, ritengo non rappresenti il massimo, ma sia comunque un punto di mediazione possibile.

Prendiamo atto della disponibilità del Governo a dialogare e della sua voglia di confrontarsi, insieme al relatore e alle forze politiche, per raggiungere almeno i due obiettivi per i quali sono disponibile a sottoscrivere e, quindi a votare questo emendamento. Il primo obiettivo è - come già ricordato - l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, affinché non sia smembrato nelle varie altre forze di polizia e conservi esattamente la sua unità di funzione. L'altro aspetto, che per noi non è affatto secondario, è che tale Corpo possa svolgere queste funzioni anche attraverso il completamento di un passaggio per noi normale, ossia che le polizie provinciali confluiscono nel Corpo forestale dello Stato.

Nel dialogo con il Governo abbiamo anche definito un percorso di condivisione su un ordine del giorno che ora leggo e che presenterò in sostituzione di un emendamento o in allegato a questo emendamento, come meglio ritiene la Presidenza (ci sono, infatti, altri emendamenti che posso ritirare per presentare questo ordine del giorno). Ovviamente sappiamo che su tale ordine del giorno vi è una condivisione del relatore e del Governo.

Per noi resta un punto fondamentale che il Governo si impegni affinché, nell'ambito del riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, si preveda la confluenza della Polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, conformi all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, e che si impegni a tutelare con contratto di diritto privato i dipendenti del Corpo forestale dello Stato.

Se il Corpo forestale dello Stato confluisce in un altro ente e in un'altra forza, si pone anche il problema dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ai quali mancherebbe il datore di lavoro, a meno che non vi sia il passaggio di tutte le posizioni, attive e passive, nel Ministero che riceve il Corpo forestale dello Stato. Noi vogliamo impegnare il Governo affinché siano tutelati i dipendenti con contratto di diritto privato, che altrimenti, rischiando di non avere il datore di lavoro, si ritroverebbero per strada, pur se in possesso di un contratto a tempo indeterminato e avendo sicuramente svolto, fino in fondo, determinate mansioni e acquisito competenze e conoscenze del territorio. Di questo ci siamo preoccupati. Non vogliamo che chi conosce il territorio e ha acquisito formazione, competenze e capacità venga smembrato per svolgere tutt'altra attività. Questo serve alla Nazione, prima ancora dell'aumento del numero delle persone che lavorano nella pubblica sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Devo tuttavia segnalarle, senatore Ruta, che i suoi emendamenti, 7.371 e 7.372, sono

inammissibili e, quindi, non possono essere trasformati in ordini del giorno.

[ROSSI Luciano](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 7.327 (testo 2), dando atto e merito al relatore Pagliari di aver accolto le osservazioni che sono scaturite dagli interventi di numerosi colleghi. Faccio i miei complimenti ed esprimo condivisione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[BISINELLA](#) (*Misto-FAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Interviene in dissenso dal suo Gruppo?

BISINELLA (*Misto-FAL*). No, signora Presidente. In verità, in qualità di componente del Gruppo Misto-Federalismo Autonomie e Libertà, vorrei esprimere una dichiarazione di voto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*Misto-FAL*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un aspetto. In quest'Aula abbiamo espresso grandi considerazioni, ma ci siamo dimenticati qual è l'obiettivo, che vorrei invece ricordare a tutti i colleghi perché riflettano al momento della votazione.

È chiaro che l'emendamento 7.327, che è stato riformulato in Assemblea, deriva dal contributo di molti colleghi i quali, sia in Commissione affari costituzionali sia in Aula - e ha fatto bene a ricordarlo la senatrice Pelino - hanno dato il loro apporto per cercare di risolvere un'*impasse*. Non voglio prendermi il merito della riformulazione dell'emendamento, ma perlomeno ho contribuito a dare una soluzione positiva al superamento di questa *impasse*.

Sappiamo tutti, infatti, che il Corpo forestale dello Stato necessita di una vera e profonda riorganizzazione. È sul come procedere che occorre fare molta attenzione. Ricordo a tutti che quello in esame è un disegno di legge delega che, quindi, attribuisce al Governo il compito di prevedere un riordino delle funzioni di polizia e di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché delle funzioni di controllo atte a garantire la sicurezza del settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Con l'emendamento 7.327 così come riformulato - ed è questo che a noi interessa ed è l'obiettivo principale che dovrebbe essere tenuto a mente da tutti - prevediamo l'assorbimento eventuale della Forestale in altra forza di polizia. Usiamo, quindi, il singolare e non più, come era previsto nel testo originario, il plurale, cioè in altre forze di polizia.

L'obiettivo che raggiungiamo e che ci vede convintamente favorevoli all'emendamento - perlomeno si compie un passo avanti importante in una direzione che il Paese, lo Stato, il Governo devono intraprendere - è di escludere la dispersione del Corpo forestale in forze diverse. Questo - ripeto - rappresenta un primo passo avanti. È chiaro poi che, nell'ambito del riordino, il Governo deve procedere con molta attenzione. Quello che a noi sta a cuore è che quantomeno si sia individuata questa strada che è un punto di partenza e - come detto - frutto di un compromesso.

Faccio anche notare che in questo modo rimane come obiettivo, verso il quale bisogna proseguire - a tal proposito, diversi emendamenti presentati anche da altre forze politiche, oltre che dalla nostra, danno indicazioni precise su come procedere - il rafforzamento del ruolo del Corpo forestale dello Stato in termini di competenze, di funzioni specialistiche e di organico, proprio al fine di scongiurare il pericolo, che non c'è - ripeto che non c'è - in questo disegno di legge delega, che si disperdano tutte quelle importanti funzioni oggi svolte da tale organismo. Con riferimento al provvedimento, infatti, si parla anche di un riordino che deve essere effettuato tenendo conto di quegli importanti compiti, ma non si dice che quelle funzioni non debbano essere più garantite, proprio perché - ripeto - questo è un disegno di legge delega.

Di conseguenza, rafforzare quelle competenze specialistiche e di organico consentirebbe anche di scongiurare che questo Corpo venga snaturato. Di contro, infatti, si vuole fare in modo che esso venga

rafforzato come Corpo nazionale specializzato nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente. Queste sono le priorità che dovremmo tenere a mente: l'ambiente, il territorio e le sue peculiarità.

Peraltro, dovremmo avere il preciso obiettivo di superare un altro grande problema, un grande stallo che permane nel nostro ordinamento: qualunque riorganizzazione, alla quale si procederà con l'effettivo esercizio della delega, richiederà l'emanazione di una norma ordinaria di carattere nazionale che, purtroppo, non si applicherà alle Regioni a statuto speciale. A quel punto dovremmo anche occuparci di prevedere come intervenire in quei territori. Abbiamo - ad esempio - la stortura della Regione Siciliana a fronte delle Regioni del Nord che, per presenza boschiva e, quindi, per proprie difficoltà peculiari, richiederebbero investimenti maggiori.

È per questo motivo, e con l'obiettivo di scongiurare la dispersione in altre forze di polizia, obiettivo per il quale si è perlomeno individuato un approdo, che il nostro voto è convintamente favorevole all'emendamento in esame. E su questo invito ad una seria riflessione i colleghi dell'Aula. Non basta fare un'opposizione *tout court*, per partito preso, ma bisogna cercare di dare risposte concrete ai problemi. Questo, almeno, è un passo avanti.

NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Voterò sicuramente no a questo emendamento, che nulla chiarisce dell'articolato, perché qui si parla chiaramente di un assorbimento - è vero, si parla di assorbimento non in altre forze, ma in un'unica forza - e non ci vogliamo accontentare del meno peggio. Poi interviene l'assoluta ambiguità: come sempre avviene, si mette insieme una serie di parole che, senza il costrutto - ovvero senza più il Corpo forestale dello Stato - mi riesce difficile pensare a come avrà attuazione. E mi riferisco alla garanzia degli attuali livelli di protezione dell'ambiente, che non sono assolutamente sufficienti. Ricordo che le ecomafie hanno un fatturato di 15 miliardi di euro all'anno, ogni anno, con un aumento, nonostante la crisi.

Dobbiamo soprattutto capire che Renzi sta andando esattamente nel verso contrario all'esigenza del Paese, e credo che ciò vada anche a suo grandissimo discapito. Non mi riferisco, però, solo alla percezione e alla volontà del Paese. Voglio ricordare che studi a livello europeo, direttive e relazioni di Eurojust ci indicano esattamente un'altra strada. Quindi, questo atto del Governo è sicuramente gravissimo, e Renzi dovrebbe venire qui a spiegarlo a chiare lettere, dal momento che l'esigenza di andare verso la riorganizzazione strutturale del controllo ambientale in modalità interforze ci viene dettata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. Ricordo - ad esempio - la direttiva 2008/99/CE, del novembre 2008, che ha imposto agli Stati membri l'adozione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, di regole più incisive, per quanto riguarda il contrasto ai reati ambientali.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma le ricordo che sta parlando in dissenso. La invito, dunque, a concludere.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, un attimo solo.

Nel novembre 2014 Eurojust ha presentato una relazione conclusiva del progetto strategico sul crimine ambientale, in cui richiede proprio che ci sia un corpo ambientale specializzato. E, alla luce di questo, ricordo un emendamento del relatore al disegno di legge n. 1345, che ha permesso l'inserimento di alcuni membri del Corpo forestale a livello europeo.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Nugnes.

NUGNES (M5S). Quindi, stiamo contraddicendo studi europei, esigenze del Paese e non stiamo contrastando un'unica cosa: l'ecomafia. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, cosa c'è? Mi dica. È aperta la votazione.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Proteste dal Gruppo M5S*).

Prego, senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Mi dai la parola o no? Come chiudi la votazione?

PRESIDENTE. Io gliel'ho data, lei non l'ha presa ed eravamo già in votazione.

Dica pure quello che aveva da dire. Lo può dire perfettamente adesso, non trattandosi di dichiarazione di voto. Se vuole può intervenire, altrimenti passiamo al successivo emendamento.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, se mi dà la parola, si accende la lucetta del microfono. Se la lucetta non si accende, vuol dire che non me l'ha data. Volevo chiedere il numero legale sulla votazione appena effettuata, ma lei ha proceduto, così come si fa nel fascismo! (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Come lei mi insegna, perché è stato Capogruppo, la verifica del numero legale si chiede solo per una votazione non qualificata. In questo caso il numero legale si ricava direttamente dalla votazione.

SANTANGELO (M5S). Non è così! Presidente, segni l'astensione per il mio Gruppo. La prossima volta vengo sul tavolo della Presidenza a prendere la parola! (*Commenti dal Gruppo PD*).

GIARRUSSO (M5S). Vogliamo votare!

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che, all'inizio dell'esame dell'articolo 7, è stata chiesta la votazione elettronica su tutti gli emendamenti riferiti a detto articolo. La richiesta è stata appoggiata e sulla votazione elettronica non è consentita la verifica del numero legale in quanto è implicita, è automatica.

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, se il nostro Capogruppo si alza per chiedere la parola, io attendo per votare, perché suppongo che lei gli dia la parola prima di chiudere la votazione.

Lei non mi ha concesso di votare perché non lo ha guardato, non ha interrotto la votazione e questo lo considero illegittimo.

Chiedo pertanto che rimanga agli atti il mio voto contrario. Queste cose, però, non devono succedere, perché noi seguiamo le indicazioni e le regole. Se lei non lo fa, ci toglie democrazia e la possibilità di votare come da coscienza.

Chiedo che rimanga agli atti il mio voto negativo: io voto contro.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei far rilevare che non ha funzionato il sistema di rilevazione e che il mio voto è di astensione, per le motivazioni addotte già dalla senatrice Pelino.

TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora Presidente, anche a me non ha funzionato il sistema di votazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. C'è stata un'epidemia.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, è evidente che c'è stata una discrasia e che qualcosa non ha funzionato. Pertanto, non si è capito quando la votazione è stata aperta e chiusa, visto che sia da una parte che dall'altra non si è votato.

Il Presidente Grasso in passato ha fatto ripetere delle votazioni...

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà. Ma, se la votazione non viene annullata, è valida. Per alcuni senatori, che lo hanno segnalato, non ha funzionato la postazione e, quindi, la votazione è valida.

Avete molti dubbi? L'annulliamo e la ripetiamo. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Dato che si tratta di un emendamento molto significativo su cui abbiamo discusso per tre ore e tre quarti, in via eccezionale annullo la precedente votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.327 (testo 2), presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Arrivati a questo punto e considerate le circostanze - credo siamo abbastanza stanchi - rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione [4-03745](#), a mia prima firma, che riguarda la costituzione e la convocazione del Comitato di volontariato di protezione civile costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile.

La richiesta di risposta rapida - mi auguro che il sottosegretario Gianpiero Bocci o il Governo possano venire a rispondere a breve - è motivata dal fatto che negli ultimi tempi questa commissione, che avrebbe dovuto interessarsi, in particolare, delle questioni operative riguardanti i Vigili del fuoco volontari, non sta fornendo risposte adeguate.

È dunque necessario che il Governo venga a rispondere perché, diversamente, noi ci troveremo di fronte, soprattutto nei territori montani, in quelli che più hanno bisogno della presenza dei Vigili del fuoco volontari, ad un progressivo arretramento delle caratteristiche del servizio a danno della sicurezza e dei cittadini, ma anche a danno dell'applicazione della sussidiarietà: quando le persone si organizzano autonomamente per darsi risposte, è bene supportarle.

Ma perché la cosa è particolarmente delicata?

Nell'ultimo periodo i vigili del fuoco volontari non ricevono risposte in merito ai corsi di aggiornamento, di cui hanno bisogno, non ricevono risposte precise in merito alle visite preliminari abilitanti e non ricevono risposte in merito all'operatività quotidiana.

Concludo affermando che non stiamo parlando di un argomento di lana caprina, ma di circa 8000 persone, vigili del fuoco volontari, che si occupano di garantire la sicurezza insieme agli effettivi, che sul territorio nazionale sono circa 25.000.

Credo quindi, signora Presidente, che sia più che opportuno sollecitare il Ministero dell'interno a venire a dare risposta a questa interrogazione. *(Applausi della senatrice Bernini).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, il 24 aprile la ministra dell'istruzione Stefania Giannini si è presentata alla festa dell'Unità di Bologna, insieme alla senatrice Puglisi, a parlare della Buona scuola. È accaduto che la ministra Giannini è stata duramente contestata da un minacciosissimo

contingente di insegnanti, docenti e studenti armato - udite, udite - di pentole e mestoli.

La ministro Giannini ha avuto il coraggio di dire cornuto all'asino, come si direbbe nel noto proverbio «Il bue che dice all'asino cornuto». In sostanza ha avuto il coraggio di apostrofare questi docenti, genitori e studenti - che la stavano giustamente contestando per questo disegno di legge su «La buona scuola», che è vergognoso - come pericolosi squadristi. Perché dico che è il bue che dà del cornuto all'asino? (*Applausi dal Gruppo M5S*). E perché dico che la ministra Giannini non dovrebbe permettersi di parlare di antidemocrazia? Perché ricordiamo che il Ministero stesso, *illo tempore*, è stato a sua volta molto violento. Ricordiamo che mesi fa gli insegnanti che si erano recati al MIUR per depositare alcune delibere di collegi di docenti di numerose scuole contro il disegno di legge su «La buona scuola» sono stati accolti da quattro file di poliziotti in tenuta antisommossa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ricordiamo ancora l'*iter* di questo decreto-legge - mascherato da disegno di legge e che finalmente, a breve, si manifesterà come decreto-legge, come annunciano fonti più o meno ufficiali - che è stato stravolto perché Renzi, il *gambler*, ha deciso di collegare il disegno di legge al DEF. Ciò vuol dire che questo disegno di legge non avrà un *iter* normale, ma velocizzato dal fatto che molto probabilmente gli emendamenti riceveranno il timbro dell'inammissibilità. Quindi ci sarà un taglio degli emendamenti presentati in Commissione e di quelli che verranno riproposti in Aula.

Poi ancora, visto che parlano di antidemocrazia, con questo disegno di legge il Parlamento è stato sotto ricatto. E il ricatto è stato che se questo disegno di legge non passava non sarebbero stati stabilizzati gli insegnanti a settembre. Ricatto quindi. Questa è violenza. Questo è ricatto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere.

MONTEVECCHI (*M5S*). Concludo, concludo, non si preoccupi. Poi, altra violenza, che è offendere l'intelligenza delle persone. E questo Ministro del Consiglio si diletta spesso ad offendere l'intelligenza, non solo del Parlamento, ma anche dei cittadini italiani e lo ha rifatto con questo disegno di legge quando ha sventolato il *bonus* di 500 euro per la formazione degli insegnanti. Anche il peggior ignorante sa che con 500 euro l'anno gli insegnanti non si formano per nulla. Quella è una manovra elettorale ed è un'offesa all'intelligenza degli insegnanti e dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Io dico che una Ministra, soprattutto con un passato da esimia linguista, come lei ha tenuto a ribadire in un'intervista fattale a proposito di queste vicende, se fosse veramente l'illustre linguista che si vanta di essere, dovrebbe stare attenta ad usare termini come squadristo e dovrebbe essere un po' più attenta, invece, a guardare quello che accade in casa sua, nel suo Governo. Altro che squadristo: qui siamo al ritorno al fascismo più becero e più pericoloso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sui lavori del Senato

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, in Conferenza dei Capogruppo ho chiesto che venisse anticipata la chiusura della seduta di Assemblea di domani mattina alle ore 12,30 in quanto è prevista la riunione del nostro Gruppo. Se poi però viene convocata la Commissione politiche dell'Unione europea, cui partecipano i membri del nostro Gruppo, è chiaro che diventa una farsa.

Chiedo, se è possibile, di sconvocare quella Commissione o di posticiparla, dato che abbiamo la riunione del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marton, lo riferirò alla Presidenza, ma come lei ricorda il Presidente ha detto che non possiamo comprimere il tempo per le Commissioni. Credo quindi che non possano essere sconvocate le Commissioni per tutto il tempo dalle 12,30 alle 15,30.

[MARTON](#) (*M5S*). Ma la Commissione non ha mantenuto lo stesso orario, è stata addirittura anticipata.

PRESIDENTE. Segnaleremo al Presidente della Commissione l'opportunità di coordinare i lavori con le esigenze del suo Gruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 aprile 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ([1577](#))

Capo II

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza

nelle Forze di polizia;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle

competenze esercitate;

e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI servizi spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.300

[TOCCI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *I*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina e l'organizzazione della Presidenza del consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie governative nazionali e degli Enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione degli strumenti normativi ed amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.

c) per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della *performance* con il ciclo della programmazione finanziaria, adozione da parte di ciascuna amministrazione dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:

1) - un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;

2) - un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;

3) - un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo;

previsione che i piani strategici triennali possano contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni e che tali proposte sono approvate, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri; previsione che i documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato; adeguamento del Regolamento previsto all'articolo 19, commi 10 e seguenti, del decreto legge n. 90 del 2014 come convertito dalla legge 114 del 2014 alla normativa derivante dalla presente delega entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

5. I decreti legislativi di cui al comma 4, adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione è la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissioni, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

G7.300 (già em. [7.300](#))

[TOCCI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuato, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stessa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, dei programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei

provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 dell'A.S. 1577-A sia in termini temporali sia in termini di contenuti, arrivando alla redazione di decreti delegati unificati e coordinati, da sottoporre ad un unico esame delle competenti Commissioni parlamentari.

G7.300 (testo 2)

[TOCCI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuato, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stessa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, dei programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello

Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie,

impegna il Governo a raccordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 della presente legge sia in termini temporali sia in termini di contenuti.

(*) Accolto dal Governo

7.301

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.302

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministrazione centrale», inserire le seguenti: «, ivi comprese le Forze di polizia,».

7.303

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «, reinternalizzazione di servizi», inserire le seguenti: «ovvero implementazione delle procedure informatiche ,».

7.304

[FUCKSIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «anche sulla base dei risultati di consultazioni degli stessi sui vari servizi».

7.305

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [GAMBARO](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali» inserire le seguenti: «e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane» e dopo le parole: «corpi di polizia provinciale» inserire le seguenti: «all'interno degli enti di area vasta».

7.306

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

7.307

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

7.308

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

7.309

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi strumentali», inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

7.310

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [MASTRANGELI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «n. 114,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, attraverso la soppressione dell'obbligatorietà dell'assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza».

7.311

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «duplicazioni di funzioni o strutture;» inserire le seguenti: «semplificazione delle norme riguardanti la mobilità obbligatoria e volontaria per il personale della pubblica amministrazione all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.312

[MARINELLO](#), [TORRISI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenimento della spesa e riduzione degli organi» aggiungere le seguenti: «con rafforzamento delle attività istituzionali, consolidamento della natura in house con la salvaguardia dei livelli occupazionali;».

7.313

[SCAVONE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.314

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «riordino dei corpi di polizia provinciale,», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della necessaria prosecuzione dei compiti di polizia locale attinenti le funzioni fondamentali di province e città metropolitane; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale all'interno degli enti di area vasta,».

7.315

[MARINELLO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia» fino a: «», delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.316

[BONERISCO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.316 (testo 2)

[BONERISCO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» alle parole: «salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.317

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.317 (testo 2)

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alla parola: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.318

[PELINO](#), [BERNINI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali

e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.318 (testo 2)

[PELINO](#), [BERNINI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» fino a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.319

[CASALETTO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e potenziamento» fino alle parole: «unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione, associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà».

7.320

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà» con le seguenti: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione

delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n° 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

7.320 (testo 2)

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente riordino dei corpi di polizia provinciale, nonché con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;» con le seguenti:«razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e con testuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n° 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.321

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

7.322

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «razionalizzazione e» fino a: «unitarietà» con le seguenti: «con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge»;

7.323

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «funzioni di polizia» a «strumentali», con i seguenti: «funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologica mente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

7.324

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «delle funzioni di polizia» aggiungere le seguenti «, ivi co prese quelle di polizia locale,».

7.325

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «antincendi»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:*, «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.326

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle dal Corpo nazionale dai Vigili del Fuoco, per quanto attiene! alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e alloro spegnimento».

7.328

[VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.329

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'efficacia delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

7.330

[GASPARRI](#), [PELINO](#), [BERNINI](#), [MINZOLINI](#), [PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio» fino a: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» con le seguenti: «anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali con conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e

nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;».

7.331

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

7.331 (testo 2)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche in funzione di una migliore cooperazione» a «servizi strumentali» con le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.332

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.332 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare, ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari, e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli, attuali livelli di presidio, la

salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.333

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

7.333 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto periodo con il seguente: «razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro alimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.334

[SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#) (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: « rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 , n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.334 (testo 2)

[SCAVONE](#), [Giovanni MAURO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni» a: «dell'unitarietà» con le seguenti: «rideterminazione delle dotazioni organiche, delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 con riduzione in misura non inferiore al 5 per cento del totale e conseguente revisione complessiva delle competenze specialistiche e delle discipline di ciascuna forza con concomitante riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio, la salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà».

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7.335

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

7.336

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.337

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

7.338

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

«1. dopo le parole "riordino delle funzioni di polizia" inserire le seguenti: "tributaria, di polizia giudiziaria, di polizia";

2. dopo le parole: "riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato" inserire le seguenti: "della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria"

Conseguentemente, sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «delle medesime».

7.339

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare», inserire le seguenti: «,ferme restando le competenze esclusive del Corpo forestale dello Stato nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle commesse intercettazioni e misure cautelari e».

7.340

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «lettera a)». dopo le parole: «, del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, tramite l'affido esclusivo delle funzioni alle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera,».

7.341

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del territorio e del mare», inserire le seguenti: «dei Parchi».

7.342

[CARIDI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.343

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «conseguente alla riorganizzazione» fino a: «altre Forze di polizia».

7.344

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento, in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali,».

7.345

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla» fino a: «del medesimo nelle altre forze di polizia,» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agro alimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei

Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agro alimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche. e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali, ».

7.346

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato» fino a fine periodo, con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.346 (testo 2)

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «presso le forze di polizia», con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2016; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

7.347

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* "conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia", *con le seguenti:* "assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale.";

b) *sostituire le parole da:* "riordino dei corpi di polizia provinciale", *fino a fine periodo, con le seguenti:* "con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale"».

7.348

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conseguente» inserire le seguenti: «al rafforzamento e», sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.349

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali

livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

7.350

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agro alimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scioglimento ed il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

7.351

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «del Corpo forestale dello Stato», fino a: «garanzia degli attuali,» con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

7.360

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

7.361

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,» e le parole: «escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia».

7.352

[MARINELLO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.353

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.354

[PELINO](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CERONI](#), [PICCOLI](#), [MINZOLINI](#), [AMIDEI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.355

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre

Forze di polizia,».

7.356

[ARRIGONI](#), [VOLPI](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.357

[SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [CAMPANELLA](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Inammissibile

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.358

[CASALETTO](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [BOCCHINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di Polizia,».

7.359

[MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#), [SUSTA](#)

Ritirato

Al comma 1 capoverso lettera a) dopo le parole: «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed», sopprimere la parola: «eventuale».

7.362

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia,».

7.363

[CARIDI](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia».

7.364

[RUTA](#), [GATTI](#), [SAGGESE](#), [Gianluca ROSSI](#), [PUPPATO](#), [FASIOLO](#), [PEZZOPANE](#), [CASALETTO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia», con le seguenti: « e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome»;

b) sostituire le parole da: «riordino dei corpi di polizia provinciale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «con conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale».

7.365

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali» nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.366

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del medesimo» con le seguenti: «del personale delle Polizie provinciali, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.367

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#), [DE PIN](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle altre forze di polizia» con le seguenti: «attraverso la confluenza in un apposito Dipartimento denominato "Dipartimento generale del Corpo Forestale dello Stato", finalizzato in particolare a una migliore e più efficace presenza sul territorio, escludendo la confluenza del Corpo medesimo», e dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dei Parchi», nonché dopo le parole: «dell'unitarietà» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».

Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.

7.327

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dell'efficacia delle funzioni di polizia» *inserire le seguenti:* «e antincendi»;

b) *dopo le parole:* «riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia» *inserire le seguenti:* «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

7.327 (testo 2)

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [VACCARI](#), [CALEO](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nelle altre Forze» *con le seguenti:* «in altra Forza»;

b) *dopo le parole:* «dell'unitarietà» *aggiungere le seguenti:* «delle funzioni attribuite».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marcucci, Luciano Rossi, Spilabotte e Rut a

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1577:

sull'emendamento 7.313, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Collina,

Conte, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gambaro, Maran, Messina, Micheloni, Minniti, Mirabelli, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Paglini, Palermo, Perrone, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romano, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Sonogo, Stucchi, Turano, Vicari e Zizza.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 22 aprile 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla questione degli effetti pregiudizievoli sul comparto agricolo della diffusione del parassita "punteruolo rosso" degli alberi di palma (*Doc. XXIV, n. 46*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Azzurra Cancellieri in sostituzione del deputato Luigi Gallo, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 aprile 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 10 aprile 2015, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Silvio Berlusconi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mariani Raffaella, Ghizzoni Manuela, Antezza Maria, Berlinghieri Marina, Boschi Maria Elena, Braga Chiara, Bratti Alessandro, Capozzolo Sabrina, Carella Renzo, Cominelli Miriam, Dallai Luigi, D'Incecco Vittoria, Manfredi Massimiliano, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Morani Alessia, Moscatt Antonino, Rosato Ettore, Velo Silvia, Venittelli Laura, Verini Walter, Zanin Giorgio, Zardini Diego

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (1892)

(presentato in data 27/4/2015);

C.1533 approvato da 7° Cultura.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scilipoti Isgro' Domenico

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di alimenti e bevande destinati all'uomo (1893)

(presentato in data 24/4/2015);

senatori Dirindin Nerina, Zanda Luigi, Martini Claudio, Lepri Stefano, Maturani Giuseppina, Fedeli Valeria, Albano Donatella, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Anitori Fabiola, Barozzino Giovanni, Bianco Amedeo, Bianconi Laura, Borioli Daniele Gaetano, Broglia Claudio, Buemi Enrico, Caleo Massimo, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Casson Felice, Cervellini Massimo, Cirinna' Monica, Cociancich Roberto, Collina Stefano, Corsini Paolo, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, Dalla Zuanna Gianpiero, De Biasi Emilia Grazia, De Cristofaro Peppe, Di Giorgi Rosa Maria, Fasiolo Laura, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Ferrara Elena, Filippi Marco, Filippin Rosanna, Finocchiaro Anna, Fissore Elena, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Gotor Miguel, Granaiola Manuela, Idem Josefa, Lai Bachisio Silvio, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Maran Alessandro, Mattesini Donella, Migliavacca Maurizio, Mirabelli Franco, Moscardelli Claudio, Mussini Maria, Orru' Pamela Giacomina

Giovanna, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Petraglia Alessia, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Romano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Silvestro Annalisa, Sollo Pasquale, Susta Gianluca, Tocci Walter, Tonini Giorgio, Turano Renato Guerino, Uras Luciano, Vaccari Stefano, Valdinosi Mara, Valentini Daniela, Vattuone Vito, Verducci Francesco, Zanoni Magda Angela, Zavoli Sergio

Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" (1894)

(presentato in data 27/4/2015);

DDL Costituzionale

senatori Lai Bachisio Silvio, Zanda Luigi, Angioni Ignazio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Manconi Luigi

Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (1895)

(presentato in data 27/4/2015);

senatori Susta Gianluca, Di Biagio Aldo, Dalla Zuanna Gianpiero, Laniece Albert, Puppato Laura, Rossi Gianluca

Misure di agevolazione fiscale per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà privata (1896)

(presentato in data 28/4/2015);

senatore Crosio Jonny

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1897)

(presentato in data 28/4/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Pepe Bartolomeo

Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (1795)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/04/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (1880)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 24/04/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gasparri Maurizio

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico (1434)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Pin Paola

Modifica all'articolo 80 della Costituzione, in materia di ratifica dei trattati internazionali di natura militare, nonché disposizioni in materia di basi, caserme, installazioni e servitù militari (1774)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Pin Paola

Modifiche agli articoli 11 e 80 della Costituzione in materia di ratifica dei trattati internazionali, nonché disposizioni per la pubblicazione di accordi internazionali vigenti e utilizzo di basi militari e caserme (1872)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/04/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Beni Paolo ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (1878)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

C.1803 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 28/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Amici Sesa ed altri

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1504-BIS)

Derivante da stralcio art. 1, c. 2 del DDL C.3 e connessi

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico

Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio (1816)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 28/04/2015),

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Filippin Rosanna ed altri

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1857)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 (1879)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

C.2659 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 28/04/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pagliari Giorgio

Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi e per le donazioni di beni in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi (1787)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Crosio Jonny ed altri

Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per gli impianti di risalita (1853)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Cardello Franco

Introduzione dell'insegnamento dell' educazione emozionale nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (1777)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Di Giorgi Rosa Maria

Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere (1847)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Pagliari Giorgio ed altri

Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato (1873)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/04/2015);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati (1881)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 28/04/2015);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Bertuzzi Maria Teresa ed altri

Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema delle quote latte (1822)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/04/2015);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Barozzino Giovanni

Misure di sostegno per i lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax (1459)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/04/2015);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Sacconi Maurizio

Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e per la valorizzazione della complementarietà tra previdenza pubblica e privata (1788)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/04/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. D'Adda Erica ed altri

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di licenziamento collettivo (1817)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 28/04/2015);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Munerato Emanuela ed altri

Disposizioni per consentire ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico (1842)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Di Giacomo Ulisse

Istituzione del Parco nazionale del Matese (1776)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/04/2015);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Buemi Enrico

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope (1811)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 28/04/2015).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

Il senatore Scibona ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: De Petris e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum" (*Doc. XXII*, n. 21).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 23 aprile 2015, la 1a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione.

Affari assegnati

È stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare riguardante le iniziative del Governo per la costituzione dei cosiddetti "caschi blu della cultura", nonché per prevenire e riparare i danni derivanti dalla distruzione del patrimonio archeologico, artistico e culturale nelle zone di guerra (Atto n. 549).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione

sul mercato di articoli pirotecnici (n. 160).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 giugno 2015. Le Commissioni 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 maggio 2015.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 23 aprile 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Gazzola (Piacenza), Larciano (Pistoia), Sant'Oreste (Roma), Cleto (Cosenza), Guardia Lombardi (Avellino), Sant'Arpino (Caserta), Noicattaro (Bari), Capodrise (Caserta).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di novembre 2014 (Atto n. 550).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta, predisposta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aliante Mooney M20K, marche OO-AEP, presso l'aviosuperficie di Castel del Monte, Comune di Andria, in data 27 agosto 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 551).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2015-2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 24 aprile 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità Portuale di Palermo, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 258); dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi dal 2010 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 259);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 260);

dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 261);

della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 262).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Regione Marche, con lettera in data 28 aprile 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 (*Doc. CXXVIII*, n. 31).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, nuova assegnazione di voti

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento e ai fini di un'eventuale connessione con l'esame del disegno di legge A.S. 1674 recante "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992", il voto della regione Sardegna (voto n. 52) è stato nuovamente assegnato alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 3a (Affari esteri, emigrazione).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM (2015) 174 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

La Commissione europea, in data 28 aprile 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM (2015) 177 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 4 giugno 2015.

Le Commissioni 3ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 28 maggio 2015.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Bruno Gonnelli, di Santa Flora (Grosseto), chiede l'adozione di provvedimenti volti a risolvere i problemi tecnici riscontrati in alcune zone della provincia di Grosseto nelle emissioni televisive della Rai, a seguito dell'introduzione del sistema digitale terrestre (*Petizione n. 1426*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

nuove norme volte a prevedere un ruolo del sindacato in ordine al controllo sul buon andamento della Pubblica Amministrazione (*Petizione n. 1427*);

la corretta interpretazione e applicazione della normativa concernente le detrazioni degli emolumenti e delle indennità accessorie nei primi dieci giorni di assenza dal lavoro per malattia, con particolare riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*Petizione n. 1428*);

un inasprimento della disciplina penale dei reati contro i minori (*Petizione n. 1429*);

il signor Elvio Gallo, di Messina, chiede l'adozione di provvedimenti per il pieno rispetto dei principi

costituzionali in materia di uguaglianza e di riconoscimento dei diritti inviolabili, al fine di contrastare i comportamenti discriminatori fondati sul genere (*Petizione n. 1430*);
la signora Eva Polak, di Tofej (Ungheria), chiede interventi per la reintroduzione dell'accesso totalmente gratuito alla posta elettronica certificata (*Petizione n. 1431*);
il signor Pantaleo Chezzi, di Specchia (Lecce), chiede l'abolizione dell'istituto dell'usucapione (*Petizione n. 1432*);
il signor Rodolfo Romano, di Napoli, chiede il conferimento dell'onorificenza di "Cavaliere dell'ordine del tricolore" e la concessione di un assegno vitalizio agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione nazionale, in ossequio alla legge n. 434 del 1980 (*Petizione n. 1433*);
il signor Antonio Boscolo Agostini, di Chioggia (Venezia), chiede l'abrogazione dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente l'estensione del concetto di area fabbricabile, ai fini dell'imposizione fiscale (*Petizione n. 1434*);
il signor Federico Pege, di Treviso, chiede una nuova disciplina penale e altre misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini e dei centri abitati (*Petizione n. 1435*);
il signor Michele Umana, di Grammichele (Catania), chiede l'abrogazione della normativa concernente l'IMU agricola (*Petizione n. 1436*);
il signor Massimiliano Valdannini, di Viterbo, chiede una regolamentazione semaforica differente, rispetto agli standard attuali, degli attraversamenti pedonali (*Petizione n. 1437*);
il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede la modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (*Petizione n. 1438*);
il signor Lorenzo Torto, di Chieti, chiede l'attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di diritto al lavoro dei disabili (*Petizione n. 1439*);
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:
nuove misure per fronteggiare l'emergenza immigrazione (*Petizione n. 1440*);
interventi per incentivare la ricerca scientifica e la sperimentazione per la cura del cancro, con particolare riguardo alla valutazione della terapia proposta dal dottor Hoxsey negli Stati Uniti (*Petizione n. 1441*);
interventi per la revisione degli accordi relativi al "Fiscal compact" e al meccanismo di stabilità europeo (MES) (*Petizione n. 1442*);
un intervento di revisione della Costituzione, al fine di garantire che il Senato sia composto da membri direttamente eletti dal popolo e da rappresentanti delle categorie del mondo del lavoro (*n. 1443*);
il signor Giuseppe Luca, di Biancavilla (Catania), chiede misure contro la corruzione e l'inefficienza dell'Amministrazione della giustizia (*Petizione n. 1444*);
la signora Marina Fontana, di Palermo, chiede modifiche alla disciplina sanzionatoria di carattere penale in materia di omicidio stradale (*Petizione n. 1445*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Petizioni, nuova assegnazione

La petizione n. 1306, presentata dai signori Samo Pahor, di Trieste, e Anton Feri, di Gorizia, e la petizione n. 1409, presentata dal signor Alberto Siega, di Resia (Udine), già assegnate alla 1^a Commissione permanente, sono state nuovamente deferite alle Commissioni riunite 1^a e 3^a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03827 del senatore Giarrusso.

Interrogazioni

[DE PETRIS](#), [AMATI](#), [CIRINNA'](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

negli ultimi anni il Ministero della salute ha iniziato ad affrontare con maggiore impegno la problematica della tutela degli animali e la lotta al randagismo assumendo un concreto ruolo di coordinamento e controllo, in particolare con l'istituzione nel 2010 di un'apposita *task force* veterinaria, "l'Unità Operativa per la Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo, ai canili

lager e ai maltrattamenti sugli animali";

L'Unità operativa ha rappresentato una modalità organizzativa innovativa attraverso la quale il Ministero ha iniziato a interagire direttamente con i cittadini ed è divenuto parte attiva per risolvere i problemi e le criticità segnalati anche inviando proprio personale in ogni angolo del Paese;

questo piccolo nucleo operativo, coordinato dalla dottoressa Rosalba Matassa, ha svolto una funzione di raccordo con le istituzioni e il territorio, andando ad incidere in maniera concreta e attiva sul fenomeno del randagismo e sui maltrattamenti animali. Per svolgere i propri compiti la *task force* ha operato in stretta sinergia con i Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri e con altri organi di Polizia giudiziaria, con tutte le autorità competenti in materia e con le associazioni per la protezione degli animali, creando una rete virtuosa di sinergia e collaborazione;

intensa è stata l'attività volta a risolvere le situazioni critiche segnalate, talvolta cronicizzate da molti anni. In questi anni ha compiuto numerosi interventi sia di tipo ispettivo che di supporto e indirizzo per le altre istituzioni, ha fatto emergere situazioni di illegalità ed esercitato un'azione di repressione dei reati ma soprattutto ha lavorato per risolvere i problemi al fine di garantire il benessere degli animali e l'applicazione delle leggi a loro tutela;

numerosi sono gli esempi di operazioni che l'unità operativa ha portato a termine: sequestro di canili *lager* (ad esempio Cicerale, Poggio Sannita, Domicella, Trani, Catania); tutela degli equidi (ad esempio maxi operazione di messa in sicurezza di più di 200 equidi maltrattati e ridotti in fin di vita nei comuni di Colleferro, Valmontone, Segni e Paliano); interventi per contrastare il maltrattamento di animali detenuti nei giardini zoologici (ad esempio Zoo di Poppi), in strutture private o allevamenti abusivi (ad esempio Castiglione delle Stiviere, Montopoli Sabino);

ancora più incisiva e capillare è stata l'attività di coordinamento e di supporto tecnico alle autorità regionali, alle ASL, ai Comuni, alle Prefetture attraverso incontri, tavoli di lavoro, stesura di protocolli d'intesa e piani operativi per la prevenzione del randagismo e per il contrasto degli avvelenamenti. A tal proposito è d'obbligo ricordare che nel nostro Paese la legge n. 281 del 1991 e le altre norme vigenti sono ancora troppo spesso disapplicate e che dietro al fenomeno del randagismo non di rado si celano la zoomafia e il *business* dei canili;

L'Unità operativa, e la sua coordinatrice in particolare che ha svolto il proprio compito con professionalità e grande sensibilità andando oltre quello che è il semplice dovere istituzionale, è divenuta un punto di riferimento importante per le associazioni, per i cittadini e per le autorità del territorio, che hanno in questi anni trovato disponibilità, collaborazione e risposte concrete;

attraverso questa struttura operativa il Ministero della salute, con proprie risorse e praticamente a costo zero, ha fornito un servizio alla collettività e ha dimostrato che lo Stato non è un'entità astratta e lontana dai cittadini e dal territorio;

la problematica del randagismo purtroppo è ancora lontana dall'essere risolta e i reati contro gli animali sono ancora troppo diffusi, pertanto, più volte, anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il Ministero della salute ha manifestato l'intenzione di potenziare l'unità operativa e dare alla stessa una maggiore operatività;

invece dal mese di ottobre 2014, a seguito del cambiamento dei direttori generali del Ministero della salute, l'attività di questa struttura operativa è stata rallentata ed è di questi giorni la notizia che la dottoressa Matassa, nonostante il grande impegno profuso in questi anni, non ha più l'incarico di coordinatrice della *task force*. Inoltre, invece di potenziare e rendere questo nucleo di medici veterinari più operativo attraverso una maggiore autonomia funzionale, l'unità operativa è stata inglobata all'interno dell'ufficio VI della Direzione generale della sanità animale con ovvie conseguenze di aumento della "burocratizzazione" e perdita definitiva dell'operatività e dell'efficacia degli interventi; purtroppo si sta assistendo a un ritorno al passato e alla delegittimazione e depotenziamento di ciò che funziona e che è utile alla collettività,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno determinato tali scelte e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire immediatamente affinché sia riconosciuto il merito e il servizio reso

ai cittadini da parte dell'Unità operativa e da chi in questi anni l'ha diretta con ottimi risultati, peraltro senza oneri aggiuntivi per lo Stato, e sia ripristinata e resa ancora più operativa la *task force* così come auspicano le associazioni e gli innumerevoli cittadini che chiedono il rispetto delle leggi in materia di tutela degli animali.

(3-01881)

[LUMIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

la morte del cooperante italiano Giovanni Lo Porto solleva molte domande sia per come è maturata sia per il ritardo con cui sono stati informati il nostro Paese e i familiari;

secondo le ricostruzioni fornite dal presidente degli Stati Uniti d'America, Lo Porto sarebbe rimasto coinvolto, insieme all'ostaggio americano Warren Weinstein, in un *raid* antiterroristico dell'esercito statunitense contro i talebani. Il *raid* è stato condotto con dei droni alla fine di gennaio 2015 in una zona ai confini tra il Pakistan e l'Afghanistan;

a distanza di circa 3 mesi il presidente Obama ha informato le autorità italiane chiedendo scusa per quanto accaduto. Ma la morte di Giovanni Lo Porto a giudizio dell'interrogante non può essere derubricata a mero incidente o a tragica fatalità. Anzi solleva una lunga serie di questioni e interrogativi che chiamano in causa le istituzioni italiane, quelle statunitensi e il ruolo che il nostro Paese ha nelle varie missioni internazionali a cui partecipa;

Giovanni Lo Porto, infatti, era sequestrato da ben 3 anni e più precisamente dal 19 gennaio 2012 quando fu prelevato, insieme al suo collega tedesco Bernd Muehlenbeck, nella città pakistana di Multan presso la sede della Ong tedesca per cui lavorava. Entrambi venivano, quindi, trasferiti oltre il confine, in Afghanistan, nella zona di Kost sotto il controllo tribale dei talebani;

nelle settimane successive al rapimento apparve subito evidente che il sequestro non era opera di predoni solo in cerca di riscatto. Sia l'*intelligence* italiana che quella tedesca si resero conto che la soluzione per il rilascio dei 2 ostaggi necessitava di risposte politiche. Una situazione complessa aggravata dalla difficoltà di trovare degli interlocutori tra i talebani che, dopo l'uccisione di Bin Laden nel maggio del 2011, non avevano più riferimenti apicali precisi;

durante i mesi successivi l'*intelligence* italiana e tedesca continuò ad avere le prove dell'esistenza in vita di entrambi gli ostaggi e nel dicembre 2012, alla vigilia di Natale, gli uomini di Al Qaeda ripresero in un video l'ostaggio tedesco mentre lanciava un appello alla moglie alla quale chiedeva di fare pressioni su Angela Merkel. Tutto fece pensare che stessero maturando i tempi per la liberazione, ma un'offensiva di terra dell'esercito pakistano fece precipitare la situazione e tutto piombò nel silenzio;

all'inizio del 2013 un video ritrasse Bernd Muehlenbeck in pessime condizioni fisiche. Era il segno che i 2 ostaggi erano in mano ad altri gruppi di sequestratori. Sia Roma che Berlino tentarono, allora, di accelerare l'impegno per il rilascio degli ostaggi, ma nell'estate cambiò ancora lo scenario, poiché i talebani decisero di separare i prigionieri e da quel momento le trattative presero 2 strade diverse;

Giovanni Lo Porto verrà trasferito nella valle dello Shawal, in Waziristan, sotto il controllo dei vertici di Al Qaeda. Da quel momento il cooperante italiano condividerà la prigionia con un altro ostaggio, l'americano Warren Weinstein;

nell'ottobre del 2014 venne liberato, dopo il pagamento del riscatto, il tedesco Bernd Muehlenbeck. Mentre, sempre a fine ottobre, un video appello di Giovanni Lo Porto fu mostrato alla famiglia. Il video oltre a rassicurare i familiari suscitò ottimismo tra gli stessi servizi italiani. Tutto fece pensare che ci fossero i margini per la sua liberazione da lì a poche settimane;

si intensificarono, quindi, gli sforzi da parte della nostra *intelligence* per il suo rilascio. Come avviene in questi casi la trattativa fu condotta in totale segretezza. Nessun'altra *intelligence* venne informata, se non quella pakistana con cui Roma collaborava da tempo per la liberazione di Lo Porto. Neanche gli Stati Uniti furono informati, da sempre contrari a qualsiasi tipo di trattativa per il rilascio di prigionieri, che nel frattempo però erano venuti a conoscenza della presenza di alcuni rifugi dei capi di Al Qaeda proprio nella zona dello Shawal;

a gennaio 2015 gli Stati Uniti sferrano 5 attacchi con i droni. In uno di questi verranno uccisi anche Giovanni Lo Porto e l'americano Warren Weinstein. Secondo fonti dell'*intelligence* italiana i corpi dei due ostaggi sono stati seppelliti a Wacha Dara, dove gli americani non si sono mai recati neanche per accertare l'identità delle due vittime,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano recuperare il corpo di Giovanni Lo Porto, come chiesto dalla famiglia, e quali azioni vogliano intraprendere in tal senso;

se siano in possesso di maggiori informazioni sulle modalità operative adottate dalle forze americane durante l'attacco in cui è morto il cooperante italiano e i motivi del ritardo della trasmissione delle notizie al Governo italiano;

se siano a conoscenza di maggiori informazioni in possesso dei servizi italiani, dal rapimento alla morte di Lo Porto, dalla trattativa per la sua liberazione alla morte del cooperante, sino alla comunicazione del presidente Obama al nostro Paese;

se, al di là delle scuse poste dal presidente Obama al nostro Paese e ai familiari di Giovanni Lo Porto, non ritengano indispensabile rinegoziare con gli alleati ed in particolare con gli Stati Uniti le regole sui sequestri di persona sui teatri di guerra internazionali e sulle relative trattative per una cooperazione tra le varie forze di *intelligence*.

(3-01883)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Enasarco (Ente di previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio) è stato spesso oggetto anche in passato di attenzione per l'andamento negativo emerso dai risultati di gestione e dalla scarsa trasparenza che da sempre ha caratterizzato l'operato della sua amministrazione;

stando alle ultime notizie stampa, riportate anche sul sito dell'ente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una nota del 10 febbraio 2015 ha comunicato alla fondazione Enasarco le sue osservazioni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data 9 ottobre 2014; con la stessa nota il Ministero ha invitato l'Enasarco a procedere all'approvazione di un nuovo statuto che recepisca i rilievi formulati dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e a trasmettere il nuovo regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione ministeriale;

con un comunicato stampa del 4 marzo 2015, il Consiglio di amministrazione della Fondazione informava di aver dato via libera al regolamento elettorale e al regolamento finanza precisando che l'approvazione dello statuto e del regolamento elettorale "costituisce la chiave di volta per costruire l'assetto normativo più adeguato per quella che è una vera e propria svolta storica nella vita della Fondazione: il passaggio, nella selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad opera delle parti sociali a quello dell'elezione da parte degli agenti e delle case mandanti";

rilevato che a quanto risulta all'interrogante nonostante la "svolta storica nella vita della Fondazione", né l'Enasarco né i Ministeri vigilanti, che pure hanno vagliato i testi, si sono attivati per rendere fruibili a tutti gli iscritti e ai diretti interessati i testi dei citati regolamenti, anche in considerazione dell'imminente rinnovo del consiglio di amministrazione e degli altri organi di governo della fondazione;

considerato che il ritardo nella pubblicazione delle regole per lo svolgimento delle elezioni impedisce il loro corretto svolgimento secondo regole democratiche; infatti la mancata o tardiva conoscenza delle norme in questione non consente a tutti i soggetti interessati di poter partecipare alla competizione elettorale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che il regolamento elettorale e il nuovo statuto dell'Enasarco vengano resi pubblici e fruibili a tutti gli iscritti, nel rispetto del diritto riconosciuto a ciascun contribuente di poter accedere ai dati che riguardano la *governance* della fondazione.

(3-01884)

[GINETTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-01885)

(Già 4-03464)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-01886)

(Già 4-01056)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MANASSERO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

"Mercatone Uno" è un importante marchio storico emiliano specializzato nella distribuzione organizzata dei mobili e di complementi di arredo e casalinghi;

negli anni il gruppo, con i suoi 79 punti vendita dislocati in gran parte del territorio italiano, i suoi circa 4.000 dipendenti e un numero elevatissimo di clienti (stimato in circa 11 milioni) ha assunto nel settore dell'arredamento un ruolo di primo piano, con un giro di affari di svariati milioni di euro;

rilevato che a quanto risulta all'interrogante:

l'azienda ha annunciato ai sindacati la riduzione di circa il 50 per cento della rete di vendita, promuovendo una vendita straordinaria in 34 punti;

tale iniziativa preoccupa profondamente, in quanto è stata considerata come l'anticamera della chiusura definitiva di tali punti vendita;

nelle scorse settimane l'azienda ha presentato al tribunale di Bologna istanza di ammissione al concordato preventivo a causa del forte indebitamento che ha raggiunto i 425 milioni di euro, a fronte di un fatturato che nel 2014 è sceso a poco più di mezzo miliardo come risulta dai dati di preconsuntivo;

considerato che per quanto risulta all'interrogante:

la proprietà ha disertato l'audizione fissata per il 1° aprile 2015 al Ministero dello sviluppo economico convocata allo scopo di fare chiarezza sulle prospettive e sul futuro dell'azienda, allo stato sospesa tra l'ipotesi di imminenti licenziamenti e la trattativa con potenziali investitori interessati ad un marchio storico *leader* nel settore dell'arredamento;

a maggio è prevista la scadenza dei contratti di solidarietà sottoscritti a suo tempo dai lavoratori per consentire quel processo di riorganizzazione dei punti vendita richiesto dall'azienda, allo scopo di rilanciarla e renderla competitiva, contenendo, al contempo, il costo del lavoro e salvaguardando l'occupazione;

l'imminente scadenza dei suddetti contratti di solidarietà sommata alle forti preoccupazioni per la recente istanza di concordato preventivo, stanno generando profonda preoccupazione nei lavoratori che si dicono pronti alla mobilitazione, qualora l'azienda non dovesse fornire nei prossimi giorni garanzie sufficienti sul loro futuro lavorativo,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quale sia l'attuale situazione finanziaria del gruppo Mercatone Uno sulla base delle informazioni in possesso;

se ritengano di intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la massima sollecitudine presso la proprietà, favorendo l'accelerazione di un processo decisionale che consenta di giungere in tempi rapidi ad una soluzione che fornisca tutele e risposte concrete ai lavoratori e alle loro famiglie;

se, a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale per conoscere il piano industriale aziendale ed individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale.

(3-01882)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali; la disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito»;

il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

è stato da poco presentato il disegno di legge AS 1747 di iniziativa parlamentare, recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro";

il suddetto disegno di legge, nella relazione illustrativa, specifica di avere l'intento di integrare una disciplina incompleta in materia di punibilità e premialità nei confronti di coloro che non dispongano degli strumenti idonei a consentire il pagamento mediante POS;

con tale proposta si vorrebbero prevedere sgravi fiscali per coloro che abbiano provveduto a dotarsi di tali strumenti di pagamento e sanzioni, da quella pecuniaria fino alla sospensione dell'attività professionale e commerciale, per coloro i quali non provvedano ad adeguarsi al fine di consentire il pagamento attraverso il POS;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche commissioni esose, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti;

la percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, possa, in caso di utilizzo di bancomat, dallo 0,5 allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 fino al 4 per cento;

a questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze, i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre all'interrogante sembra essere una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta i propri profitti;

il Governo Renzi ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in genere, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

a ciò si è aggiunto l'abbassamento del limite all'uso del contante, introdotto con l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo ulteriormente il limite all'uso del denaro contante da 2.500 a 999,99 euro;

il decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, ha stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all'uso del contante, sia possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e per le agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, gli adempimenti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio restano comunque onerosi e ed è possibile usufruire di tale deroga soltanto quando l'acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato;

tali misure, oltre ad aver generato un aumento degli oneri finanziari e delle commissioni sulle singole transazioni a carico dei cittadini e a favore del sistema finanziario, sta determinando da tempo gravi ripercussioni su più settori, come il turismo, laddove sono sempre di più i turisti italiani che preferiscono trascorrere i viaggi o i periodi di vacanza in altri Paesi, dove possono pagare con denaro contante, piuttosto che restare in Italia e pagare con carta di credito o assegno bancario, ma soprattutto, ne stanno risentendo i flussi turistici provenienti dall'estero, da quelle aree o quei Paesi per cui non è possibile avere la deroga, che, come denunciano gli operatori del settore, hanno subito un grave calo dovuto alle nuove imposizioni sulla normativa in materia di tracciabilità;

risultano svantaggiati anche gli operatori economici di ogni settore stanziati nelle zone transfrontaliere che vedono ridursi il volume degli affari, non soltanto perché i cittadini dei Paesi limitrofi all'Italia preferiscono acquistare nei loro Paesi o altrove, ma anche perché gli stessi cittadini italiani, che abitano nelle zone di confine, possono facilmente recarsi nei Paesi confinanti per svolgere qualsiasi tipo di attività economica, compresa l'apertura di esercizi commerciali o attività d'impresa,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di: a) evitare che i soggetti sottoposti all'obbligo di accettare pagamenti elettronici per pagamenti sopra i 30 euro non siano ulteriormente gravati da sanzioni pecuniarie; b) agire presso il sistema bancario affinché lo stesso adotti percentuali favorevoli sulle commissioni dovute per il pagamento elettronico imposto ai soggetti dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

se non reputi opportuno assumere iniziative normative al fine di modificare al rialzo la soglia di tracciabilità dei pagamenti, valutati i disagi che tale disposizione sta arrecando a tutti i settori economici del Paese.

(4-03847)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

stando a quanto riporta la stampa locale friulana, le dotazioni di personale della Polizia di Frontiera al valico del Tarvisio (Udine) starebbero subendo sensibili decurtazioni, secondo il Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia), pari a non meno del 25 per cento dei suoi effettivi, in seguito alla decisione del Governo di trasferire parte dei suoi organici all'aeroporto lombardo di Bergamo, in vista dell'imminente inizio dell'Expo 2015 a Milano;

ben 14 agenti avrebbero già lasciato il presidio al Tarvisio e sembrano scarse le possibilità di un ripensamento, malgrado nel solo mese di marzo 2015 il reparto abbia arrestato 10 sospetti trafficanti di esseri umani;

la Procura di Udine ritiene in effetti imprudente la scelta di indebolire il presidio preposto al contrasto dell'immigrazione clandestina al Tarvisio, come prova la scelta del procuratore Raffaele Tito di recarsi il 13 aprile 2015 in visita al quartier generale della Polizia di Frontiera, insieme ai tre sostituti Lucia Terzariol, Andrea Gondolo e Claudia Finocchiaro;

lo stesso procuratore avrebbe espresso il dubbio che la decisione del Governo possa essere stata assunta senza valutarne approfonditamente le conseguenze, essendo la frontiera del Tarvisio la porta di accesso all'Italia per buona parte dell'Europa orientale e balcanica;

secondo la Procura di Udine, attraverso il Tarvisio, terminale della cosiddetta "rotta balcanica", tenterebbero infatti di entrare nel nostro Paese molti extracomunitari afgani, bengalesi, pakistani e siriani, che si concentrerebbero in Ungheria prima di dirigersi verso l'Italia;

sempre secondo il Coisp, il presidio della Polizia di Frontiera del Tarvisio mancherebbe anche dei mezzi adatti a trasportare presso la propria sede gruppi di 15-20 migranti che si presentano volta per volta ai confini e sarebbe perciò costretto a ricorrere a normali autoveicoli, nei quali possono al massimo essere trasportati 1 o 2 clandestini, senza adeguate garanzie sanitarie;

notizie simili giungono anche da altri presidi frontalieri: ad esempio, stando ad un comunicato stampa emesso dal sindacato autonomo di Polizia il 2 aprile 2015, 15 agenti della Polizia di Frontiera di Como risulterebbero in trasferimento presso l'aeroporto milanese di Malpensa, dove rimarranno per tutta la durata dell'Expo universale;

si ha quindi l'impressione che il Ministro in indirizzo abbia deliberatamente deciso di privilegiare la protezione degli aeroporti rispetto al monitoraggio delle frontiere terrestri,

si chiede di sapere:

se davvero sia proprio quello descritto in premessa l'orientamento strategico del Governo e quali ragioni vi siano dietro la scelta di privilegiare la difesa delle frontiere aeree rispetto a quella dei confini terrestri;

se il Governo non ritenga che lo smantellamento del presidio di Polizia alla frontiera del Tarvisio possa accrescere il rischio di infiltrazioni *jiha*diste per via terrestre, come sostiene la Procura di Udine, che non nasconde la propria preoccupazione per la prospettiva di un aumento degli afflussi di extracomunitari provenienti, attraverso la cosiddetta "rotta balcanica", da Stati nei quali l'Islam politico radicale ha molti adepti dediti al terrorismo;

se, come e quando il Governo intenda riparare all'errore, dotando di adeguate risorse umane e materiali i presidi della Polizia di Frontiera, in particolare quello al Tarvisio.

(4-03848)

[AIELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'acufene è una patologia di cui non si sente parlare tutti i giorni. Eppure, in Italia affligge oltre il 10 per cento della popolazione. Studi recenti hanno calcolato che in Europa ne sarebbe colpito tra il 10 e il 20 per cento della popolazione;

viene generalmente definito acufene un disturbo costituito da rumori che vengono percepiti in un orecchio, in entrambi o, in generale, nella testa, e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre. I rumori si originano all'interno dell'apparato uditivo, ma alla loro prima comparsa vengono illusoriamente percepiti come suoni provenienti dall'ambiente esterno. Spesso tale patologia viene liquidata come un 'disturbo fastidioso', ma in molti casi può degenerare fino a diventare una malattia invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale: si tratta, infatti, di un suono continuo e costante di diversa intensità (fischio o un ronzio). Nonostante l'acufene conduca, in casi estremi, a stati di forte depressione o addirittura alla morte per suicidio, non esiste ancora in Italia una ricerca finalizzata allo studio di questa patologia;

varie sono le classificazioni degli acufeni proposte dagli studiosi nell'arco di mezzo secolo: esistono gli acufeni "oggettivi", molto rari e che si presentano come suoni che si generano all'interno del corpo umano, come ad esempio quelli originati da un flusso vascolare particolare o da contrazioni muscolari. Con tecniche particolari, è possibile ascoltare dall'esterno il suono generato; ci sono gli acufeni "soggettivi", i più comuni e che si individuano nei casi in cui il soggetto percepisce un suono che non è ascoltabile dall'esterno e che può essere provocato da farmaci come l'aspirina (acido acetilsalicilico), da alcuni antibiotici (aminoglicosidi), ma anche da alcool, caffeina e antidepressivi. Le cause che determinano l'insorgere dell'acufene soggettivo sono spesso oscure;

considerato che:

l'associazione italiana Tinnitus-Acufene *onlus* (Ait) lotta per tutelare i 5 milioni di cittadini italiani portatori di questa patologia; ad esempio, per incentivare e canalizzare risorse nella ricerca, l'associazione, nonostante viva delle sole quote associative e senza finanziamenti né pubblici né privati, si è anche fatta promotrice di borse di studio presso gli atenei di Trieste e Udine su argomenti attinenti agli acufeni;

l'associazione, che conta più di 2.000 iscritti in Italia, ha dato il via a studi di ricerca presso l'Università di Pavia, con la collaborazione della professoressa Paola Perin, e presso l'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano, diretto dal professor Silvio Garattini;

in un periodo di grave recessione economica è impensabile che si possano portare avanti tali studi di ricerca senza un aiuto concreto da parte del Ministero della salute, che potrebbe dare un apporto sostanziale ai centri di ricerca nella definizione delle cause della malattia e nella definizione di un protocollo terapeutico efficace,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire riconoscendo, ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del

1999 e successive modifiche, l'acufene come malattia cronica e invalidante, in modo da garantirne l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

se intenda, altresì, favorire le opportune iniziative affinché siano incentivati gli studi e le ricerche su tale grave patologia, dai quali sviluppare un protocollo terapeutico efficace.

(4-03849)

[SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la crisi dei mutui *subprime* del 2008 ha posto in evidenza l'esigenza di tornare al "Glass-Steagall Act" del 1933, la legge bancaria che imponeva la divisione degli istituti bancari in commerciali e di affari: da una parte gli istituti che raccolgono risparmi da destinare alle imprese e ai cittadini, dall'altra quelle dedite alle speculazioni finanziarie operate con i soldi dei privati e di chi è consapevole di poterli perdere senza avere alcuna garanzia da parte dello Stato;

a giudizio dell'interrogante non è più tollerabile che le banche continuino a rischiare in borsa lucrando cospicui guadagni, salvo poi rivolgersi allo Stato per trovare riparo quando le speculazioni non vanno a buon fine;

ingenti risorse pubbliche sono state date dallo Stato al Monte dei Paschi di Siena per sanare debiti per miliardi di euro; circostanza, questa, non più accettabile, soprattutto in ragione del fatto che, nonostante la crisi, le banche sono restie a concedere denaro alle famiglie e alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'apparato produttivo italiano;

una separazione degli istituti di credito in banche commerciali e d'affari è un'ipotesi valutata dai Parlamenti e dai Governi di quasi tutti i Paesi occidentali,

si chiede di conoscere se al Governo risulti che dal 2011 sia stato affrontato con la Banca d'Italia, per una valutazione approfondita, il tema di un'eventuale ridefinizione degli istituti bancari e di credito, dividendo il sistema in banche commerciali e banche d'affari, e qualora il tema, più volte sollevato dal Parlamento, non sia stata affrontato, il motivo di tale decisione.

(4-03850)

[STEEANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede che il lavoratore che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità abbia il diritto non solo di fruire dei permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 del citato articolo, ma anche di *scegliere* "ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" e non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;

a quanto risulta all'interrogante una recente pronuncia del giudice del lavoro Lecce (sentenza 9 aprile 2015, n. 1326) ha affermato che la citata norma non vieta la possibilità di successione di persona nell'assistenza di familiare disabile, purché il beneficiario sia un solo soggetto; in tal senso, non sarebbe quindi contestata la possibilità che un lavoratore possa assicurare al portatore di *handicap* grave l'assistenza richiesta dalla legge, così sostituendosi ad altro familiare che, avendo cessato di prestare assistenza al primo, abbia perso tutti i connessi benefici, tra cui l'assegnazione agevolata della sede di servizio;

come si evince anche dalla citata pronuncia del tribunale di Lecce, l'eventuale subentro di un lavoratore all'altro nella prestazione dell'assistenza, non può prescindere dalla perdita, da parte del lavoratore originario, dei connessi benefici, tra i quali l'assegnazione agevolata della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, beneficio che è strettamente ed imprescindibilmente connesso con la prestazione assistenziale;

risulterebbe all'interrogante che alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in contrasto con i principi esposti, non provvedano a ripristinare, in caso di cessazione della prestazione assistenziale, la situazione originaria dei lavoratori assegnati alle sedi agevolate, i quali quindi si troverebbero ad usufruire indebitamente di benefici per i quali è decaduta la sottesa motivazione giuridica,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di situazioni nelle quali alcune amministrazioni pubbliche dipendenti dal suo dicastero risultino inerti nell'ottemperanza ai principi di cui in premessa; quali provvedimenti di propria competenza, in caso di positivo riscontro, intenda adottare nei confronti delle suddette amministrazioni.

(4-03851)

[SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

da notizie di stampa ("il Fatto quotidiano" del 20 aprile 2015) si è appreso che nel fenomeno dell'immigrazione clandestina si cela un vero e proprio commercio umano, organizzato, strutturato e specializzato al fine di ottimizzare i guadagni da parte dei vertici delle organizzazioni che lo governano;

ogni migrante è ben identificato attraverso l'assegnazione di un apposito codice, al fine di gestire in modo certo lo scambio di persone provenienti dal Sudan, dalla Nigeria, dal Mali e dal Senegal con altre organizzazioni. I migranti distribuiti in 2 magazzini nella città di Tripoli, con la collaborazione di soldati libici, vengono spediti in Sicilia per poi essere inviati in varie parti d'Italia e d'Europa (Norvegia, Svezia, Danimarca, Regno Unito) attraverso 2 cellule, situate a Roma e a Milano;

si tratterebbe a ben vedere di un'organizzazione intercontinentale che vanterebbe appoggi e sostegno anche tra alcuni esponenti, evidentemente corrotti, dell'esercito libico. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, e il procuratore aggiunto, Maurizio Scalia, conducono un'indagine sulla vicenda; nell'indagine, condotta anche attraverso l'uso di intercettazioni, sarebbe emerso che oltre alla mera attività di "vettore marittimo", l'organizzazione si occuperebbe di garantire ai migranti, in partenza dalla Libia, di giungere ad una destinazione europea anche attraverso la corruzione di militari libici, per acconsentire alla fuga di migranti detenuti nelle carceri locali, e altresì agevolando la fuga dai centri di accoglienza italiani;

il centro accoglienza richiedenti asilo (CARA) di Mineo è stato impiegato per nascondere temporaneamente migranti clandestini con altre destinazioni. A Catania, tra i vari centri, il centro logistico dell'organizzazione parrebbe sia stato il locale denominato "Ali Babà";

considerato che:

tra le persone indagate, a quanto risulta agli interroganti, vi sarebbero Ermias Ghermay e Medhane Yehdego Redae ritenuti tra i più importanti e pericolosi trafficanti che operano sulla cosiddetta rotta libica. L'organizzazione sarebbe strutturata in diverse cellule di cui una presente in Italia e guidata da eritrei che vivrebbero stabilmente in città come Milano, Palermo, Agrigento e Catania;

la cellula italiana, in particolare, sarebbe specializzata nell'organizzare le fughe dei migranti dai centri di accoglienza in cambio di denaro, la cui entità varierebbe a seconda del "servizio offerto", dando loro supporto al fine di raggiungere altri Paesi europei come la Germania, la Svezia e la Norvegia. L'indagine rappresenta un filone dell'inchiesta già avviata a fine 2013 a seguito del tragico naufragio di migranti davanti alle coste di Lampedusa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se abbiano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottato o intendano adottare provvedimenti a riguardo, anche di carattere normativo;

se l'Italia sia il Paese più importante, a prescindere da aspetti geografici, nella gestione della logistica dell'organizzazione e quale sia realmente il ruolo e la funzione che il territorio italiano assume in quello che sembra essere, a tutti gli effetti, un commercio internazionale di esseri umani estremamente organizzato.

(4-03852)

[GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

nei giorni 8 e 9 dicembre 2014 si è svolta a Vienna la Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari, alla quale hanno partecipato anche 2 funzionari del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;

al termine della conferenza l'Austria, Paese ospitante, ha predisposto un impegno denominato "Austrian Pledge", offerto alla firma di tutti gli Stati, in cui i firmatari si impegnano a colmare il vuoto giuridico che ancora impedisce il divieto e l'eliminazione delle armi nucleari;

all'invito hanno aderito finora 73 Stati, fra cui la Santa Sede, San Marino e diversi Paesi europei tra i quali non figura l'Italia;

considerato che nel messaggio inviato il 7 dicembre 2014 alla Conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari di Vienna, Papa Francesco ha auspicato che le armi nucleari "vengano vietate una volta per tutte",

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché il nostro Paese aderisca all'"Austrian Pledge", anche in vista della Conferenza che si terrà a New York dal 27 aprile al 22 maggio 2015 per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare, il cui articolo VI impegna i Paesi firmatari, fra cui l'Italia, ad assumere iniziative per un trattato che conduca al disarmo nucleare "generale e completo".

(4-03853)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva previsto l'introduzione di possibili rimodulazioni delle aliquote di imposta e di riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni al fine di assicurare un maggior gettito tributario pari a 3 miliardi nel 2015, a 7 miliardi nel 2016 e a 10 miliardi a decorrere dal 2017;

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha semplicemente ridotto gli obiettivi di maggior gettito atteso, fissati in 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e in 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017;

le clausole di salvaguardia inserite nell'ultima legge di stabilità investono diversi settori e prevedono l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto: per l'ordinaria si passerà dall'attuale 22 per cento al 24 per cento nel 2016, al 25 per cento nel 2017, fino al 25,5 per cento nel 2018; per quella ridotta, dall'attuale aliquota agevolata pari oggi al 10 per cento si arriverà al 12 per cento nel 2016 fino al 13 per cento nel 2018;

gli effetti positivi in termini di finanza pubblica sono stati valutati pari ad un incremento di 12.814 milioni nel 2016, di 19.221 milioni nel 2017 e di 21.965 milioni (per effetto dell'aumento delle accise oltre che dell'IVA) a decorrere dal 2018;

secondo il combinato di queste 2 previsioni, a legislazione vigente, il maggior gettito atteso sarà pari ad un aumento di 16 milioni di euro nel 2016, di 25,5 milioni nel 2017 e di 28 milioni nel 2018;

le ulteriori clausole di salvaguardia previste nella legge di stabilità per il 2015, che potrebbero aumentare il gettito, riguardano l'introduzione del meccanismo dello *split payment*, che permette alle pubbliche amministrazioni di poter pagare le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni al netto dell'IVA, e l'estensione del *reverse charge*, ossia dell'inversione contabile, a diversi settori;

nel caso in cui l'Unione europea non dovesse rilasciare l'autorizzazione derogatoria scatteranno le clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote di accisa sui carburanti per assicurare un maggiore gettito pari a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015;

il Governo ha più volte dichiarato il suo intento di eliminare tali clausole di salvaguardia, ma nel Documento di economia e finanza non sembrano esserci le giuste misure necessarie a scongiurarle;

includendo gli effetti relativi all'aumento delle aliquote IVA, a partire dal 2016, e delle accise a partire dal 2018, nel Documento di economia e finanza si specifica che la pressione fiscale passerà dal 43,5 per cento nel 2014 al 43,7 per cento nel 2019, aumentando al 44,1 per cento nel 2016 e nel 2017;

l'indebitamento netto è confermato rispetto ai valori dell'autunno 2014 pari a 2,6 nel 2015, 1,8 nel 2016 e 0,8 nel 2017;

nel Documento di economia e finanza è previsto che si scongiuri l'attivazione della clausole di salvaguardia attraverso un "miglioramento del quadro macroeconomico", ossia un aumento del gettito, e attraverso una "flessione della spesa per interessi rispetto alle previsioni dello scorso anno", che

dovrebbe portare ad un effetto complessivo pari allo 0.4 per cento del PIL;
allo stesso fine si prevedono interventi di revisione della spesa per una percentuale del Pil pari allo 0,6 per cento;
tali misure si dovrebbero quindi tradurre, da un lato, in 6,44 miliardi in base alla riduzione temporanea dei tassi e alla presunta crescita strutturale e, dall'altro, il 9,66 miliardi di *spending review*;
nel caso in cui gli obiettivi di bilancio non dovessero essere raggiunti, le clausole di salvaguardia entreranno in vigore per assicurare i previsti incrementi di gettito fiscale, con gravissime ripercussioni sulla nostra economia;
in tutte le stime, da quelle dell'ISTAT a quelle OSCE fino alle previsioni del Fondo monetario internazionale, la tiepida ripresa in atto è frutto di favorevoli congiunture esterne, quali la ripresa delle esportazioni che non deriva certo da *trend* positivi della domanda interna e degli investimenti, rimasti ancora sui livelli stimati nei periodi di recessione;
un ulteriore incremento dell'IVA potrebbe favorire solo l'economia sommersa, generando conseguenze ben più gravi per i conti pubblici, poiché si potrebbero rendere a loro volta necessarie ulteriori misure di *austerity* a causa del mancato gettito derivante dall'incremento delle aliquote sui beni di consumo, contrariamente all'ultima raccomandazione del Fondo monetario internazionale che considera invece adeguato smorzare l'austerità per favorire la ripresa economica;
la Banca d'Italia inizialmente aveva bocciato duramente la legge di stabilità, sostenendo che più elevata è l'imposizione (come aveva infatti notato il vice direttore Signorini nell'audizione alle Camere) tanto maggiore è l'incentivo all'occultamento delle transazioni finanziarie;
tali considerazioni, derivate da seri dubbi coltivati dalla Banca d'Italia in merito al gettito in entrata, proprio per il possibile effetto dell'attivazione delle clausole di salvaguardia, sono considerate dall'istituto di credito nazionale "come soluzioni che rispecchiano difficoltà e ritardi nell'effettiva realizzazione della revisione della spesa pubblica",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno presentare al più presto un piano dettagliato di misure di *spending review* tali da poter efficacemente garantire la disapplicazione delle clausole di salvaguardia relative all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise sul carburante, al fine di prevedere dei concreti e subitanei effetti positivi sui saldi, considerato anche il fatto che, a differenza delle passate manovre finanziarie, in cui le clausole venivano poste a salvaguardia di un risultato di altre misure di esito incerto, le attuali disposizioni relative agli aumenti dell'IVA sono già in vigore.

(4-03854)

[AUGELLO](#) - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con precedente atto di sindacato ispettivo (4-03765) era già segnalata l'anomala situazione che si era verificata a Roma, durante le vacanze scolastiche di Pasqua del 2015, per effetto di un'illegittima attuazione dell'atto unilaterale che attualmente disciplina il contratto decentrato del personale comunale ai danni delle docenti e delle educatrici delle scuole d'infanzia;

in quell'occasione, infatti, centinaia di maestre ed educatrici erano state costrette dall'amministrazione a presentarsi presso i municipi durante l'orario di lavoro, per svolgere inesistenti compiti amministrativi, trovandosi di fatto a stazionare per ore, e senza alcuna mansione, nelle aule dei Consigli municipali o in qualche stanza del municipio di appartenenza, raggruppate senza alcun rispetto per la lettera del decreto legislativo n. 81 del 2008;

le insegnanti e le educatrici, giustamente irritate per questo trattamento, che tra l'altro costituisce un'esplicita violazione del codice civile e del contratto di lavoro, avevano in quella circostanza espresso il loro dissenso a diversi organi di stampa, mentre su alcune testate *on line* erano apparse le vergognose immagini delle maestre, assiegate in gruppi di 30-40 unità, nelle stanze dei municipi e nelle aule dei Consigli;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 22 aprile 2005 il direttore del Dipartimento dei servizi educativi e scolastici ha trasmesso una

nota riservata a tutti i direttori di municipio, che l'interrogante ha pubblicato integralmente sulla propria pagina "Facebook", invitandoli ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti delle insegnanti e delle educatrici che avessero fornito "sia ai media che ai genitori dei piccoli utenti, informazioni non corrette circa l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali";

nella nota si sottolinea un improbabile riferimento al "codice di comportamento del personale capitolino" (delibera di Giunta comunale n. 429/2013) che invero si limita a sanzionare il dipendente che non si astenga da "dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione";

non di meno la missiva si spinge fino a ritenere "un'offesa" il fatto che "detto personale abbia utilizzato i mass media per porre all'attenzione dell'opinione pubblica i propri censurabili comportamenti, non solo fornendo dichiarazioni ai giornali, ma anche inviando foto ed utilizzando altri e più moderni mezzi di comunicazione";

è necessario rilevare come questi intenti sanzionatori si esercitino su temi contrattuali, cioè su forme pattizie di accordi che non ammettono in nessun caso che una delle due parti detenga il monopolio e l'esclusiva della correttezza interpretativa, men che mai su un atto unilaterale sul quale è legittimo esprimere critiche, riserve e censure, anche quando l'amministrazione non le ritenga corrette, restando impregiudicato il dovere di verificare le informazioni e di pubblicare eventuali rettifiche o smentite da parte degli organi di stampa;

inoltre nessun regolamento può travolgere l'articolo 21 della Costituzione italiana e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono non solo la libertà di espressione a ciascun cittadino italiano ed europeo, ma anche il diritto di comunicare le proprie opinioni e, per la stampa, di poterle registrare, pubblicandole;

la circolare è già stata aspramente criticata dall'associazione romana della stampa, come ha ampiamente riportato il quotidiano "la Repubblica" del 26 aprile, mentre il rilievo della vicenda ha assunto dimensioni nazionali con l'intervento dell'ordine dei giornalisti, che il 27 aprile dal proprio sito ha espresso la propria preoccupazione per i concetti espressi nel documento del Comune,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per ripristinare nella città di Roma il rispetto minimo del diritto di ciascun dipendente ad esprimere le proprie opinioni, prima che la catena gerarchica incautamente attivata con la lettera riservata, richiamata in premessa, induca i dirigenti capitolini ad assumere iniziative disciplinari che getterebbero discredito sull'immagine di Roma e risulterebbero, oltre tutto, soccombenti di fronte a qualsiasi giudice del lavoro.

(4-03855)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

lunedì 27 aprile 2015, il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, è stato oggetto di una grave aggressione mentre si accingeva ad un sopralluogo dell'Hotel House di Porto Recanati (Macerata). Uno stabile di 17 piani e 480 appartamenti occupato da oltre 2.000 persone, la maggior parte delle quali immigrati;

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, il 23 aprile uno degli occupanti dell'edificio Hotel House è stato arrestato con l'accusa di essere un membro di una cellula terroristica di matrice fondamentalista islamica attiva nel nostro Paese;

l'occupazione dell'Hotel House è da tempo considerata una situazione emergenziale per l'impatto sociale che comporta. Lo stabile, infatti, è noto per essere una zona franca di fenomeni criminali legati allo spaccio di droga e alla detenzione e vendita di armi;

è certamente una grave responsabilità a giudizio dell'interrogante aver permesso che in questo stabile si potesse registrare una condizione di illegalità così ad alto rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico; il segretario federale della Lega Nord, in virtù del ruolo politico e della responsabilità insita nel suo agire in rappresentanza delle istanze dei cittadini, ha sentito il dovere di recarsi *in loco* per accertare e denunciare la situazione di alta pericolosità sociale insita nell'occupazione massiccia e incontrollata dell'edificio hotel House;

al segretario della Lega Nord è stato impedito fisicamente di avvicinarsi all'entrata dello stabile

occupato. L'ingresso dello stabile era, difatti a quanto risulta all'interrogante presidiato dagli occupanti, da militanti dell'antagonismo anarco-insurrezionalista dei centri sociali, da noti esponenti del Partito Democratico e della sigla sindacale CGIL;

se da un lato è inaccettabile un sistema reiterato di manifestazioni violente inscenate da frange estreme e incontrollate dell'antagonismo, dall'altro, è ben più grave che membri del partito di maggioranza, che ha come segretario lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo i simboli di appartenenza, siano stati protagonisti di questa violenta azione nei confronti di un segretario di uno dei partiti politici dell'arco costituzionale;

a giudizio dell'interrogante è manifesta l'ipocrisia di una certa sinistra democratica, che da un lato ricorda il 25 aprile, cantando la canzone simbolo della resistenza "Bella Ciao", sottolineando l'amarezza di un risveglio turbato dall'invasore, e dall'altro lato veste i panni dell'invasore per impedire fisicamente la libertà di movimento ad un esponente politico, la cui azione è sostenuta da migliaia e migliaia di cittadini che con il proprio libero voto lo hanno deputato a loro rappresentante;

tali episodi non possono essere sottovalutati. Il nostro Paese, infatti, ha già vissuto periodi molto bui dove le frange estreme, protette indirettamente dai partiti riconosciuti, passarono dalla contrapposizione politica violenta al vero e proprio terrorismo;

le frange estreme e violente dell'antagonismo di estrema sinistra hanno concentrato le loro azioni criminali nei confronti del movimento politico della Lega Nord. Con un'organizzazione paramilitare mettono in atto aggressioni fisiche, presidi per contrastare la libertà di manifestazione, intimidazioni minatorie, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e attentati verso le sedi politiche;

l'antagonismo extraparlamentare è alimentato da atteggiamenti incoerenti di alcune strutture legate ai partiti riconosciuti nell'arco costituzionale, che se da una parte si dissociano dinanzi all'utilizzo della violenza come strumento di affermazione politica, dall'altra partecipano e sovvenzionano queste strutture come se fossero delle organizzazioni parallele per alcune attività di partito;

è auspicabile, considerato il carattere politico ed intimidatorio dell'azione violenta intrapresa contro Salvini, una vasta solidarietà da parte di istituzioni e partiti;

ai cittadini tutti ed in particolar modo quando sono chiamati, attraverso l'espressione legittima dell'esercizio del voto, a ricoprire cariche politiche di rappresentanza, deve essere garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione il diritto di esprimere e manifestare le proprie idee;

considerata la recrudescenza di tali fenomeni criminali, è necessario intervenire anche attraverso l'utilizzo dello strumento della normativa d'urgenza, prevedendo una forma giuridica simile a quella adottata per il contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive (DASPO), nei confronti dei soggetti noti alle Forze dell'ordine per l'appartenenza a movimenti extraparlamentari che fanno dell'uso della violenza uno strumento di contrapposizione politica. È tempo di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il DAMPO (divieto di accedere alle manifestazioni politiche), prima che il nostro Paese rischi di tornare a vivere "gli anni di piombo",

si chiede di sapere:

quali misure il Governo ritenga di dover assumere per garantire a tutti i cittadini la libertà di espressione e manifestazione delle proprie idee nei limiti stabiliti dalla Costituzione e quali strumenti intenda predisporre per arginare le derive violente messe in atto dalle frange estreme extraparlamentari che si autodefiniscono movimenti antagonisti;

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare per denunciare la condotta a giudizio dell'interrogante irresponsabile di noti membri di partiti politici presenti nell'arco costituzionale che direttamente o indirettamente proteggono e legittimano le manifestazioni delle frange violente dell'antagonismo extraparlamentare.

(4-03856)

[DE.POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (denominato ISEE) sono inserite anche le prestazioni assistenziali, come sancito dall'art. 5 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.

201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (chiamato comunemente "Salva Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, ed il successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2014, è stata completata la riforma dell'ISEE, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e la successiva circolare INPS n. 48 del 2015 ha reso noto le soglie ISEE 2015 ricalcolate con i nuovi criteri previsti dalla riforma;

l'indennità di accompagnamento perde quindi il suo specifico carattere di indennità utile per il raggiungimento dell'indipendenza al disabile, in forza della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014": in questo modo le provvidenze assistenziali sono da considerarsi delle fonti di reddito, come se fossero delle entrate da attività lavorativa e, come tali, soggette a tassazione, anche se con alcune correzioni e relative franchigie;

l'11 febbraio 2015 il TAR Lazio, attraverso le sentenze n. 2425, 2458 e 2459/2015, ha stabilito che i criteri per la definizione del nuovo ISEE, debbano essere ridefiniti, in quanto l'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nella parte in cui prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili, è da considerarsi illegittimo, dichiarando illegittime anche le varie franchigie per i disabili non autosufficienti sia minorenni che maggiorenni visto che: "Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di "reddito", che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità", quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico";

in questo coacervo di leggi, decreti e sentenze si verificheranno sicuramente a giudizio dell'interrogante disguidi tali da generare incertezza e confusione proprio in quella fascia di popolazione che va, invece, protetta ed agevolata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi competenti, affinché si possano adottare le più appropriate iniziative per modificare le anomalie normative che le sentenze emesse dal TAR Lazio hanno evidenziato e rimodulare i criteri per i conteggi ISEE, in modo tale da non penalizzare ancora quelle persone già colpite dalla disabilità.

(4-03857)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di informazione si apprende che, nei giorni scorsi, un gruppo di lavoratori dell'azienda "Cordioli" di Valeggio sul Mincio (Verona), che fa capo al gruppo "Tosoni" di Villafranca, ha proclamato uno sciopero a oltranza, affinché siano rispettati gli accordi adottati per il saldo dei loro salari;

la vicenda, però, non è episodica: infatti i lavoratori sono nelle stesse condizioni nelle quali versano gli altri dipendenti del gruppo, specializzato nel settore delle grandi costruzioni e nel mercato ferroviario, che conta complessivamente oltre 500 occupati;

l'azienda, però, pare non possa pagare perché attende importanti accrediti finanziari da Expo, al punto che il presidente del gruppo, Bruno Tosoni, ha inviato una denuncia al Commissario dell'Expo, Giuseppe Sala, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ed al Governo per rendere noto che il gruppo, dopo aver concluso i lavori di costruzione del ponte di accesso a Expo, vanta un credito, ormai scaduto, di oltre 6 milioni di euro;

risulta evidente che, se questo e altri crediti non saranno saldati, non ci saranno le risorse sufficienti per pagare tutti gli stipendi che spettano ai dipendenti;

i lavori di costruzione del ponte sono stati già conclusi ed il mancato pagamento è una grave anomalia per la quale il Governo deve impegnarsi per trovare al più presto una soluzione. L'Expo deve essere un traino e non un elemento che getta nella crisi le migliori e più sane imprese italiane che vedono, in

questo modo, minacciata anche la loro futura prospettiva industriale, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle competenti sedi, affinché si chiarisca la vicenda, poiché appare quanto meno strano che l'Expo, da evento straordinario di promozione del sistema-Paese, si trasformi in un vero e proprio freno per le imprese italiane ed un danno per le centinaia di lavoratori senza stipendi da mesi.

(4-03858)

DLBLAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come pubblicato sul sito *internet* "MeridioNews" in data 28 gennaio 2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, Francesco Messina, ha emesso nel dicembre 2014 un'ordinanza di custodia cautelare per 6 persone, mentre altre 7 sono indagate a piede libero, nell'ambito di un'indagine su un supposto sistema di illecita gestione degli appalti nella città di Trani;

le indagini del pubblico ministero di Trani, Michele Ruggiero, ruotano attorno ad un appalto di oltre 2 milioni di euro per la vigilanza degli immobili comunali, aggiudicato nel 2013 alla società palermitana Sicurcenter: i reati ipotizzati dagli investigatori vanno dalla concussione alla corruzione elettorale, dalla turbata libertà degli incanti a quella della libertà del procedimento di scelta del contraente; secondo l'accusa fin dal suo inizio la gara sarebbe stata oggetto di attività manipolative, con accordi clandestini e collusioni tra Damascelli e con Lisi della Sicurcenter;

in particolare, a capo dell'ipotizzato comitato d'affari vi sarebbe il sindaco di Trani, Luigi Nicola Riserbato, finito agli arresti assieme al funzionario comunale Edoardo Savoardo, all'ex vicesindaco Giuseppe Di Marzio, al consigliere comunale Nicola Damascelli, all'ex consigliere Maurizio Musci e all'ex amministratore unico dell'ex municipalizzata Amiu, Antonello Ruggiero;

tra gli indagati a piede libero risultano invece alcuni responsabili della società di vigilanza privata Sicurcenter, come Francesco Lupo, che, secondo l'ordinanza, sarebbe dirigente della filiale Bari-Santo Spirito della Sicurcenter, dopo un paio d'anni passati alla Sicurtransport di Palermo;

la Sicurcenter risulterebbe anche vincitrice definitiva della gara espletata nell'AMIU SpA di Trani, società totalmente controllata dal Comune di Trani e di cui amministratore è Antonello Ruggiero, che insieme a Riserbato e Damascelli, avrebbe deciso assunzioni e licenziamenti di personale, secondo logiche asseritamente clientelari, di scambio o di vicinanza politica;

considerato che:

la Sicurcenter SpA è una delle 6 società che fa parte del gruppo Basile, la più importante compagine di vigilanza privata in Italia, che detiene fra l'altro Sicurtransport, KSM, Saetta Trasporti, Argo e, dalla scorsa estate, Ivri, ovvero gli storici "Istituti di vigilanza riuniti d'Italia";

risulta all'interrogante che tra i clienti del gruppo, oltre a importanti società private, quali Feltrinelli, Ibm, Auchan, Bnl, D&G, Fininvest, Mediaset e Università Bocconi, vi siano enti e società pubbliche di primaria rilevanza, tra i quali INPS, RAI e Poste italiane SpA, oltre a diversi aeroporti siciliani;

la società coinvolta risulta avere salde connessioni con la politica: Rosario Basile è stato vicepresidente dell'UNIV, l'Unione nazionale degli istituti di vigilanza, poi componente del direttivo di Confindustria Caltanissetta, Presidente vicario di Confindustria Palermo con delega ai rapporti istituzionali, candidato UDC nel 2013 e attualmente è presidente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia;

inoltre nel consiglio di amministrazione della Sicurtransport siedono Salvatore Finazzo, anche noto per essere, come si legge su "la Repubblica" del 1° gennaio 2015, il più facoltoso consigliere comunale di Palermo e Stefano De Luca, presidente del Partito liberale italiano, che ha svolto due mandati nel Parlamento italiano e uno in quello europeo,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che quanto premesso corrisponda al vero;

di quali notizie disponga il Governo;

quali iniziative il Governo intenda adottare, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di garantire la piena legalità e prevenire conflitti di interesse in un settore, qual è quello della vigilanza privata, che tocca primari interessi pubblici, e che tuttavia evidenzia ciclicamente gravi criticità, in

particolare rispetto alla questione degli appalti;

se non intenda confrontarsi sulla legalità degli appalti nel settore, con l'autorità anticorruzione ANAC, con particolare riguardo per gli appalti delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica.

(4-03859)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 28 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n.121 del 27 maggio 2014);

uno dei principali obiettivi di questa proposta di legge era di agevolare le imprese e le cooperative alla realizzazione di alloggi sociali da destinare alla locazione agevolata e al riscatto, per salvaguardare i posti di lavoro delle imprese e/o cooperative che versano in gravi difficoltà e, nel contempo, aumentare l'offerta abitativa di alloggi sociali da destinare alle famiglie che hanno difficoltà a trovare offerte accessibili nel libero mercato edilizio;

a tale scopo l'art.6, comma 1, prevede un'agevolazione fiscale per i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali che non concorreranno alla "formazione dei redditi di impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore di produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40% " ma, la cui efficacia, è però subordinata, ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, che deve essere richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.2);

a tutt'oggi, nonostante le numerose richieste, il Ministero non ha ancora comunicato se la citata richiesta è stata fatta e in tal caso quale sia stato l'esito;

tale inerzia provoca un grave danno alle aziende e cooperative coinvolte che non potranno usufruire di tale sgravio fiscale per i redditi dell'anno 2014, cosa che avrebbe permesso loro di avere maggiore liquidità dando ampio respiro in questa già grave condizione economica e che avrebbe concesso di salvaguardare tanti posti di lavoro, permettendo, al contempo, l'immissione nel mercato edilizio di nuovi alloggi sociali che avrebbero fatto da ammortizzatore per tutti quei nuclei familiari che oggi vertono in gravi difficoltà economica,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione per sollecitare efficacemente la risposta dell'Unione europea, affinché tali disposizioni non siano le consuete pastoie burocratiche che hanno conseguenze opposte allo scopo che si prefiggono inizialmente ma, in via del tutto prioritaria, siano invece uno stimolo alla ripresa economica della quale il nostro Paese ha tanto bisogno.

(4-03860)

[DLBAGLIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il settore delle biomasse solide contribuisce in maniera significativa al settore nazionale delle energie rinnovabili con il 2,3 per cento dell'elettricità rinnovabile prodotta;

da ciò derivano anche importanti ricadute in termini occupazionali con il mantenimento stabile di circa 11 addetti per MW installato ovvero 1,6 addetti per GWh prodotto per circa 4.200 unità lavorative coinvolte;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" ha disciplinato la transizione dal previgente sistema dei certificati verdi al nuovo meccanismo incentivante da applicarsi a quegli impianti che hanno diritto a fruire di un periodo residuo di incentivazione successivo al 2015;

tale sistema dovrebbe garantire una continuità nel riconoscimento di idonei ed efficaci strumenti di compensazione economica e di stabilizzazione dei ricavi, con particolare riferimento ai produttori titolari di impianti la cui attività richiede oneri di esercizio in prospettiva superiori al prezzo di vendita

dell'energia;

l'art. 19 del citato decreto ministeriale ha introdotto, per il periodo di incentivazione successivo al 2015, criteri di determinazione dell'incentivo spettante alla produzione di energia rinnovabile mediante impianti a biomassa, differenziati rispetto a quelli applicabili alle altre fonti rinnovabili;

più precisamente l'art 19, al comma 1, ha statuito che "per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012" il valore del parametro "Re" non esprime il prezzo medio dell'energia elettrica determinatosi di anno in anno sul mercato, ma "è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012";

tale soluzione è stata adottata in quanto, alla luce degli orientamenti economici al tempo prevalenti, la struttura dei prezzi dell'energia elettrica risultava prevalentemente basata sull'impiego di cicli combinati a gas, con la conseguente previsione di un sostanziale mantenimento dei prezzi intorno al livello registrato nel biennio 2011-2012;

così non è stato in quanto nel corso del biennio 2012 - 2014 il prezzo di mercato dell'energia elettrica ha subito un radicale decremento;

ciò comporta che a fronte di un prezzo di mercato inferiore rispetto a quello fisso, espresso dal parametro "RE", il valore dell'incentivo riconosciuto alla produzione energetica delle biomasse subirà un'evidente riduzione, con l'effetto che la relativa attività di produzione subirà un importante calo di reddito che potrebbe pregiudicare la stabilità economica e la sopravvivenza del settore;

ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, ricordiamo, sono quasi tutti stati fatti da imprese nazionali avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;

si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;

appare indispensabile un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;

deve infatti tenersi presente che il settore delle biomasse e del relativo indotto impiegano un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 4.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva delle biomasse;

quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.

(4-03861)

[DLBIAGIO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è stato approvato al Senato l'ordine del giorno G5.100 a firma del sottoscritto che, in relazione al comparto di produzione di energia elettrica con impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, impegnava il Governo a valutare l'opportunità di rivedere in tempi certi le disposizioni introdotte dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 5 del provvedimento citato, anche tenendo conto delle misure finora vigenti in materia, al fine di una più ampia salvaguardia del comparto, che si fondi sulla tutela delle potenzialità produttive, economiche ed occupazionali (oltre 6.000 addetti tra diretti ed indiretti) dello stesso sul medio-lungo periodo (ferme restando le esigenze di contenimento della spesa complessiva per gli incentivi erogati) e al fine di garantire un'auspicata armonia normativa e procedurale con quanto sancito dalla disciplina previgente;

a fronte della soluzione strutturale previgente cancellata con il cosiddetto "decreto fare", si è instaurato

un regime provvisorio di incentivazione che terminerà entro il 2015 ed a cui seguirà un periodo di inevitabile crisi dell'intero comparto;

ad oggi nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte del Governo nella direzione di cercare una soluzione strutturale alla situazione del comparto citato che salvi l'occupazione diretta ed indiretta e gli investimenti realizzati, i quali, si ricorda, sono quasi tutti stati fatti da imprese italiane avvalendosi di tecnologie ed imprese nazionali;

si rende necessario a giudizio dell'interrogante individuare soluzioni e metodologie per incentivare lo sviluppo economico nazionale che non pregiudichino interi comparti produttivi;

appare indispensabile altresì un intervento, anche di carattere normativo, che introduca delle misure che consentano di riequilibrare i margini di redditività del settore, consentendone la sopravvivenza ed evitando di mettere in pericolo anche i profili occupazionali;

deve infatti tenersi presente che i settori dei bioliquidi e del relativo indotto impiega un elevato numero di unità lavorative, stimate in circa 5.000, che a fronte di una crisi del settore farebbero profilare notevoli problemi di carattere occupazionale che necessariamente coinvolgerebbero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare l'attività produttiva del comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi, anche in relazione agli impegni assunti con l'ordine del giorno citato in premessa;

quali misure intendano predisporre al fine di preservare la sopravvivenza di un settore che nel quadro delle fonti rinnovabili consente anche importanti ricadute in termini occupazionali.

(4-03862)

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GAETTI](#), [PAGLINI](#), [BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in un'Italia in crisi economica e con i conti della spesa pubblica che non quadrano, una delle voci in passivo che maggiormente grava sul bilancio del Servizio sanitario nazionale è quella dei malati di reni, che per vivere hanno bisogno di un filtraggio del sangue 3 o 4 volte la settimana per l'intera vita, salvo trapianto di rene;

dai 45 ai 50.000 italiani si trovano in queste condizioni per un costo totale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) che va da un minimo di un miliardo e 800 milioni di euro a 2 miliardi e mezzo di euro. Infatti ogni paziente dializzato costa al SSN minimo 40.000 euro l'anno. Soldi obbligati, perché si tratta del bene costituzionalmente garantito della salute. E sono cifre in aumento, perché per prevenire le malattie renali poco si fa e perché poco più si sta facendo per incrementare i trapianti di rene proprio nelle regioni dove più alta è la spesa per la dialisi. Dove da venti anni a questa parte è questo il settore della Sanità in cui il privato, convenzionato o no, trova sempre più spazio operativo e di guadagno. Il privato spesso coincide con le multinazionali che producono materiale di consumo (filtri, aghi, linee sangue eccetera) per i cosiddetti "reni artificiali" e comprano quote dialisi, facendo lauti profitti su questa voce della Sanità. Inoltre, il privato non ha alcun interesse ad avviare i propri pazienti al trapianto, anzi ha un interesse contrario, perché se facesse trapiantare i pazienti ridurrebbe il proprio profitto. Da una ricerca del Censis e della Società italiana di nefrologia emerge che un'adeguata prevenzione primaria e il trapianto risultano di gran lunga più economicamente vantaggiosi rispetto alla terapia dialitica (29 per cento in meno);

il trapianto comporterebbe non solo un ingente risparmio economico per la collettività, ma anche una differenza enorme di qualità della vita del paziente che viene sottratto alla schiavitù della macchina a cui è costretto 3, talora 4 volte alla settimana. Pertanto a parere degli interroganti un settore così delicato e costoso non dovrebbe essere gestito dai privati, con ingente esborso di danaro pubblico, ma piuttosto bisognerebbe potenziare il pubblico, come hanno fatto parecchie regioni virtuose del centro-nord Italia;

utilizzando dati della Società italiana di nefrologia (SIN) e della Associazione nazionale emodializzati

(ANED), si rilevano, regione per regione, i centri dialisi pubblici e privati operanti in Italia; la Puglia occupa un non invidiabile 4° posto (dopo Campania, Sicilia e Lazio) come numero di centri dialisi privati operativi: 17 centri dialisi privati gestiti da multinazionali; nella provincia di Taranto la presenza di centri dialisi privati (4) gestiti da multinazionali è di gran lunga più incisiva (1 centro privato ogni 147.000 abitanti) anche rispetto a Bari (1 centro privato ogni 180.000 abitanti). L'impegno di spesa per l'anno 2014 della ASL di Taranto per pagare le spettanze dei centri dialisi privati è stato di 10 milioni 403.000 euro; la Regione Puglia ha vissuto esperienze politiche diverse, di centrodestra e di centrosinistra, ha prodotto piani di riordino ospedaliero di centrodestra e di centrosinistra e da ultimo un piano di rientro prodotto dall'amministrazione Vendola; nessuno ha mai messo mano al settore della dialisi, salvo i buoni propositi mai applicati, né sottratto quote al privato che, anzi, ha continuato a crescere, sotto qualsiasi Governo, continuando a far crescere la spesa del settore stesso. Il privato ha continuato e continua a fare i suoi profitti con qualsiasi attore politico governi la Regione Puglia, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa; quali iniziative di competenza intenda assumere per richiamare la Regione Puglia ad una sollecita realizzazione di un nuovo piano dialitico regionale che non sia proclamativo di buoni principi, come è stato e continua ad essere quello attuale, ma che sia applicativo di buona politica sanitaria, realizzando immediatamente l'incremento dei posti rene nei centri dialisi pubblici e riducendo progressivamente e significativamente la presenza del privato.

(4-03863)

LIUZZI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il memoriale italiano di Auschwitz, inaugurato nel 1980 nella città di Oświęcim (Auschwitz in tedesco), è stato eretto per la celebrazione di tutti gli italiani caduti nei campi di concentramento nazisti;

fin dall'inizio degli anni Settanta, l'Associazione nazionale ex-deportati (ANED) aveva avviato una riflessione circa la necessità di un memoriale, sollecitando lo studio di architettura milanese BBPR per la sua progettazione e animando una capillare raccolta di fondi necessari alla sua realizzazione. Il 24 aprile 1971 durante una riunione del Comité International d'Auschwitz, Emilio Foa, allora rappresentante italiano nel Comité e membro dell'ANED di Roma, aveva comunicato l'assenso ricevuto dal Ministero dell'Arte e della Cultura polacco al "progetto di allestire un'esposizione nazionale italiana ad Auschwitz" e nel febbraio del 1972, la questione del memoriale è stata posta nell'agenda delle iniziative da realizzarsi;

nell'estate del 1979 l'opera fu pronta e l'ANED provvide al trasferimento ad Auschwitz non solo dell'opera, ma anche degli operai incaricati del suo effettivo montaggio. I lavori si protrassero per tutto il mese di agosto, con alcuni ultimi ritocchi nel mese di ottobre. Il 13 aprile dell'anno successivo il memoriale venne inaugurato con una solenne cerimonia;

nel 2008, a quasi trent'anni dalla sua inaugurazione, il memoriale versava in stato d'abbandono e fu oggetto di pesanti critiche nonché di un'azione legislativa che, all'inizio di quell'anno, per opera dell'allora Governo Prodi II, mise in discussione la sua stessa esistenza;

a seguito di ciò l'ANED si è mossa per difendere sul piano giuridico la sua opera, tramite la proposta di un manifesto per la salvaguardia del memoriale e attraverso l'organizzazione del Cantiere Blocco 21, laboratorio di studio e conservazione, che nel settembre 2008 si è trasferito ad Auschwitz e, grazie al lavoro di 32 allievi della Scuola di Restauro di Brera, ha portato all'allestimento di una mostra itinerante ("Blocco 21") e all'elaborazione di un progetto di conservazione e integrazione del memoriale (il Progetto Glossa);

da notizie in possesso dell'interrogante, sebbene il manifesto abbia raccolto le firme di importanti studiosi, italiani e stranieri, tuttavia il Cantiere non è riuscito a smuovere l'attenzione collettiva e

ancora oggi, non sono noti i criteri che hanno mosso le scelte delle autorità italiane, rispetto a un'opera che è sì di proprietà dell'Aned, ma la cui eredità culturale è dell'intera nazione;

considerato che:

nel 70 ° anniversario della liberazione di Auschwitz, avvenuto in data 27 gennaio 2015, è nato un Movimento di resistenza della memoria, in seguito alla paventata rimozione del Memoriale citato, che si è opposto allo smantellamento e al trasferimento del monumento;

autorevoli istituzioni quali il Consiglio superiore dei beni culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali, oltre 70 parlamentari fra senatori e deputati, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia e la Federazione internazionale della resistenza, l'Accademia di belle arti di Brera, l'Istituto per la Storia della resistenza e dell'età contemporanea, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori, insieme ad organizzazioni non governative accreditate al Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite come "Gherush92" e "Cobase", l'Associazione familiari vittime della strada, associazioni culturali e di consumatori, decine e decine di accademici, intellettuali, artisti, giornalisti, professionisti, artigiani, studenti, cittadini si sono espressi per il mantenimento, il restauro e la conservazione *in loco* del Memoriale Italiano e per il suo adattamento e integrazione secondo rinnovati criteri storiografici e museali;

i suddetti firmatari si sono riuniti nel citato appello rivolgendosi ad istituzioni internazionali quali l'Onu e la Comunità europea e ad istituzioni nazionali, quali la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

tale appello intende sottolineare che la chiusura al pubblico del Memoriale e il suo conseguente trasferimento in Italia (nella periferia di Firenze), con perdita del valore artistico e simbolico, equivarrebbe a distruggere l'opera ideata per il blocco 21 di Auschwitz ed ivi realizzata nonché rappresenterebbe la chiara lesione delle convenzioni internazionali sui diritti umani per quanto riguarda il diritto al libero accesso e fruizione delle opere d'arte e dell'ingegno umano;

da notizie emerse da fonti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, parrebbe che la presenza nell'opera di richiami artistici che echeggiano al comunismo, quali la bandiera rossa con la falce e il martello o il volto di Gramsci, oggi vietati in Polonia, avrebbero potuto influire sulla chiusura del menzionato blocco 21;

a giudizio dell'interrogante, chiunque voglia chiudere il Memoriale italiano in Auschwitz, in realtà intende cancellare dalla storia e dalle coscienze, il ricordo del sacrificio degli uomini e delle donne che hanno offerto la propria vita per la liberazione. Tale ricordo, che fa parte non soltanto della memoria delle vittime e dei loro liberatori, ma rappresenta ormai un dato storico certo, dovrà rimanere ben presente ed essere perennemente onorato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, ciascuno per le proprie competenze, adottare provvedimenti volti a bloccare qualsivoglia operazione finalizzata al trasferimento del Memoriale dal Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz;

se vogliano procedere alla conservazione, restauro ed integrazione del Memoriale citato secondo criteri adeguati.

(4-03864)

[FUCKSIA](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [CASTALDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la legge n. 2 del 9 gennaio 2008 definisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. La stessa legge ha previsto che l'attività dell'ente sia disciplinata dalle norme di diritto privato;

la gestione della SIAE tra la fine del 2010 ed i primi mesi del 2011 è stata caratterizzata da un grave malfunzionamento dei suoi organi che rendevano impossibile all'ente il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tra le gravi inadempienze, la mancata approvazione da parte dell'assemblea del bilancio

2011 che riguarda il piano strategico triennale. Il Governo, al fine di ristabilire una sana gestione dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, azzerava gli organi della società, a cominciare dall'assemblea, e predisponendo il suo commissariamento. Al commissario veniva quindi affidata la formulazione di un nuovo statuto (approvato poi nel novembre 2012) per ridisegnare le dinamiche di *governance* dell'ente, ed il suo riequilibrio finanziario (nel 2011 la SIAE riportava un debito di circa 800 milioni di euro nei confronti di autori ed editori);

nonostante il commissariamento, la gestione finanziaria della SIAE ha continuato a presentare numerose criticità. Infatti, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare, messa in atto dal commissario, creava molte preoccupazioni, perché non veniva gestita con la necessaria trasparenza e senza un bilancio pluriennale che ne garantisse la tenuta finanziaria. La riorganizzazione, prevista nel piano di risanamento 2011/2013, ha incluso, tra l'altro, 2 operazioni: la sottoscrizione di una polizza assicurativa, con un premio unico di oltre 100 milioni di euro, e la costituzione di due fondi immobiliari ai quali sono stati conferiti tutti gli immobili della SIAE (oggi costretta a pagare gli affitti per usare le strutture che una volta erano di proprietà). I commissari, il direttore generale e l'attuale consiglio di gestione hanno sempre giustificato l'operazione, affermando che la Siae resta comunque (sia pure in via indiretta) proprietaria degli immobili possedendo il 100 per cento delle quote dei 2 fondi;

inoltre, risulta agli interroganti che ogni operazione è stata fatta senza gara pubblica (come ad esempio, il suddetto premio di 100 milioni di euro pagati ad una unica assicurazione) e senza mai presentare un bilancio dei 2 fondi immobiliari;

a parere degli interroganti il nuovo statuto, approvato in era commissariale, presenta delle contraddizioni. In particolare, la previsione che in assemblea ogni iscritto disponga di un voto in più per ogni euro guadagnato nell'anno precedente, di fatto, consegna la società nelle mani degli autori ed editori più potenti, privando le decine di migliaia di piccoli e medi autori ed editori di ogni voce in capitolo in termini di gestione e *governance*;

nella XVI Legislatura, la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati ultimava un'indagine conoscitiva sulla Società italiana autori ed editori, registrando l'assoluta ed improcrastinabile esigenza di istituire una commissione d'inchiesta dotata dei poteri di indagine ed acquisizione di atti e documenti necessari per verificare se e quali irregolarità erano state commesse, negli anni, dalla società, anche rispetto alle scelte commissariali. Infatti, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva si sottolineava che la riorganizzazione immobiliare promossa sotto il commissariamento avrebbe potuto sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria;

da quanto emerge dai bilanci societari, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE non ha messo in sicurezza il futuro della società stessa. Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 racconta di una società che continuerà a costare più di quello che produce e che resterà in vita solo grazie ai proventi di attività che sono poco attinenti con il diritto d'autore; SIAE infatti prevede di spendere 179.137.874 euro per produrne 152.956.200, con un margine operativo lordo negativo di oltre 26 milioni di euro;

considerato che:

a parere degli interroganti sono lontane le visioni ottimistiche del direttore generale Gaetano Blandini, che nel corso dell'audizione svolta presso la VII Commissione permanente della Camera (22 febbraio 2012) dichiarava che grazie agli interventi gestionali dal 2012 la differenza tra costi e ricavi si sarebbe ridotta strutturalmente di circa 12 milioni di euro, ovvero di oltre il 60 per cento. La realtà ha portato alla luce conti completamente diversi e il 2012 si è chiuso con una differenza tra costi di produzione e ricavi di oltre 32 milioni di euro, ovvero il 300 per cento in più di quanto dichiarato alla commissione dal direttore generale;

la gestione commissariale e la conseguente riorganizzazione del patrimonio immobiliare (inclusi i due anni della nuova gestione ordinaria) non hanno, in sostanza, prodotto la riduzione strutturale auspicata dal direttore generale, ma soltanto l'aumento strutturale dei costi per affitti passivi pagati dalla SIAE

che sono passati da 2,3 milioni di euro del 2011 ai 13,3 milioni di euro previsti per il 2015;
lo scioglimento delle Camere ha conseguentemente reso impossibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta paventata dalla VII Commissione e il disegno di legge A.S. 1491, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori", presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, non è stato ancora calendarizzato nella commissione competente, nonostante da più parti si avverta la necessità di fare luce sui conti passati e presenti di questa importante società di protezione dei diritti d'autore, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali misure di controllo abbia assunto o intenda assumere per accertare la correttezza e l'opportunità delle scelte di gestione compiute durante il commissariamento della SIAE e sanzionando le eventuali responsabilità emerse;

se non ritenga di dover sollecitare all'attuale *management* della SIAE, la pubblicazione dei bilanci pluriennali relativi ai due fondi immobiliari istituiti durante il commissariamento;

se non consideri di dover verificare il valore attuale dei due fondi immobiliari ed i relativi costi di gestione anche al fine di appurare quali beni siano stati venduti, a quale prezzo e secondo quali criteri siano stati individuati gli acquirenti;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumere iniziative atte ad accertare se il sistema decisionale della SIAE garantisca adeguato spazio, nella gestione della *governance*, ai piccoli e medi autori ed editori.

(4-03865)

[AUGELLO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in data 27 aprile 2015 il quotidiano "Il Tempo" di Roma ha pubblicato un'inchiesta su 70 siti culturali della Capitale di notevolissima rilevanza che risulterebbero inaccessibili al pubblico o accessibili con procedure talmente complesse da scoraggiarne la visita;

fra di essi compaiono, oltre ad alcuni musei, siti archeologici di straordinaria importanza culturale, dal Mausoleo di Augusto alla Fonte di Anna Perenna, fino ai templi del Foro Olitorio;

l'inchiesta ha riaperto vecchie ferite sulla scarsa capacità delle Sovrintendenze del Comune e del Ministero di collaborare al fine di valorizzare un patrimonio "minore" solo di nome, che lascia il visitatore in un labirinto di siti chiusi per lavori interminabili o fruibili solo mediante appuntamento, con apposita guida una o 2 volte a settimana e in periodi limitati dell'anno;

l'avvicinarsi della scadenza del Giubileo riporta di attualità l'urgenza di risolvere tali problemi e di prendere le opportune precauzioni perché non si ripetano gli incidenti come quelli dell'ultima visita, voluta dal Sindaco Marino, su richiesta di alcuni turisti ritenuti di particolare rango e rilievo, al Mausoleo di Augusto, in una giornata in cui, alla presenza della stampa, il monumento risultava privo di energia elettrica e per di più allagato;

da tempo si parla e si continua a parlare di risolvere la questione mediante un consorzio dei vari enti competenti, ma oltre le parole non si scorge alcun serio progresso che lasci sperare in una più razionale gestione di questo patrimonio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per agevolare la fruibilità dei percorsi che attraversano i 70 siti richiamati in premessa e quale sia lo stato di avanzamento del consorzio che avrebbe dovuto costituirsi per offrire qualche contributo in questa direzione.

(4-03866)

[GIRO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il grande raccordo anulare (GRA), classificato ufficialmente come A90, è l'autostrada-tangenziale, senza pedaggio, che attornia la città di Roma. È caratterizzato da un tracciato circolare chiuso e senza discontinuità, a doppio senso di marcia con almeno 3 corsie per carreggiata, un diametro medio di circa 21 chilometri e una lunghezza di 68,223 chilometri;

esso è gestito direttamente da ANAS SpA, che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione (ordinaria

e straordinaria), gestione e alla pulizia, e risulta essere la strada con il tasso di percorrenza più alto in Italia, con circa 150.000 passaggi al giorno;
contrariamente alla maggior parte delle autostrade-tangenziali italiane, dove gli alti livelli di traffico hanno richiesto l'adozione di limiti di velocità particolari (110 o anche 90 chilometri l'ora), sul GRA sono applicati i limiti *standard* previsti dal vigente Codice della strada;
tale arteria risulta essere un anello essenziale per lo smistamento dei traffici italiani ed europei;
il GRA dispone di 33 uscite, circa una ogni 2,300 chilometri, la maggior parte delle quali collegano, tra loro, destinazioni interne ed esterne al medesimo;
da notizie in possesso dell'interrogante sembrerebbe che, gran parte dell'illuminazione a servizio dell'arteria citata, sia spenta da diversi mesi e tale grave omissione di manutenzione rende certamente meno sicura, soprattutto nelle ore serali, la percorrenza della strada;
il consigliere di Roma Capitale, Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in assemblea capitolina ha provveduto, il giorno 5 aprile 2015 dalle ore 20.45, a percorrere l'intero tratto del GRA annotando, insieme ad un collaboratore, i chilometri di tratto stradale con l'illuminazione funzionante;
da tale attenta verifica è emerso che 1,900 chilometri detengono un'illuminazione pienamente funzionante, 4,700 chilometri un'illuminazione funzionante a fasi alterne, mentre i restanti 53,800 chilometri un'illuminazione non funzionante. Solo all'interno dei brevi tratti di galleria l'illuminazione risulterebbe sempre funzionante;
a giudizio dell'interrogante la situazione esposta è preoccupante e paradossale: non può più risultare tollerabile, nell'infrastruttura più frequentata d'Italia, uno stato di incuria e di carenza manutentiva di tale portata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione riguardante lo stato di incuria del grande raccordo anulare;
se ritenga di voler intervenire per garantire che l'illuminazione sia funzionante lungo tutta l'infrastruttura affinché non si verifichino, nelle ore notturne, incidenti gravi;
se voglia sollecitare ANAS SpA ad un monitoraggio, manutenzione e pulizia costanti dell'autostrada-tangenziale A90.

(4-03867)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 27 febbraio 2015 ha nominato il dottor Massimo Angelo Cioffi direttore generale dell'INPS per la durata di 5 anni. L'incarico è previsto che cessi automaticamente all'atto del riordino della *governance* degli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

nel decreto ministeriale è espressamente richiamato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, relativamente al procedimento di nomina del direttore generale dell'INPS, al comma 3, recita: "Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso";

nel decreto è inoltre richiamata la proposta di nomina a direttore generale dell'INPS del dottor Massimo Angelo Cioffi, avanzata dal presidente dell'INPS con determinazione n. 1 del 25 febbraio 2015, nella quale è stato ritenuto che lo stesso è in possesso di "una consolidata e articolata esperienza gestionale nell'ambito di grandi e complesse organizzazioni ed è un esperto sui temi attinenti ai compiti dell'Istituto";

considerato che:

dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito dell'INPS si evince che il dottor Massimo Angelo Cioffi ha maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di responsabile delle risorse umane e di organizzazione nei gruppi Olivetti, Italcementi, ENEL e Terna SpA, quindi molto diversa dalle

discipline attinenti ai compiti dell'INPS;

lo stesso dottor Massimo Angelo Cioffi nell'incontro di presentazione con i sindacati dell'INPS ha ammesso con onestà di avere solo esperienza di gestione del personale e di organizzazione in aziende private, mentre la norma prevede che, se scelto al di fuori dei dirigenti generali dell'istituto, ci si debba accertare che il dirigente scelto sia un esperto delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto stesso;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per legge deve vigilare sull'attività dell'INPS, nel caso di specie sembrerebbe non aver svolto alcun controllo, considerati peraltro i tempi ristretti, solo 2 giorni, tra la proposta di nomina avanzata dal presidente dell'INPS e la nomina del dottor Massimo Angelo Cioffi a direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

risulta agli interroganti che anche gli organi di vigilanza interni all'istituto non abbiano presentato eccezioni in merito alla suddetta nomina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere iniziative al fine di verificare il possesso da parte del dottor Massimo Angelo Cioffi degli inderogabili requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale dell'INPS.

(4-03868)

[BERTUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Cassa di risparmio di Ferrara SpA (di seguito Carife), fondata nel 1838, è una banca a forte radicamento territoriale nella provincia di Ferrara, con un portafoglio crediti che, a quanto risulta all'interrogante e stando ai dati del 2013, si aggirerebbe intorno ai 4.128 milioni di euro di cui, per il 23 per cento a privati consumatori, per il 23 per cento a piccole e medie imprese, per il 21 per cento al segmento *small business* e per il 21 per cento a imprese *corporate*; di conseguenza, eventuali politiche di restrizione del credito potrebbero generare problemi significativi per la tenuta complessiva dell'economia ferrarese, già seriamente provata dalla crisi;

gli azionisti della banca, non quotata in Borsa, sono oggi 29.000, residenti per la maggior parte nel territorio di Ferrara, e hanno visto il valore dell'azione scendere nel corso degli ultimi anni;

nel 2009 un'ispezione della Banca d'Italia ha fatto emergere in Carife, problematiche sul credito ed in particolare una posizione debitoria su Milano (Siano) che presentava significative difficoltà;

da quel momento sono state prospettate diverse proposte di risanamento e rilancio della banca;

la Cassa di Risparmio di Ferrara nell'aprile 2010, con la nomina del nuovo consiglio e l'approvazione del primo bilancio in passivo della propria storia, ha proseguito nell'opera di risanamento sotto l'assiduo controllo della Banca d'Italia, che aveva disposto per Carife la vigilanza rafforzata;

infatti, ogni 3 mesi la banca forniva alla vigilanza di Roma una relazione dettagliata sui crediti e un riferimento specifico sulla posizione Siano;

nell'autunno 2010, inoltre, è stato redatto il piano industriale di Carife 2011-2014, che prevedeva un rilancio della banca, piano, anch'esso, condiviso con la vigilanza;

nel 2011, su autorizzazione di Banca d'Italia, era stato emesso un aumento di capitale di euro 150 milioni, finalizzato alla ricapitalizzazione dell'istituto, sottoscritto in larghissima parte da famiglie e imprese del territorio ferrarese;

tra dicembre 2010 e aprile 2011, Carife ha definito il progetto di aumento di capitale mediante ricorso principalmente all'azionariato diffuso, cioè piccoli risparmiatori famiglie e imprese. L'aumento di capitale è stato autorizzato dalla Banca d'Italia e dalla Consob;

l'aumento di capitale, tra luglio e settembre 2011, è stato completato con successo, portando il totale azionisti a più di 29.000, quindi con almeno 5.000 nuovi sottoscrittori, rispetto ai 24.000 che erano soci già da prima;

nel settembre 2012 una nuova ispezione di Bankitalia ha inaspettatamente portato ad ulteriori pesantissime svalutazioni dei crediti, da cui il bilancio 2012 è stato approvato, ad aprile 2013, con una perdita di quasi 105 milioni di euro; in quel momento il patrimonio netto di Carife rimaneva comunque superiore a 350 milioni di euro, con 132 filiali e oltre 1.000 addetti;

nel frattempo Banca d'Italia aveva chiesto a fondazione Carife di ricercare un *partner* industriale e, a quanto risulta all'interrogante, la fondazione ha preso contatti con possibili interessati;

la Cassa di risparmio di Ferrara è stata posta in regime di amministrazione straordinaria con decreto n.151 del 27 maggio 2013 del Ministero delle finanze;

tale regime è stato di recente confermato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 maggio 2014, su proposta della Banca d'Italia, che ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per un periodo non superiore a un anno;

nei mesi successivi i commissari, in stretto coordinamento con Banca d'Italia, hanno operato una serie di dismissioni di banche controllate e di filiali, riducendo il perimetro di Carife al territorio originario. Nel frattempo i sindacati aziendali hanno aderito ad un importante accordo di prepensionamenti, con oneri economici a carico dei dipendenti rimasti in servizio e consistenti effetti in diminuzione dell'organico e del costo del lavoro;

in questo periodo di commissariamento, a valutare l'acquisizione sono state prima la Popolare di Vicenza e poi Banca popolare dell'Emilia-Romagna, successivamente si è ipotizzato un salvataggio da parte della vicina Cassa di Cento, ma nessuna di queste possibili soluzioni ha dato i risultati sperati;

il 27 maggio 2015 termineranno i primi 2 anni di amministrazione straordinaria disposti dalla Banca d'Italia: in assenza di interventi volti alla salvaguardia dell'attività aziendale, lo scenario attuale potrebbe condurre alla liquidazione, con il rimborso ai clienti, dei depositi fino a 100.000 euro (in totale la raccolta protetta di Carife è pari a un miliardo e mezzo);

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, lo scorso mercoledì 22 aprile 2015 il consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi Carife ha approvato una delibera in base alla quale lo stesso Fondo interbancario si proporrebbe come primo acquirente e gestore unico della banca cittadina;

recentemente si apprende che, a seguito del periodo di gestione commissariale, il patrimonio che Carife registrava nel 2012, pari a 350 milioni di euro, potrebbe risultare totalmente azzerato e con esso il valore delle azioni, a fronte dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi;

sembrerebbe, infatti, che l'unica prospettiva per il salvataggio dell'istituto bancario sia l'intervento del Fondo, che sottoscriverà integralmente un aumento di capitale (pari a circa 300 milioni di euro) al termine del quale sarà azionista unico dell'istituto;

l'operazione costerebbe circa 300 milioni di euro, con i quali il Fondo interbancario diventerà il socio unico della Banca, azzerando il valore di tutte le azioni in possesso dei clienti e cancellando la presenza della fondazione;

tenuto conto che:

tale operazione, ovvero un intervento diretto ed esclusivo da parte di un Fondo interbancario, sarebbe un caso unico in Italia, che potrebbe essere utilizzato per altri salvataggi tra le 16 banche attualmente in amministrazione straordinaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui, nonostante la vigilanza rafforzata della Banca d'Italia, a 2 anni dal commissariamento, il patrimonio di 350 milioni di euro, che Carife registrava nel 2012, sarebbe totalmente azzerato;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di garantire i piccoli risparmiatori che nel 2011 avevano sottoscritto il primo aumento del capitale di Carife SpA.

(4-03869)

[Gianluca ROSSI](#), [CARDINALI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-03870)

(Già 3-01654)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(4-03871)

(Già 3-01270)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01746, del senatore Lucidi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01798, della senatrice Granaiola ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01881, della senatrice De Petris ed altri, sul depotenziamento dell'Unità operativa per la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo del Ministero della salute.

Mozioni, ritiro di firme

La senatrice Fabbri ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00258 (testo 4), della senatrice Amati ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 436^a seduta pubblica del 23 aprile 2015, a pagina 87, nell'intervento del senatore Mandelli, al secondo capoverso, sostituire:

alla prima riga: "1,638 miliardi" con: "1.638 miliardi", e: "1,907 miliardi" con: "1.907 miliardi";

alla quarta riga: "1,616 miliardi" con: "1.616 miliardi", e: "2,134 miliardi" con: "2.134 miliardi";

Nello stesso Resoconto, a pagina 244, alla penultima riga del terzo capoverso, eliminare le parole: "alla 5a".

1.5.2.2. Seduta n. 450 (ant.) del 14/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

450a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1758.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e ha avuto inizio l'esame degli articoli.

Colleghi, in attesa del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti da esaminare, è necessario sospendere brevemente i nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,52).

Presidenza della vice presidente FEDELI

La seduta è ripresa.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRA, relatrice. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2), nel testo che è stato riformulato secondo la proposta avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, ovviamente qualora riformulati come richiesto dalla 5a Commissione, con la previsione di una chiusura in termini di copertura finanziaria.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.205 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

MUCCHETTI (PD). Sì, signora Presidente, anche con riferimento all'emendamento 8.207 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Gualdani, accoglie la riformulazione dell'emendamento 8.206 (testo 2) richiesta dalla Commissione bilancio?

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i lavori.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.205 (testo 3), identico agli emendamenti 8.206 (testo 3) e 8.207 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205 (testo 3), presentato dal senatore Mucchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.206 (testo 3), presentato dal senatore Gualdani e da altri senatori, e 8.207 (testo 3), presentato dal senatore Tarquinio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito la relatrice a pronunziarsi.

[GUERRA](#), *relatrice*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.300 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.300 (testo 2), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.301, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.302 (testo 2), presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

I colleghi che vogliono allontanarsi lo facciano senza fare troppo rumore, altrimenti il senatore

Candiani ha difficoltà ad intervenire.

Inizi pure il suo intervento, senatore, così forse cessa il brusio.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo giunti alla votazione finale sulla legge di delegazione europea 2014 e non ci stupisce il languore con il quale si è svolto il dibattito che ha preceduto la votazione degli emendamenti. Se si deve partire da un dato oggettivo e reale, non si può non tenere conto di come il Governo ha gestito la legge di delegazione europea, ed è questa la parte critica sulla quale il Gruppo Lega Nord non cambia la propria opinione negativa nei confronti del provvedimento.

Signora Presidente, i lavori in Commissione si svolgono in maniera ordinata e costruttiva. Ciò che tuttavia manca è la visione, da parte del Governo, del senso della nostra appartenenza all'Unione europea e, in questo caso, dell'attuazione della legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è stata innanzitutto divisa dalla legge comunitaria con una modalità che rende difficile vedere in modo organico il senso dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea relativamente agli obblighi imposti dalla stessa Unione europea sul recepimento delle direttive piuttosto che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo veramente a tutte e tutti, di sinistra, di centro e di destra, la cortesia di abbassare la voce.

Prego, senatore Candiani, prosegua pure.

CANDIANI (*LN-Aut*). La ringrazio, signora Presidente, ma non importa, perché questo dà il senso e l'idea di quanto sia considerato questo provvedimento.

Come dicevo, il tutto si basa sulla legge n. 234 del 2012, secondo la quale il Governo, ai sensi dell'articolo 29, è tenuto a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, un disegno di legge di delegazione europea con l'indicazione dell'anno di riferimento e poi un secondo disegno di legge, seguito dalla dicitura «secondo semestre», entro il 31 luglio dall'anno di riferimento. Questo consente a tutta la struttura del Paese non semplicemente di soddisfare le esigenze, diciamo pure estetiche, del Governo nel recepire le direttive ma di potersi adeguare.

All'inizio il Governo Renzi poteva lamentare di avere ricevuto un'eredità di arretrati da smaltire, ma oggi, 14 maggio, ad un anno e mezzo dall'insediamento del Governo, l'unica cosa di cui possiamo prendere atto è che non esiste più il Ministro delle politiche europee (c'è un Sottosegretario). E la stessa attenzione con la quale il Governo affronta questo provvedimento ci dice che la premura non è tale, perché siamo ormai all'anno 2015 inoltrato e stiamo parlando ancora della competenza 2014.

Signora Presidente, c'è una disarticolazione tra questo stesso provvedimento e quello che avviene nel Paese, e le spiego subito. Quando è stato presentato questo provvedimento, esso prevedeva degli articoli, che poi sono stati via via tolti perché cannibalizzati da altri decreti? legge fatti dal Governo. Ora mi chiedo: qual è, in questo caso, la *ratio* nel presentare una legge e poi estrarne dei pezzetti rendendo più disomogenea anche la lettura? Diciamolo pure, è una semplice approvazione formale.

Allora vorremmo sapere dal Governo qual è oggi realmente il significato dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, perché i cittadini devono avere coscienza e consapevolezza di quali sono i costi sopportati dall'Italia per appartenere all'Unione europea e quali sono i benefici.

Vogliamo parlare della politica di difesa comune? L'Italia partecipa all'Europa, ha una politica di difesa comune e, quindi, dovrebbe risparmiare sui costi della difesa nazionale. Ma i risparmi vengono reinvestiti magari sulla scuola, sulla previdenza? Non è così. Sappiamo che l'Europa sostanzialmente non ha una politica di difesa comune. Quale sarà, allora, la ragione? Abbiamo oggi una politica estera europea, che dà all'Italia, come a tutti gli altri Paesi, dei vantaggi rappresentativi? Non è così e se ne deve dar pace anche il presidente Renzi, dopo tutti gli sforzi formali, e non sostanziali, che ha fatto per avere la ministra Mogherini a rappresentare la politica estera europea.

Nella realtà dei fatti - abbiamo potuto verificarlo in queste stesse ore con la gestione del problema degli sbarchi dei clandestini provenienti dalla Libia - la ministra Mogherini può essere al limite il portavoce dei *desiderata* dei più potenti e forti Paesi europei, ma non è certamente il Ministro che fa sintesi tra tutti e dà un vantaggio competitivo all'Italia nella politica estera.

Addirittura, paradossalmente, la politica estera europea ci rende più deboli. Perché? È molto semplice.

Cosa vi aspettate? Vi aspettate di ottenere dall'ONU una risoluzione per poter intervenire e bloccare dalla Libia l'afflusso di clandestini attraverso gli sbarchi organizzati dagli scafisti? Magari chiedete al Consiglio di sicurezza dell'ONU un mandato per andare ad operare in Libia e affondare i barconi quando devono partire? Magari vi rivolgete a quello stesso Consiglio in cui siede la Russia, che è stata schiaffeggiata dall'Unione europea e oggi, invece, dovrebbe acconsentire a dei vantaggi per un territorio che le è lontano, quello italiano, quando noi siamo stati così distratti nei confronti della politica estera russa quando si parlava di Ucraina?

Ci domandiamo ancora una volta quale sia il senso dell'appartenenza reale all'Unione europea. Devo dedurre, da quello che sta facendo il Governo, che il senso sia avere buone normative, pseudo normative, che normino e regolamentino. Come si diceva, in maniera molto brillante ed efficace, qualche anno fa, si regola quanto deve essere lungo il cetriolo, come devono essere fatti gli ortaggi e come deve essere vestito il capotreno sul treno. Signora Presidente, certamente non è banalizzando che si sminuisce il contenuto della legge, ma prendiamo atto di quale sia oggi la reale consistenza per il Governo: questo è un atto squisitamente di recepimento di direttive europee e normative. Punto e basta.

Non abbiamo potuto sentire e apprendere il significato che il Governo Renzi dà all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. E non lo abbiamo appreso oggi, ancor di più, a semestre europeo terminato. Non ci sono risultati da poter mettere in campo, perché il *made in Italy* - e non finirò mai di dirlo - non è stato tutelato. E anche in questo recepimento di direttive non c'è nulla che sostenga quel *made in Italy* che lei stessa, signora Presidente, come il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, quando si è recata in visita all'Unione europea, ha cercato di promuovere.

La differenza tra noi e il Governo è che a noi non interessa una fotografia davanti alla lavagna; a noi interessa il contenuto, non interessano le parole scritte con il gessetto. E a questo proposito porto un paradosso proprio delle ultime ore: il presidente Renzi si è fatto fotografare davanti ad una lavagna mentre scriveva con il gessetto. Ma questa era la volta buona di prendere in mano un iPad e far vedere che le scuole italiane sono, invece, l'eccellenza in termini di tecnologia. Invece no: ripercorre lo stereotipo di una scuola fatta con la lavagna e il gessetto.

Lo stesso traspare da questa legge. Qual è l'idea di appartenenza all'Unione europea che il Governo trasmette con questo provvedimento? È semplicemente quella di accettare un recepimento regolamentare e normativo che aggiunge burocrazia alla burocrazia e non dà valore competitivo al Paese.

A coloro che oggi si sentono già incoronati dalla fine della recessione dico di prestare attenzione: qui non si tratta di fare i gufi, ma occorre essere consapevoli che, negli altri Paesi europei, quel piccolo vantaggio competitivo che abbiamo avuto dalla diminuzione del costo del petrolio si è già trasferito sull'economia reale in termini di vantaggi, riduzione dei costi e maggiore competitività. Noi tutto questo non lo abbiamo, signora Presidente.

Mi rivolgo al sottosegretario Gozi: occorre un impegno che non sia formale, che non attui semplicemente delle disposizioni perché devono essere fatte. Infatti, il *refrain* «ce lo chiede l'Europa, ce lo dice l'Europa» poteva andar bene alla professoressa Fornero e al professor Monti nel dire: «dovete bervi un bel bicchiere di olio di vaselina, ce lo chiede l'Europa». Oggi però il Paese ha bisogno di competitività, di essere serio, di dire che se c'è un'Europa è quella che dà la possibilità di avere un *made in Italy* protetto, non quella che svende il nostro Paese e lascia venire i cinesi a prendersi i pezzi migliori della nostra economia.

Signora Presidente, non siamo convinti del metodo con cui il Governo ha gestito il provvedimento in esame, ancor più che del contenuto del provvedimento stesso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*). Signora Presidente, care colleghe

e cari colleghi, assumere una posizione critica di opposizione rispetto alla legge di delegazione europea è operazione ardua, perché non si riesce a riscontrare un particolare appiglio o un'opposizione di tipo politico rispetto a una normativa che deve essere recepita, o rispetto a un'Europa alla quale partecipiamo, di cui siamo parte. Tuttavia, il fatto di non avere un atteggiamento preconcepito di opposizione rispetto al provvedimento di certo non ci esime dall'evidenziare ciò che non condividiamo profondamente e che riteniamo essere sbagliato nella politica che il Governo sta conducendo anche nel settore delle politiche comunitarie.

Quando parliamo di questi provvedimenti ci riferiamo a testi che, rispetto al sistema complessivo, hanno un atteggiamento anche subdolo. Quante volte ci siamo appassionati per ore, giornate e settimane intere di discussione in Aula a temi che riteniamo sensibili e che riguardano la salute, l'atteggiamento etico nei confronti di problemi della società, oppure della ricerca e della sperimentazione. Talvolta ci appassioniamo nel nostro realizzare l'ordinamento giuridico interno e lo facciamo con competenza e passione, ma poi arriva la legge di delegazione europea, con cui recepiamo con una certa sufficienza e leggerezza, magari senza porre particolare attenzione, provvedimenti che davvero incidono e stravolgono la quotidianità dei nostri rapporti, davvero diventano importanti e determinanti rispetto a temi che riteniamo sensibili.

La legge di delegazione europea oggi in esame introduce decine di norme nell'ordinamento giuridico italiano e lo fa nei temi più disparati (dai trapianti ai campi elettromagnetici, alla finanza), cioè in tanti campi su cui, se non considerati all'interno di una semplice legge di delegazione (con la quale in un unico provvedimento recepiamo decine e decine di disposizioni), magari avremmo posto maggiore attenzione e cautela. Però, all'indomani della sua approvazione, esse producono immediatamente effetti sul nostro corpo sociale. Dobbiamo quindi attrezzarci come Parlamento ad affrontare con maggiore attenzione e trasversalità questa tematica, perché riguarda tutti e non può essere politico-partitica, ma è politico-nazionale.

Oggi ci dobbiamo porre il problema della nazione Italia, del nostro Paese, nei confronti dell'Europa, nei confronti di questo complesso di norme e atteggiamenti per i quali dobbiamo far valere le nostre ragioni. Talvolta, infatti, l'Europa si presenta con una faccia grigia, come quella di quel Ministro inglese che ieri ha potuto dire che per i migranti del Mediterraneo non ha nessun interesse o come quell'altro esponente dei Paesi Bassi. Dobbiamo invece far valere altre facce, altri atteggiamenti, cioè i nostri, quelli degli italiani che hanno facce, modalità, atteggiamenti diversi.

Ma alla fine in questa competizione, che deve portare poi ad un'unica politica europea, chi è che vince e chi è che perde, visto che nelle scelte politiche e nell'adozione di un provvedimento c'è sempre chi vince e chi perde?

Ad esempio, signor rappresentante del Governo, in tutto questo recepire e non far valere, in questa dicotomia dannosa, a perderci è la nostra agricoltura, il nostro sistema economico. Non è possibile che noi continuiamo ad approvare una legge di delegazione europea dopo l'altra, provvedimenti che servono a favorire il mercato interno europeo, non rilevando poi come tutto questo riesce a danneggiare la nostra economia interna.

Il Parlamento, in particolare questo suo ramo, ha più volte sollecitato il Governo a rivedere le politiche di vicinato, che stanno uccidendo la nostra agricoltura: è stato fatto in maniera trasversale da tutti i Gruppi politici. Non vogliamo essere protezionisti, non vogliamo nuovi dazi per tutelare il nostro pomodoro ciliegino, anziché le nostre produzioni in serra o il nostro latte. Non vogliamo una politica protezionistica; vogliamo però una politica comunitaria che, quando va a confrontarsi con i Paesi vicini del Mediterraneo, piuttosto che con i Paesi dell'Est o, alla luce del nuovo Trattato di libero scambio, con gli Stati d'America, possa tener conto di questo.

Non si tratta solo di una questione di prestigio internazionale, non è solo il fatto di esserci, di valere e di essere potenti, ma essere una "cenerentola politica" si riverbera direttamente sulla nostra economia, sui nostri settori di mercato, proprio quelli rispetto ai quali sulle varie lavagnette di turno si dice che l'Italia si riprenderà e riuscirà a creare di nuovo occupazione. Se i settori della produzione vengono immediatamente penalizzati ed uccisi da una politica comunitaria che non tiene conto di questa realtà,

non possiamo certo essere contenti dei contenuti della legge di delegazione europea.

Voteremo tale legge, perché essere europei fa parte della nostra politica estera ed interna: essere europei è un fatto consustanziale rispetto al nostro essere italiani. Non possiamo però non invitare il Governo, *a latere* di questo provvedimento, ad una maggiore precisione e ad un maggiore impegno affinché, nel concerto tra il Sottosegretario con delega alle politiche europee e il Ministero degli esteri, si facciano valere le esigenze del nostro sistema produttivo. Sono proprio questi i motivi per i quali ci si sente lontani dall'Europa: la si avverte come matrigna, non solo distante, ma anche pernicioso per la quotidianità dei nostri rapporti.

Che dire poi, signora Presidente, della scelta delle quote fatta dall'Unione europea per affrontare il problema dell'immigrazione? Voglio approfittare di questo momento per dire che forse un lume di saggezza che può portare ad una svolta è quello di andare a seguire il fenomeno dell'immigrazione lì dove si genera, nel continente africano: credo che andare sul posto sia l'unica scelta. L'altra scelta, quella che si lega alle quote, a parte l'utilizzo brutto e antipatico del termine «quota» riferito ad essere umani e a persone, ci tocca anche dal punto di vista dei nostri sentimenti. Il problema dell'immigrazione va sicuramente affrontato con l'idea che si debba intervenire nei Paesi d'origine.

Ciò detto, signora Presidente - e con questo concludo - dobbiamo lavorare per far sentire gli italiani, non i Governi, non i rappresentanti delle nostre Regioni, ma gli italiani, come parte di un popolo più ampio, quello europeo. Questo lo potremo ottenere facendo buone leggi, rappresentando gli interessi italiani nel palcoscenico europeo con maggiore forza e determinazione.

Su questo tema saremo sempre vicini al Governo e alle sue iniziative. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico «Primo Levi» di Montebelluna, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1758(ore 10,20)

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, la legge di delegazione europea è una legge delega che affida al Governo il compito di recepire la normativa comunitaria onde evitare - lo abbiamo già detto - possibili sanzioni, ma soprattutto per consentire al nostro Paese - almeno questo dovrebbe essere lo spirito - di stare all'interno di un quadro normativo comune agli altri Paesi che costituiscono l'Unione europea; per omogeneizzare, in maniera sempre maggiore, l'azione del sistema economico; per regolare in modo più uniforme i rapporti sociali; per sviluppare percorsi comuni di difesa e sicurezza e soprattutto per consentire lo sviluppo civile, morale, politico, oltre che economico e sociale, all'insieme del nostro Continente.

Questo è l'obiettivo e su questo, noi che siamo impegnati a sostenere un percorso in cui vi sia "più Europa" - vale a dire più consapevolezza di appartenere ad un insieme, ad una dimensione istituzionale di tipo federalista, ancorché in fase di compiuta definizione - non vogliamo solo più Europa, ma siamo impegnati anche a chiedere un'altra Europa: un'Europa politicamente più solida, democraticamente più convinta, capace di affrontare e risolvere i grandi problemi che riguardano le popolazioni dei Paesi dell'Unione, ma che riguarda anche il destino del mondo. Quindi, un'Europa con un'attenzione all'ambiente, alla necessità di salvare il pianeta e noi stessi dalle tragedie che la sciagurata violenza nei

confronti della natura spesso determina, alla necessità di salvare la convivenza civile, la pace, non solo nell'ambito del nostro Continente ma soprattutto nelle relazioni con i Paesi di altri continenti che vivono contraddizioni difficili, condizioni di difficoltà assoluta, di precarietà della pace e che sono afflitti dalla violenza del bisogno e della guerra.

Vogliamo quindi un'altra Europa, che vada in quella direzione, e, siccome la vogliamo, non ci tiriamo indietro dalla responsabilità di stare dentro un percorso condiviso che vada in quella direzione con più decisione di quanto si sia fatto fino ad oggi.

Per questa ragione, voteremo a favore del provvedimento in esame, richiamando il Governo, la maggioranza ed il Partito Democratico a non interpretare più l'Europa come la si è interpretata fino ad oggi. «Ci ha detto l'Europa», si ripete, come fosse un organismo esterno, un potere che affligge e complica l'esistenza dei cittadini europei e di quelli della nostra comunità nazionale, un soggetto che impone regole insopportabili per diverse categorie di persone e lo fa in modo burocratico, incomprensibile e spesso anche cinico; non un'Europa delle multinazionali, per cui bisogna avvelenare tutti, al punto che nei ristoranti italiani non troviamo più una mela, ma solo ananas, né troviamo più un'arancia colta da un albero dei nostri agrumeti, ma melone proveniente da Paesi lontani. Questo perché non difendiamo la nostra cultura che è anche la nostra economia, quella agricola e quella che ne deriva, della trasformazione e della conservazione del prodotto agricolo, ma anche della valorizzazione delle nostre peculiarità, non solo gastronomiche, ma culturali.

Questo Paese, che ha grandi potenzialità, sotto questo profilo, è la patria dei beni culturali e di un ambiente che non è solo da preservare per chi lo vive quotidianamente, come cittadino italiano, ma per chi vuole viverlo anche per poco, nella storia della propria vita, come visitatore. Vogliamo l'Europa non perché deve aiutarci a contenere i flussi migratori (che non saranno arrestati né attraverso le bombe né attraverso politiche di controllo dei confini evitati, perché hanno ragioni che vanno oltre la possibilità degli Stati di impedire che si sviluppino e che abbiamo sollecitato anche noi occidentali), vogliamo l'Europa perché deve aiutarci a confrontarci con le altre realtà del mondo, soprattutto quelle più in crisi, per trovare le modalità di vita che tradizionalmente abbiamo proposto al resto del mondo: attenzione al lavoro, allo sviluppo, alla persona ed alla vita, prima di ogni altra cosa. Si tratta del messaggio del cristianesimo sociale, come della solidarietà socialista, che si è meglio sviluppato e più compiutamente registrato nel nostro Continente: è un patrimonio politico-culturale che non dobbiamo assolutamente dismettere.

Voteremo questo provvedimento, quindi, soprattutto nell'ottica di esercitare finalmente un'attiva azione di proposta - lo dico al Governo - per migliorare, e non subire, le politiche di costruzione dell'Unione europea e sfidare anche coloro che ne hanno fatto una gestione conservatrice, attraverso politiche economiche altrettanto conservatrici, che fino ad oggi non abbiamo avuto la capacità di contrastare, ma abbiamo subito.

Noi siamo contro le *troike*, cioè conto il controllo della vita da parte dei ragionieri; la politica rimuove il ragionierismo e promuove la capacità d'invenzione dell'uomo e il progresso.

Non è possibile subire meccanismi solo di natura monetarista o finanziaria. L'economia si fa trasformando in meglio le condizioni di vita dei cittadini europei, migliorando la qualità dell'intervento umano a valorizzazione delle risorse disponibili nel nostro Continente.

Quindi, dico al Governo che il punto principale dei piani Juncker non può essere la "profittabilità profittevole" (questo è il termine che si usa) o la bancabilità dei progetti, ma la capacità di quei progetti di intervenire nei processi economici per valorizzare la qualità del lavoro umano e anche la qualità delle risorse disponibili in questo Continente, e non reperibili da altre parti. Per questa ragione noi voteremo a favore, signora Presidente, sfidando il Governo ad accogliere tutte le osservazioni espresse in questa sede e in sede di discussione generale. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Caleo e Scilipoti Isgrò*).

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli senatori, siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Mi preme sottolineare come grazie all'attività parlamentare questi provvedimenti siano stati migliorati e, soprattutto, come pian piano l'Italia stia normalizzando la sua attività di recepimento di obblighi comunitari, la qual cosa ha costituito negli anni passati sempre un punto debole del nostro Paese, con gravi ripercussioni in termini di procedure d'infrazione e sanzioni per l'Italia.

La pluralità di contenuti presenti in questo provvedimento deriva dalla natura eterogenea della legge di delegazione europea che prevede il recepimento addirittura di 40 direttive, dalla più datata 2010/53/UE, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, sino alla più recente direttiva 2014/86/UE, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Nel corso dell'esame in sede referente, si è arricchito il numero di direttive europee che il Governo è delegato ad adottare con propri decreti attuativi. Questi provvederanno al recepimento delle direttive sulla costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, sugli OGM, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Le altre direttive affrontano una estrema varietà di temi, tra i quali la gestione collettiva dei diritti d'autore, i prodotti del tabacco, l'ordine europeo di indagine penale, la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Un passaggio estremamente importante del presente provvedimento è l'inserimento di una delega biennale al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore di questa legge. La necessità di questa delega discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari, deve essere sempre prevista una fonte normativa interna di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale, ove si ravvisi l'esigenza di reprimere eventuali trasgressioni dei precetti contenuti nei sopra richiamati atti normativi.

L'introduzione di un apparato sanzionatorio ben definito permette la reale implementazione delle disposizioni europee, in quanto molto spesso l'Italia non era carente nel semplice recepimento di una normativa comunitaria ma soprattutto nella reale capacità di darne attuazione, a causa di un sistema repressivo carente o del tutto inesistente.

Passando al merito del provvedimento, vorrei sottolineare alcuni punti cruciali. L'articolo 5 dispone la delega al Governo per l'attuazione della direttiva volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Con tali principi e criteri direttivi specifici previsti per l'attuazione della direttiva si prevede il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori; la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo, in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute; l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina della direttiva sui prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi. Si prevedono tempi certi per l'adeguamento della filiera alle disposizioni della nuova normativa per evitare che la stessa possa subire delle conseguenze economiche negative dal cambio di regime.

Vorrei ora parlare dell'articolo 7, che è stato modificato durante i lavori della Commissione politiche dell'Unione europea (alla quale va il mio sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in sede referente). In esso è inserita la norma di delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della nuova disciplina del risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari. Si prevede, in particolare, che si applichino, a partire dal 2016, le nuove norme e regole sul

bail-in, ovvero il meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente creditizio soggetto a risoluzione. Si è precisato che l'attuazione della delega, dal 2016, dovrà identificare anche le specifiche modalità *ad hoc* di attuazione del *bail-in* con riferimento alle forme societarie cooperative. È stata prevista la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, con l'obbligatorio e tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, che deve dare il suo *placet* prima dell'attuazione di decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio, oppure implicazioni sistemiche.

Vorrei parlare, infine, dell'articolo 13. Secondo me, in questo momento l'Italia ha avuto grandi problemi sul versante dell'impatto ambientale. Modificato in sede referente, l'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione, nell'ordinamento nazionale, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Si cercano di inserire nell'ordinamento principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con alcune procedure volte al rilascio di pareri ed autorizzazioni a carattere ambientale. Al tempo stesso, si punta al rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali. L'obiettivo appena enunciato si persegue anche attraverso la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Come si evince da questa breve illustrazione delle principali disposizioni presenti nel provvedimento, sono tutte norme che vanno ad incidere profondamente nel tessuto economico e sociale, nonché nella vita quotidiana dei cittadini. Si tratta, per lo più, di misure di carattere economico. Questo elemento non è da sottovalutare. La Comunità europea è sorta agli albori del dopoguerra, con gli obiettivi di creare un mercato unico e garantire la circolazione dei beni, dei servizi, delle merci e dei lavoratori. L'aspetto economico deve però essere interpretato come la base su cui costruire qualcosa di più profondo. L'armonizzazione delle normative che incidono in settori estremamente rilevanti della vita quotidiana dei cittadini non può, in poche parole, essere fine a se stessa.

Dovrà infine svilupparsi in qualcosa di più profondo: dall'unione economica e monetaria si dovrà passare gradualmente ad un'unione di carattere politico; la famosa unione dei popoli europei, che nella visione di Altiero Spinelli avrebbe garantito pace, prosperità, ma soprattutto un ruolo da protagonista dell'Europa, o meglio dell'Unione europea, nel mondo. Soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, gli Stati uniti d'Europa rappresentano l'obiettivo a cui tendere, non senza pochi problemi e grandi sforzi di mediazione, per dare ai popoli europei una politica comune sia nel campo estero sia nelle politiche di difesa. Il raggiungimento di questo obiettivo, da perseguire attraverso piccoli *step*, passa di sicuro attraverso l'armonizzazione delle normative, che garantiranno nel lungo periodo un'interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da ritenere il passaggio all'unione politica un passaggio obbligato.

Pertanto, da convinti europeisti, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, oltre ad aver visto in questa circostanza come ogni pretesto è buono per farsi gli affari propri e per accontentare i propri gruppi di potere in maniera assolutamente trasversale (cosa dimostrata oggi dal voler spingere ancora una volta la produzione degli OGM in Italia), la maggiore delle preoccupazioni del Gruppo Movimento 5 Stelle su questo provvedimento concerne l'asservimento all'Unione europea in maniera assolutamente strumentale. Come sempre, il «ce lo chiede l'Europa» viene utilizzato per strumentalizzare i decreti di questo Governo, mentre, quando si tratta di normative del tutto afferenti alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e del popolo

italiano tutto, in questa sede si latita.

Anche questa volta, come nelle precedenti leggi di delegazione europea (che hanno anche visto lo scorso anno per la prima volta un testo *bis*), non è tanto la delega che viene concessa al Governo a preoccuparci, quanto l'incapacità del Governo di ottemperare al recepimento in tempi che consentano a tali direttive di essere efficaci. Infatti, tendenzialmente, quando ratifichiamo è già in discussione una direttiva che modifica la precedente o addirittura la società ha subito tali e tante evoluzioni che normare diventa praticamente inutile. Essendo atti provenienti dall'Unione europea, non siamo nemmeno eccessivamente critici rispetto al tipo di delega, visto che i criteri sostanziali sono quasi tutti imposti, per cui il Governo non può fare come gli pare, come in altre occasioni.

Quindi, più che una dichiarazione di voto, il mio e il nostro è un appello, volto ad un recepimento che, da un lato, sia equo per i cittadini e, dall'altro, sia realmente a tutela del nostro Paese, attraverso norme che ci appaiono fortemente germanocentriche. Dico questo perché la legge di delegazione europea di quest'anno riguarda per il 60 per cento i mercati finanziari, la loro regolamentazione e i rapporti all'interno del sistema bancario. È a questo che si chiede di dare attuazione, con un occhio specifico ad una sistemizzazione che faccia degli aiuti alle piccole medie e imprese un *quid* da difendere di fronte allo strapotere economico di note forze europee.

Per quanto attiene invece alle altre disposizioni, chiediamo che, anziché andare ad impoverire ed alleggerire la responsabilità, com'è avvenuto nel decreto sulla pubblica amministrazione e nello "sblocca-sfascia-distuggi Italia", i riferimenti legati alle concessioni ed autorizzazioni siano realmente uno strumento di controllo contro il degrado del territorio o della sanità pubblica. Mi riferisco ovviamente a quelle norme ambientali che l'Europa ci impone e ci chiede, ma che, oggi come ieri, in Italia troviamo sempre il modo di aggirare.

Il nostro voto sul provvedimento in oggetto sarà quindi di astensione, sperando che il Governo accolga anche i suggerimenti che sono venuti da altre forze, che pure voteranno a favore. Sui decreti attuativi il Governo dovrà porre particolare attenzione e non fare il teatrino che è stato fatto purtroppo in quest'Aula sulle questioni riguardanti gli OGM. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, congiuntamente alla legge europea, rappresenta lo strumento attraverso cui l'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione europea, recepisce e adatta all'ordinamento interno gli atti emanati dagli organi dell'Unione, nel rispetto della cosiddetta fase discendente. Nello specifico, giova ricordare che la legge di delegazione europea è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo, al fine di modificare la legislazione interna in conformità con gli atti europei.

La legge in approvazione consta di 17 articoli e degli allegati A e B, che contengono 57 tra regolamenti, direttive e decisioni quadro, riferiti a fattispecie diverse. Si tratta di molti settori, che vanno dal mondo bancario, all'agricoltura, alla giustizia, alla salute. Nella discussione di ieri abbiamo trattato alcuni punti, su cui si è aperta un'accesa discussione: mi riferisco, ad esempio, al tema degli OGM, su cui sarà opportuno approfondire ulteriormente il dibattito nel breve termine, come promesso dal Governo. Da ciò la complessità insita nell'argomento di cui si tratta e la necessità di trasferire al Governo la delega, per una più rapida attuazione della legge in esame.

Devo sottolineare, comunque, che talvolta il Governo, nell'apportare le modifiche richieste, non si attiene ai limiti e alle prescrizioni contenute nelle specifiche direttive o negli altri atti comunitari, ma va oltre. Ne consegue che le norme iscritte nel nostro ordinamento risultano talvolta più restrittive e stringenti rispetto a quanto deliberato in sede europea. Si tratta del fenomeno noto come *gold-plating*, ovvero l'introduzione di adempimenti e oneri ulteriori e supplementari rispetto a quelli definiti in sede europea. Ciò, come ben si immagina, si traduce in uno svantaggio che danneggia i destinatari delle norme, ovvero i nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri imprenditori e le nostre aziende.

A tal proposito, giova ricordare che la Commissione competente ha accolto alcuni emendamenti, anche di Forza Italia, che vanno in questa direzione e che rappresentano norme di buon senso, mirate ad ottenere una traduzione conforme alla volontà e ai parametri del legislatore europeo e finalizzate a non stravolgere il quadro normativo con direttive più restrittive rispetto a quelle europee.

In riferimento al lavoro svolto in Commissione, esprimo grande apprezzamento per l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato da Forza Italia, che impegna il Governo ad indicare nel Documento di economia e finanza le somme che l'Italia è condannata a pagare ogni anno, con annesse motivazioni, per la mancata attuazione o per la violazione di disposizioni dell'Unione europea. Anche per questo, annuncio il voto responsabilmente favorevole di Forza Italia, con il preciso intento di velocizzare l'iter parlamentare e di ridurre il numero delle sanzioni, che attualmente - lo ricordo - sono 92 - troppe! - di cui il 30 per cento riguarda settori delicati per la nostra economia, come ambiente e trasporti. A nome del Gruppo di Forza Italia, esplicito dunque l'invito al Governo a presentare ulteriori disegni di legge che eliminino quelle residue.

Auspico altresì che gli stessi obblighi che esistono per l'Italia nella fase discendente, vengano corrisposti dall'Europa per la fase ascendente, ovvero: rivedere ciò che concerne la politica sull'immigrazione, a partire dal regolamento di Dublino III e mantenere gli impegni presi a suo tempo nei riguardi degli Stati membri - Italia compresa - sulla flessibilità dei bilanci interni, facendo in modo che l'aggiustamento dei conti, eventualmente necessario, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, non provochi un'inversione di tendenza rispetto agli impegni concordati, vanificando così il timido - molto timido - segnale di ripresa della nostra economia e dell'occupazione. Questo però è un discorso a parte, che vedremo a breve in questa Assemblea. Per oggi, ribadisco il voto responsabile del nostro Gruppo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, è mia intenzione fare un intervento breve, quindi annuncio fin da subito il voto favorevole del Partito Democratico.

Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione, il suo presidente Vannino Chiti e la relatrice Cecilia Guerra, che mi sembra abbiano creato un clima complessivamente favorevole al dialogo e al confronto, e lo si è visto anche dal fatto che su questo provvedimento sono giunti consensi convergenti anche di forze politiche che non appartengono alla maggioranza.

Mi sembra importante sottolineare il grande lavoro fatto dal Governo, che ha ridotto del 25 per cento il contenzioso in essere con l'Unione europea. Questa legge delegazione, infatti, come è già stato ricordato, recepisce ben 56 direttive e 9 decisioni quadro: si tratta di un punto importante perché la riduzione del contenzioso fa acquistare credibilità al nostro Paese.

Molti oggi hanno lamentato il fatto che noi dovremmo andare in Europa a testa alta ed essere più incisivi, ma se non riconquistiamo una forte credibilità - che passa proprio attraverso la riduzione del contenzioso - non saremo mai in grado di ottenere quei risultati che tanti auspicano a voce. Questi sono fatti concreti, e i fatti hanno la testa dura. Sono i mattoni sui quali, dopo decenni di mancanza di peso e di credibilità in Europa, ricostruiamo oggi un peso significativo del nostro Paese.

Vorrei fare solo un'osservazione, perché credo che ieri l'intervento nel merito della senatrice Ginetti sia stato molto ampio ed acuto su tanti punti che caratterizzano questa legge di delegazione. Il punto sul quale vorrei attrarre la sua attenzione, Presidente, riguarda semplicemente i rapporti tra la Commissione 14a e la Commissione 5a, nel momento in cui noi abbiamo norme di riferimento che secondo me rischiano di non avere un coordinamento preciso. Mi riferisco a norme di natura costituzionale. La legge di delegazione, infatti, rientra tra gli adempimenti che il nostro Paese è tenuto a rispettare in ossequio agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione.

Gli articoli 10 e 11, per di più, fanno parte di quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, quindi hanno un valore assoluto. Ricordo a me stesso cosa dice il primo comma

dell'articolo 10: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». L'articolo 11 riconosce che ci possano essere limitazioni di sovranità in condizione di parità con gli altri Stati, e questo è ciò che avviene nell'ambito dei trattati con l'Unione europea. L'articolo 117 ricorda che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni e dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle norme internazionali. Quindi, l'attività di recepimento delle direttive è costituzionalmente rilevante e garantita.

Oggi, in alcune situazioni, si presenta una sorta di dialettica, che non è sempre serena, tra il nostro ordinamento (articoli 10, 11 e 117 della Costituzione) e i vincoli derivanti dall'articolo 81 della stessa Costituzione che obbligano ad avere una copertura finanziaria delle nostre disposizioni. Mi domando se questi obblighi di copertura finanziaria possano arrivare al punto da limitare, condizionare o addirittura escludere il recepimento di direttive che il nostro Paese, sulla base di questi principi fondamentali, è obbligato a recepire. Diverso sarebbe il discorso se l'obbligo di recepimento venisse valutato, ai sensi dell'articolo 81, nel momento in cui vengono emessi i decreti attuativi, cioè i decreti legislativi di attuazione. In quel caso sì che ci sono obblighi di spesa che possono essere valutati, vagliati ed eventualmente migliorati o emendati, ma che la stessa ricezione, la stessa attuazione delle direttive possa essere subordinata ad un sindacato da parte della Commissione bilancio a me sembra un punto che meriterebbe quantomeno un maggiore approfondimento.

Auspicio questa riflessione, concludo e ribadisco il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Avverto che da parte della relatrice è stata presentata la proposta di coordinamento C2, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, la metto ai voti.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Romano).*

CHITI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, vorrei fare sole due considerazioni, entrambi non formali. La prima è un ringraziamento alla senatrice Guerra per come ha svolto il suo ruolo di relatrice; ai senatori della Commissione, e ricordava ora il senatore Cociancich come nella Commissione ci sia un clima di collaborazione e di confronto che guarda al merito e non soltanto alle legittime collocazioni politiche; al Governo con cui abbiamo un'interlocuzione positiva, e ringrazio in particolare il sottosegretario Gozi; a tutti i collaboratori e alla segreteria della Commissione.

La seconda questione riguarda un tema che ieri è stato risolto per un aspetto, ma che vorrei porre alla nostra attenzione. In questa occasione ci siamo trovati in modo più esplicito di fronte a un problema che può insorgere tra legislazione europea e legislazione nazionale, per quanto riguarda il recepimento delle direttive europee. È del tutto evidente che non recepire le direttive europee rappresenta un *vulnus* oltre che un costo per il nostro Paese, visto che si determinerebbe un procedimento di infrazione.

Al tempo stesso, ci sono problemi di garanzia di copertura. Ieri, la 5a Commissione, applicando alcune direttive che devono essere recepite e il comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, ha stabilito un punto che, per quanto riguarda il recepimento delle direttive dal punto di vista del Parlamento, va reso costante: considerato che non di tutti i decreti attuativi in via di recepimento si può avere chiaro il costo, qualora il Fondo di rotazione a disposizione per il recepimento non fosse sufficiente, nel momento di attuare i decreti il Governo deve fare un procedimento legislativo che garantisca la copertura maggiore. Questo consentirà che le direttive si potranno recepire sempre; si valuterà in seguito la compatibilità, ma le direttive potranno essere recepite.

Questo risolve un problema, ma non ne risolve un altro che dobbiamo precisare e chiedere anche al Governo. Siccome le normative europee hanno una priorità rispetto alla legislazione nazionale, il Governo e il Parlamento non possono esservi indifferenti e devono essere sempre in grado di avere una dotazione finanziaria del fondo sufficiente ad attuarle o comunque devono provvedere a renderla sufficiente qualora si manifestasse una carenza. Questo è importante e il Sottosegretario mi può smentire, ma credo che i dati siano precisi.

In questo momento - lo ricordava il senatore Cociancich - abbiamo fatto uno sforzo nel recepimento di tutte le direttive arretrate. I nostri problemi non sono nel recepimento delle direttive, ma derivano oggi principalmente dalla loro attuazione, perché le recepiamo (e le recepiremo ancora più velocemente), ma il problema è che vanno attuate. E il tema che blocca l'attuazione a volte è nazionale (le risorse o i tempi a disposizione per i decreti), a volte è delle Regioni, in particolare per quanto si riferisce all'ambiente. Sono due carenze che dobbiamo impegnarci a superare.

Signora Presidente, le chiedevo che tutto questo, che è compatibile e coerente con le disposizioni legislative esistenti, diventi prassi; quindi non più confronto fra Commissione, ma prassi ordinaria del nostro modo di lavorare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Anitori, Mauro Giovanni e Romano).*

PRESIDENTE. I rilievi formulati dal senatore Chiti sono senza dubbio meritevoli di approfondimento.

Solo in via preliminare, la Presidenza osserva che è possibile interpretare le norme di cui, rispettivamente, agli articoli 81 e 117, comma primo, della Costituzione, in chiave sistematica e non confliggente, sulla scorta di due considerazioni di portata generale.

La prima: il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - formulazione che comprende e non si esaurisce nella attuazione delle direttive - di cui al richiamato articolo 117, comma primo, della Costituzione, può e deve declinarsi secondo i criteri fissati dall'articolo 81 ed è quindi compito e responsabilità di Governo e Parlamento ricercare e individuare le soluzioni coerenti con il sistema costituzionale nel suo complesso.

La seconda: è da tempo acquisita alla consapevolezza delle istituzioni la necessità di intendere la portata normativa dell'articolo 81 della Costituzione come elemento di orientamento e limite all'azione dei pubblici poteri proprio in vista di una valutazione di compatibilità rispetto agli stessi vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Il tema sollevato si pone conseguentemente come questione non solo di segno normativo in senso stretto, ma anche di carattere interpretativo e sistematico ed in quanto tale impone ad ogni istituzione ed anche a ciascuno di noi una chiara responsabilità in termini di coerenza e ragionevolezza costituzionale.

Sui lavori del Senato Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Senatrici e senatori, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 18 giugno.

Nella seduta pomeridiana di martedì 19 maggio sarà esaminato il disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, modificato dalla Camera dei deputati. Il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di oggi. Il calendario prevede inoltre l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e la discussione delle relazioni delle Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio avrà luogo il *question time* con la Ministra della difesa.

L'Assemblea non terrà sedute nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei

rispettivi calendari dei lavori.

L'Aula tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno, alle ore 11.

Il calendario dei lavori prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, l'Accordo Italia-USA sullo scambio di informazioni fiscali, altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, nonché i disegni di legge recanti modifiche al reato di vilipendio del Presidente della Repubblica.

Nella settimana dal 9 all'11 giugno saranno esaminati il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati; la delega per la riforma dei confidi e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 11 giugno avrà luogo il *question time*.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 giugno prevede: il decreto-legge sul rilancio del settore agricolo, ove approvato dalla Camera dei deputati; i disegni di legge costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali; i disegni di legge sull'agricoltura sociale. Saranno inoltre discusse le mozioni sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram, e sulle tariffe assicurative RC auto.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi aprile, maggio e giugno 2015:

- Disegno di legge n. 1345-B - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1259 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Disposizioni in materia di agricoltura sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 giugno:

Giovedì	14	maggio	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1758 - Legge di delegazione europea 2014 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	14	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

- Disegno di legge n. 1345-B - Delitti contro l'ambiente (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
 - Eventuale seguito argomenti non conclusi
 - Doc. XXII-bis, n. 1 - Relazione conclusiva della
- Martedì 19 maggio pom h. 16,30-20

Mercoledì 20 "	ant.	h. 9,30-13	Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
" " "	pom.	h. 16,30-20	- <i>Doc. XXII-bis</i> , n. 2 - Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
Giovedì 21 "	ant.	h. 9,30-14	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro della difesa
Giovedì 21 Maggio	pom.	h. 16	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1345-B (Delitti contro l'ambiente) dovranno essere presentati entro le ore 14 di giovedì 14 maggio.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali ed amministrative del 31 maggio e 1° giugno. Le Commissioni permanenti potranno convocarsi in base a esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.

Mercoledì 3 giugno	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
" " "	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1719 - Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì 4 "	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Giovedì 4 giugno	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 667 e connesso - Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica
			- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1719 (Accordo Italia-USA sullo scambio automatico di informazioni fiscali) e 667 e connesso (Modifiche reato di vilipendio del Presidente della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 maggio.

Martedì 9	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì 10	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 112 - Responsabilità disciplinare dei magistrati
" "	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1259 - Delega per la riforma dei confidi (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì 11	"	ant.	h. 9,30-14	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì 11	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 112 (Responsabilità disciplinare dei magistrati) e 1259 (Delega per la riforma dei confidi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 giugno.

Martedì 16	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
				- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo (<i>Ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 5 luglio</i>)
				- Disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso - Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali (<i>Prima deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				- Disegno di legge n. 1568 e connesso - Agricoltura sociale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
				- Mozione n. 379, Di Biagio, sulla tutela dei diritti dell'infanzia nei territori controllati dall'ISIS e Boko Haram

Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	- Mozione n. 245, Romano, sulle tariffe assicurative RC auto
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 51, rilancio settore agricolo) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1289 e connesso (Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali) e al disegno di legge n. 1568 e connesso (Agricoltura sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 giugno.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, intervengo per illustrare una proposta di modifica del calendario.

Nella settimana dal 16 al 18 giugno noi proponiamo che finalmente anche in Aula possano arrivare in discussione i disegni di legge riguardanti il reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza. La questione, che peraltro è stata varie volte sollevata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal nostro, è stata in più occasioni rimandata alle successive riunioni della Conferenza dei Capigruppo. Per la verità, avevamo anche chiesto un impegno specifico al Presidente Grasso a sollecitare un'accelerazione dei lavori all'interno della 11a Commissione, per fare in modo che questa tematica che, come si è visto, interessa moltissimo non solo tutti i cittadini, ma anche l'Assemblea, possa finalmente arrivare alla discussione.

Non è una questione marginale, tutt'altro; è un tema che finalmente potrebbe riguardare moltissime persone. Vorrei infatti ricordare che contiamo nove milioni di persone che sono sotto o al limite della soglia di povertà e pensiamo che sarebbe davvero una risposta importante da parte del Senato, per un reddito che potrebbe essere definito, come giustamente dice l'associazione Libera, di dignità. Propongo dunque di inserire questa modifica nella settimana che va dal 16 al 18 giugno.

L'altra questione - vedo in Aula il Presidente della 7a Commissione - è che lei ha appena annunciato che l'Aula del Senato non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni regionali e amministrative (lo farà anche la Camera per prassi, visto che ci sono elezioni molto importanti in sette Regioni), quindi per dare la possibilità ai senatori di dare il proprio contributo alla campagna elettorale.

Sono qui a segnalarle, con una nota abbastanza polemica, il fatto che si prevede (così almeno è emerso dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo) che invece la 7a Commissione possa convocarsi. Sembra che la Camera approverà il disegno di legge sulla scuola forse il 20 maggio, quindi onestamente non riesco a comprendere questa fretta. Trattandosi di un argomento così importante, che coinvolge non soltanto i membri della Commissione, dovremmo dare la possibilità a tutti coloro che sono interessati di partecipare alla discussione in 7a Commissione; invece ancora una volta si vogliono fare sempre delle forzature e delle accelerazioni, di cui onestamente non si sente proprio la necessità, perché ciò non crea certamente un clima sereno di discussione e di approfondimento su un tema che, come lei sa, sta interessando tantissime famiglie, insegnanti e tutto il mondo della scuola e non solo perché la scuola è una questione che riguarda strutturalmente il futuro del nostro Paese.

Pongo quindi di nuovo la questione anche qui in Aula perché chiedo, come abbiamo già detto in Ufficio di Presidenza della 7a Commissione, che anche quella Commissione osservi la pausa prevista per tutti i lavori dell'Assemblea.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche io vorrei proporre una modifica al calendario dei lavori. Ho visto che è prevista la discussione della relazione conclusiva della Commissione di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e della relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro; al posto di quei due argomenti, chiedo che vengano inserite in calendario mercoledì 20 maggio la mozione di sfiducia al ministro Alfano e giovedì 21 la mozione di sfiducia al ministro Giannini.

Chiedo inoltre che nella seduta di sindacato ispettivo di giovedì 21 maggio venga inserita, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, l'interpellanza n. 267 sul caso Indesit.

Chiedo anche che nella settimana che va dal 16 al 18 giugno - quindi tra più di un mese - venga inserita nel calendario dei lavori la trattazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Come abbiamo già detto in Conferenza dei Capigruppo, siamo disponibili a ritirare tutte le richieste di audizione al presidente Sacconi, al fine di accelerare i tempi. Abbiamo più di un mese, per cui non mi sembra che si stia chiedendo la luna: in un mese si può fissare il termine per gli emendamenti e portare in Aula questo provvedimento, che è oggettivamente quanto di più importante ed indispensabile vi sia per i cittadini in questo momento.

Infine, Presidente, mi permetta di fare una lamentela a titolo personale. Stavo per perdere la riunione della Conferenza dei Capigruppo perché, quando mi sono presentato alle ore 10, era ancora in corso il Collegio dei senatori Questori. Mi aspettavo che la Presidenza interrompesse la seduta dell'Assemblea, come da prassi, per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo. Oggi sono arrivato in ritardo. Mi auguro che in futuro quantomeno venga detto quando è prevista la Conferenza dei Capigruppo e che venga sospesa la seduta dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Prendo atto di quest'ultima osservazione e capisco.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Vorrei intervenire molto rapidamente sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore, siamo già sull'ordine dei lavori: stiamo valutando le proposte di modifica del calendario. Vuole fare un'altra proposta in questo senso?

AIROLA (M5S). Voglio solo ricordare a lei e all'Aula che le opposizioni hanno diritto a veder calendarizzata ogni due mesi la discussione di un proprio disegno di legge. Questo in due anni non è mai accaduto.

Ricordo che come Capogruppo avevo ottenuto la calendarizzazione del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, dopo due anni di sfregio a qualsiasi diritto delle opposizioni di fare semplicemente il loro lavoro. Esigo, quindi, che voi teniate fede alle parole e rispettiate il Regolamento del Senato.

Ha registrato, vero, Presidente?

PRESIDENTE. Sì, non si preoccupi.

AIROLA (M5S). Mi preoccupa molto invece.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice De Petris, che è identica ad una delle questioni di cui alla proposta di modifica avanzata dal senatore Marton.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Marton, riguardante specificamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano e della ministra Giannini, nonché dell'interpellanza sul caso Indesit.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione dei disegni di legge:

[\(1261\)](#) **FERRARA Elena ed altri.** - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto*

del fenomeno del cyberbullismo

(1620) MAZZONI. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori (ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620.

La relazione è stata già stampata e distribuita. La presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro, ha chiesto di intervenire per integrarla, in sostituzione del relatore, senatore Palermo.

FINOCCHIARO, f.f. relatrice. Signora Presidente onorevoli colleghi, il testo del provvedimento di cui iniziamo ora la discussione in Aula è figlio, da una parte, di un lavoro istruttorio molto puntuale che è stato svolto dalla Commissione a partire da due disegni di legge, il n. 1261, di iniziativa della senatrice Ferrara Elena ed altri senatori, e il n. 1620, di iniziativa del senatore Mazzoni.

Vorrei ancora ricordare che il tema è stato al centro del lavoro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Finocchiaro.

Chiederei ai colleghi presenti in Aula di abbassare il tono della voce.

Prego senatrice.

FINOCCHIARO, f.f. relatrice. L'interesse così manifestato dal Senato, che è interesse dei singoli senatori che hanno firmato il disegno di legge e della stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nasce da un'attenzione molto alta nel nostro Paese nei confronti del cyberbullismo, anche in ragione di alcuni fatti tragici che si sono consumati.

Per questo motivo si è ritenuto di realizzare, pur partendo da esperienze già in atto ma fra loro scollegate, un intervento normativo specifico soltanto sul fenomeno del cyberbullismo e non anche del bullismo, che può essere ed è fronteggiato in altro modo, con altre misure previste dall'ordinamento e di carattere penalistico.

L'intervento normativo posto all'attenzione dell'Aula è innanzitutto esclusivamente rivolto all'interesse dei minori e, in secondo luogo, rigorosamente fuori dall'area del diritto penale. Sottolineo questo dato perché, come voi sapete, la politica, mossa da un'ondata emotiva che si accende nel Paese quando si verifica qualche fenomeno, è spesso tentata di rifugiarsi nello strumento penale, più impressivo sul piano simbolico ma che sovente non riesce a cogliere la complessità e la qualità del fenomeno e a fronteggiarlo pienamente e compiutamente.

Il primo dato presente nella proposta di legge, scaturito da questo approfondimento, è una definizione del cyberbullismo, che si identifica con quelle azioni aggressive e intenzionali eseguite con un uso distorto delle nuove tecnologie o da una persona singola ovvero, come sempre più spesso avviene, da un gruppo e che mirano a colpire e a danneggiare un coetaneo che sia incapace di difendersi.

Queste azioni, tra l'altro, hanno la caratteristica della reiterazione, quindi si prolungano nel tempo, amplificando così non soltanto i meccanismi propri del bullismo ma anche quella condizione di emarginazione e di vittimizzazione tipica di questo fenomeno.

Vorrei informare brevemente i colleghi sulle dimensioni e sulla qualità del fenomeno. Oggi, nel nostro Paese, attori protagonisti dei fenomeni di cyberbullismo sono ragazzi con un'età compresa fra i 10 e i 16 anni, che hanno una competenza informatica superiore alla media e che, soprattutto, mostrano una chiara incapacità di rendersi conto della gravità dei fatti commessi e specialmente della capacità offensiva del messaggio bullistico.

Secondo una recente inchiesta svolta da IPSOS per Save the Children il 23 per cento dei minori di anni 18 passa dalle cinque alle dieci ore al giorno su Internet, l'8 per cento è addirittura connesso ventiquattr'ore su ventiquattro, il 44 per cento non si serve di una postazione fissa ma di strumenti diversi che sono nella disponibilità dell'85 per cento degli *under* 18. Tutto questo avviene normalmente in assenza di una supervisione da parte di un adulto ed anche in assenza della consapevolezza circa lo strumento utilizzato. Il 72 per cento dei ragazzi compresi in questa fascia di età a sua volta avverte la minaccia del cyberbullismo. Pertanto, stando ai dati forniti da IPSOS, almeno

quattro ragazzi intervistati su dieci sono coinvolti da questo fenomeno e il 5 per cento ne parla come di un'esperienza consueta e regolare.

È chiaro che bisogna entrare nel fenomeno, perché il cyberbullismo rende innanzitutto reale ciò che appare ed esiste solo virtualmente. Rende quindi reale, nella percezione delle vittime e dei soggetti passivi, una minaccia imminente e una demolizione della personalità, che molto spesso si appunta su differenze che possono essere etniche, di sesso, di orientamento sessuale, di provenienza geografica, di minorità o disabilità fisiche.

Tutto questo, che un adulto consapevole percepisce esclusivamente nel suo essere virtuale, per chi frequenta la Rete ed è vittima del cyberbullismo si traduce in una minaccia concreta ed in una riduzione concreta della propria personalità, identità ed equilibrio psicologico.

A tutto questo corrisponde ovviamente anche una certa difficoltà dei ragazzi a svelare di essere stati vittimizzati attraverso il cyberbullismo, un po' per mancanza di fiducia, un po' per ignoranza degli strumenti che si possono attivare, un po' per il silenzio omertoso che lega i frequentatori della Rete e inoltre, come spesso avviene nei casi di attentati alla personalità, per vergogna, per cui non ne parlano né con gli insegnanti, né con gli adulti, né con i genitori.

Appare chiaro che, di fronte ad un fenomeno di tale complessità, il merito del disegno di legge è quello di aver pretermesso il ricorso alla sanzione penale, per spingersi invece ad ideare una strategia complessiva di contrasto al cyberbullismo, che comprende un'attività educativa tramite il confronto diretto con i minori, innanzitutto nelle scuole, e la valorizzazione dell'uso positivo della Rete, che è certamente uno strumento importante per la crescita dei minori e le cui potenzialità vanno utilizzate conoscendo, però - lasciatemi usare quest'espressione - le istruzioni per il loro uso corretto.

Dopodiché, bisogna offrire anche alle famiglie gli strumenti per essere in grado d'intercettare il disagio causato da questo fenomeno e di farsi aiutare a sostenere il minore nell'attività di denuncia, disponendo anche di interlocutori competenti ad operare nei confronti sia della vittima sia dei ragazzi che mettono in atto episodi di cyberbullismo.

Uguualmente, occorre che la scuola fornisca ai ragazzi le competenze necessarie per un uso corretto della Rete, creando linee guida e buone pratiche all'interno di un sistema strutturato. Se quindi gli insegnanti, da una parte, sono sentinelle per intercettare il fenomeno, dall'altra sono anche un punto di riferimento indispensabile, cui i ragazzi devono sapere di potersi rivolgere per ottenere aiuto.

Come sappiamo e come dicevo anche prima, il nostro sistema non è assolutamente privo né di esperienze né di strumenti. Vorrei soltanto ricordare che nel 2007 il Ministro della pubblica istruzione istituì un numero verde ed osservatori a livello di uffici scolastici regionali; esiste un sito all'interno della campagna nazionale contro il bullismo; la polizia postale è sempre stata particolarmente impegnata su questo versante; il Governo ha accolto un ordine del giorno promosso dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani su questo tema, che individuava nella scuola uno dei punti di forza dai quali muovere; è stata annunciata dal Ministero della pubblica istruzione l'adozione di un piano di educazione all'uso della Rete; si stanno attivando attività formative per gli insegnanti. L'importante, però, che è tutte queste iniziative e volontà vengano ricondotte all'interno di un quadro strategico complessivo, che consenta di monitorare gli effetti delle politiche complessivamente adottate.

Il testo base adottato è quello del disegno di legge a prima firma della collega Elena Ferrara e consiste nel delineare una strategia d'azione integrata volta a proteggere le vittime, creando procedure ed istituti nuovi e specifici, per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi. Parliamo, infatti, anche di bambini, e non solo di adolescenti. Il punto di partenza, come dicevo in apertura, è una definizione di cyberbullismo che ha come suo scopo intenzionale naturalmente e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo.

All'articolo 2 si istituisce una specifica procedura semplificata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente a ciascun minore ultraquindicenne o ai genitori della vittima minorenni, di

ottenere una tutela rafforzata da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore e la sua difesa rispetto a qualsiasi forma di violenza.

All'articolo 3 si istituisce una sorta di cabina di regia o tavolo tecnico, - con l'obiettivo di predisporre il piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto - che vede coinvolte più autorità; il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), il Garante per la protezione dei dati personali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione dei *media* e minori e di organizzazioni non governative, nonché di rappresentanze delle associazioni studentesche e dei genitori.

L'istituzione del Comitato di monitoraggio a me pare importante perché gli viene assegnato il compito di identificare le procedure e i formati *standard* per queste segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità per quei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dai tavoli tecnici.

Con l'articolo 4 si prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Tali linee di orientamento includono innanzitutto la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e di un efficace sistema di *governance*.

Si specifica che da questo orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, nel corso dei nostri lavori abbiamo più volte interpellato il Ministro dell'istruzione, il quale ha garantito l'esistenza e la possibilità di utilizzare risorse che siano specificatamente destinate a questo senza infrangere i limiti di vincolo di bilancio.

Inoltre, si prevede la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse, nonché la promozione di attività con la stessa finalità sul territorio.

L'articolo 5 reca misure per incentivare e sostenere l'attività della Polizia postale. Infine, all'articolo 6 si prevede che il questore - fino a quando non sia stata proposta la querela o presentata la denuncia da parte del vittime - possa rivolgere al minorenne ultraquattordicenne, responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne, un ammonimento verbale al fine di renderlo consapevole del disvalore del proprio atto e del carattere lesivo dei propri gesti, al fine di evitare il ricorso alla sanzione penale. L'ammonimento cessa di avere effetto al compimento della maggiore età.

Colleghi, questo provvedimento, che ha ottenuto in Commissione una approvazione all'unanimità, è di particolare interesse, non soltanto perché coglie un fenomeno molto grave e molto serio connesso all'uso dello strumento informatico ma anche perché coinvolge due questioni: la prima è quella di salvaguardare l'uso corretto dello strumento informatico come strumento di formazione e di crescita delle nuove generazioni; l'altra è quella di operare in questo senso, anche attraverso il ripudio della sanzione penale come salvezza per ogni male e la più faticosa ricerca di un complesso di strategie che agiscano su un terreno così fragile, come quello dei minori e della loro psicologia e crescita emotiva, sia che essi siano vittime sia che essi siano autori del fatto. Questo registra, ad avviso della Commissione, un importante, concreto ed efficace passo in avanti nel contrasto a fenomeni sociali, a cui, per tradizione e talvolta, addirittura, per pigrizia culturale, viene invece affidata la soluzione, ricorrendo all'uso dello strumento penale, che è uno dello strumento invasivo e, peraltro, una risorsa preziosa e limitata da utilizzare esclusivamente nei casi limite. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mazzoni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo sentito la relazione e la presentazione del testo unificato dei disegni di legge n. 1260 e 1261.

È molto importante per noi parlamentari; molto importante per i ragazzi (questa mattina abbiamo nelle

nostre tribune una folta rappresentanza di giovani); importante per i docenti, ma importante soprattutto per noi che siamo adulti. Infatti, il *welfare* passa anche dalla tutela dei minori davanti al bullismo. Il tema non è nuovo e si sta presentando sempre più devastante attraverso i cybercanali, con l'utilizzo dei *social*, delle tecnologie informatiche e degli attuali mezzi per una sempre e più rapida comunicazione virtuale. Tuttavia, attraverso il virtuale, la comunicazione, quando è deviata, ha la capacità devastante di trasformare il reale e di entrare prepotentemente negli strati profondi dell'essere, di quell'essere persona che si sta via via costruendo, *step* dopo *step*, gradino dopo gradino, durante quella fase delicatissima dell'adolescenza. La tragedia potrà allora maturarsi attraverso quello che parte come un gioco, un *game*: un *game* che è terribile, dove non ci sono vincitori, ma solo dei vinti. Chi sono i vinti? La vittima, il bullo, gli spettatori, le famiglie dei ragazzi, gli educatori e, infine, la società: tutta la società. Anche se non tutti i casi di aggressività e prevaricazione sono riconducibili, anche nel cyberbullismo, ad atti veri e propri di bullismo, ci sentiamo noi chiamati in causa, anche in direzione preventiva, promuovendo quella cultura che educa al dialogo per la risoluzione di conflitti e non all'utilizzo della forza fisica e della prepotenza.

Dentro questo disegno di legge c'è tutto ciò. Sicuramente non esiste un'unica soluzione assoluta e neanche una soluzione vincente per questo, che è un male profondo che porta i nostri ragazzi, purtroppo, a dei gesti anche estremi. Certamente è un'azione congiunta di sensibilizzazione che vede interagire ragazzi, scuole, famiglie e gruppi sociali. Tutto questo può dare degli esiti che sono positivi. Allora c'è la comunità, vista come comunità scolastica, con le famiglie e le reti di cui si è parlato ampiamente (le reti territoriali di servizi, che sono punti cardine attraverso cui affrontare il problema). Non siamo all'anno zero, l'abbiamo sentito. Abbiamo delle circolari. Già nel 2007 Gentiloni ha parlato chiaramente dei problemi del bullismo, anche se non dei *cyber*. Ci sono state politiche positive: il sito, convegni, conferenze in tutti i territori e un piano per l'uso consapevole della Rete. Tutte queste politiche sono ricondotte, comunque, ad un quadro specifico che viene recepito in questo disegno di legge. Attenzione, però, perché dopo questo disegno di legge ci vogliono i passaggi dell'entrata in vigore, ma anche quelli del monitoraggio di tutte le azioni e, soprattutto, della verifica. Noi infatti siamo abituati a fare delle ottime leggi, magari a fare dei monitoraggi a volte meno avvincenti, ma poi la verifica molto spesso manca; questa è una delle cose su cui noi qui dentro dobbiamo assolutamente prendere un impegno.

Vorrei citare uno studioso - ne potrei citare molti altri e voi lo farete certamente - Gustavo Pietropolli Charmet, che è uno dei massimi esperti di bullismo e quindi anche di questo nuovo fenomeno, che riguarda tutti i mezzi con i quali interagiamo continuamente (*smartphone*, iPad e così via). Tale studioso ritiene che esistano ragioni precise per le quali il gruppo di amici si trasforma in una banda e suggerisce alcuni punti chiave per difendersi da questo; li voglio citare, perché sono importanti. In primo luogo, suggerisce di parlare con qualcuno (un amico, la mamma, un familiare, uno zio) di quel che succede e tener ferma la propria posizione, cioè non assentarsi in classe, non isolarsi e non lasciarsi mettere quindi nell'angolo. Mai cedere al ricatto dei bulli e segnalare la propria sofferenza, soprattutto alle mamme, soprattutto alle vostre mamme; segnalare il disagio ad un adulto, mandando il proprio grido e il proprio SOS ad un docente o ad uno psicologo. Io sono un'insegnante, sono una maestra di scuola elementare: noi siamo pronti, sempre pronti, sempre, sempre, ad ascoltare. Siamo sempre disponibili, non dimenticatelo mai; non dimenticate i vostri professori, le vostre guide. Bisogna inoltre individuare il bullo più buono, quello che nel gruppo è il più avvicinabile, e comunicargli il proprio disagio, dicendogli: «guarda che io non sono proprio così d'accordo, c'è qualcosa che non funziona». Bisogna poi mandare al preside magari anche una lettera, una lettera anonima, e far parlare i genitori per risolvere il caso.

Ecco, c'è un contagio nei nostri adolescenti. È goliardia? No, direi che non è goliardia, direi che è un malcostume, che secondo alcuni è fatto di cattiveria, mentre secondo altri, che difendono, è solo ingenuità. Invece non è così: è un malcostume - lo voglio ripetere - è un malcostume condiviso attraverso la Rete, con i telefoni, con i *social*. È un fenomeno che allarma tantissimo. Il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, Giuseppe Spadaro, dice che non sono ragazzate i ricatti sessuali

tra i minori in Internet. La nostra polizia postale - che ringrazio per tutta l'azione di prevenzione e di diffusione che fa nelle scuole, oltre che di vigilanza e di controllo - parla di un'emergenza sociale: due adolescenti su tre - come è già stato detto - sono coinvolti. Si tratta di un vuoto interiore? Si tratta di una crisi di valori? Sì, ma si tratta soprattutto di una mancanza: la mancanza di educazione, la mancanza di rispetto di sé, la mancanza di rispetto degli altri. Si tratta di una mancanza di educazione nei confronti di qualcosa di nuovo, che prima non c'era. Quando io ero ragazza non c'era l'educazione digitale; quindi bisogna introdurre anche questo, perché c'è una mancanza di educazione alle relazioni digitali.

Noi adulti siamo tutti chiamati in causa, mica solo i parlamentari, anche gli educatori e i genitori. Come controllare, come negare o proibire l'uso dei *social*? I dati che sono stati citati ci dicono delle cose veramente allucinanti: ci dicono che gli *under 30* iscritti a Facebook, uno dei *social* più famosi, sono il 77,4 per cento. Ma dagli Stati Uniti ci dicono che già ad un anno i bambini interagiscono con dei giochi che hanno a che vedere con Internet e che entro i due anni il 36 per cento è capace di fruire delle *app*. Capite che questa è una cosa che veramente apre degli orizzonti che noi non avevamo presenti.

Ci sono dei nuovi strumenti: che cosa diventano dunque l'iPad e l'iPhone, se non una protesi, che ti mette in collegamento? Essi diventano dunque uno strumento di crescita, che cresce con la stessa evoluzione di questi nuovi apparati.

Dunque dobbiamo svolgere il nostro compito, anche tramite il disegno di legge in esame, che è ben congegnato e ben studiato e che poggia sulle linee guida programmatiche già vigenti: è la prima volta che un disegno di legge si affianca e corre su quegli stessi binari. Il nostro compito è dunque quello di consentire ai ragazzi di avere una vita pubblica, che rispetti la propria e l'altrui dignità. I nostri ragazzi vengono chiamati nativi digitali, ma sono comunque molto vulnerabili: solo perché interagiscono rapidamente con questi nuovi strumenti non dobbiamo pensare che non lo siano. Lo sono anzi maggiormente, perché non hanno avuto l'opportunità di interagire con la vita reale, dal momento che molto spesso crescono interagendo, solo o in parte - per molte ore, anche 10 al giorno - con la vita virtuale. Io ho avuto la fortuna di interagire con i miei vicini e i miei compagni, attraverso tutti e cinque i sensi, mentre in questi casi si interagisce solo con la vista e, a volte, con l'udito.

Ben venga quindi il disegno di legge in esame, su cui si è registrata chiaramente un'unanimità, perché il Parlamento in questo caso è stato molto veloce e ha ben approfondito tutti gli argomenti.

PRESIDENTE. Senatrice Favero, la invito a concludere.

FAVERO (PD). La ringrazio signora Presidente.

Voglio solo ricordare che all'interno del provvedimento sulla buona scuola si fa riferimento ai *coding* - dunque i provvedimenti viaggiano insieme - e c'è il lancio della piattaforma *italia.code.org* e del programma *digital makers*, per acquisire consapevolezza digitale, che è utile ai docenti, per un'esperienza che si farà poi all'interno di un circuito.

Voglio fare un ultimo accenno - ma non certo ultimo per importanza - al fatto che sono state stanziare delle risorse: è importante che su questa partita sia già previsto l'impegno di due milioni di euro, perché sappiamo che ogni buon disegno di legge - come anche in questo caso - ha poi bisogno di poggiare sullo stanziamento di risorse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giovanni XXIII» di Isernia. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1261 e 1620 (ore 11,43)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signora Presidente, guardando i ragazzi della scolaresca di Isernia, presenti nelle tribune, ho pensato che non sempre ai ragazzi capita di essere presenti in Assemblea e di assistere a un dibattito che interessa proprio loro. Credo dunque che gli insegnanti, quando saranno tornati nelle loro classi, potranno utilizzare questa occasione, perché nel dibattito odierno si parla proprio dei ragazzi, della violenza esercitata su di loro e di un fenomeno che è effettivamente diventato di portata enorme. La presidente Finocchiaro ci ha comunicato un po' di cifre e ci ha fatto capire quanto il fenomeno sia devastante, quanto sia ancora nascosto e con quanta difficoltà i ragazzi lo portino a conoscenza delle famiglie e delle scuole.

Definirei il disegno di legge in esame un provvedimento di civiltà, che l'Italia deve approvare per dare una spinta in questo senso e mettersi nella scia delle indicazioni già esistenti a livello internazionale, delle direttive europee e anche di una serie di informazioni che arrivano dal mondo del *web*; quel mondo che vorrebbe che il *web* fosse un grande strumento e una grande opportunità per tutti e non come qualche volta accade, uno strumento di prevaricazione e di enorme violenza, come nel caso del cyberbullismo. Credo che sia necessario partire proprio dal presupposto di quanto sia utile e bella la Rete, di quanto possa condurre ad esperienze interessanti e di quanto costituisca un elemento di conoscenza per tutti. Quindi, da una parte, vi è l'idea che attraverso la Rete, purtroppo, si verificano tanti crimini (in questo caso parliamo solo del cyberbullismo, ma sono ben altri i crimini che nella Rete hanno terreno molto fertile); dall'altra, la convinzione di quanto invece sia un'opportunità persa il fatto che la Rete non possa essere sicura, in particolare per i nostri giovani.

La collega prima parlava dei nativi digitali: sono tutti bambini e ragazzi che nascono con gli strumenti elettronici in mano; bambini e ragazzi per i quali la Rete è parte di sé, non ne possono fare a meno. Quindi, è chiaro che una parte importante dell'educazione dei nostri giovani di oggi è l'educazione all'uso consapevole della Rete.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)

(Segue DI GIORGI). In questo inizio di intervento la voglio mettere come elemento molto positivo: l'uso consapevole della Rete è un obbligo, una parte importantissima dell'insegnamento all'interno della scuola e non è un caso - come bene veniva detto - che all'interno del provvedimento sulla buona scuola di questo si tratti, sia per i ragazzi, sia naturalmente nell'ambito della formazione degli insegnanti. È chiaro infatti che saranno gli insegnanti *in primis* a dover raccontare questo nuovo mondo virtuale e far sì che i ragazzi possano interagire con esso. Ciò detto, però, è chiaro che questo è solo il punto di partenza: la Rete dovrebbe essere uno strumento che garantisca conoscenza e che trasformi quella serie di informazioni che vengono acquisite, anche in modo molto puntuale, in un contesto invece di vera conoscenza. La conoscenza si forma soltanto quando quelle informazioni hanno una rete al loro interno nella testa delle persone, quindi quando quelle informazioni, tante, anche troppe a volte, possono diventare uno strumento vero di conoscenza e patrimonio della persona, ed entrare così nella mente e nelle coscienze delle persone. Quindi, la Rete come strumento eccezionale di progresso e di civiltà.

La Rete è anche quella da cui bisogna proteggere coloro che non sono in grado di farlo da soli: deve essere un lavoro, come bene nel provvedimento viene detto fatto da coloro che hanno potere di intervenire anche all'interno di quelle che sono le infrastrutture: quindi la polizia postale sicuramente, attraverso un controllo, e anche strumenti economici e risorse che devono essere messi a disposizione perché si possa contrastare questo fenomeno. E naturalmente, è necessaria grande disponibilità: da parte di insegnanti preparati e - per questo c'è bisogno di un passaggio culturale nelle famiglie - disponibilità e attenzione da parte delle persone. Quante volte abbiamo detto (in mille occasioni) che i ragazzi da soli per tanto tempo in Rete non ci devono stare; certamente i genitori lavorano, certamente è quasi impossibile proteggerli, ma ci sono strumenti - e devo dire che in passate esperienze li ho finanziati e messi a punto anche con esperti del settore - che anche quando il bambino è solo in casa

permettono di oscurare una quantità di altri siti mettendo a disposizione del bambino e del ragazzo soltanto alcuni siti. Ciò è tecnologicamente possibile. Dunque ai genitori diciamo che questo nelle case può essere fatto, e in alcune Regioni ci sono politiche che puntano, anche con investimenti mirati, proprio a questo.

Ecco allora da dove nasce questo provvedimento, di cui mi onoro di essere firmataria? Devo dare atto alla senatrice Ferrara che ha voluto portare avanti questo disegno di legge con grande passione e con grande forza, coinvolgendo tutti noi e chi ha avuto e ha esperienze - un po' tutti abbiamo famiglia e figli - ma anche coloro che avevano avuto responsabilità politiche in questo ambito.

Ribadisco che si tratta di un provvedimento di civiltà che risponde alle esigenze di tanti poveri ragazzi silenziosi che hanno paura dei loro compagni, soprattutto dei loro compagni di scuola, perché è da lì che vengono i dati più preoccupanti; quelli europei ci fanno rabbrivire: si parla addirittura del 48 per cento e del 23 per cento che riguarda studenti della stessa scuola. Sono dati che, come è stato ben sottolineato, riguardano ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Parliamo di diffusione di informazioni false, di video, di tutto quello che fa violenza alle coscienze e che viene usato per devastare e distruggere un'altra persona. Noi sappiamo che ci sono stati casi di suicidio e non possiamo fare finta di niente.

È chiaro che come parlamentare - siamo anche orgogliosi che sia il Parlamento a proporlo - dobbiamo porci in un'ottica di apertura e soprattutto trovare gli strumenti adeguati. Lo diceva bene la presidente Finocchiaro: qui non si tratta nemmeno di inasprimento delle pene, poiché le pene per tutti i crimini in Rete ci sono; qui si tratta di avere attenzione ai minori. È per questo che io giudico il provvedimento al nostro esame come molto innovativo, che spinge in una certa direzione cercando di creare gli strumenti perché ci si possa opporre a tutto questo.

Credo che sia un passaggio che in qualche modo ci onora; e ritengo che anche l'unanimità che si è avuta in tutti i vari passaggi istituzionali - e auspico, anzi sono certa, che vi sarà anche in Aula - diano la misura del fatto che il Parlamento italiano è attento a questi nuovi problemi che il mondo nuovo ci propone, e che si pone a tutela ancora una volta dei più deboli. Questo ci dice la nostra Costituzione e questo siamo tenuti a fare quotidianamente, soprattutto in considerazione del fatto che, in qualità di parlamentari, abbiamo queste responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione al numero di richieste di interventi che sono pervenute e che la Presidenza intende accogliere, la discussione generale si svolgerà fino alle ore 12,30, con l'ultimo intervento della senatrice Albano, per poi proseguire la settimana prossima.

È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signor Presidente, questo disegno di legge rappresenta sicuramente un importante lavoro per l'istituzione di un tavolo tecnico sulla prevenzione del fenomeno del bullismo. Si tratta di un fenomeno socioculturale che affonda le sue radici all'interno della nostra società da tempo immemorabile.

Il fenomeno del bullismo è un problema serio e quotidiano durante le ore scolastiche. Troppo spesso la scuola non riesce a proteggere le vittime perché le stesse nascondono l'atto che hanno subito, anche perché temono ulteriori ritorsioni. Pertanto, come un cane che si morde la coda, si continua in un sistema di sofferenze senza fine, nel silenzio. La scuola è tuttavia la prima vera istituzione sociale dove gli studenti devono essere incoraggiati a denunciare atti di bullismo ed è per questo che il fenomeno deve essere soprattutto in linea con la formazione dei docenti; in altri termini i docenti devono sapere come agire aiutando i ragazzi.

Da un'indagine europea e del Telefono azzurro, emerge che il 92 per cento dei bambini, dai 7 ai 14 anni circa, possiede un *computer* in casa e la maggior parte lo ha collocato nella propria camera; il 42 per cento utilizza Internet a casa. Le percentuali di chi usa il *computer* a scuola, negli Internet point o da amici sono veramente esigue e ben il 33 per cento dei bambini si connette alla Rete da solo, in totale assenza di controlli, con mancanza di ispezione da parte dei genitori. Questo è un dato profondamente preoccupante, perché ci presenta la solitudine dei ragazzi davanti a un *computer*, dove si ha la libertà di navigare su Internet e si ha libertà di agire, per cui si formano vittime e carnefici in

un stesso personaggio.

È poi allarmante il dato che descrive l'incidenza del cyberbullismo nei confronti dei ragazzi disabili. Nel 31 per cento dei casi, la disabilità costituisce il primo motivo per avviare un'attività persecutoria. Gli autori delle condotte vessatorie, con l'evolversi di mezzi di comunicazione come *e-mail*, sms, *social network* e grazie ai sempre maggiori spazi nel *web*, hanno potenziato il fenomeno del bullismo tradizionale attraverso espedienti particolarmente subdoli.

Il fenomeno assume diverse forme, dalla creazione di una pagina o di un gruppo sui *social network*, finalizzate alla denigrazione della vittima, fino alla pubblicazione in Rete di foto intime che difficilmente la polizia postale riesce ad eliminare. Si incrementa così involontariamente anche il fenomeno della pedopornografia in rete. Tutto ciò crea enorme disagio, grave tormento nella vittima, che si riverbera sulle capacità relazionali, sull'autostima e sulle capacità di socializzare, fino a degenerare nella nascita di idee suicide.

Se è vero, come emerge dalle ricerche, che la scuola costituisce il veicolo privilegiato per la nascita e la diffusione di questi comportamenti, occorre chiedersi prioritariamente perché nel nostro Paese il problema sia diventato così allarmante. Dobbiamo indagare sul perché i giovani - e spesso i giovanissimi - adottino comportamenti così deleteri.

Non si può negare che in Italia sia in atto un processo di decadimento socio-culturale. Si continua incessantemente ad abbassare l'asticella dei valori fondanti dell'etica: onestà, solidarietà, termini che ormai hanno perso completamente senso e significato. I giovani, i ragazzi, gli studenti e le nuove generazioni in generale apprendono e si formano in questa cultura e idea di società, in cui il messaggio che viene trasmesso deve essere quello del più forte, del più furbo, ma soprattutto del più spregiudicato e vincente.

La soluzione al bullismo non può essere ricercata solo in strumenti tecnici o attraverso politiche più o meno repressive: ce ne dobbiamo occupare noi, come persone, educatori, insegnanti.

La scuola statale italiana sta subendo da anni gli effetti deprimenti di un riformismo che pensa a tutto tranne che alla qualità dell'apprendimento, dell'educazione e della formazione. Una politica ottusa, come quella recente, risulta miope in quanto non si può guardare alla scuola come costo: essa deve essere e divenire un luogo di investimento sulla cultura e sulla formazione educativa.

Se non si inverte questa rotta, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo continueranno a crescere, sotto lo sguardo impotente anche di insegnanti, come noi, che, anche se animati da ottimi intenti, non possediamo gli strumenti adatti per affrontare con i giusti mezzi il problema. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Ferrara prima firmataria del disegno di legge n. 1261 - che, se mi permette, vorrei sottoscrivere - e la senatrice Finocchiaro per la sensibilità. Quello del cyberbullismo e del bullismo tra i nostri ragazzi è un tema di grande delicatezza. Il *web*, come è stato detto, è una grande opportunità: chi ha un figlio sa meglio di me che il *web* è uno strumento straordinario per studiare. Se diciamo loro di prendere un'enciclopedia non sanno nemmeno cosa sia, mentre l'apertura della conoscenza per lo studio e l'apertura culturale (mia figlia ha finito ora di fare l'IB) viene cercata nel *web*. Il *web*, quindi, è una grandissima opportunità, che però, come è stato detto, deve essere maneggiata con grande cura.

Credo che il disegno di legge sul bullismo e sul cyberbullismo sia importante per i nostri ragazzi e per questo voglio ringraziare le colleghe.

Parlo anche di bullismo in generale perché mi voglio collegare al bullismo psicologico che chiaramente fa entrare e uscire i ragazzi da un branco e li fa sentire parte di un branco, inteso nel senso sbagliato del termine.

A questo proposito, voglio evidenziare la problematica - che nel disegno di legge non c'è, ma che spero possa essere presa in considerazione anche in futuro, se non in questo momento - del *binge drinking*, letteralmente «abbuffata alcolica»: è il termine usato oggi per definire oggettivamente il bere

eccessivo e a rischio, convenzionalmente indicato come cinque o più unità alcoliche bevute in un'occasione.

Mi chiederete cosa c'entra con il cyberbullismo: il *binge drinking* è un fenomeno di bullismo che avviene esattamente sulla Rete. Invito chi non l'ha mai fatto a vedere i *video* postati sul *web*, che sono spaventosi: ragazzini di quattordici, tredici, quindici anni che si confrontano e bevono, ad esempio, cinque bicchierini di vodka uno dopo l'altro. È impressionante vedere questi ragazzi con gli occhi che si rivoltano e che, prima di svenire, nominano un altro sul *web* e lo sfidano; il nominato, per non sentirsi fuori dal branco (e qui c'è il bullismo), è costretto a farlo. E via, via così.

Non occorre dire il danno che l'alcol crea ai ragazzi. Tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall'adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società Ecletica in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul *web*, che hanno dato voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il *binge drinking*. Dai risultati di tali indagini emerge la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al *binge drinking* (35,5 per cento dei casi). Infatti, la maggioranza degli intervistati considera in modo significativamente differente l'ubriacarsi dall'essere brilli e sostiene che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende ubriachi, ma solo brilli. I risultati della ricerca sono significativi in quanto emancipano la nozione di *binge drinking* da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il *binge drinking* rappresenta un momento di passaggio dell'identità collettiva giovanile legata al divertimento con relativa diffusione nei *social network*, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni, come sappiamo, alla salute.

Credo quindi che dovremo intervenire su questo punto; non so se ci sarà lo spazio (lo chiedo alla relatrice), ma credo che dovremo discutere di un tema molto più ampio qual è quello dell'alcolismo dei giovani, perché finalmente dovremo prevedere sanzioni più gravi in tema di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni: le regole esistono, ma nessuno le rispetta. Ritengo pertanto che questo Parlamento si debba fare carico di un fenomeno che sta distruggendo i nostri ragazzi. Quando andiamo nelle piazze, quante volte vediamo questi ragazzi che non camminano dritti, che stanno male, che a volte vanno in coma etilico! Ragazzi che hanno il fegato spappolato a 16 o 17 anni solo per moda.

Credo che noi dovremo coinvolgere tutti i soggetti: dal commercio, alla politica, alla scuola, alle famiglie, tutti devono fare la loro parte. Troppo spesso, infatti, sento fare affermazioni del tipo: «Un bicchierino cosa fa?» Ebbene, un bicchierino a 14 o 15 anni provoca degli effetti. Non sono un medico, ma in quest'Aula ci sono medici che sicuramente potranno darmi ragione su questa problematica.

Io volevo soltanto fare il punto su questa fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo, che riguarda il *web*, augurandomi che quest'Assemblea, se possibile in questa occasione ma comunque in futuro, prenda realmente in considerazione la problematica dell'alcolismo tra i giovani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Signor Presidente, il disegno di legge in esame è composto da sei articoli e si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme e per tutti gli attori coinvolti, siano le vittime o i responsabili di illeciti. Si tratta di un intervento normativo a tutela dei minori, ma fuori dall'ambito penale, come era stato già ribadito prima dalla senatrice che ha relazionato sul disegno di legge.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo strumento; rischi tra i quali vi è quello del cyberbullismo. Bullismo e cyberbullismo sono due facce della stessa medaglia, chiaramente portate alla luce dai *mass media*, che ne parlano sempre più per questioni legate alle nuove tecnologie.

Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, oltre che per i giovani, ma può rappresentare anche un

rischio grave per le nuove generazioni nei casi di uso improprio, come può essere, appunto, il cyberbullismo, termine adattato dall'inglese per indicare una forma di bullismo *on line*, che mette in condizione i nostri ragazzi di essere gravemente colpiti.

Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie la distinzione tra la vita *on line* e *off line* è davvero minima; le attività che i giovani ragazzi svolgono *on line* attraverso i *media* tecnologici hanno spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite *on line* influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi *off line*, con diverse ricadute che è necessario prendere in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo.

Si tratta di un fenomeno molto grave perché, in pochissimo tempo, le vittime possono vedere la loro reputazione danneggiata all'interno di una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi completamente diversi: in un centesimo di secondo, magari dall'altra parte del mondo.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, visto che non è facile neppure per i ragazzi confrontarsi con gli adulti, che tante volte non hanno neppure accesso alla comunicazione, mentre sappiamo quanto gli adolescenti ultimamente sono bravi con le nuove tecnologie. Può essere dunque necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Il cyberbullismo, ossia il bullismo *on line*, è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovi mezzi (sms, *e-mail*, *blog*, *web*). Tra le ragazze, poi, le vittime sono spesso più numerose che tra i ragazzi, spesso con messaggi a contenuto o con allusioni sessuali. Anche se questo non comporta violenze e coercizioni fisiche, chiaramente ci sono però dei risvolti molto gravi.

Le conseguenze legate al cyberbullismo sono comunque simili a quelle degli atti di bullismo tradizionali. C'è innanzitutto l'aspetto psicologico, con un intenso livello soggettivo di sofferenza, con un interessamento grave dell'autostima, oltre agli effetti sulle capacità socio-affettive e sull'identità personale. Si sono riscontrate anche difficoltà scolastiche, ansie, depressioni e, nei casi estremi, idee suicidarie.

Negli ultimi anni il cyberbullismo è diventato un problema di salute a livello internazionale. Ciò nonostante e nonostante gli allarmi lanciati dai *mass media*, molti genitori ed insegnanti continuano a percepirlo come qualcosa che non riguarda i loro figli o i loro studenti, come se fosse qualcosa che capita sempre al vicino di casa.

Ci si è chiesti se di cyberbullismo si può morire: pare proprio di sì. Penso al Nord Europa, per esempio, dove in alcuni casi molto gravi dei giovani ragazzini sono arrivati al suicidio. Parliamo di ragazzi normali, studiosi ed educati che però finiscono per essere vittime, loro malgrado di grandi giochi crudeli che, in un primo momento, sembrano solamente scherzi tra ragazzi. Sono invece ricatti quotidiani sui *social network*. Sono ormai decine le vittime di queste angherie che hanno portato poi al gesto estremo del suicidio.

Si è chiesto alle aziende produttrici di *computer* e di programmi - tra le altre cose - di impegnarsi per un confronto con le istituzioni nazionali, nonché ad elaborare nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza dei bambini e degli adolescenti quando sono *on line*.

L'utilizzo sicuro del *web* non riguarda solo i ragazzi. Molte volte anche gli adulti sono coinvolti in questo utilizzo non corretto. A volte si parte per scherzo e poi si finisce molto male. Gli stessi adulti non sempre si pongono delle domande al riguardo e non sempre hanno la conoscenza dei nuovi mezzi, che demandano spesso il controllo ad alcuni sistemi - penso, ad esempio, al *parental control* - di cui le stesse macchine sono dotate, che possono però essere facilmente aggirati dai ragazzi, che sono ormai diventati assolutamente grandi esperti.

Ci chiediamo cosa fare. La legge va certamente nel senso giusto. Si parlava poc'anzi della capacità del Senato di votarla all'unanimità. Forse si poteva fare qualcosa di più. Probabilmente si potevano stanziare maggiori risorse a favore della prevenzione, ma l'importante è cominciare. Credo vi siano anche i presupposti per rettificarla in corso di approvazione e magari rimpinguare un capitolo di spesa,

rispetto al quale non chiamerei in causa l'articolo 81 della Costituzione, perché quando si parla di questi problemi credo si possa anche ovviare. Del resto, se su tali questioni aumentassimo il debito pubblico, che tanto cresce comunque, non sarebbe su una cattiva voce di spesa.

Signor Presidente, quella attuale è, a tutti gli effetti, la prima generazione di adolescenti cresciuti in una società in cui l'essere connessi rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità. I ragazzi sono nati con il computer. È la prima generazione nella quale il computer ha assorbito al 100 per cento la vita di questi ragazzini. Per loro è normale, mentre non lo è a volte per i genitori che hanno enormi difficoltà anche a limitarne e soprattutto a controllarne l'utilizzo. Non sempre è facile mettere in serio contatto padre e figli e cercare di capire quale può essere il malessere dei ragazzi, siano essi le vittime oppure i carnefici.

La letteratura sul cyberbullismo, e quindi gli studi e le ricerche, in questi ultimi anni hanno permesso di identificare alcune caratteristiche che contraddistinguono un fenomeno ormai molto vasto, che presenta criteri come l'intenzionalità, la ripetitività, lo squilibrio di potere, l'anonimato e la diffusione pubblica delle informazioni.

Concludo, signor Presidente, augurando a questa legge un percorso serio in fase di attuazione. Spero vi sia la capacità di intervenire, sia da parte delle famiglie, che - come dicevo prima - non sempre sono in grado di controllare i nuovi mezzi messi a disposizione dei figli, e non capiscono bene se l'utilizzo di queste nuove e sofisticate tecnologie, in particolare Internet, abbia uno scopo positivo finalizzato allo studio o a qualcos'altro, sia da parte della scuola. Le famiglie a volte non sono in grado e io credo che la scuola, invece, possa avere un ruolo interessante, molto importante al riguardo. Anzi, direi che dovremmo addirittura obbligare la scuola - anche se il termine «obbligare» è molto forte - ad interconnettersi con famiglie e ragazzini perché tale intromissione nei loro fatti è necessaria.

Signor Presidente, nella prossima legge di stabilità prevediamo qualche risorsa in più su questo capitolo di spesa. È in gioco il benessere sociale e psicologico dei ragazzi che, a volte, per le angherie subite da piccoli si portano dietro in età adulta conseguenze squisitamente personali, che si possono anche trasferire nella loro futura vita familiare. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Berger, Finocchiaro, Elena Ferrara e Mussini).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Buccino e Palomonte, in provincia di Salerno, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [1261](#) e [1620](#) (ore 12,15)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sempre state sottovalutate le implicazioni giuridiche e sociali determinate dalla dilagante diffusione dei *social network*: molti fatti che avvengono in Rete e si risolvono in una violazione dei diritti delle persone aspettano ancora di essere disciplinati da un'apposita normativa.

Questo disegno di legge in tema di cyberbullismo si occupa in modo specifico di tutelare quegli spazi lasciati scoperti dalla mancanza di una normativa che reprima gli atti di bullismo che avvengono sul *web*. L'avvento di Internet ha modificato il luogo in cui il bullismo si manifesta, spostandolo da una piazza reale - in cui avviene l'incontro fisico tra le persone - ad una virtuale, più grande, che può contenere molti più soggetti, il più delle volte anonimi, ed essere quindi molto più pericolosa. Il bullo che agisce attraverso la Rete indirizza la sua attività criminosa compiendo atti persecutori e

discriminando la vittima per il suo aspetto estetico, il suo orientamento sessuale, il suo aspetto non convenzionale e per tutto ciò che può essere considerato diverso e, quindi, sballato.

Come emerge dai dati forniti dalla polizia postale, mentre il bullo di un tempo portava avanti il suo disegno criminoso nei corridoi della scuola, il bullo di oggi, invece, è un ragazzo apparentemente educato, il più delle volte timido, che sfrutta l'anonimato del *web* per rivolgere accuse e umiliazioni. Si va dalle semplici offese alla creazione di veri e propri gruppi contro una certa persona. Si tratta di soggetti che non osano offendere le vittime guardandole negli occhi, ma che lo fanno attraverso la Rete, protetti da uno schermo. La Rete, infatti, lo permette e lo rende più agevole, anche perché è possibile collegarsi ai *social network* in perfetto anonimato.

Vorrei inoltre sottolineare come il fenomeno del bullismo - telematico, e non solo - stia aumentando oggi fra le giovani ragazze, che alle azioni di aggressione tradizionale ne affiancano una mediatica. Come fanno notare alcuni esperti, le donne, che a quell'età spesso hanno una personalità più forte dei coetanei maschi, trovano *on line* un mezzo per diffondere filmati e foto e dar seguito a pettegolezzi, calunnie e umiliazioni, che possono lasciare ferite anche gravi nei soggetti più deboli. La Rete poi amplifica questi comportamenti violenti, suscitando commenti ed incitazioni a valanga da parte di altri adolescenti, provocando alle vittime danni psicologici spesso ancora più gravi di quelli fisici. Il 23 per cento delle ragazze italiane è stato almeno una volta vittima di provocazioni e prevaricazioni da parte delle compagne di scuola.

Le conseguenze del bullismo in Rete sono devastanti: si va dal crollo dell'autostima all'abbassamento del rendimento scolastico, dalla depressione fino al suicidio nei casi più radicali. Ricordiamo la storia di Carolina Picchio, 14 anni, che si è uccisa lanciandosi dal balcone perché tartassata sui *social network* dai cyberbulli, o di quell'altro giovane che, a causa del suo orientamento sessuale, era stato preso di mira dai bulli del *web* e portato al suicidio, dopo vessazioni, umiliazioni e violenze verbali (lo chiamavano «il ragazzo dai pantaloni rosa», con il chiaro intento di umiliarlo).

Sono ormai alcuni anni che Antonello Soro, Garante della *privacy*, ha puntato i fari della sua azione verso un utilizzo più consapevole di Internet e dei *social network* e verso una maggiore tutela delle vittime. Il Garante infatti, oltre ad essersi impegnato per rafforzare la cultura del rispetto e far capire ai nostri ragazzi che la violenza in Rete è pari a quella portata per strada, anche se compiuta nascondendosi dietro l'anonimato, ha suggerito in più occasioni di mettere in pratica soluzioni concrete, a partire da una tutela rafforzata a favore delle vittime, che preveda una procedura accelerata per rimuovere il contenuto lesivo in tempi brevi.

Nel nostro ordinamento in effetti, al di là dei singoli atti dei bulli, puniti separatamente - come, ad esempio, le molestie o le percosse - non esiste un'autonoma figura di reato per questi fatti. A livello europeo non abbiamo alcun atto specifico sul tema del cyberbullismo, ma - così come spiega bene la relazione introduttiva a questo disegno di legge - esistono varie manifestazioni della volontà di tutelare i giovani sul *web*: si pensi alla comunicazione della Commissione europea «Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi», del 2 maggio 2012; alla proposta della stessa Commissione di sviluppare, da parte di tutte le società che operano sul *web*, metodi di autoregolamentazione; e, infine, all'invito agli Stati membri ad adottare una disciplina normativa che crei un «ecosistema informatico nuovo e sicuro».

Esiste, poi, una dichiarazione scritta con cui 238 parlamentari europei hanno chiesto di sostenere la giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole.

Per questo siamo oggi qui: tenere fede ad un impegno. La violenza che esprimono i bulli attraverso la Rete è sintomatica di una situazione negativa che, il più delle volte, arriva dalla famiglia, per poi riversarsi nella scuola e nei contesti sociali con cui ha a che fare l'autore delle offese. Non dobbiamo, quindi, dimenticarci delle famiglie dei bulli.

Sappiamo benissimo che nella nostra società è sempre più difficile per le famiglie stare accanto ai figli durante il loro percorso di crescita. Spesso entrambi i genitori lavorano, mentre la tradizionale rete familiare, composta da nonni, zii e altri parenti è ormai sempre più disgregata. Così ai nostri giovani non resta che il mondo virtuale, un mondo nel quale si perde il significato concreto dei propri pensieri

e delle proprie azioni, dove tutto sembra concesso e consentito e dove l'insulto, la presa in giro e lo sfottò troppo facilmente si trasformano in persecuzioni a danno dei più deboli.

È per questo motivo che guardo con grande favore all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che si occuperà di tutti gli aspetti connessi al fenomeno del bullismo *on line*. Questo perché ritengo che, ancor prima di introdurre nuove e più specifiche fattispecie di reato, dovremmo aiutare i genitori e le famiglie a comprendere la realtà di Internet e dei *social network*, attraverso un grande piano di informazione e sensibilizzazione su come monitorare le attività *on line* dei nostri figli. Non è proibendo che si risolvono i problemi ma, se non aiutiamo le famiglie, se non offriamo loro gli strumenti necessari a capire come comunicano i ragazzi di oggi, non potremo mai, da soli, arginare e sconfiggere questo fenomeno.

Anni fa, quando era la televisione ad essere additata come causa di tanti fenomeni di violenza tra i più giovani, furono introdotte delle regole su orari, fasce protette, divieto di talune pubblicità, che hanno permesso di eliminare il rischio che un bambino potesse trovarsi di fronte a programmi sconvenienti. Su Internet, invece, tutto è permesso, tutto è consentito e tutto è disponibile, nella più totale assenza di controllo su chi immette i contenuti, chi li scambia e chi ne usufruisce. L'anonimato ha sostituito il concetto di gruppo, di branco, poiché, celando la propria identità, il giovane bullo sa di non poter essere rintracciato, o giudicato, e i comportamenti che ne derivano sono gli stessi che abbiamo visto nei fenomeni di bullismo tradizionale.

Inoltre, non dobbiamo dimenticarci degli insegnanti e del loro ruolo essenziale nella crescita dei nostri figli. Dobbiamo, purtroppo, riscontrare la perdita di autorità della scuola e dei professori, i quali non riescono più ad incutere quel sano rispetto tra i loro studenti. Troppe volte leggiamo sui giornali notizie di insegnanti aggrediti dagli stessi genitori, quando hanno "osato" rimproverare i figli a causa di comportamenti poco edificanti. Se siamo noi genitori per primi a non rispettare gli educatori, come possiamo pensare che i nostri figli lo facciano?

Mi auguro, dunque, che durante le attività di questo tavolo tecnico, ma anche grazie alla nuova riforma della scuola, venga risaltato e ristabilito il ruolo fondamentale che la scuola debba avere nella nostra società.

Volevo, altresì, evidenziare anche l'importante inserimento dell'articolo 6, disposizione con cui sarà possibile applicare la procedura di ammonimento prevista per il reato di *stalking* anche a questa fattispecie di reato: «La persona offesa potrà esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta». Tale procedura di prevenzione, finora sconosciuta in questo contesto, è essenziale per evitare di intervenire troppo tardi, quando la vittima ormai ha già subito l'abuso.

Il nostro sforzo, tuttavia, non si ferma qui: tali condotte non solo vanno giudicate negativamente con l'introduzione di un titolo autonomo di reato, ma vanno anche prevenute grazie agli strumenti che lo Stato ha a disposizione. Mi riferisco al ruolo della Polizia di Stato che, grazie ai suoi uomini della postale, è capace di reprimere il crimine *on line* e, in particolare, il cyberbullismo.

La prevenzione di tali fatti è svolta per lo più tramite l'azione insostituibile della polizia postale che ha delle competenze che altri corpi della polizia non hanno. Diminuire l'organico per una presunta necessità di risparmio non ha senso, se questo risparmio incide sui diritti dei cittadini che questo Stato è tenuto a proteggere.

Infine, non posso non ribadire che all'introduzione di nuove e più efficaci norme deve accompagnarsi un'attività di formazione e sensibilizzazione che coinvolga la scuola e le famiglie. Dobbiamo, attraverso uno straordinario impegno culturale ed una mobilitazione a 360 gradi, attivare quegli anticorpi nella società, attraverso la raccolta di conoscenze e la diffusione di buone pratiche, con il fine di proteggere i nostri figli e aiutare le famiglie a capire, comprendere e controllare i fenomeni che ruotano intorno al mondo di Internet.

Dobbiamo spiegare ai nostri figli che siamo noi stessi i nostri migliori difensori. Questo perché i ragazzi non si rendono conto che, quando scrivono o mettono immagini in rete, mettono questi

contenuti a disposizione di chiunque e, soprattutto, non pensano che quello che mettono in rete oggi sarà visibile per sempre. I comportamenti di oggi rischiano di cambiare il loro domani.

Concludo ringraziando la senatrice Ferrara per aver proposto un testo estremamente attuale, ma con un approccio innovativo, cioè non repressivo, né punitivo, ma di crescita culturale e civile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Come concordato, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, ancora una volta - è la terza in ordine - intervengo sul tema, sempre più pesante, dei decreti attuativi relativi all'emanazione di disposizioni legislative che non vedono la luce fintanto che, appunto, non si provvede ad emanare il conseguente decreto.

In questo caso, dopo la richiesta di accelerazione, che non ha ancora avuto per la verità un esito completamente positivo, relativa al cosiddetto decreto *art bonus*, in particolare quello previsto per l'efficientamento e la qualificazione del sistema alberghiero italiano, arrivano richieste davvero molto pesanti a livello di Confederazione artigiano, piuttosto che delle stesse istituzioni di ricerca, per quanto attiene ad una disposizione legislativa estremamente importante per lo sviluppo che può fornire al sistema azienda Italia, ma anche alle istituzioni e agli organismi di ricerca. Mi riferisco alla legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, in cui, appunto, vi erano disposizioni applicative funzionali ad ottenere il 25 per cento di credito di imposta relativamente alle spese sostenute, e non solo, per l'attività di ricerca e sviluppo nell'ambito aziendale.

Va detta una cosa, che tra l'altro assume una gravità su cui non posso più tacere. E, mi esprimo in questo modo nell'Aula dopo aver, ovviamente, già fatto richiesta ai Ministeri competenti per sollecitare le questioni e capire a che punto sono le procedure. Proprio stamattina mi è giunta informazione che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al decreto attuativo della legge di stabilità citata (mi riferisco, esattamente, all'articolo 35).

Dicevo che la cosa presenta una ancora maggiore gravità se consideriamo che il provvedimento di riferimento risale, in realtà, al 2013 - mi riferisco al decreto-legge n. 145 - in cui, all'articolo 3, si parlava di nuovo, per l'appunto, di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Questa modifica, effettuata alla fine del 2014, non ha mai visto decretazioni attuative relative alla stessa legge. Quindi, siamo, in realtà, a distanza di due anni dal primo decreto-legge n. 145. Credo che i tempi non siano assolutamente accettabili. Non leggo, anche se mi piacerebbe farlo, le annotazioni che mi sono pervenute: si parla di chiusura di azienda e, dall'altra parte, di organismi di ricerca che non hanno esattamente idea delle modalità con cui potranno addivenire a chiedere questo credito di imposta.

Quindi, rivolgo davvero un sollecito pesante ai Ministeri competenti, che sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico (MISE). Non credo che possiamo stare qui, a Ferragosto e a Natale, a tentare di modificare il sistema legislativo italiano, attuando delle leggi estremamente innovative, per poi, in realtà, ritrovarci privi degli strumenti necessari. Sembra una beffa per gli italiani che stanno aspettando che questo avvenga per riuscire a sviluppare - guarda un po' - innovazione e lavoro nel Paese.

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, dal 2008 al 2012 sono 437 le aziende italiane passate in mani di multinazionali straniere, molte spolpate e lasciate al loro destino. La Toscana in questo va a nozze: si vedano i casi della Eaton, della Smith International e della Severstal.

Si moltiplicano i casi di aziende italiane che, dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, incentivi e sgravi, vengono svendute ad acquirenti che finiscono col portarsi via i nostri brevetti, i progetti e il *know-how*.

Oggi vorrei rendere noto a quest'Aula il caso Ansaldo Breda, una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia, gioiello e vanto nazionale, in grado di produrre treni di altissimo valore come l'FR1000, definito il treno più bello del mondo e addirittura tenuto a battesimo pochi giorni fa dal presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta di una società che conta quattro stabilimenti in Italia (Pistoia, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), con 2.300 dipendenti, più altre migliaia e migliaia dell'indotto.

Il 24 febbraio 2015 l'amministratore delegato di Finmeccanica Mauro Moretti ha ceduto Ansaldo Breda e Ansaldo Sts al gruppo giapponese Hitachi Rail, per 36 milioni di euro. Ripeto: 36 milioni di euro, il costo di un paio di giocatori di serie A. Finmeccanica divide in due i rami d'azienda, una *new company* e una *old company* che non viene venduta, in cui figura lo stabilimento di Palermo, dove il destino di più di 150 lavoratori non è chiaro.

Durante la firma di cessione assistiamo alla commovente dichiarazione di Moretti: «Non vi sono rischi sul piano occupazionale dall'operazione di dismissione, in quanto ci sono garanzie previste per i prossimi anni». Salvo poi arrivare ad oggi e prendere atto che la nuova multinazionale, prima ancora di consegnare un piano di sviluppo industriale, va chiedendo la testa di 138 lavoratori considerati in esubero.

Personalmente l'11 maggio ho incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori dell'Ansaldo Breda di Pistoia, preoccupati, molto preoccupati, per il futuro dell'azienda e per i riflessi occupazionali, nonché per la loro salute, visti i troppi casi di morti da amianto. È notizia di ieri il ritrovamento di altri metalli interrati nel suolo aziendale. Ho presentato per questo un'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, affinché si diano garanzie certe sul mantenimento dell'occupazione e sul futuro produttivo dell'Ansaldo Breda e Ansaldo Sts. La nuova proprietà nipponica intende ridurre in maniera significativa l'organico di ben 69 unità nello stabilimento di Pistoia. Insomma, la Toscana si sta spolpando, come tutto il resto d'Italia.

In tutto questo, assistiamo ad atti di alta comicità da parte del governatore PD della Regione Toscana, Enrico Rossi - altro che Beppe Grillo! - che passa da dichiarazioni del tipo: «Dovranno passare sopra di noi se intendono smantellare la Breda e il sistema ferroviario toscano», a dichiarazioni recenti (dopo la metamorfosi renziana) in cui, abbassando il capo, si flette con frasi come «Che possano entrare anche altri capitali non la trovo un'offesa». È un Presidente che tiene così tanto alla sua terra, al punto di andare a tagliare nastri ed inaugurare stabilimenti della Piaggio in Vietnam, con un tale senso dell'umorismo da arrivare a dichiarare che «Renzi è di sinistra».

Attendiamo con ansia la dichiarazione del presidente Enrico Rossi: «Lavoratori, state sereni». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signor Presidente, vorrei far soffermare i gentili colleghi senatori su una notizia uscita oggi sul quotidiano «la Repubblica», in cui viene data informazione della necessaria assegnazione della scorta ad un bambino di soli 9 anni, figlio di un pubblico ministero di una direzione distrettuale antimafia in Sicilia, in quanto vittima di minacce di morte da parte di uno dei più sanguinari boss mafiosi. Il boss è stato ascoltato, tramite intercettazioni ambientali, pronunciare con inaudita ferocia le seguenti parole: «*Mancu a semenza ave a ristari*», cioè neanche il seme deve restare.

Questo boss, che ha già ordinato dalla cella l'uccisione del padre magistrato, il quale ha avuto il merito

di sventare il diabolico piano del boss di diventare un falso pentito, ha manifestato ancora una volta come la mafia si spinga ad utilizzare una ferocia ed una violenza inaudita anche nei confronti dei bambini, bambini che una volta erano tutelati dal codice d'onore dei mafiosi stessi. L'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, avvenuto per ordine di Giovanni Brusca nel 1996, il cui corpo fu sciolto nell'acido, ci gettò allora nello sgomento e rivelò la necessità di studiare nuovi strumenti per aumentare la protezione dei bambini e degli adolescenti, entrati anche loro nel mirino della violenza della mafia. A distanza di oltre vent'anni, invito pertanto il Governo a non abbassare la guardia e ad adottare misure di contrasto ad una mafia in continua evoluzione, ma comunque presente.

Onorevoli colleghi, vi chiedo di impegnarvi, di impegnarci tutti, perché bambini come il piccolo Lucio, così viene chiamato su «la Repubblica», non debbano più vivere nella paura e affinché le nuove generazioni acquisiscano una cultura civica di lotta alla criminalità organizzata. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e dai banchi del Governo).*

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, sto per fare questa mia dichiarazione spontanea in Senato per denunciare un fatto veramente grottesco.

Il tutto si svolge nel Comune di Casavatore, in provincia di Napoli. In seguito ad un temporale, con forti raffiche di vento e grandinate, nella prima settimana di dicembre dell'anno 2013, la centralina da cui dipendevano alcuni semafori in un incrocio è crollata, ma ciononostante i semafori hanno continuato a funzionare. Essi erano molto preziosi per la popolazione in quanto, negli ultimi quarant'anni, hanno consentito ai pedoni di attraversare quell'incrocio. Che cosa è successo poi? Da un po' di tempo sono stati tolti i semafori, l'incrocio è stato chiuso e sono state messe delle barriere per non far passare i pedoni. Praticamente la città adesso è divisa in due perché, se i pedoni la vogliono attraversare, magari per andare dal panettiere o in Comune, per fare tutto ciò che normalmente si fa nel centro della città, sono obbligati a prendere l'automobile. È grottesco, ma è così. Quindi, non si può più camminare a piedi e, chi non ha l'automobile, deve chiedere il favore a qualche parente o a qualche persona amica di farsi accompagnare dall'altra parte della città.

Nessuno sta facendo niente e io reputo ciò assurdo e ritengo che la Presidenza debba farsene carico. Da parte mia verrà posta un'interrogazione parlamentare e spero che il Governo almeno a questa risponda e metta finalmente un punto alla vicenda. Ovviamente, questa interrogazione verrà trasmessa anche al sindaco di Napoli, in particolare, perché è il responsabile della Città metropolitana. A tal proposito voglio ricordare a noi stessi che le Province non sono state abolite, ma è stato abolito il voto dei cittadini alle Province: esse continuano ad esistere, ma è solo cambiato il nome. Quindi, essendo il sindaco il responsabile di questa strada, faremo la nostra comunicazione anche al Comune di Casavatore.

Non so cos'altro dire, Presidente, perché questa è una situazione grottesca: non è possibile che una città venga divisa in due. Peraltro, ho citato alcuni casi, ma possiamo immaginare come il cittadino invalido possa vivere una situazione del genere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, approfitto della possibilità di intervenire in Aula per rispondere ad una missiva che ho ricevuto da parte e per conto del Vice Presidente della BAT (British American Tobacco).

Comunico che apprezzo la buona volontà da parte del Vice Presidente a volermi incontrare e chiedo in questa sede allo stesso Vice Presidente di aggiungere all'incontro una piccola delegazione di uditori: si tratta dei lavoratori delle sedi BAT di Lecce e di Bologna.

Mi aspetto una risposta perlopiù affermativa proprio nell'ottica di poter chiarire questa faccenda nella migliore trasparenza e per continuare - leggo le parole del Vice Presidente - ad avere non solo approfondimenti, ma un confronto costruttivo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per lo svolgimento di un'interpellanza

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo per denunciare quanto accade in questa Assemblea e, sinceramente, per evidenziare l'ipocrisia della maggioranza.

Abbiamo parlato della questione Indesit-Whirlpool, che è ormai risaputa e all'attenzione di tutti. Sono a rischio 1.350 posti di lavoro e 400 posti nell'indotto. Ci siamo riempiti tutti la bocca di belle parole di solidarietà, e ci siamo impegnati a porre il tema del lavoro all'attenzione della discussione parlamentare, ma poi, nei fatti, ciò non avviene mai. In queste ultime due settimane ho proceduto ad effettuare, ogni giorno, un intervento di fine seduta per sollecitare la risposta all'interpellanza urgente [2-00267](#). Questa mattina, in Conferenza dei Capigruppo, la sua calendarizzazione è stata di nuovo posta all'attenzione dei rappresentanti di tutti i Gruppi, ma è stata bocciata. Oggi in Assemblea l'abbiamo richiesta nuovamente, ma è stata nuovamente bocciata. Forse l'interpellanza urgente contiene domande scomode. Forse non si vuole rispondere a queste domande scomode e prendersi la responsabilità di quanto è stato fatto e di quello che ha provocato l'attuale situazione, proprio adesso che siamo in periodo di campagna elettorale.

Voglio ricordare che l'interpellanza si definisce urgente perché è stata sottoscritta da un intero Gruppo parlamentare e che il terzo comma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, a proposito delle interpellanze urgenti, recita testualmente che «Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno» - quindi non si dice che «possono essere» poste all'ordine del giorno - «entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari».

Mi rendo conto che in Conferenza dei Capigruppo e in Assemblea la calendarizzazione è stata bocciata, ma voglio che i lavoratori della Indesit sappiano che chi ha bocciato la discussione dell'interpellanza è il Partito Democratico, che avrebbe potuto appoggiare questa richiesta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ricordo che giovedì 21 maggio, il giorno per cui avevamo richiesto lo svolgimento dell'interpellanza, è stata invece prevista la votazione delle due relazioni Commissioni di inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Faccio parte di una di queste Commissioni, dove ho lavorato sei mesi, e riconosco che è stato fatto un lavoro egregio. Si tratta, però, di una votazione di conferma, perché le relazioni sono state già votate in Commissione all'unanimità. Forse si sarebbe potuto ritenere più urgente ed importante avere delle risposte certe per questi lavoratori, il prossimo giovedì 21 maggio, e rinviare a dopo le elezioni una votazione di circostanza. Per me ciò è inaccettabile: voglio che sia reso pubblico e che tutti i lavoratori della Indesit sappiano di chi è la colpa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,43).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ([1758](#))

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

1.0.300

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 le modifiche necessarie a consentire l'applicazione, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 TFUE e degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di intese e di abuso di posizione dominante;

b) estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 TFUE;

c) prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive previste dall'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 quando ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b);

d) prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto di attuazione della direttiva 2014/104/UE presso un numero limitato di 'uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-*ter* del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi della lettera *e)* del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *k)* e *l)*, del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera *c)* del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare

(SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;

o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

p) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q)*, valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

8.205

[MUCCHETTI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azione di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera devono assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.205 (testo 2)

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.205 (testo 3)

[MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#), [TARQUINIO](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.206

[GUALDANI](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998

n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.206 (testo 2)

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.206 (testo 3)

[GUALDANI](#), [MUCCHETTI](#), [TARQUINIO](#)

Id. em. 8.205 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

8.207

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#)

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, attribuendo alla CONSOB la facoltà di prevedere, con proprio provvedimento, l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie a

partecipazione obbligatoria con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, di gestione collettiva del risparmio, di commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri e di terzi, di gestione di portali per la raccolta di capitali per le *start up* innovative, nonché alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, nei limiti stabiliti dallo stesso provvedimento, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB. Le procedure adottate ai sensi della presente lettera dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela, prevedendo altresì, che alla copertura delle relative spese di funzionamento si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime;».

8.207 (testo 2)

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

V. testo 3

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE».

8.207 (testo 3)

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [MUCCHETTI](#), [GUALDANI](#)

Id. em. 8.205 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2204 e la direttiva 2009/22/CE.

Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

- a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
- b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

- c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
- d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
- f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
- g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
- h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
- i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

17.0.300

Il Governo

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo

31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;

d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;

e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;

f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;

g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l) prevedere, ad eccezione del caso in cui 'si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7,

paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.300 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;

d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;

e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;

f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dalla autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'articolo 7;

g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:

1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;

2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;

3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale

per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;

4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino extra comunitario o a un soggetto apolide;

h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:

a) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;

2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale venga rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità del diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmessegli entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;

3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;

4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un paese terzo alla autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;

5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta alla autorità centrale individuata presso il Ministero della Giustizia in relazione non a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario

giudiziale nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un paese terzo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro;

m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;

n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:

1) le informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);

2) le informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);

3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili);

4) le informazioni relative al contenuto della condanna (pena, eventuali misure accessorie misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena);

o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:

1) il nome dei genitori della persona condannata;

2) il numero di riferimento della condanna;

3) il luogo del reato;

4) le interdizioni derivanti dalla condanna;

p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:

1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;

2) le impronte digitali della persona condannata;

3) eventuali pseudonimi della persona condannata;

q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;

r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del

sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera h).

17.0.301

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della decisione quadro;

b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia;

c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:

1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza, un codice "altri reati";

2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della presente decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice "altre pene e misure";

3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della presente decisione quadro e un aggiornamento periodico della medesima;

4) introdurre la possibilità di fornire, altresì, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;

5) prevedere, inoltre, che il parametro "decisioni non penali" sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.302

Il Governo

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.302 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*quater*.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, riguardo alle quali siano state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali e che siano attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale;

c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della decisione quadro, che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lettera *a)* possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.

2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera g).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C2

La Relatrice

Approvata

Art. 1.

Nell'Allegato B sopprimere il numero 22) recante la direttiva 2014/40/UE.

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta» inserire le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri e».

Art. 8.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di vigilanza previdenziale» con le seguenti: «di vigilanza prudenziale» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1758

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi al disegno di legge in titolo e quelli ulteriormente pervenuti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.0.300, 17.0.300 (testo 2) e 17.0.302 (testo 2).

Il parere di nulla osta sulle proposte 8.205 (testo 2), 8.206 (testo 2) e 8.207 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime; ".

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1758:

sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amoruso, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11*), Ciampi, D'Adda, Dalla Zuanna, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Divina, D'Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Gambaro, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Scavone, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Scalia, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo; Palermo, per partecipare ad un incontro internazionale.

Affari assegnati

È stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015" (Atto n. 557). Le altre Commissioni permanenti sono autorizzate ad esprimere il loro parere alla Commissione di merito.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 16/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 554).

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG - adottata nell'adunanza del 30 aprile 2015 - concernente la relazione su "Il riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 555).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 13 maggio 2015, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 12 maggio 2015, n. 50, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Ortueri (Nuoro).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Lombardia concernente la materia di tutela del settore dell'autoriparazione.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (n. 56).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 12 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 30 aprile 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 556).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertorotta e Gaetti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03959 della senatrice Fucksia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2015)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 84

AIELLO: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Calabria (4-01830) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulla stabilizzazione dei lavoratori del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza della Calabria (4-02722) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

AMATI: sull'assegnazione di risorse a strutture circensi che non rispetterebbero le norme sulla protezione degli animali (4-00754) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

ASTORRE: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo al Commissariato di Frascati (Roma) (4-01867) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

BUEMI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01859) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CIRINNA' ed altri: sui finanziamenti pubblici alle attività circensi che impiegano animali (4-03603) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

COMPAGNA: sul piano di riorganizzazione degli IRCCS della Regione Lazio (4-03714) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*)

CONSIGLIO: sugli interventi di risanamento e messa in sicurezza della cinta muraria di Bergamo alta (4-02207) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CROSIO: sulla prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore logistico della Marina militare (4-03317) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

GASPARRI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-01915) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LUMIA: sull'esclusione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, del teatro Stabile di Catania e di Genova dall'elenco dei teatri nazionali per il triennio 2015-2017 (4-03547) (risp. BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato (4-02606) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

VOLPI: sulla razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, con particolare riguardo alla Polizia stradale di Iseo e Salò (Brescia) (4-03120) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interrogazioni

[DIVINA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ottobre del 2016 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite eleggerà i nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, destinati ad entrare in carica il 1° gennaio 2017;

tra i Paesi candidati per il gruppo Europa l'Italia compete con Svezia e Paesi Bassi;

già filtrano indiscrezioni secondo le quali, in vista della scelta dei Paesi destinati ad occupare i seggi non permanenti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel biennio 2017-18, la Rappresentanza permanente italiana starebbe sostenendo la candidatura della Thailandia;

il secondo Paese del gruppo Asia-Pacifico candidato ad occupare i seggi elettivi in scadenza il prossimo anno è il Kazakhstan, Stato nel quale l'Italia vanta importanti interessi economici, certamente superiori a quelli che ha in Thailandia;

le ragioni della scelta di preferire la Thailandia al Kazakhstan non appaiono quindi chiare,

si chiede di sapere se le indiscrezioni relative all'appoggio italiano alla candidatura thailandese per il Consiglio di Sicurezza siano o meno vere e, in caso affermativo, quali siano i motivi che inducono la diplomazia italiana a preferire tale candidatura a quella del Kazakhstan.

(3-01930)

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [BATTISTA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-01931)

(Già 4-03754)

[BLUNDO](#), [FATTORI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [SCIBONA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [LEZZI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono stati istituiti i giudici onorari per il tribunale per i minorenni. Si tratta di figure esperte nel campo dell'assistenza ai minori che, definiti come "cittadini benemeriti", svolgono la propria attività nei settori della psichiatria, psicologia, pedagogia, sociologia;

i giudici onorari operanti presso i tribunali per i minorenni e le Corti d'appello minorili sono circa 1.000 e hanno un ruolo e un peso rilevante, uguale a quello dei magistrati di carriera, visto che in ogni tribunale minorile le corti sono composte da 2 giudici togati e da 2 onorari, mentre in Corte d'appello da 3 togati e 2 onorari;

considerato che:

secondo quanto pubblicato dal sito *internet* di "Panorama" il 28 aprile 2015, l'organizzazione "Finalmente Liberi" che da due anni si batte per la tutela dei minori velocemente sottratti alle famiglie d'origine, ha scoperto che 151 giudici onorari dei tribunali per i minorenni e 54 delle Corti d'appello, opererebbero in palese conflitto d'interessi, in quanto dipenderebbero direttamente dalle strutture, case famiglia e centri di protezione dei minori, alle quali gli stessi minori vengono affidati. Sempre secondo quanto contenuto nella medesima inchiesta, i giudici onorari ricoprirebbero nelle strutture, a seconda dei casi, addirittura i ruoli di fondatori, azionisti, membri dei consigli di amministrazione. Più precisamente, sempre da quello che si apprende nel pezzo in questione, circa il 20 per cento dei magistrati minorili sarebbe direttamente coinvolto in questo *business* che, considerando le altissime rette che gli enti locali versano ogni giorno alle strutture, si aggirerebbe intorno ai 2 miliardi di euro l'anno;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

il "volume d'affari" che si svilupperebbe attorno ai minori è così elevato perché in Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che vengono allontanati dalle proprie famiglie. Sui dati di questo fenomeno, tuttavia, c'è molta incertezza, visto che le ultime cifre disponibili risalgono al 2010, quando al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali i minori tolti alle famiglie d'appartenenza risultarono essere 39.698;

la Commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza (su proposta della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo) ha deliberato un'indagine conoscitiva sulle case-famiglia e le strutture di accoglienza per minori, al fine di comprendere la portata del fenomeno ed evidenziare i punti di forza e soprattutto le criticità che caratterizzano l'*iter* di assegnazione del minore alla casa-famiglia, nonché il periodo di assistenza di quest'ultimo nella struttura;

il Consiglio superiore della Magistratura ha più volte emanato circolari nelle quali ha indicato i criteri di incompatibilità dei giudici, ma tali circolari sono cadute nel vuoto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti denunciati dall'associazione "Finalmente Liberi" e riportati da "Panorama";

se e quali interventi, anche di carattere normativo e nei limiti delle proprie competenze, intenda adottare per impedire che si continuino a verificare situazioni di conflitto d'interesse come quelle richiamate;

se e quando il Ministro, alla luce del recente avvio dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa, intenda rendere pubblici i dati relativi al numero di minori sottratti alle famiglie d'origine e collocati in case-famiglia e similari strutture di accoglienza, al fine di avere, nel più breve tempo possibile, un *report* approfondito del fenomeno e delle dinamiche che lo governano.

(3-01932)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ORELLANA](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'attività onicotecnica consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali; nello specifico, è quella figura professionale che si occupa della cura delle unghie e della loro ricostruzione e decorazione attraverso interventi manuali e l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti;

l'attività si distingue da quella svolta dall'estetista in quanto non consiste, a differenza di quest'ultima, nell'effettuazione di interventi curativi o invasivi sulla superficie corporea. Ed invero, la figura dell'onicotecnica ingloba due fattispecie lavorative ben distinte: l'attività di ricostruzione delle unghie e l'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (ossia applicazione di specifiche "protesi" alle unghie con l'unico scopo di produrre un abbellimento senza prevedere alcun trattamento invasivo volto a favorire l'adattamento della protesi al letto ungueale);

la professione, tuttavia, non viene citata all'interno della legge n. 1 del 1990 che, invece, disciplina quella dell'estetista; con buone probabilità ciò è dovuto al fatto che, in quegli anni, era una attività ai primordi e quasi sconosciuta. Attualmente, però, l'attività di onicotecnica è in piena crescita e da ciò ne consegue una certa confusione ed incertezza con la professione di estetista, soprattutto tenendo conto delle differenze esistenti tra i due settori;

considerato che:

la qualifica professionale di onicotecnica non ha gli stessi requisiti, rigidi, sanciti dalla legge per acquisire il titolo di estetista e, pertanto, non è ancora chiaro se chi opera nel campo della ricostruzione e decorazione delle unghie debba essere necessariamente, e prima, un'estetista. Attualmente ci si affida ad una elastica interpretazione delle norme vigenti e alla sensibilità regionale nel fornire le linee guida da seguire per esercitare tale attività. Ed invero, in Italia vi sono regioni in cui l'attività svolta dall'onicotecnica viene parificata all'estetista e, pertanto, risulta necessaria un'abilitazione professionale, pena pesanti sanzioni amministrative; mentre vi sono, al contempo, regioni che diversificano le due professioni ritenendo sufficiente, per l'onicotecnica, l'autorizzazione del Comune e della Camera di Commercio, senza l'obbligo di frequentazione di una scuola per estetista;

ad oggi, infatti, in quanto professione non del tutto riconosciuta, non esiste una normativa che permette l'apertura di centri onicotecnici. Non sussistendo, quindi, una regolamentazione che definisca con precisione l'attività, si generano disparità di trattamento ingiustificate. Ed infatti, mancando attualmente una qualifica professionale specifica ed autonoma per l'onicotecnica, i centri di

ricostruzione/decorazione unghie (*nail center*) possono essere aperti solo con il possesso del titolo di estetista. In un passato non troppo remoto, alcune Regioni e Province autorizzavano l'apertura dei centri in questione anche in mancanza del titolo suddetto ma, ad oggi, tale possibilità non è più fattibile in considerazione del fatto che la posizione della quasi totalità delle regioni italiane è quella di attenersi all'unica normativa, la legge n. 1 del 1990 citata, in quanto più affine all'attività di onicotecnica;

non essendovi ancora una regolamentazione, l'attività di onicotecnica viene assimilata a quella prestata dall'estetista e paradossalmente, in tal modo, per svolgere l'attività di ricostruzione, applicazione e decorazione di unghie artificiali, si deve conseguire il diploma di estetista, ottenibile mediante frequentazione di apposito corso specifico triennale, e superamento dell'esame teorico-pratico; considerato infine che:

l'unica Regione che permette l'apertura dei suddetti centri, senza richiedere la qualifica di estetista, è la Regione Lazio la quale nel 2006 ha autorizzato il "Corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie", con validità limitata solo al territorio laziale, permettendo, all'esito del percorso formativo, l'apertura dei centri. La Regione Lazio, in sostanza, prevede un corso regionale (organizzato da aziende, accademie e scuole che hanno ottenuto l'abilitazione e sono autorizzate al rilascio dell'attestato regionale) finalizzato alla formazione della figura professionale di onicotecnica. Ottenendo, dunque, tale qualifica, è possibile, aprire un *nail center* e avviare un'attività indipendente ovvero lavorare presso altri centri specializzati sia come dipendente sia come collaboratrice esterna *freelance* ovvero associarsi con un'estetista;

nelle altre Regioni, che vincolano, invece, quest'attività al conseguimento del diploma triennale da estetista, l'unico espediente che permette di aprire un centro senza conseguire tale qualifica consiste nel nominare un'estetista diplomata quale direttore tecnico del centro. Tale soluzione, però, è piuttosto costosa in quanto la professionista, che si fa carico di tale onere, dovrà garantire personalmente per i servizi prestati all'interno del centro, per gli accorgimenti igienico-sanitari garantiti e per l'opera prestata dalle collaboratrici impiegate. Ovviamente è difficile immaginare di assumersi una tale responsabilità senza ottenere un adeguato tornaconto economico; inoltre, non può sottacersi la valutazione dell'eventuale danno che potrebbe derivare da questa soluzione nel momento in cui, per una qualsiasi ragione, il direttore tecnico decidesse di abbandonare l'incarico;

su tutto il territorio italiano, di conseguenza, per aprire un centro o lavorare al domicilio proprio o del cliente, si deve essere in possesso del titolo di qualifica professionale di estetista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le opportune iniziative affinché venga disciplinata adeguatamente la professione onicotecnica prevedendo, anche per essa, la possibilità di avviare un'attività indipendente ed in proprio.

(3-01933)

[GATTI](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [ZANONI](#), [MATTESINI](#), [CHITI](#), [SANTINI](#), [FORNARO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 e recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti

SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

il comma 2 del medesimo articolo ha previsto che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;

il 3 marzo 2015 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (n. 51) il decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che autorizza le Regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a carico dello Stato per interventi straordinari di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

considerato che:

a norma del suddetto decreto le Regioni hanno trasmesso al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo 2015, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali;

la Regione Toscana ha inserito tra gli enti locali beneficiari il Comune di Calci, in provincia di Pisa, che da tempo presenta una situazione critica della scuola secondaria, costruita a metà anni Settanta e attualmente con le armature parzialmente scoperte a causa dell'ammaloramento del copri ferro;

per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola, la Regione Toscana e lo Stato hanno stanziato 700.000 euro fuori dal patto di stabilità al fine di finanziare l'intervento;

il Comune di Calci ha stanziato a sua volta 1.000.000 di euro, ma è costretto a computare tale cifra nel patto di stabilità;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune di Calci è presente un'unica scuola secondaria e per poter eseguire i lavori di adeguamento sismico sarebbe necessario spostare le classi in strutture provvisorie; questo implica che i lavori debbano essere eseguiti nell'arco di un solo anno e non possano essere frazionati in lotti di intervento frazionabili in più anni;

per rispettare i vincoli del patto di stabilità il Comune dovrebbe procedere a una sorta di *leasing in costruendo* o studiare altre modalità finanziarie che avrebbero come unico risultato un aumento esponenziale dei costi per i cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa, considerato che molto probabilmente non riguarderà soltanto il Comune di Calci ma anche altri Comuni italiani nella medesima situazione;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di dover mettere in atto le misure necessarie per far sì che le risorse stanziate dal Comune di Calci non vengano computate nel patto di stabilità;

se non intenda prevedere già nell'annunciato decreto-legge "Enti locali" una esclusione delle spese per le scuole dal patto di stabilità.

(3-01934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEZZOPANE - Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 dicembre 2014 si è chiuso il processo davanti alla Corte d'assise di Chieti, dove si procedeva per i reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale dolosi, in riferimento alla mega discarica di Bussi, dove 25 ettari di rifiuti tossici interrati avrebbero inquinato le acque del fiume Pescara e le sorgenti dell'acqua pubblica della Val Pescara;

gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque e, per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, il disastro ambientale, la Corte derubricò il reato in disastro colposo con conseguente assoluzione degli imputati per prescrizione;

in data 13 maggio 2015 diverse agenzie di stampa riportavano la notizia secondo la quale due giudici popolari avrebbero dichiarato di non essere stati "sereni" quando fu emessa la sentenza e che, addirittura, non avrebbero nemmeno letto gli atti del processo;
sempre dalla stessa fonte si apprende di una presunta cena informale svoltasi prima della sentenza, alla quale avrebbero partecipato i giudici togati e quelli popolari, e durante la quale il presidente della Corte avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari (che erano indirizzati verso un verdetto di condanna) che, qualora la sentenza fosse stata ribaltata negli altri gradi di giudizio, avrebbero rischiato di dover risarcire gli imputati in caso di richiesta di danni ai giudici;
il presidente, sentito dal giornale, non ha voluto commentare l'accaduto;
considerato che se i fatti corrispondessero al vero ci troveremmo di fronte ad un gravissimo vizio del processo conseguente alla pressione esercitata da parte del collegio giudicante nei confronti di alcuni componenti dello stesso, privando di regolarità l'intera decisione,
si chiede di sapere:
se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;
se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi in relazione alla questione.

(4-03961)

[BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

nel mese di ottobre 2013, l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attività di controllo, ha riscontrato nella provincia di Lecce, su alcune specie vegetali e in particolare l'olivo, la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio in 2 aree separate della provincia di Lecce;

la provincia di Lecce, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, presenta circa 140 aziende vivaistiche che producono per la maggior parte piante ornamentali, ma anche piante da frutto come drupacee vite, olivo, eccetera;

la Commissione europea con decisione del 23 luglio 2014 ha dettato specifiche disposizioni per evitare il diffondersi del patogeno "Xylella fastidiosa" sul territorio dell'UE, prevedendo, tra l'altro, una rigida disciplina riguardante il sistema dei controlli e delle certificazioni necessarie all'autorizzazione alla movimentazione delle piante;

il 28 luglio 2014 la Regione Puglia ha pubblicato le linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa" *sub specie pauca* ceppo CoDiRO e la prevenzione e il contenimento del "Complesso del disseccamento rapido dell'Olivo";

il 28 aprile 2015 il Comitato dell'Unione europea per la salute delle piante ha adottato le misure di prevenzione che consistono nell'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, vietando, tra l'altro, le movimentazioni di piante note per poter essere colpite dal batterio come ad esempio la vite;

tenuto conto che:

il 14 gennaio 2015 la Direzione della protezione delle piante e del controllo tecnico in capo Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Governo algerino ha disposto la sospensione dell'importazione dall'Italia delle barbatelle di vite, adducendo come motivo la presenza del batterio;

il 2 aprile 2015 il Ministero dell'Agricoltura francese ha bloccato l'importazione dalla Puglia di 102 specie vegetali, quali l'ulivo, la vite, ma anche fico, albicocco, mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e numerose piante ornamentali;

il 21 aprile 2015 il Marocco ha deciso, a seguito dell'espandersi dei problemi legati alla "xylella" negli uliveti pugliesi, di sospendere l'importazione di ulivi, viti, agrumi, oleandri, querce ed anche rose,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri di indirizzo intendano mettere in atto per tutelare le imprese agricole vivaistiche

presenti nella provincia di Lecce, atteso che su molte specie bloccate non è stata per nulla verificata scientificamente la presenza del patogeno da quarantena "Xylella Fastidiosa";
quali azioni di competenza intendano promuovere verso l'Unione europea e verso i singoli Stati che hanno bloccato le importazioni di materiale vivaistico, arrecando grave danno a tutte le imprese vivaistiche salentine, pugliesi e Italiane;
se non ritengano opportuno riconoscere sconti fiscali, o sussidi calcolati sulla base delle spese effettivamente sostenute per combattere la diffusione del patogeno, nonché interventi compensativi e di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate;
in che modo intendano supportare le attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente sostenute.

(4-03962)

[LAI](#), [FILIPPI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel porto di Porto Torres (Sassari) sono previsti già da diversi anni una serie di interventi di razionalizzazione e potenziamento, tra cui il secondo lotto della Darsena pescherecci e l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente;

l'adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente è stato approvato sia dal Consiglio comunale di Porto Torres che dal Comitato portuale, e prevede il prolungamento dell'antemurale e l'ingresso dei traghetti di linea a levante;

l'opera, una volta realizzata, renderà agevole l'ingresso e l'uscita delle navi, riducendo l'agitazione ondosa nell'avamposto e nel porto interno;

durante il 2014 il commissario dell'Autorità portuale di Olbia e Porto Torres aveva comunicato che l'*iter* per la realizzazione dell'antemurale di ponente (il cui importo di lavori è pari a 34 milioni di euro) prevedeva per il 28 ottobre 2014 la scadenza dei termini per le offerte delle ditte candidate e l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione dei lavori entro il 31 dicembre 2014;

l'appalto è stato affidato all'impresa "Somit" di Sottomarina di Chioggia (Venezia), la stessa azienda che ha realizzato l'escavo nel tratto di mare davanti alla banchina Segni;

considerato che:

ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto non sono stati ancora avviati né è stata resa nota la data in cui avranno inizio;

essendo l'Autorità portuale ancora commissariata cresce la preoccupazione circa il destino di tali lavori strategici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se sia a conoscenza delle ragioni che hanno impedito fino ad oggi l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'antemurale di ponente nel porto di Porto Torres;

se risulti se e quando sia stato previsto l'avvio dei lavori di adeguamento tecnico-funzionale della banchina di ponente del porto di Porto Torres.

(4-03963)

[DLBIAGIO](#), [AUGELLO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015, presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma) è divampato un incendio che ha interessato tutto il terminal 3;

secondo le prime risultanze delle indagini, le fiamme sarebbero partite da un condizionatore portatile posizionato all'interno della stanzetta tecnica adiacente al *bar*, per poi propagarsi attraverso l'impianto elettrico che corre nel controsoffitto del terminal;

la Procura della Repubblica di Civitavecchia, titolare delle indagini, ha disposto delle verifiche sulle condizioni degli impianti antincendio e dei piani di evacuazione al momento dell'incendio, nonché l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria e l'assunzione delle testimonianze degli operai impiegati in quel settore;

risulta altresì che vi sarebbe stato un ritardo nei soccorsi dei Vigili del fuoco, a causa del cantiere della

nuova area del terminal 3;
tali risultanze sembrano contrastare con quanto dichiarato dalla società "Aeroporti di Roma", che avrebbe individuato la causa dell'incendio in un cortocircuito di un frigorifero all'interno di un *bar* del terminal 3;
è di tutta evidenza a parere degli interroganti come il sistema di sicurezza dello scalo capitolino non abbia funzionato a dovere;
non si comprende infatti come il fuoco abbia avuto il tempo e il modo di propagarsi ed interessare un'area così vasta, senza alcun intervento tempestivo;
appare assolutamente necessario accertare ciò che è realmente accaduto, al fine di individuare le responsabilità ed evitare che simili episodi si ripetano in futuro;
tale incidente ha di fatto bloccato lo scalo aeroportuale principale della città di Roma, provocando notevoli disagi ai viaggiatori;
nei giorni successivi all'incidente, con provvedimento dell'Enac, si è limitato al 60 per cento il numero dei voli consentito per tutte le compagnie;
ciò porterà altresì alla instaurazione di numerosi contenziosi per il risarcimento dei danni, considerato che, secondo le stime del CODACONS, il danno subito dai passeggeri rimasti a terra a causa dell'incendio ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;
in attesa della ripresa della piena operatività dello scalo, si sono manifestati anche malori tra i dipendenti costretti a lavorare nelle zone dello scalo percorse dal fumo,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro in indirizzo abbia intrapreso al fine di accertare le cause che hanno portato all'incendio verificatosi nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2015 presso l'aeroporto di Fiumicino;
quali determinazioni intenda adottare nei confronti dei responsabili di quanto accaduto;
se non ritenga opportuno disporre dei controlli dei sistemi di sicurezza predisposti nei due scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti simili.

(4-03964)

[PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [BOTTICI](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Ansaldo Breda è una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;

l'azienda nasce nel 2001 dalla fusione di Ansaldo Trasporti, ex azienda del gruppo Ansaldo e di Breda Costruzioni Ferroviarie, erede delle sezioni elettromeccanica e locomotive della società italiana Ernesto Breda e delle Officine San Giorgio di Pistoia, stabilimento fondato dalla San Giorgio, azienda storicamente nota a livello mondiale nel campo dei materiali ferroviari e tranviari;

l'agenzia Ansa del 24 febbraio 2015 riporta che la società è stata controllata dal gruppo Finmeccanica SpA fino a febbraio 2015, quando è stata ceduta alla società giapponese Hitachi per un valore di 36 milioni di euro;

considerato che:

con la cessione del ramo d'azienda saranno conferite alla società giapponese Hitachi Rail Italia la maggior parte delle attività di Ansaldo Breda e gli impianti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria;

una parte di commesse attualmente in lavorazione e altre attività marginali rimarranno in capo alla vecchia società (cosiddetta *old company*) il cui destino a giudizio degli interroganti non appare chiaro;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è necessario comprendere se dietro la cessione del ramo d'azienda siano state previste adeguate garanzie e tutele occupazionali;

è doveroso verificare che Hitachi Rail abbia un concreto piano di investimenti e sviluppo industriale che dovrà valorizzare le caratteristiche proprie degli stabilimenti suddetti per quanto riguarda la produttività, l'innovazione tecnologica e dunque la competitività dell'azienda sul mercato anche per il

futuro;

infine è imprescindibile che il piano industriale non pregiudichi il ricco tessuto imprenditoriale che si è sviluppato intorno agli stabilimenti Ansaldo Breda: le aziende dell'indotto costituiscono infatti un'insostituibile rete di competenze e professionalità che non devono essere disperse;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

dal documento finale dell'assemblea dei lavoratori Ansaldo Breda e indotto del 10 marzo 2015 risulta che negli ultimi 2 anni della gestione dell'amministratore delegato di Ansaldo Breda, signor Maurizio Manfellotto, "il ricorso a studi esterni, *job shopper*, lavoratori temporanei e consulenti è aumentato considerevolmente, mentre il numero dei dipendenti di AB (Ansaldo Breda) è diminuito";

questa flessione dell'occupazione rifletteva una precisa strategia aziendale, che comporta oggi una logica di progressivo ridimensionamento del ruolo del gruppo Finmeccanica nel settore del trasporto su rotaia a favore di altri settori;

tuttavia nel momento in cui è stata annunciata in modo ufficiale la cessione della società è stato diffuso il messaggio dagli amministratori delegati di Finmeccanica, Ansaldo Breda e Hitachi Rail che si sarebbe andati incontro ad una fase di sviluppo e crescita dell'azienda, e lo sviluppo e la crescita in genere portano ad aumentare il numero dei dipendenti, non a diminuirlo;

il suddetto documento specifica che "ad oggi non ci sono garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e sulla tenuta degli stabilimenti in termini di investimenti che vadano oltre quelli già approvati da Finmeccanica ed Ansaldo Breda, e non a caso le dichiarazioni dell'AD Finmeccanica Moretti e dell'AD di Hitachi Rail concordano sul fatto che per i prossimi due anni non ci saranno dismissioni e licenziamenti. La RSU e le organizzazioni territoriali di Ansaldo Breda (Pistoia) manifestano preoccupazione e criticità per quanto ad oggi conosciuto, inclusi gli oltre 100 esuberanti annunciati alle segreterie nazionali durante l'incontro del 24 febbraio 2015";

a seguito della riunione svoltasi presso il CRAL (circolo ricreativo assistenziale lavoratori) Ansaldo Breda (Pistoia) dell'11 maggio 2015 tra il portavoce del Movimento 5 Stelle, i lavoratori e i rappresentanti sindacali è stato evidenziato che è assolutamente necessario vigilare affinché siano previsti adeguati piani di sviluppo e siano tutelati e mantenuti gli attuali livelli occupazionali;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

è necessario che vengano posti chiari vincoli e garanzie a favore del patrimonio aziendale dell'Ansaldo Breda costituito da un prezioso *know how*;

devono essere posti chiari obblighi in capo ad Hitachi Rail affinché venga mantenuta la piena occupazione;

tra le condizioni devono essere previste penali nel caso in cui l'azienda dopo l'acquisizione decida di trasferire impianti e produzione all'estero o in altri stabilimenti;

i macchinari devono rimanere negli stabilimenti acquisiti e non possono essere trasferiti e/o alienati a terzi;

è utile porre opportuni vincoli affinché siano disincentivate e contrastate politiche industriali che conducono alla desertificazione di interi distretti produttivi;

troppo spesso i lavoratori hanno assistito impotenti a politiche industriali condotte da gruppi stranieri che hanno acquisito aziende italiane per poi chiuderle con conseguente trasferimento e/o alienazione di macchinari ed impianti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare l'occupazione e il futuro dell'Ansaldo Breda quale azienda d'eccellenza nel settore metalmeccanico.

(4-03965)

[COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni disciplina i casi di adozione della misura dello scioglimento dei Consigli Comunali in seguito ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

negli ultimi anni attraverso tale misura sono stati colpiti interessi della criminalità organizzata e collusioni gravi in alcune amministrazioni locali, non solo in Comuni delle Regioni tradizionalmente più esposte al fenomeno mafioso, ma anche in Regioni che sino a qualche anno fa si ritenevano immuni dal fenomeno;

la norma richiede l'utilizzo di un certo potere discrezionale giustificato dalla necessità di impedire il controllo di amministrazioni e appalti pubblici da parte delle mafie, pur tenendo rigorosamente distinti gli aspetti penali da quelli amministrativi tesi alla verifica dei requisiti richiesti per l'applicazione della misura di scioglimento;

tale potere discrezionale deve tuttavia mantenersi entro i limiti dettati dalla norma così come riformata dalla legge n. 94 del 2009 (elementi concreti, univoci e rilevanti);

il superamento di detti limiti discrezionali da parte degli organi preposti determina il rischio di un indebolimento generale del sistema e di una diminuzione della credibilità delle istituzioni democratiche, nonché dell'impegno dello Stato nella lotta alla mafia;

gli interroganti sono venuti a conoscenza ed intendono evidenziare il caso emblematico del comune di Augusta, in provincia di Siracusa, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2013, nel quale un verosimile eccesso di potere discrezionale ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale in assenza, secondo molti osservatori, dei criteri di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dalla norma;

il caso prende le mosse da una comunicazione della Procura distrettuale della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, di Catania che riferiva al Prefetto di Siracusa che nell'ambito di indagini, all'epoca ancora in corso, erano emersi collegamenti di amministratori del Comune di Augusta con appartenenti alla criminalità organizzata;

il 29 agosto del 2012 il Prefetto di Siracusa nomina una Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta;

tale Commissione, che s'insedia il giorno successivo, è formata dalla dottoressa Giuseppa Scaduto, viceprefetto vicario di Siracusa, dal dottor Gaetano D'Erba, dirigente del servizio di contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Siracusa e dal Capitano Luigi De Bari, comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa;

3 mesi dopo, il 29 novembre, la Commissione chiede una proroga di un ulteriore mese;

6 giorni dopo la richiesta di proroga, il 5 dicembre, la Procura distrettuale di Catania notifica l'avviso di conclusione indagine nei confronti del Sindaco di Augusta, di un assessore e di un consigliere;

lo stesso giorno, in altra e separata operazione, vengono arrestati un gruppo di appartenenti alla criminalità organizzata di Augusta;

appena due giorni dopo, il 7 dicembre, la Commissione consegna la propria relazione di 260 pagine al Prefetto di Siracusa. Nella relazione l'avviso di conclusione d'indagine nei confronti del sindaco è posizionata nelle prime pagine;

il Prefetto di Siracusa Franceschelli legge le 260 pagine, le esamina attentamente, si fa un proprio convincimento e su questo elabora una propria relazione di una ventina di pagine, quasi interamente desunta dalla relazione della Commissione d'indagine per l'accesso;

da questa relazione il Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri desume, usando le stesse identiche espressioni, una proposta di scioglimento per il Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri delibera e il Consiglio comunale di Augusta è sciolto il 7 marzo del 2013;

pressoché tutte le motivazioni del suddetto scioglimento sono contenute nella relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta (allegato n. 1);

Augusta e i suoi cittadini subiscono l'umiliazione di uno scioglimento per mafia, ma a più di due anni di distanza le ragioni non sono conosciute, in quanto le 260 pagine non vengono pubblicate;

la relazione della Commissione d'indagine per l'accesso al Comune di Augusta è stata duramente contestata dall'ex parlamentare Rino Piscitello nel corso di una lunga e documentata conferenza stampa da lui tenuta il 28 marzo;

il testo della conferenza stampa dell'ex parlamentare è il seguente: "Il 7 marzo del 2013 è stato sciolto

il Consiglio Comunale e su Augusta è calato il marchio di città mafiosa. Da due anni aspettiamo di capire il perché, di capire cosa è realmente successo. In questi due anni ho sempre pensato che qualcuno avrebbe chiesto conto e spiegazioni. Ma la politica augustana e quella provinciale sono rimaste in silenzio. Io non riesco più a stare in silenzio. Sento il dovere di dire che quella Augusta che ho conosciuto io è una città operosa che non può essere definita una città mafiosa e che è stata infangata in modo superficiale e ingiusto. Certo, anche qui vi è una presenza delle organizzazioni criminali. Ma credo di poter dire che lo è in misura inferiore a quella di altri comuni della provincia. Credo di poterlo dire visto che in 15 anni di deputato ho sempre combattuto la mafia. Dopo due anni nessuno ha ancora capito quali sono le motivazioni: nessun reato contro la pubblica amministrazione è stato contestato; non un solo appalto è stato messo in discussione; non sono state contestate omissioni, turbative, corruzioni, concussioni o tangenti; nessun amministratore è stato arrestato o ha ricevuto avvisi di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione né tantomeno nessun impiegato, dirigente o imprenditore, neanche il direttore generale del quale si parla tanto negli atti che hanno portato allo scioglimento. Vi è un procedimento penale sul sindaco, ma nulla su 8 anni di attività amministrativa. La relazione del Prefetto è assolutamente generica, tanto da dare l'impressione a un ingenuo come me che lo stesso estensore non fosse convinto delle conclusioni raggiunte. La relazione d'accesso in 260 pagine non indica reati contro la pubblica amministrazione di alcun tipo. La città ha diritto di sapere cosa è successo e perché è caduta in quest'incubo, partendo dalla prima necessità: la relazione della commissione d'accesso va resa pubblica, la città ha il diritto di conoscerla; in tanti ce l'hanno, non è secretata e quindi è pubblicabile. 260 pagine nelle quali, insieme a episodi reali, spiccano illazioni, banalità, luoghi comuni ed errori pacchiani. Mi auguro che qualcuno ad Augusta la renda pubblica, altrimenti lo farò io prossimamente. Ma spero che lo faccia un augustano, meglio se uno dei candidati a sindaco. Credo che dalla lettura di tutti gli atti si possa coltivare il sospetto che lo scioglimento sia stato un atto politico, enormemente discrezionale, favorito dall'estrema debolezza della società civile e politica augustana. Voglio soffermarmi su alcuni particolari degli atti. Utilizzo la relazione del ministro Cancellieri allegata al decreto di scioglimento che ricalca le parole della relazione del Prefetto e della relazione d'accesso: "Un consistente numero di consiglieri, assessori, nonché componenti dell'apparato burocratico è trasversalmente collegato o intrattiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata o con imprenditori legati alle suddette organizzazioni". Com'è possibile che, tranne il sindaco e un assessore, non ci siano altri incriminati? "Un ruolo preponderante ha assunto anche il direttore generale, in ciò agevolato dall'appartenere al citato gruppo affaristico mafioso che ha appoggiato la candidatura del sindaco". Come può essere che non sia incriminato? Al Comune vi è il "mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'ordinamento vigente". Sono parole pesanti. Ci dicano quali sono e perché non sono state contestate in modo formale. "Non sono state richieste e acquisite le informazioni antimafia per i contratti di lavoro superiori a 250.000 euro". È un reato specifico, perché non è stato perseguito? E poi una serie lunghissima di contestazioni generiche valide per il 90% dei comuni siciliani. Come ad esempio il piano degli investimenti produttivi "gravato da diverse anomalie e irregolarità". Ma se ci sono irregolarità perché il provvedimento non viene annullato? Anzi, in un eccesso di mancanza di coraggio, è stato addirittura abbandonato facendo perdere il finanziamento e togliendo alla città l'occasione di vedere realizzato il centro artigianale. O, tanto per sorridere, nella relazione della Commissione d'accesso viene contestato al Comune di non aver fatto nulla per attuare il Piano di risanamento ambientale "nonostante la predisposizione di adeguati strumenti normativi". Doveva attuarlo il Comune un Piano non finanziato e mai attuato dallo Stato? D'altronde le stesse indagini locali qualche perplessità potrebbero suscitare: 5 anni di intercettazioni al sindaco dappertutto e non si è evidenziato neanche un piccolissimo reato amministrativo; una spesa enorme per l'erario. Stupefacente, nessun atto amministrativo illecito e neanche errato. E poi il cuore di tutto è uno dei motivi fondamentali dello scioglimento: gli incontri del sindaco con il boss mafioso Blandino a casa di questi durante gli arresti domiciliari. Ho qui la nota dei carabinieri del 17 giugno 2008, che testualmente riporta: "Tra i vari personaggi che si sono avvicinati nell'abitazione del Blandino è stato filmato anche l'arrivo del sindaco Carrubba Massimo con cui ha

conversato parlando dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare ...". Su questo si sono basate gran parte delle motivazioni dello scioglimento. Peccato che gli stessi carabinieri, in una nota formale in data 8/5/2014, sostengano che "trattasi di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo"; gli incontri dunque non sono mai avvenuti. Ma non c'erano i filmati? E nei filmati dovrebbe essere difficile confondere i nomi di battesimo. E delle due l'una: o Blandino e Di Mare hanno parlato "dei vari uffici pubblici comunali che avrebbero dovuto occupare" e non avrebbe alcun senso, o, come giura chi ha letto le intercettazioni, hanno parlato di muratura. In questo caso però la nota dei carabinieri era falsa o, diciamo, sbagliata. Perché? E poi l'altro motivo fondamentale ripetuto più volte nella relazione della Commissione d'accesso: Blandino "ha appoggiato Massimo Carrubba e tentato di formare una propria lista (che si sarebbe dovuta chiamare Diritti e Doveri sempre in sostegno di Carrubba)". Ma dagli stessi atti, dalle intercettazioni, dalle testimonianze rese da Blandino nei processi e soprattutto dal ricordo di chiunque visse quelle elezioni, la lista Diritti e Doveri stava per apparentarsi con il candidato sindaco ex generale Inzolia e l'accordo, già festeggiato, saltò nella notte e conseguentemente saltò la lista. E un'altra questione simile, anche se meno rilevante, riguarda Valeria Coco, leader di IDV ad Augusta, richiamata per questioni legate a suoi stretti sostenitori molto chiacchierati e testualmente descritta come "esponente politico della coalizione di maggioranza dell'ex sindaco Carrubba", quando tutti sanno che Valeria Coco apparentò la lista Idv con la coalizione del candidato Salmeri e al ballottaggio si schierò pubblicamente con Stella ed è stata una delle più acerrime nemiche del sindaco Carrubba. E sempre a proposito di errori grossolani, nella relazione della Commissione d'accesso si legge a pag. 33 di "Amato Salvatore, presidente del Consiglio Comunale eletto nella lista Democratici per Massimo Carrubba, già assessore nel 94/98 e nel 98/2003. Per chiunque conosca Augusta, l'ex presidente del Consiglio comunale non è mai stato assessore e tutti sanno che si tratta di un'omonimia con un altro Amato Salvatore che, egli sì, in quegli anni è stato assessore. E non è la sola omonimia. Anche l'imprenditore Giovanni Mignosa viene considerato candidato dalla relazione d'accesso nella lista Marco Stella sindaco e gli si fanno prendere 110 voti, quando invece si tratta di un altro Giovanni Mignosa candidato nel Pdl. E ve ne sono altre di omonimie. E quanti sospetti, al limite della calunnia! Vi faccio un esempio: Fracassa Guido, impiegato comunale "vicino a Carrubba e Petracca, quindi, verosimilmente, anche alla rete mafiosa-imprenditoriale agli stessi strettamente collegata". Che vuol dire? E' una condanna fuori da un processo e dalla quale non ci si può neanche difendere. E vi è anche una dipendente comunale citata nella relazione solo perché il cognato era stato consigliere comunale di Forza Italia e il marito esponente del Pdl. Incredibile. Un esempio avanzato nella relazione per dimostrare il fatto che vi sono dipendenti comunali che hanno parenti che fanno o hanno fatto politica. Perché, cosa c'è di male? E come potrebbe essere altrimenti in un comune con quasi 300 dipendenti in una città di circa 40.000 abitanti? La relazione d'accesso è segnata da queste incredibili superficialità e mette insieme realtà conosciute, ma non addebitabili all'attività amministrativa, ad accuse così generiche ed evanescenti da apparire cariche, come minimo, di pregiudizio. Ma una riflessione su cosa è successo ad Augusta occorre farla. Dalle dichiarazioni politiche elettorali sembra che un'ondata di sterco abbia sommerso la città per ragioni legate genericamente a qualche cattivo politico. Ma molti conoscono un aspetto della realtà che sembra non possa essere citata. Da anni il comune era sotto le mire di un gruppo di pressione molto potente capitanato da Pippo Amara, condanna definitiva nel 2007 per reati di minaccia continuata a un corpo amministrativo, decreto penale di condanna nel 2013 per molestie per mezzo del telefono, indagato per usura e truffa, reati, questi ultimi, archiviati per amnistia o prescrizione. Il figlio Piero era stato condannato nel 2009 per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico protetto dell'Autorità Giudiziaria allo scopo di acquisire informazioni su indagati e relativi titoli di reato. Questo gruppo di pressione aveva intrapreso una guerra pesantissima contro le amministrazioni comunali, si vantava inoltre di conoscere magistrati e qualcuno di questi magistrati frequentava anche casa Amara e aveva rapporti di amicizia e anche rapporti d'affari con familiari di questi; e, secondo le testimonianze di Blandino gli aveva presentato autorevolissimi magistrati nel siracusano. Non so se era millantato credito o meno, ma la presenza imminente di Pippo Amara è

sempre stata molto forte nella politica augustana. Cito, sempre da una testimonianza del Blandino: "L'Amara verificava preliminarmente e direttamente se il sindaco fosse disponibile a garantirgli i suoi interessi; in caso contrario prendeva a sbandierare la sua amicizia e i suoi rapporti con la Procura di Siracusa. Inizialmente si poteva pensare che si trattasse di mere vanterie, ma, con il tempo, si è potuto effettivamente constatare come venissero iniziate delle indagini a danno di esponenti politici e amministrativi a lui non accondiscendenti." Certo, le dichiarazioni di Blandino non possono essere prese per oro colato, ma l'esistenza di un clima di attacco alle amministrazioni da parte del citato gruppo è a conoscenza di tutti. Questa guerra degli Amara contro le amministrazioni ha comunque determinato lo spargimento di veleni che hanno sommerso tutto e che hanno mascariato molte persone perbene. Io non dico in nessun modo che ci siano attinenze dirette. Anzi non ce ne sono. Ma il piano inclinato dello scontro violento contro l'amministrazione e della continua calunnia ha messo verosimilmente in moto il piano inclinato del pregiudizio, da sempre principale nemico della verità e della giustizia. La Commissione, insomma ha reiterato ciò che veniva contestato all'amministrazione. Dopo lo scioglimento subentra al Comune una Commissione straordinaria che dovrebbe ripristinare la legalità. La Commissione Straordinaria di Augusta, nominata oltre due anni fa dal Ministero dell'Interno in occasione dello scioglimento del Comune per mafia, ha mantenuto e per alcuni versi incrementato, relativamente alle questioni contestate, molti dei comportamenti che erano stati evidenziati nella relazione prefettizia (e nella relazione della commissione d'indagine per l'accesso agli atti) come motivazioni per portare allo scioglimento del Comune. Se le motivazioni per lo scioglimento del Comune sono state quelle evidenziate nella relazione del prefetto di Siracusa, allora queste motivazioni permangono in gran parte e quindi per paradosso occorrerebbe chiedere oggi di nuovo lo scioglimento del Comune. Analizziamo le questioni una a una. GESTIONE RIFIUTI - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "... a destare preoccupazione sono le gravi problematiche ambientali e la connessa gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Augusta, da sempre appannaggio dei medesimi soggetti imprenditoriali (mediante "scatole cinesi") ... Il Comune per decenni ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a una delle società di questa vera e propria galassia imprenditoriale, senza gara (ricorrendo a proroghe che si concretano in atti nulli ai sensi dell'art. 57 ultimo comma del decreto legislativo numero 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, codice dei contratti pubblici di appalti) e, nonostante, prestazioni giudicate da essa stessa appena sufficienti". La Commissione straordinaria ha operato in perfetta continuità con la precedente amministrazione disciolta, affidando da oltre due anni il servizio alla stessa società (ditta Pastorino) con ordinanze dirette senza gara e ricorrendo anch'essa quindi a proroghe che - a dire della relazione del Prefetto - si concreterebbero *in atti nulli* (l'ultima ordinanza commissariale di proroga concessa è la n. 10 del 23.2.2015). La Commissione straordinaria ha in più concesso alla ditta Pastorino un aumento mensile di circa 52.000 euro a partire dal dicembre del 2013, facendo lievitare il canone mensile per RSU da 445.000 a 497.000 euro circa, determinando un aumento del costo annuo di circa € 624.000 euro. Il dato che suscita meraviglia, ma anche ammirazione per la celerità, è che la richiesta di aggiornamento del canone viene protocollata al Comune di Augusta martedì 17 dicembre 2013 e che la Commissione Straordinaria accoglie tale richiesta di aumento alla vigilia del Natale - nell'arco di appena 6 giorni festivi compresi - con l'ennesima ordinanza di proroga n. 48 di lunedì 23 dicembre 2013. A seguito del conferimento dei rifiuti nell'impianto della Siculo Trasporti in territorio di Catania c.da Coda Volpe, la stessa Commissione ha riconosciuto inoltre alla ditta Pastorino costi aggiuntivi sul trasporto in discarica per una media mensile di € 30.000 circa (determina n. 1059 del 2.10.2014). Tutto legittimo, certo, a testimonianza delle difficoltà che vivono gli amministratori pubblici, ma sicuramente la Commissione Straordinaria non può lanciare la prima pietra. A completamento di questa continuità di rapporti, si segnala che - spero rispettando l'ordine cronologico relativo alle partite debitorie - la Commissione ha proceduto al saldo del credito vantato dalla ditta Pastorino per contenziosi sorti negli anni passati e per canoni pregressi ammontante a vari milioni. Si segnala inoltre che solo nel dicembre 2014 la Commissione Straordinaria ha trasmesso gli atti all'UREGA di Siracusa per l'espletamento della gara

per l'affidamento del servizio, anche se gli atti del nuovo appalto erano pronti sin dal giugno 2012.

AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 11, recita: "...Gli appalti di lavori... si sono caratterizzati per l'usuale affidamento attraverso l'indizione di gara informale per cottimo fiduciario... Dalle risultanze investigative, è emerso che tutti i titolari delle imprese invitate a partecipare alle gare ufficiose erano direttamente o indirettamente vicini a un personaggio di spicco della criminalità organizzata megarese (BLANDINO)."

La Commissione straordinaria ha continuato ad operare con lo strumento del cottimo, invitando molte delle stesse ditte ritenute nella relazione vicine ad esponenti della criminalità organizzata. Nel corso della sua gestione, la Commissione Straordinaria non solo ha invitato ma addirittura ha affidato direttamente lavori a ditte ritenute contigue dalla commissione d'accesso nella propria relazione (pag. 202).

GESTIONE FONDI POST TERREMOTO '90 - RICOSTRUZIONE - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 9/10, recita: "...Anche in questo delicato settore la commissione ha evidenziato molteplici anomalie nelle pratiche esaminate... Gli accertamenti di ordine amministrativo eseguiti dalla Commissione hanno fornito prova che i criteri e le modalità di conduzione dell'ufficio ricostruzione siano stati strumentali agli illeciti interessi dell'organizzazione mafiosa facente capo al Blandino...." La Commissione Straordinaria ha rilasciato il 27 maggio 2014 il buono contributo n.949 a una signora pluripregiudicata e pluricondannata per reati di mafia, moglie di un boss assassinato nel 1989. Sicuramente tutto si è svolto secondo i crismi della legittimità, ma non oso pensare a cosa sarebbe successo se un atto del genere lo avesse fatto l'amministrazione precedente.

PIANO REGOLATORE GENERALE - CONCESSIONI EDILIZIE - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Con riguardo ai profili di tipo urbanistico edilizio, va innanzitutto rilevato che... i piani di lottizzazione non sono stati valutati con i giusti criteri ispiratori del PRG... facendo prevalere interessi privati in particolare riconducibili a persone vicine ad organizzazioni malavitose." Per capire il senso della pesante affermazione occorre leggere la relazione d'accesso che riferisce di un singolo caso relativo a un Piano di lottizzazione, quello di una famiglia ritenuta sommariamente contigua ad ambienti malavitosi. Va evidenziato, comunque, che nel corso di oltre 2 anni di regime commissariale, l'ufficio urbanistica ha continuato a rilasciare concessioni edilizie per centri sportivi e per numerosi appartamenti a vari componenti della suddetta famiglia e a un altro imprenditore, anche esso ritenuto nella relazione d'accesso contiguo ad ambienti criminali.

MANCATA FRUIZIONE BENE CONFISCATO - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, nelle pagg. 11/12, recita: "Con riguardo alla gestione dei beni confiscati va segnalata la seguente circostanza. In data 22 gennaio 2009, l'Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune di Augusta un appezzamento di terreno con pozzi d'acqua e rudere di fabbricato rurale, proprietà di un imprenditore sin dagli anni '90 vicino all'organizzazione "Cosa Nostra" e, nello specifico, alla "famiglia Santapaola"; la mancata utilizzazione del bene è sintomatica della ritrosia dell'Amministrazione comunale di porre in essere una delle azioni di legalità concrete tra le più significative, in quanto volta a restituire alla collettività un patrimonio illecitamente sottratto alla libera fruizione della stessa dalla criminalità organizzata." L'Amministrazione comunale disciolta aveva redatto un progetto preliminare, inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2009/2011, mirato alla libera fruizione dei cittadini e in particolare per consentire l'accesso al mare a disabili (e, parallelamente, aveva cercato di reperire le rilevanti somme necessarie per la realizzazione dell'intervento pari a 5 milioni e mezzo di euro). La Commissione Straordinaria non ha fatto alcun passo avanti in oltre due anni e non è riuscita quindi a rendere fruibile il bene; ha semplicemente riproposto nel piano triennale delle opere pubbliche lo stesso progetto preliminare redatto a suo tempo dalla amministrazione disciolta. Ancora oggi il bene è assolutamente inutilizzato! Questo non credo testimoni la "ritrosia" della Commissione, ma soltanto le difficoltà di qualsiasi amministratore al quale lo Stato chiede di operare, anche se lo priva sempre più delle possibilità economiche per farlo.

ABUSIVISMO EDILIZIO E DEMOLIZIONI - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 4, recita: "Sintomatica è la poco incisiva attività posta in essere dal

Corpo della Polizia Municipale del Comune che, come ha evidenziato la Commissione ispettiva, ha posto in essere una inefficace azione di contrasto degli illeciti in materia edilizia, ambientale e commerciale....L'amministrazione comunale, pur avendo nel 2008 siglato con la Procura della repubblica di Siracusa un protocollo d'intesa in materia di demolizione degli immobili realizzati dal 1995 in poi..." non vi avrebbe dato in pratica attuazione. La commissione straordinaria, in oltre 2 anni, non ha provveduto ad eseguire alcuna demolizione di immobili abusivi, nonostante abbia goduto di ingenti risorse economiche e si sia avvalsa di numerose figure professionali esterne. **TRIBUTI E ACQUA PUBBLICA, AFFIDAMENTO ALLA PUBBLISERVIZI** - La Commissione d'indagine per l'accesso agli atti ha censurato fortemente, a pag. 242, l'affidamento alla Pubbliservizi del servizio di supporto all'ufficio Tributi per il recupero dell'evasione e per la gestione delle riscossioni effettuato nel 2011 dall'Amministrazione poi disciolta, alludendo a procedure opache. La commissione straordinaria in carica, non solo non ha revocato l'affidamento, ma con determina n. 14 del 28.7.2014 ha ampliato l'oggetto del precedente contratto affidando direttamente alla Pubbliservizi il servizio di riscossione della TA.RI.! Inoltre nel Dicembre 2014 la Commissione straordinaria ha aggiudicato, con verbale di gara del 12.12. 2014, alla suddetta Pubbliservizi il servizio di supporto amministrativo all'Amministrazione comunale per la gestione diretta del servizio idrico, posto che, fallita la SAI 8 e trasferite le competenze ai comuni, bisogna "riorganizzare gli uffici e formare il personale"; il tutto alla modica cifra di 200.000 euro anno. **TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI** - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 5, recita: "Un esempio di collusioni con associazioni infiltrate è dimostrato dall'affidamento diretto senza gara (nemmeno informale) ad alcune Cooperative sociali del servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, i cui pagamenti vengono effettuati a presentazione di fattura, cioè sostanzialmente al prezzo stabilito dal fornitore del servizio. Tali cooperative aderiscono al C.E.P.A.S. (Consorzio Enti Pubblica Assistenza Siciliana). Di una di tali cooperative, l'amministratore unico e legale rappresentante è parente di un boss indiscusso del clan mafioso che controlla il territorio megarese." Gli ispettori si riferiscono a due soli affidamenti urgenti fatti nel 2007 in ore notturne dall'ex comandante VV.UU. e per un piccolo importo (poco più di un centinaio di euro). Il primo di questi due interventi fu affidato alla cooperativa sociale SOCCORSO VERDE, con sede a Carlentini ed avente come amministratore unico e legale rappresentante la moglie del fratello del boss Sebastiano Nardo. La commissione straordinaria, con determina dirigenziale del V settore n.524 del 23 luglio 2013, ha affidato direttamente il servizio per alcuni interventi di T.S.O alla stessa cooperativa sociale SOCCORSO VERDE liquidando nel contempo a "presentazione fattura" le prestazioni rese. **MAFIA CAPITALE. LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "ERICHESS 29" DI BUZZI** - Nel porto di Augusta sbarcano con cadenza quasi giornaliera da circa due anni centinaia e centinaia di migranti, minori e non. Per un certo periodo la Commissione Straordinaria ha disposto che i minori fossero ospitati in un vecchio e fatiscente plesso scolastico denominato "Scuole Verdi" nel centro storico di Augusta, chiuso da tempo per inagibilità dei locali. Nell'agosto 2014 si tenne un'iniziativa di "Fratelli d'Italia" e gli onorevoli La Russa ed Alemanno effettuarono una visita nel plesso dove erano ospitati i minori. Alla suddetta visita fece seguito una conferenza stampa. Subito dopo si svolse un incontro presso il Comune di Augusta tra il Commissario Prefetto Librizzi e i suddetti parlamentari. Pochi giorni dopo quell'incontro, il vecchio plesso cd. "Scuole Verdi" venne "chiuso perché non rispettava i minimi criteri di accoglienza previsti dalle norme" ed obiettivamente questa era la realtà. I minori stranieri non accompagnati vengono "dirottati" nel centro "La Zagara" sito nel vicino comune di Melilli. Successivamente la Commissione Straordinaria del Comune di Augusta, con delibera n.153 dell'1.12.2014, stipula una convenzione con tale struttura gestita dalla coop. ERICHES 29 del gruppo romano "29 GIUGNO" con un forte aggravio di costi, in quanto si passa da un retta giornaliera procapite di 20 euro a 45 euro per circa 300 migranti! A proposito di questo centro e solo perché ne accenniamo, pur non avendo alcuna attinenza con ciò di cui stiamo parlando, colpiscono le intercettazioni di Mafia Capitale nelle quali si apprende che Luca Odovaine, proprio negli stessi giorni, "fa presente" al suo interlocutore al Ministero degli Interni della gestione dell'emergenza immigrati la

disponibilità di una struttura a Melilli e "suggerisce" di inviarvi "...200...300 migranti." MANCATA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO - La relazione del Prefetto di Siracusa allegata al decreto di scioglimento, a pag. 12, recita: "Peculiare dell'ente è il generale stato d'insolvenza... La crisi di liquidità è direttamente connessa al mancato introito di poste attive (...) ammontanti complessivamente ad € 11.017.023,48 - concernenti i ruoli emessi per diverse tipologie di tributi (tarsu, idrico, ici, icp, pubblicità, tosap, affissioni) il cui accertamento in entrata deriva dal mancato riversamento nelle casse comunali per gli anni di competenza delle relative somme sia da parte della Società Tributi Italia s.p.a., sia della Serit Sicilia S.p.A... La situazione debitoria dell'Ente complessivamente considerata... ne prefigura l'effettiva condizione di dissesto". E' singolare che la relazione non abbia inteso fare alcun riferimento alla dimensione nazionale della vicenda nella quale il Comune di Augusta, al pari di centinaia di comuni italiani, sia stato vittima di una truffa per milioni di euro da parte delle società di riscossione indicate. Ma la cosa davvero grave e sintomatica è che la Commissione straordinaria, nonostante le reiterate affermazioni sull'effettivo dissesto finanziario nel quale verserebbe l'ente, a distanza di 30 mesi dalle dimissioni del Sindaco non lo abbia affatto dichiarato. Anzi ha preferito presentare un piano di riequilibrio che di recente è stato bocciato dalla Corte dei Conti. Ricordo che non dichiarare il dissesto può configurare un reato penale, come di recente è successo a Messina per un ex sindaco, il consiglio comunale e i revisori dei conti. Le domande sono tante: perché i commissari straordinari non hanno, al momento dell'insediamento, dichiarato il dissesto? Perché hanno preferito chiedere immediatamente, ai sensi del D.L. n. 35/2013, un mutuo di oltre 15 milioni di euro alla cassa depositi e prestiti utilizzandoli per ripianare debiti e risolvere contenziosi? Quali debiti sono stati pagati e secondo quale criterio? Agli oltre 15 milioni bisogna sommare i circa 5 milioni richiesti ed ottenuti dal fondo disponibile per i comuni sciolti per mafia (anche questi un giorno andranno restituiti). La commissione straordinaria ha quindi potuto disporre, appena insediata, di oltre 20 milioni cash. Probabilmente è per questa ragione che non ha dichiarato il dissesto. Se lo avesse fatto, la gestione economica dell'ente, delle ingenti risorse disponibili e i piani di pagamento delle partite debitorie sarebbero stati di competenza di altri commissari inviati dal governo centrale, come prevede la norma degli enti in dissesto." Ancora in un recente articolo l'ex parlamentare Rino Piscitello ha altresì sostenuto: "Come si attribuisce a un Comune l'etichetta di "mafioso"? Come si rende elastica una norma sacrosanta, che serve a tagliare i tentacoli della criminalità organizzata e a estrometterla dai comuni nei quali questa controlla l'amministrazione, e la si adatta a una città che non merita di certo la qualifica di "mafiosa"? Come si trasforma una comunità operosa, certo piena di contraddizioni e nella quale sono presenti, come dovunque, fenomeni di criminalità e di collusioni episodiche tra questa e la politica, in una città interamente collusa, pervasa nel profondo dalla criminalità, con una società civile e imprenditoriale pressoché interamente corrotta?

La relazione d'accesso redatta dalla Commissione d'indagine insediatasi al Comune di Augusta è assolutamente emblematica di tutto ciò e per questo ho ritenuto opportuno pubblicarla. Porta come data il 7 dicembre del 2012. Sulla base di questa il Prefetto propone lo scioglimento del Comune di Augusta al Ministro degli Interni, questi la propone al Governo e quindi si arriva al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo del 2013. Le cause e le motivazioni dello scioglimento sono quindi contenute in essa. E, cosa assolutamente incredibile, la relazione non è resa pubblica. Dopo due anni e mezzo la città di Augusta non conosce ancora i motivi per i quali a essa è stata attribuita l'etichetta di "città mafiosa". E se la suddetta relazione non venisse pubblicata adesso, potrebbe restare riservata per sempre, non essendovi alcun obbligo di pubblicazione. Leggendola ci si aspetta di comprendere i motivi dello scioglimento. E invece ci si trova davanti ad una generica indagine sociologica, macchiata peraltro da quello che allo scrivente appare come un palese ed evidente pregiudizio. Leggerla una sola volta potrebbe non bastare. La prima impressione è forte. Lo scenario delineato è fosco e cupo. Essa va approfondita e analizzata in ogni suo capitolo, in ogni suo paragrafo, sino alle piccole note richiamate a piè di pagina. Bisogna riconoscerlo, la relazione d'accesso è ben scritta, nei minimi dettagli, non lasciando nulla al caso. Non si può non cogliere l'attenta cura posta

alla costruzione dei periodi, la sequenza logica delle frasi, l'uso di avverbi (verosimilmente, presumibilmente) che non dovrebbero trovare posto in un'indagine (anche se amministrativa), lo sforzo teso ad avvalorare illazioni, deduzioni, supposizioni e perfino conclusioni prive di fondamento e riscontro. Sicuramente è d'effetto l'inserimento di fotografie e di stralci suggestivi di intercettazioni estrapolati dal contesto generale (omettendo però di citarne e/o inserirne altri di segno diametralmente opposto che smentiscono quanto sommariamente sostenuto). Al fine di corroborare il quadro torbido e cupo delineato si fa cenno a scandali politico - amministrativi di decenni precedenti (anche trent'anni) che hanno segnato la storia della vita politica della Città: la vicenda "Eden Riviera" 1987 - l'organizzazione di alcuni viaggi a Fiuggi per Anziani 1994 - "La Gisira" 1979 - la costruzione del ponte "Cavalcavia" . Dunque un grande "calderone", una storia della città per certi versi "romanzata", che vede protagonisti alcuni soggetti, anche quando -come ammette la stessa relazione- "le indagini non accertarono fatti penalmente rilevanti". Non si comprende il motivo a distanza di decenni del loro inserimento negli atti della relazione. Soggetti che forse senza la pubblicazione odierna non avrebbero mai saputo di essere stati citati in atti così importanti e delicati per la comunità augustana. La relazione non si limita a riferire genericamente di "vizi e gravi irregolarità" (peraltro mai contestate formalmente ad alcuno sul piano penale, civile e contabile), ma va oltre; essa si lascia andare a severi e pesanti giudizi politici, sociologici, economici non proprio attinenti a una indagine amministrativa tesa a valutare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per procedere allo scioglimento. Gli errori e le "forzature" interpretative contenuti nella relazione, e frutto di un approccio superficiale, sono una miriade. Ogni pagina meriterebbe chiarimenti, osservazioni, integrazioni su elementi storici, amministrativi e politici omessi e/o travisati, ma ci rendiamo conto che ciò è impossibile oltre che estenuante. 260 pagine nelle quali non viene evidenziato alcun atto amministrativo illegittimo e non viene contestato alcun atto contro la pubblica amministrazione. Anzi in verità la task force ispettiva un atto - uno solo - lo contesta esplicitamente: e si tratta di un'ammenda di circa 1000 euro elevata dall' A.U.S.L. di Siracusa al Sindaco pro - tempore quale committente di un cantiere edile per una violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro pagata dagli uffici comunali. Solo questo e niente altro. Si accusano dirigenti, funzionari e impiegati comunali, ma nessuna accusa viene circostanziata da fatti precisi. Imprenditori della città vengono accusati come contigui senza portare alcuna motivazione a queste affermazioni. La fiera delle genericità, delle banalità e degli errori. Numerosi gli scambi di persona, ossia persone per errore scambiate con altre con divertenti commenti e digressioni su fatti che evidentemente perdono ogni significato. Numerosi anche gli errori, ad esempio liste apparentate o in procinto di apparentarsi con un candidato ma considerate apparentate con un altro, dai quali si traggono quindi conclusioni insensate. E poi l'enorme numero di banalità, d'inutili classificazioni sociologiche e di poco comprensibili citazioni di opere di autori antimafia. In un'escalation di motivazioni senza costrutto si arriva persino a esaminare l'impegno politico dei familiari dei dipendenti comunali e a considerarlo prova di commistioni tra la politica e l'apparato amministrativo. Per quanto riguarda la disamina di molti di questi casi rimandiamo al testo della Conferenza Stampa del 28 marzo. A questi possiamo aggiungerne qualche altro tra i tanti: Ad esempio lo "svarione" riguardante Amara Santo Presidente del Consiglio di amministrazione della GESPI srl che gli ispettori ritengono sia stato candidato nelle amministrative del 2008 nella lista "Salmeri Sindaco", confondendolo con un omonimo. O, ancora, lo "strafalcione" relativo ad una inesistente rapporto di parentela tra i componenti del gruppo imprenditoriale Lombardo che "da decenni" si occupa anche del servizio di accalappiamento e ricovero dei cani randagi ed una altrettanto conosciuta coppia di coniugi omonima entrambi professionisti. Anche in questo caso si tratta di un pacchiano errore, frutto dell'interpretazione fantasiosa compiuta dalla Commissione d'accesso che al solo fine di rappresentare suggestivi "accordi trasversali" e "scenari opachi" richiama forzatamente un'intercettazione ambientale captata all'interno della stanza del Sindaco. E si potrebbe continuare ancora citando il caso riguardante un noto Avvocato di Lentini convivente con una professionista di Augusta, ritenuto -anche questo- dalla Commissione elemento sintomatico di infiltrazione solo perché egli "è stato indagato per truffa nell'ambito di un procedimento penale...avviato dalla Procura di Sr e

poi archiviato per difetto di condizione di procedibilità"...non mancando di aggiungere però "...che fra i soggetti coinvolti nel procedimento *de quo* risultano elementi di specifico interesse investigativo per la loro vicinanza ad ambienti criminali organizzati di tipo mafioso". E tutto questo succedeva nel 2000 a Lentini! Cosa c'entra Augusta? Un cenno più approfondito merita poi il Piano Insediamenti Produttivi (pag.102 e seguenti) alle cui vicende si tenta di attribuire un ruolo centrale come causa per lo scioglimento. Mere illazioni e un'evidente carenza d'istruttoria da parte della Commissione d'accesso, che può essere giustificata soltanto da un pregiudizio decisionale. Non si può che restare smarriti nel leggere le superficiali conclusioni a cui giungono i commissari d'accesso sulla vicenda: "A) sfruttamento del territorio nell'interesse di pochi - B) sistematico abuso di potere da parte degli organi elettivi e burocratici del Comune - C) condotte volte a favorire soggetti vicini alla criminalità mafiosa locale....". Il completo esame della documentazione relativa alla vicenda attesta invece incontrovertibilmente che: L'iniziativa nasce nel 1998 ad opera di un Consorzio di piccoli artigiani imprenditori di Augusta denominata CONSIL; la delibera di "revisione generale dello strumento urbanistico" è adottata da un Commissario Regionale ed approvata dalla Regione nel 2005; sino all'aprile di quell'anno l'iniziativa era esclusivamente privata e la quota di compartecipazione prevista dal bando era a totale carico del privato (Consil) nella misura di un milione di euro. Per quanto fosse un'iniziativa esclusivamente privata, il Comune inserisce una clausola a favore della P.A. sulla base della quale il 20% dei lotti dell'area in questione apparterranno al Comune che in quel momento non compartecipa alla spesa in alcuna misura; nel 2008 cambia tutto: il progetto viene ceduto da Consil al Comune e con delibera del Consiglio Comunale diventa quindi esclusivamente pubblico ed il Comune partecipa (e ottiene il finanziamento) al nuovo bando con fondi europei; la quota di compartecipazione a questo punto è evidentemente a carico del Comune, in quanto esclusivo titolare dell'iniziativa; con la succitata delibera del Consiglio il Comune dispone il criterio totalmente pubblico di assegnazione delle aree eliminando di fatto la riserva prevista precedentemente a favore della Consil escludendola da qualsiasi prelazione (la Commissione d'accesso, facendo un errore macroscopico che peserà sull'intera procedura, sosterrà esattamente il contrario). Altre incredibili affermazioni contenute nella relazione d'accesso sono quelle che si riferiscono ad altri comuni, come quelle relative alla "presenza di idrocarburi, in misura superiore a quella consentita, nella falda superficiale sottostante il Comune di Priolo"!!! o quelle sull'indagine Istat del 2012 che "colloca Siracusa al 2° posto delle città più inquinate d'Italia"!!!; o ancora quelle su illeciti smaltimenti di rifiuti in discariche situate nei Comuni di Melilli e Siracusa! Tutto vero. Ma che attinenza ha con Augusta? Altra chicca da manuale è quella relativa al sistema abusivo di affissione dei manifesti elettorali. Nella relazione si afferma che "l'indagine ha documentato che tutti i candidati locali alle diverse competizioni elettorali - svoltesi tra il 2006 e 2008 (amministrative, regionali e nazionali) - pur consapevoli di tale sistema illegale, se ne sono serviti...". Tutti? Quindi centinaia e centinaia! La commissione non ha ritenuto nemmeno di apporre cautelativamente un "quasi"! Si utilizza, come motivazione per condurre allo scioglimento di un consiglio comunale, un fenomeno che esiste pressoché in tutti i comuni siciliani e lo si utilizza senza neppure tentare di dimostrare che il fenomeno è ad Augusta più rilevante che in altri comuni. Alla fine di questa breve ed esemplificativa disamina, non si può che avere l'impressione che sin dal suo insediamento la Commissione d'accesso avesse ben chiaro un obiettivo: sistematizzare, individuare e descrivere ogni fatto, considerazione, asserzione, elemento in modo tale da poter rappresentare agli occhi di freddi e distanti burocrati una realtà cittadina del profondo sud (tradizionalmente ritenuto "terra di mafia" a prescindere) collusa e corrotta, dedita in ogni sua componente sociale ed economica solo ed esclusivamente al "malaffare" e quindi meritevole dell'adozione dello scioglimento. Non si riesce a spiegare altrimenti, in molte delle improbabili ricostruzioni e degli approssimativi collegamenti fatti per irrobustire il quadro accusatorio, l'omissione sistematica di ogni dato a favore della città di Augusta. Significativa in tal senso è la dichiarazione pubblica del Prefetto di Siracusa (che suona quasi come una critica) resa in occasione della visita effettuata il 28 Giugno 2013 al Palazzo di Città di Augusta, pochi mesi dopo lo scioglimento: "Non ho potuto fare a meno di tornare con la mente sull'esperienza prima di arrivare a Siracusa in un comune sciolto per mafia (Casal di

Principe) e devo dire che provo un certo turbamento nel fare questo confronto perché c'è qualcosa che qui non mi convince ancora. Quando sono arrivato in provincia di Caserta non ho avuto alcun dubbio sui motivi dello scioglimento, perché lì c'era un'amministrazione al collasso, che qui invece non c'è..". Augusta non è di certo immune da fenomeni criminali e vive al proprio interno contraddizioni e problemi; vi sono stati errori, scelte discutibili e responsabilità politiche, ma di certo le motivazioni che hanno portato allo scioglimento non rispondevano ai criteri individuati dalla legge che richiede: "... concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori" Come si può allora definire la relazione. Si tratta di un atto unilaterale, superficiale e mai sfiorato dall'etica del dubbio, scritto da chi pare ritenersi possessore di precostituite verità assolute ed intangibili. Verità che non sarebbero state neppure sottoposte alla legittima critica nel merito in quanto si riteneva rimanessero atti interni".

le suddette precise e documentate dichiarazioni dell'ex parlamentare Rino Piscitello nell'articolo e nella Conferenza Stampa, riportano fatti gravissimi, che se rispondessero a verità, getterebbero una luce molto preoccupante sul processo di formazione della misura di scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta;

in particolare, determina una forte preoccupazione anche relativamente ad una certa superficialità nelle indagini, la nota dei Carabinieri del 17 giugno del 2008 (allegato n. 2) nella quale si sostiene che il sindaco di Augusta aveva visitato l'esponente mafioso Blandino agli arresti domiciliari e i due avevano parlato di questioni riguardanti l'amministrazione comunale e che di questo incontro esistevano filmati e intercettazioni ambientali (questo incontro ha costituito uno dei cardini principali dello scioglimento in quanto provava la frequentazione tra i due soggetti), nonché la nota, sempre dei Carabinieri, dell'8 maggio 2014 (allegato n. 3), 6 anni dopo, nella quale si smentisce tutto e si sostiene che si era trattato "di un refuso dovuto alla coincidenza tra il nome di battesimo di Carrubba Massimo con quello di Di Mare Massimo";

altrettanto preoccupante è il fatto (riferito dall'on. Piscitello) che le pesantissime affermazioni, tanto generiche quanto sommarie, contenute nel decreto di scioglimento e riferite pressoché a tutti gli amministratori in carica eletti nel 2008, nonché ai dipendenti e dirigenti dell'intera amministrazione, non solo non hanno trovato alcun riscontro o seguito in sede penale ma non si sono tramutate neanche in concrete decisioni della Commissione Straordinaria (la quale ha pedissequamente riproposto l'operato della disciolta amministrazione!) e che diversamente da quanto avvenuto se non in tutti, certamente nella maggior parte dei casi di scioglimento di consigli comunali, e malgrado le apodittiche affermazioni contenute nelle relazioni allegate al D.P.R. di scioglimento del Comune di Augusta e nella relazione d'accesso (allegato n. 1) non è stato contestato all'ex Sindaco né a funzionari comunali o dirigenti né ad altri soggetti alcun reato contro la Pubblica Amministrazione o fatti di "mala gestio", si chiede di sapere:

se, al fine di una piena e corretta ponderazione dei diversi interessi da tutelare (l'applicazione, da un lato, di strumenti rapidi ed efficaci di contrasto alla criminalità organizzata e, dall'altro, nel caso di misure così rilevanti per la vita democratica di una comunità, la garanzia di una compiuta istruttoria nel momento della formazione della "prova"), il Ministro in indirizzo non ritenga maturi i tempi per intervenire in materia delineando più dettagliatamente il procedimento relativo allo scioglimento dei Consigli comunali previsto dall'art.143 del testo unico sugli enti locali e successive modifiche e integrazioni;

se, relativamente al caso evidenziato del Comune di Augusta, non intenda verificare con attenzione tutte le anomalie indicate e, se confermate, adottare le misure necessarie affinché casi analoghi non si ripetano;

se non ritenga di verificare come possa essersi verificato il gravissimo errore nel corso delle indagini (definito incredibilmente refuso) relativo allo scambio di persona nel corso di intercettazioni video e ambientali che ha contribuito in modo rilevante allo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta.

La relazione della Commissione d'Indagine per l'accesso presso il Comune di Augusta (Allegato 1); la richiesta di proroga di intercettazione del Comando provinciale Carabinieri di Siracusa del 17 giugno

2008 (Allegato 2); la nota dei Comando provinciale Carabinieri di Siracusa a Procura della repubblica Distrettuale dell'8 maggio 2014 (Allegato 3) sono state trasmesse in allegato alla presente interrogazione e restano acquisite agli atti del Senato.

(4-03966)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Italia ha attraversato e sta attraversando una gravissima crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa e tutto il sistema economico occidentale, crisi che si sta protraendo negli anni e di cui sembra lontana e difficoltosa la conclusione;

tra i fattori che hanno scatenato questa crisi va certamente annoverato il comportamento degli istituti di credito e bancari che troppo spesso hanno abusato della loro posizione dominante sul mercato. La mancanza di comportamenti etici e solidali da parte di molti degli istituti finanziari pesa, oggi più che mai, sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie;

una riflessione attenta sul prolungamento e sull'evolversi di tale crisi economico-finanziaria mette in luce il fenomeno diffuso di comportamenti in spregio alla legge, nonché all'etica, da parte dei grandi *stakeholders* operanti nel bosco e nel sottobosco dell'economia e della finanza italiana;

tra le pratiche illegali che in maniera più pregnante caratterizzano l'attività di molti istituti bancari vi è quella dell'anatocismo o capitalizzazione composta degli interessi che aggrava il già preoccupante fenomeno usurario, fenomeno quello dell'usura che è ancora troppo diffuso e spesso ignorato nella nostra società;

nell'attuale situazione economica che stanno attraversando società, imprese, famiglie, organizzazioni e istituzioni del nostro Paese occorre fare appello a nuove risorse di carattere morale. Piuttosto che agire successivamente mediante la predisposizione di sistemi legali e sanzionatori volti alla punizione di tali comportamenti scorretti, dal punto di vista giuridico ma, soprattutto, morale, si rende necessario il recupero e l'utilizzo di comportamenti bancari corretti per fornire un'adeguata tutela e difesa alle parti deboli coinvolte in tali odiosi rapporti, ossia famiglie, imprese, enti ed associazioni, al fine di riportare tutte queste realtà su di un piano paritario nei confronti dei grandi istituti bancari e creditizi;

l'anatocismo bancario e l'usura bancaria costituiscono una pratica oramai largamente utilizzata da parte di molti istituti di credito italiani, dalla quale deriva una patologica e smisurata maturazione degli interessi a debito, che si riflette sul sostrato produttivo del nostro Paese, aggredendo il patrimonio industriale, artigianale ed agricolo italiano, da sempre costituente il tradizionale corpo produttivo del nostro Paese;

tale prassi, invalsa soprattutto a seguito di quello che viene definito "*credit crunch*", vale a dire la contrazione del credito bancario a famiglie ed imprese dovuta principalmente alla perdurante crisi economico-finanziaria, deriva da un'interpretazione distorta del divieto di anatocismo posto dall'articolo 1283 del codice civile, secondo la quale gli istituti di credito hanno introdotto un uso condiviso nel circuito bancario di stipula dei contratti bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche e con tassi che violano la legge n. 108 del 1996, tale primaria fonte normativa in tema di usura fornisce indicazioni che si discostano dalle istruzioni fornite nelle circolari della Banca d'Italia per quanto attiene alla cosiddetta commissione di massimo scoperto, e, proprio riguardo a tali circolari, la sezione II penale della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011 ha statuito che "le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano fonti di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo";

tale comportamento contrattuale viola evidentemente l'articolo 1284 del codice civile con conseguente nullità del contratto ex articoli 1418, 1325, e 1346 del codice civile; si ricorda che, con sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095, venne statuita l'illegittimità dell'anatocismo anche per i contratti stipulati in data anteriore a detta pronuncia;

precedentemente a tale pronuncia l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999 introduceva un nuovo comma all'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, testo unico

bancario (TUB), con il quale si stabilivano le modalità di produzione e di calcolo degli interessi sugli interessi;

con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) veniva modificato l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 che sanciva il principio volto ad assicurare ai clienti degli istituti di credito il rispetto delle regole di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, creando a parere dell'interrogante delle incongruenze e delle ambiguità sulla posizione del Governo in materia; i dati forniti dalla SDL SpA di Brescia (società per la tutela dei consumatori e degli utenti che opera tramite la SDL Fondazione ed il suo Centro Studi) in quello che costituisce il primo *report* italiano in materia, il "Report Nazionale dell'Usura della Banca e nella Banca", presentato per la prima volta nel 2014 in varie città italiane unitamente a magistrati, a CONFAPI nazionale, nonché all'Istituto nazionale dei revisori legali, mostrano un quadro preoccupante della crisi economica del nostro Paese; a tal proposito è bene evidenziare come tale società, perseguendo finalità di solidarietà sociale, non solo si proponga di incrementare l'occupazione dei giovani laureati nel campo della consulenza ed assistenza nel settore bancario, ma svolga anche una attività concreta e diretta alla tutela dei soggetti di impresa dai rischi derivanti dall'usura e dall'anatocismo bancari e dal sovra indebitamento che ne deriva, contribuendo, a tal fine, alla formazione e alle iniziative di studio e di ricerca necessarie in tale delicatissimo e cruciale settore;

infatti su circa 47.000 conti correnti aziendali esaminati più del 98 per cento risulterebbe affetto da usura oggettiva, nel 71 per cento dei casi i tassi di interesse passivi erano superiori al tasso di soglia fissato trimestralmente dalla Banca d'Italia, e nel 74 per cento dei casi sarebbe stata rilevata usura soggettiva. Percentuali simili sarebbero state riscontrate su conti correnti privati;

a parere dell'interrogante la problematica richiede particolare attenzione viste le gravi conseguenze che si ripercuotono sulle imprese e le famiglie;

sostenere con strumenti normativi tutte le realtà che oggi rappresentano l'ultimo baluardo in difesa dello strapotere lobbistico e affaristico delle banche, e collaborare a creare una coscienza di responsabilità sociale dell'impresa e di pacificazione dell'ambiente nel quale i nostri operatori economici agiscono è anche compito del legislatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale e culturale sull'argomento in premessa;

se voglia includere la SDL SpA di Brescia nella consulta anti-usura nazionale;

quale sia la sua posizione in merito alle interpretazioni, a giudizio dell'interrogante errate, fornite nelle circolari nonché nelle istruzioni della Banca d'Italia;

se stia adottando o abbia intenzione di adottare iniziative normative in relazione alle criticità descritte.

(4-03967)

[DE PIN](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#), [PUPPATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a nord-ovest della città di Napoli è situata una vasta area di origine vulcanica denominata "Campi Flegrei", costellata da oltre 20 tra crateri ed edifici vulcanici, che concorrono a formare una sorta di grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di 12-15 chilometri nella parte principale, collocabile topograficamente tra i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto Flegreo. Ricadono altresì in essa, per quanto concerne Napoli, i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Posillipo, Soccavo, e le località di Agnano e Pisani. La popolazione stanziata nell'area, come è facile intuire, supera i 3 milioni di abitanti e per le caratteristiche del territorio e della dislocazione della popolazione, essa costituisce un'area ad altissimo rischio;

nel 2003, in attuazione della legge regionale della Campania n. 33 del 1° settembre 1993, è stato istituito il Parco regionale dei Campi Flegrei;

per quanto concerne il controllo del Vesuvio e delle formazioni vulcaniche dei Campi Flegrei, il monitoraggio e la pubblicazione dei dati è demandato per legge all'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (INGV). Dal sito istituzionale dell'INGV, «L'Osservatorio Vesuviano svolge attività di ricerca in diversi campi della geofisica, della geochimica e della vulcanologia. Gli obiettivi principali di questa attività sono la comprensione dei processi che generano le eruzioni vulcaniche e la definizione dei meccanismi che governano l'evoluzione di questi fenomeni. In particolare l'attività di ricerca riguarda il monitoraggio dei vulcani attivi, la fisica del vulcanismo, la geochimica dei fluidi, la geodesia, la sismologia, la sismotettonica, la vulcanologia e la petrologia». Ad ausilio dell'osservatorio è predisposto un presidio di 24 ore così strutturato: «Il sistema di monitoraggio sismico utilizzato per l'attività di turnazione è basato su una rete sismica permanente, composta da numerose stazioni distribuite sul territorio, che trasmettono i dati in continuo al centro di acquisizione, via radio o via linea telefonica dedicata. Nella sala sismica dell'Osservatorio Vesuviano i segnali sono visualizzati su monitor e processati da un innovativo sistema di gestione e analisi dei dati, che consente anche l'immissione dei tracciati sul web. Questo sistema, realizzato da personale interno all'ente, in caso di evento sismico o in caso di malfunzionamento di uno o più dei suoi componenti, attiva un allarme sonoro e delle procedure di notifica quali l'invio di sms ed e-mail al personale competente». Ad ausilio dei sistemi descritti vi è quello di monitoraggio predisposto per «Sorvegliare queste aree. L'Osservatorio Vesuviano si serve di reti strumentali che misurano dati sismologici, geodetici e geochimici. Secondo quanto previsto dai Piani di Emergenza, predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile le autorità competenti per la gestione delle emergenze, utilizzano le informazioni fornite dall'Osservatorio Vesuviano per la definizione dei livelli di allerta e per attivare tutte le procedure previste in caso di una eventuale crisi nelle aree vulcaniche della Campania». L'INGV dispone inoltre di una rete di collaborazioni con altri enti di ricerca ed università, al fine di garantire la pluralità di vedute scientifiche sul tema della sismologia e della vulcanologia, con pubblicazioni anche su rinomate riviste scientifiche a livello internazionale;

la collaborazione tra l'INGV e il Dipartimento della Protezione civile è frutto di una convenzione, recentemente rinnovata fino al 2020, a firma del Presidente INGV, Stefano Gresta, e di Franco Gabrielli per il Dipartimento di protezione civile stesso, di recente poi sostituito da Fabrizio Curcio. L'INGV percepisce da anni milioni di euro di finanziamenti pubblici per assicurare il monitoraggio e fornire la migliore interpretazione dei dati da tradurre in mappe della pericolosità vulcanica e tracciare gli scenari di rischio vulcanico, poi adottati dal Dipartimento di protezione Civile, che a sua volta li utilizzerebbe per redigere i "Piani di Emergenza" di volta in volta rinnovabili e migliorabili, da comunicare alle popolazioni;

il sistema, così come strutturato, sembra soltanto all'apparenza idoneo e funzionale, giacché è opportuno segnalare come la pluriennale convenzione INGV-DPC abbia subito diverse crisi recenti, con blocchi dello stanziamento di fondi provenienti dal Dipartimento della protezione Civile, a causa di errati bandi di ricerca ed errate rendicontazioni da parte di INGV, come riportato da vari articoli di stampa degli anni 2013-2015 ("II Foglietto della Ricerca" del 28 gennaio 2014, "II Sole 24-Ore" del 30 gennaio 2014, "il Fatto Quotidiano" del 26 febbraio 2015). La gestione dei fondi è tra l'altro caratterizzata dall'assenza di una commissione di controllo esterna ad INGV, che auspicabilmente venga nominata con soggetti senza conflitti di interesse con gli attori in gioco, tra i quali si annoverano le grandi *lobbies* delle assicurazioni sui rischi sismici e vulcanici, fortemente interessate alle "assicurazioni obbligatorie" per i cittadini, equivalenti a tasse imposte ai privati, comprese le industrie, computate in base al rischio della zona abitata;

il Dipartimento della protezione civile è a sua volta organizzato in strutture dotate di "esperti" in qualità consulenti esterni in rischio vulcanico, lautamente retribuiti dai contributi italiani e scelti "a chiamata diretta", il cui controllo sulle ore di tempo dedicate a tale attività non è dato conoscere, salvo quanto riferito da alcuni articoli di stampa che si pongono delle domande al proposito, in una sana ottica di "*spending review*". Le contraddizioni in termini sul tema risaltano da quanto emerso in sede di processo d'appello della sentenza sulla Commissione Grandi Rischi, Settore Rischio Sismico, che si riunì a L'Aquila il 31 marzo 2009: in tale occasione lo stesso Mauro Dolce, analogo "esperto" in discipline sismologiche presso il Dipartimento della protezione civile, avrebbe dichiarato

spontaneamente di "non essere esperto in materie sismologiche", per scagionare le sue contestate colpe. Stranamente il medesimo risulta che sieda ancora al suo posto in DPC, pur essendo stato il "braccio destro" di Guido Bertolaso, nel periodo del terremoto de L'Aquila, con le conseguenze ben note sui giornali, relative al "piano case";

ed è proprio la sentenza di appello accennata che accende i riflettori sulle anomalie macroscopiche del sistema, tanto evidenti quanto inintelligibili agli occhi dei più. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prima sentenza del processo sulla Commissione Grandi Rischi - Settore Rischio Sismico che condannò tutti i presenti alla riunione alla medesima pena di 6 anni di reclusione, nonostante ognuno dei 6 imputati avesse rivestito un ruolo diverso dagli altri;

di fatto il parere del singolo ricercatore, dirigente di ricerca, professore universitario o presidente di ente di ricerca è stato paradossalmente equiparato alle figure di riferimento di tipo "tecnico-politico" del Dipartimento della protezione civile (esempio Bernardo De Bernardinis, poi comunque condannato in appello), che per legge sono i responsabili della comunicazione ufficiale sui rischi sismici e vulcanici per la popolazione;

l'apparente anomalia processuale, o novità giurisprudenziale se si preferisce, si spiega in quanto il processo di L'Aquila ha valutato la responsabilità penale fondandola non tanto sul "non aver previsto giorno esatto ed ora esatta di un terremoto di medio-elevata magnitudo", quanto piuttosto per non aver messo completamente a disposizione della comunità e degli organi di informazione importanti informazioni scientifiche in possesso e che possano denotare rischi per la salute o incolumità dei cittadini, comprese quelle che vanno in senso contrario o diverso rispetto al cosiddetto "parere ente di ricerca". In tal senso il "parere del singolo" è stato equiparato al parere dell'"entità giuridica nel suo insieme";

nel caso in questione, relativamente alla pericolosità e al rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei, il raffronto può essere effettuato tra il "parere di ente INGV", di cui si avvale costantemente il Dipartimento di protezione civile per costruire i suoi scenari di rischio e conseguenti piani di emergenza, e le pubblicazioni svolte da un singolo ricercatore, non supportato dai fondi della convenzione INGV-DPC, così come riportate su rinomate e prestigiose pubblicazioni internazionali, evidenziando tra l'altro che il "parere di ente INGV", è fornito dal "gruppo di ricercatori INGV", scelti dai vertici del medesimo ente, che non necessariamente è composto dai migliori ricercatori, affermazione quest'ultima non del tutto fuori dal contesto se si considera che uno dei vertici INGV, tale Stefano Gresta e attuale Presidente INGV, sarebbe stato sorprendentemente certificato come "mediocre" proprio dalla Commissione Salamini del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che nel 2012 lo scelse come presidente dell'INGV stesso;

la modesta credibilità scientifica del "parere di ente INGV", non è frutto di una voce fuori dal coro, essendo di per sé sufficiente leggere ciò che da 2-3 anni i *mass media* mettono in luce riguardo alle carenze e debolezze degli attuali vertici INGV, tra cui i numerosissimi articoli su "Il Foglietto Usi Rdb", "il Fatto Quotidiano", "Il Resto del Carlino", "Panorama", "Il Sole 24-Ore", "la Repubblica", "La Nazione", "Il Tirreno", ed altri, mentre altre importanti testate d'informazione continuano a tacere, almeno fino a quando non sarà capito che evitare di parlare di questi argomenti non paga il sistema Paese ormai fermo su molti fronti;

quello che stupisce non è solo lo stato di fatto delle carenze svelate, quanto il fatto che tali carenze e debolezze dei vertici INGV non siano state smentite dai diretti interessati e neanche da quelli del Dipartimento di protezione Civile, avvalorandone tacitamente la veridicità per i cittadini e le istituzioni, compresi gli interroganti;

addirittura, in data 29 aprile 2015, ore 16:00 circa, la RAI 1 nel programma televisivo "Linea Diretta" ha fatto parlare il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, ricercatore "singolo" INGV, che da anni propone una mappa della pericolosità/rischio vulcanico del Vesuvio-Campi Flegrei ben diversa da quella ufficiale di INGV-DPC, e tale trasmissione fa seguito a diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Radicale o articoli su altri *media* in cui il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, a titolo personale, si è espresso similmente, con pareri molto diversi dai "pareri ufficiali INGV-DPC". È chiaro

che qui si sarebbe in presenza di un "parere personale" diverso dal "parere di ente INGV", tuttavia non smentito ufficialmente da INGV, che non ha inteso esercitare il diritto di replica forse perché non invitato alla suddetta trasmissione RAI, rendendosi con tale atteggiamento non più credibile, non diversamente da quanto ha fatto il Dipartimento di protezione Civile che, pur invitato, non si è presentato, attirando le critiche della trasmissione stessa;

ci si chiede a questo punto come sia possibile che l'autorevolezza scientifica e istituzionale degli enti suddetti possa essere stata sminuita pubblicamente, senza replica alcuna, quando invece sarebbe dovere di un ente pubblico quello di difendere la credibilità, la serietà e l'onestà del ruolo svolto e riconosciuto dallo Stato;

la domanda trova una risposta, come provato da atti ufficiali, ma non è stata resa disponibile al pubblico come hanno fatto la RAI e Mastrolorenzo, essendo destinata alla conoscenza di pochi con un *modus operandi* che ricorda tanto il significato attribuito all'espressione idiomatica "i panni sporchi si lavano in famiglia". Secondo la Carta europea del ricercatore, oltre che per la Costituzione italiana che sancisce la libertà di ricerca nel nostro Paese, il ricercatore singolo è libero di esprimere senza subire danni o punizioni la sua opinione scientifica ed è naturale quindi che il parere espresso sui *media* dal singolo ricercatore sia sempre di tipo personale anche se "labellato" con il proprio ente di appartenenza, soprattutto se tale parere-denuncia faccia intravedere una discussione su rischi per i cittadini, milioni di cittadini, in una zona vulcanica pericolosa come quella del Vesuvio-Campi Flegrei. Non solo, è anche dovere del "singolo ricercatore" condividere pubblicamente e sui *media* queste discussioni sui rischi vulcanici soprattutto se validate da pubblicazioni internazionali, anche solo per innescare una discussione "negata" presso il proprio ente di ricerca (INGV);

la discussione scientifica e tecnico-politica in un clima di condivisione di fondi e risorse umane può svolgersi in maniera pacata e chiara qualora gestita in maniera inclusiva, come avvenuto maggiormente nel passato (sebbene sempre poco a giudicare dai fatti), ma rischia di trasformarsi in un contenzioso qualora non sia garantita la libertà di espressione di un singolo ricercatore, pur nel contraddittorio con l'ente INGV, che legittimamente può esprimere il proprio parere o manifestare la propria posizione, non essendo tuttavia scontato che l'opinione collegialmente deliberata sia scientificamente più valida rispetto a quella propugnata dal singolo escluso dal gruppo;

a questo punto torna utile quanto premesso in merito alle vicende del processo di L'Aquila, considerato che la giurisprudenza in tema di comunicazione del rischio (rischio per centinaia di migliaia di persone nell'area del Vesuvio-Campi Flegrei) contempla la responsabilità penale per l'aver occultato una verità scientifica o dei dati di monitoraggio, che non son quindi di proprietà del singolo direttore di sezione INGV (come recentemente accaduto alla sezione INGV di Napoli con tanto di vertenza amministrativa sul caso);

ci si chiede quindi se, qualora un singolo ricercatore isolato, come nel caso del ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, metta in luce serenamente e consapevolmente sui *media* le reali e più affidabili mappe di pericolosità vulcanica della zona Vesuvio-Campi Flegrei senza essere smentito dal presidente INGV sulla stampa per mesi, la sua verità scientifica possa essere ritenuta accettata dall'ente di ricerca INGV e quindi debba essere considerata anche dal Dipartimento di protezione civile stesso, serenamente, per delineare le sue mappe di rischio e piani di emergenza. Ci si chiede inoltre se il singolo ricercatore INGV che abbia fatto il proprio dovere di cittadino vada punito per tale condotta;

è opportuno sapere che il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo da molti anni avrebbe fornito diversi pareri in contraddittorio con "gruppi di ricercatori" sovvenzionati da INGV-Dipartimento della protezione civile senza subire punizioni di alcun tipo. Durante tutto il periodo della presidenza INGV di Enzo Boschi, e in quello pregresso, esisteva una commissione regionale Campana sui vulcani preposta ai rapporti con il Dipartimento di protezione Civile e che includeva anche vulcanologi di INGV. Tra questi vi erano personaggi molto discussi come Franco Barberi, ripetutamente a capo di commissioni vulcaniche o a capo del Dipartimento di protezione Civile per anni. Nel suddetto periodo di tempo Enzo Boschi avrebbe consentito al ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo, di lavorare all'interno del gruppo vulcanologico campano nella pluralità delle vedute scientifiche (che a suo tempo

si chiamava GNV - Gruppo nazionale di vulcanologia); recentemente invece, con l'INGV presieduto da Stefano Gresta e con la Sezione INGV di Napoli diretta da tale Giuseppe De Natale, il ricercatore Giuseppe Mastrolorenzo ha subito la punizione inflittagli da una commissione disciplinare INGV che gli ha decurtato parte dello stipendio nel corso 2014, a conclusione di un procedimento disciplinare che traeva origine da una lettera di Giuseppe De Natale (Prot. INGV 0000055 del 2 gennaio 2014, seguita da Prot. INGV 0005376 del 28 marzo 2014). La punizione subita ha comportato altre gravi situazioni di disagio lavorativo (non compare nell'organigramma della Sezione INGV di Napoli), con sommo sconcerto di molti dei suoi collaboratori internazionali e con eco della vicenda sui *media* nazionali ed internazionali. Mastrolorenzo ha finalmente ottenuto nel gennaio 2015, dopo circa un anno di richieste reiterate con p.e.c., una lettera autografa riservata del capo del DPC Franco Gabrielli, (Prot. DPC SCD/0073934 del 22.12.2013) rivolta esclusivamente al presidente INGV Stefano Gresta con la quale Gabrielli chiedeva semplicemente di smentire pubblicamente le opinioni scientifiche di Mastrolorenzo apparse su alcun *media* sino alla fine del 2013 circa la pericolosità vulcanica dell'area Vesuvio-Campi-Flegrei basate sugli studi internazionali del ricercatore. Stranamente questa lettera finisce nelle mani prima della Sezione INGV di Napoli e poi in quelle della Commissione Disciplinare INGV ed infine artatamente utilizzata per comminare la sanzione disciplinare;

la tesi più probabile suggerisce che la pronta smentita del vertice INGV sarebbe stata necessaria a Franco Gabrielli per continuare a ritenere affidabili ed "ufficiali" i "pareri di ente INGV", rispetto al "parere singolo" personale di Giuseppe Mastrolorenzo, ovviamente e legittimamente. Senza entrare nel merito della possibilità per un capo del DPC di chiedere ad un presidente INGV di smentire pubblicamente sui *media* un singolo ricercatore, si ritiene che Gabrielli lo abbia fatto nella buona fede, al fine avere un "unico" e non diversi pareri di ente INGV, che potessero e possono tuttora confondere i cittadini, lungi dal Franco Gabrielli l'intento di voler punire con una decurtazione di stipendio il ricercatore INGV Giuseppe Mastrolorenzo. Invece, del tutto al di fuori dagli intenti perseguiti da Franco Gabrielli nella sua missiva rivolta al presidente INGV Stefano Gresta, quest'ultimo non ha pubblicato alcuna smentita scientifica sui *media*, come era suo dovere fare per continuare ad avvalorare le tesi scientifiche di ente INGV;

inspiegabile a giudizio degli interroganti è inoltre il motivo per cui una lettera ufficiale del Dipartimento della protezione civile, di fatto destinata all'Ufficio Stampa INGV, per procedere a semplice smentita o chiarimento pubblico, finisca invece usata, abusata, per avallare un provvedimento disciplinare punitivo e fortemente lesivo per la reputazione di Giuseppe Mastrolorenzo, vale a dire per un provvedimento disciplinare a parere degli interroganti inopportuno, illecito e finanche illegale se inteso come finalizzato a limitare la libertà di ricerca e di espressione di un ricercatore, a maggior ragione se in grado di nascondere potenziali rischi per la salute umana o per l'incolumità fisica di centinaia di migliaia di cittadini dell'area del Vesuvio-Campi Flegrei;

la Repubblica e le istituzioni tutte non possono consentire che la gestione e la rappresentanza di enti di primaria importanza per la salvaguardia dell'incolumità di numerosissima popolazione, per la prevenzione di eventi catastrofici, per la salvaguardia del territorio e del patrimonio naturale divengano il terreno fertile per coltivare interessi e battaglie personali e per il consolidamento di posizioni che esulano dall'interesse comune. Corre voce, corroborata da protocolli ufficiali INGV che Giuseppe De Natale, sia soggetto da tempo all'osservazione attenta e vigile del CUG di INGV (Comitato unico di garanzia) e della consigliera di fiducia INGV Barbara Felici, a causa di comportamenti "scorretti" e disinvolti nei confronti di molti dipendenti della sezione INGV di Napoli, molto provati da tali atteggiamenti;

significativa è la vicenda che vede nel periodo 2013-2015 Giuseppe De Natale fautore di profonde perforazioni geotermiche nel centro della città di Napoli e che uno dei maggiori oppositori a tali perforazioni fosse proprio Giuseppe Mastrolorenzo, unitamente a tutta la cittadinanza locale, fortemente preoccupata dall'idea di perforazioni geotermiche in pieno centro città. Pur di perseguire non chiare finalità scientifiche il De Natale ha comunque frettolosamente in parte portato a termine le

perforazioni avvalendosi di società private con costi esosi come STAGE Srl, concedendo in uso le strumentazioni INGV omettendo di avvertire preventivamente le autorità preposte allo spostamento di beni inventariali INGV, omissione già perpetrata in occasione degli spostamenti di strumenti di misura antichi di un certo valore, in occasione della Mostra di Firenze 2013-2014. Ci si chiede quale sia il motivo per cui le sezioni territoriali dell'INGV non vengono dirette da dirigenti amministrativi idonei allo scopo piuttosto che da dirigenti tecnologi o dirigenti ricercatori e perchè privare la ricerca italiana di così rari soggetti, arrivando al punto tale che a Napoli, alcuni famosi e storici dirigenti di ricerca della Sezione INGV hanno paradossalmente cambiato sede, lamentandosi che anch'essi non comparivano nell'organigramma della Sezione di Napoli. A tali interrogativi non vi è ancora risposta; non vanno sottovalutati inoltre i rischi di possibili influenze che interessi politici ed economici locali potrebbero esercitare, inopportuno interferendo, sulla delimitazione delle fasce di rischio all'interno delle quali è vietato costruire edifici pubblici e privati. A tal proposito sono trapelate notizie sui giornali ("il Fatto Quotidiano" del 12 febbraio 2014²⁰¹⁴, ripreso anche il 28 settembre 2014) i quali riportano che addirittura in tutta l'area campana del Vesuvio-Campi Flegrei è stata riscontrata l'assenza per decine e decine di chilometri quadrati di stazioni di monitoraggio in continuo del semplice parametro di temperatura delle acque di falda, che notoriamente in letteratura e nelle cronache storiche è il primo parametro fondamentale da misurare in continuo ed in telemetria, onde comprendere se si stia avvicinando una eruzione o meno. Tutto ciò avviene nonostante i milioni di euro che la sezione INGV di Napoli ha ricevuto per prestare questo servizio ai cittadini campani e per conto del Dipartimento della protezione civile, che evidentemente ancora non si è reso conto di questo *vulnus* nella ricerca e nella competenza nonostante i fondi elargiti; infine, ultima e non da meno, giunge notizia che la Regione Campania avrebbe elargito in maniera diretta e senza una chiamata pubblica aperta e trasparente (dicasi "bando"), una cifra di 3 milioni di euro denominata "PROGETTO SISTEMA", devoluta per la sola sezione INGV di Napoli, senza che molti altri dirigenti di ricerca vulcanologica INGV e non INGV ne siano minimamente a conoscenza. Di questi fondi circa 300.000 euro sarebbero confluibili o già confluiti nelle casse della amministrazione centrale INGV e della presidenza INGV, il cui futuro utilizzo è tuttora da chiarire. Singolare appare inoltre la nomina di una miriade di responsabili di unità funzionali, laboratori e sotto-laboratori presso la Sezione INGV di Napoli, il cui numero è quasi pari a quello dei dipendenti della Sezione di Napoli, prassi che non avviene in altre sezioni INGV del territorio italiano, si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario far piena luce sui fatti esposti procedendo, in via cautelativa, a bloccare i finanziamenti al piano di ricerca denominato "SISTEMA", alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile, alla sezione INGV di Napoli rinnovando, nel contempo, nei limiti della propria competenza, i componenti degli organi dirigenti delle strutture interessate, contribuendo all'immediato ripristino e al corretto funzionamento delle metodologie, previste per legge, come l'installazione dei dovuti dispositivi di monitoraggio in continuo;

se non ritenga opportuno ricreare un necessario clima di serena collaborazione scientifica al fine di determinare una situazione di certezza sulla cognizione della pericolosità vulcanica e del rischio vulcanico connesso, sia per il Dipartimento di protezione civile che per i cittadini campani;

se non ritenga necessario porre fine alla convenzione tra INGV e Dipartimento della protezione civile su tutte le materie di ricerca, lasciando solo ed esclusivamente un finanziamento costante alla rete sismica INGV, che ha *routine* con turnazione ben collaudata e con reti locali (Vesuvio, Etna, eccetera) ben configurate ormai, valutando pertanto l'opportunità di togliere il comparto vulcanico e vulcanologico dalla convenzione, lasciando i ricercatori vulcanologi e non a svolgere libera ricerca, in libero contraddittorio scientifico.

(4-03968)

[FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Italia si calcola un numero complessivo di 844 Pronto Soccorso, in cui lavorano 12.000 medici e

25.000 infermieri. Ogni anno gli accessi sono circa 24 milioni, vale a dire 2 milioni al mese, 67.000 al giorno, 2.800 all'ora e quasi uno ogni secondo. Tali dati sono stati diffusi l'11 maggio 2015 da SIMEU, la Società italiana Medicina Emergenza-Urgenza, in occasione della seconda edizione della settimana nazionale del Pronto Soccorso, in programma dal 16 al 24 maggio 2015;

il tema delle condizioni in cui versano i Pronto Soccorso è stato altresì rilanciato da Anaa Assomed (Associazione dei medici dirigenti), evidenziando la crescita del fenomeno del sovraffollamento, la cui causa principale sarebbe rappresentata dal taglio progressivo dei posti letto ospedalieri, che in alcune realtà regionali ha raggiunto quota 20 per cento in un decennio;

in un'inchiesta pubblicata in data 15 aprile 2015 dal sito di informazione *on line* de "la Repubblica", si riporta che dal 2009 al 2013 gli occupati nel Servizio sanitario nazionale sono diminuiti di 23.476 unità e che, quanto ai posti letto, ne sono venuti meno 71.000 dal 2000 ad oggi. La riduzione è stata attuata anche in altri Paesi dell'Unione europea, ma non in maniera così ingente come in Italia. La Francia registra una media di 6,37 posti letto per 1.000 abitanti, la Germania di 8,22, mentre in Italia siamo arrivati a 3,6 posti letto per 1.000 abitanti, ben al di sotto della media europea;

il sovraffollamento provoca lunghe attese, con conseguenti gravi disagi anche per i parenti del malato, condizione che sovente si associa a disservizi ulteriori, come la chiusura registrata in alcune strutture ospedaliere della sala gessi durante il fine settimana;

alle criticità evidenziate si aggiunge il sovraccarico di lavoro in capo a medici, infermieri e ausiliari che devono affrontare non solo l'emergenza, ma anche i turni raddoppiati a causa della mancanza di personale;

a quanto risulta agli interroganti il disagio in capo agli operatori sanitari di Pronto Soccorso, è stato segnalato nel mese di febbraio 2015 con una lettera aperta indirizzata al sindaco di Jesi (Ancona), Massimo Bacci, agli organi di informazione e ai vertici sanitari jesini e dell'Area Vasta 2; il quotidiano di informazione *on line* "qdmnotizie" il 9 febbraio 2015 riporta che gli operatori del centro marchigiano evidenziano il malessere che contraddistingue la propria attività quotidiana. Nella lettera, tra l'altro, si legge "Potremmo scrivere decine di pagine parlando dei problemi organizzativi, della scarsità di personale, dei turni senza riposo, dell'assenza di un filtro efficace sul territorio, delle attese tanto lunghe da indurre chi ha semplicemente bisogno di un esame a rivolgersi al Pronto Soccorso, della cronica mancanza di posti letto che ci costringe a tenere i pazienti sulle barelle per ore";

considerato che:

come riportato dallo stesso presidente della SIMEU, dottor Gian Alfonso Cibinel, mentre ogni ospedale italiano dispone di un Peimaf (Piano di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti), quasi nessuno dispone di un Pgs (Piano di gestione del sovraffollamento). Tale mancanza risulta paradossale, in ragione del fatto che il sovraffollamento dei Pronto Soccorso si ripete regolarmente, mentre il massiccio afflusso di feriti risulta un evento abbastanza raro;

inoltre la SIMEU segnala un *deficit* nel numero di medici specializzati in emergenza-urgenza e che lo scorso anno per il bando delle Scuole di specializzazione in tale settore, sono stati messi a disposizione circa 80 posti, a fronte di un fabbisogno che la stessa SIMEU stima in almeno il triplo;

queste considerazioni chiamano in causa, a parere degli interroganti, la questione della necessaria razionalizzazione e riorganizzazione complessiva della rete dell'emergenza-urgenza, nonché il fatto che in molte aree del Paese non vi sarebbero ancora adeguate alternative al ricorso all'ospedale, anzitutto a causa del generalizzato ritardo nell'adeguamento dei servizi di medicina territoriale, a partire dai quelli domiciliari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, al fine di ottenere un sistema complessivo di Pronto Soccorso più efficace ed efficiente, superando le criticità descritte che ricadono su cittadini, pazienti e personale sanitario.

(4-03969)

[DE PETRIS](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

Telecom Italia, pur riducendo sempre di più la qualità dei suoi investimenti, rappresenta ancora una delle centrali di acquisto più importanti del Paese. Con valori di spesa dell'ordine dei 7 o 8 miliardi di

euro annui e con le sue politiche di acquisto, Telecom italia può condizionare, nel bene e nel male, la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;
le scelte e le politiche delle grandi centrali di acquisto operanti in Italia possono condizionare pesantemente lo stesso bilancio dello Stato e la regolarità dei conti pubblici, rappresentando per quantità una delle entrate fiscali più importanti;

inoltre, Telecom Italia gestisce circa l'80 per cento delle infrastrutture di rete di telecomunicazione civile sul territorio italiano, rete realizzata in maggior parte con le risorse finanziarie pubbliche, dunque se non commissiona lavori comparabili nazionalmente a delle tariffe di mercato, rende disomogenea la qualità e la quantità della spesa su tutto il territorio;

tale attività avrà a giudizio dell'interrogante maggiore incisività e porterà ad una perequazione della spesa in tutti i comparti merceologici di acquisto, dotandosi di idonei strumenti di controllo e di indirizzo nei confronti di tutte le grandi aziende di Stato pubbliche e private, per l'applicazione omogenea di uguali o comparabili politiche di acquisto improntate a una assoluta garanzia della libera concorrenza tra le aziende e a una assoluta aderenza a un codice etico di valenza internazionale;

"Il Sole 24-Ore" del 27 marzo 2015, ha pubblicato un articolo di denuncia di sospette sovrappuntazioni effettuate da fornitori non noti verso Telecom Italia, destinate a creare un accumulo di denaro "in nero" da usare per possibili atti di corruzione tra privati. L'articolo riporta che dopo 2 segnalazioni anonime inoltrate al Comitato controlli rischi che denunciavano "sospette sovrappuntazioni da parte di un fornitore allo scopo di pagare stecche a dirigenti Telecom" sarebbe stato dato mandato a un revisore esterno Kpmg di avviare una disanima completa dell'operatività dell'ufficio acquisti. I vertici dell'azienda avrebbero, in parallelo, avviato un *audit* interno, anch'esso mirato a verificare se tale fenomeno sia presente e in quale entità, esaminando in particolare il comportamento dell'ufficio Acquisti;

pur essendo un'azienda privata Telecom Italia svolge un fondamentale servizio pubblico per la rete fissa ed è un importante fornitore della pubblica amministrazione, circostanza che meriterebbe a parere dell'interrogante un auspicabile interessamento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); questa "anomala" situazione determinata dall'azione fortemente impregnata di favoritismi di una grande centrale di acquisto privata, ma con fortissimi intrecci, interessi e influenze sulla pubblica amministrazione e indirettamente sulla politica, priva le altre aziende di una reale competitività poiché tutto il processo di confronto concorrenziale è falsato da palesi favoritismi che determinano distorsioni di mercato che colpiscono il diffuso tessuto economico, costituito dalle piccole e medie imprese costrette a un ulteriore spreco di risorse per effettuare attività commerciale e sviluppo professionale per stare al livello delle cosiddette "società favorite";

pare inoltre che si sia determinata una situazione di forte tensione nell'ufficio Acquisti Telecom Italia, che si manifesterebbe attraverso numerose aggressioni verbali nei confronti di fornitori non graditi che vengono sottoposti a continue vessazioni, con la grave conseguenza di una mancata reazione da parte di questi per non perdere i potenziali contratti,

si chiede di sapere se alla luce dei gravi fatti esposti e in via di verifica, non si ritenga necessario compiere la più ampia verifica e controllo da parte di organismi pubblici, in particolare, attraverso specifiche indagini da parte della Guardia di finanza, volte a verificare la sussistenza o meno di comportamenti lesivi dell'interesse pubblico e più in generale a garanzia del corretto svolgimento dell'attività economica che coinvolge le piccole e medie imprese determinati dalla creazione di fondi neri e sovrappuntazione che sono alla base dei processi di corruzione.

(4-03970)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a oltre 40 cooperative artigiane lucchesi è giunta dall'INPS di Lucca, la comunicazione relativa alla cancellazione dei soci lavoratori di quelle cooperative dai propri elenchi, a decorrere dal 31 dicembre 2014, a meno che il rapporto di lavoro instaurato non sia di tipo subordinato;

già nei mesi precedenti la stessa sede INPS di Lucca aveva cominciato a respingere tutte le domande di

iscrizione ai soci lavoratori delle cooperative artigiane presentate alla gestione speciale dei lavoratori autonomi posteriormente al 1° gennaio 2014;

secondo l'INPS di Lucca, infatti, nelle modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio in favore della cooperativa, non si ravviserebbero le caratteristiche tipiche dell'impresa artigiana e degli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo;

sempre secondo l'INPS quell'orientamento sarebbe "coerentemente allineato anche al regime fiscale riservato ai redditi dichiarati dai soci di cooperativa, trattati, per l'appunto, come redditi di lavoro dipendente";

di conseguenza, sempre secondo l'INPS, dovrebbero essere estese ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del lavoro subordinato e l'obbligo contributivo verrebbe posto a carico della cooperativa anche qualora i soci siano iscritti all'albo delle imprese artigiane;

secondo l'argomentazione sostenuta dalla sede INPS di Lucca, dunque, il socio di una società cooperativa che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa dovrebbe comunque essere considerato, ai fini contributivi, come un dipendente della società e questo perché, sempre secondo la tesi dell'INPS, la normativa in materia cooperativistica avrebbe progressivamente esteso ai soci di cooperative di lavoro le regole previdenziali tipiche del rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, si dovrebbe dedurre che i soci, prestatori d'opera prevaletti in favore della società cooperativa, dovrebbero essere inquadrati e iscritti esclusivamente come lavoratori dipendenti;

tali argomentazioni, tuttavia, non sembrano tenere conto della legge n. 142 del 2001, nel testo riformulato dalla legge n. 30 del 2003, che all'articolo 1, comma 3, stabilisce che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte";

da quanto premesso si deduce che la legge sancisce il principio secondo il quale gli artigiani possono riunirsi in cooperativa e rimanere, comunque, imprenditori artigiani;

la stessa regione Toscana, attraverso la Commissione regionale per l'artigianato ha stabilito con deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005 (all. 1) che qualora una società cooperativa intenda iscriversi all'albo delle imprese artigiane, i soci, proprio nella loro qualità di coimprenditori, dovranno essere iscritti nei ruoli IVS artigiani;

la successiva legge regionale della Toscana n. 53 del 2008 recante "Norme in materia di artigianato", all'articolo 7, prevede che l'impresa artigiana possa essere esercitata oltre che in forma individuale anche in forma collettiva attraverso società, anche cooperative;

a sostegno di quanto esposto interviene la sentenza della Corte di cassazione (sezione Lavoro) n. 16281 del 2004;

una successiva sentenza della Cassazione (n. 9705 del 2010) sottolinea che "gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola. Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi. Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa. 1.3. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a

contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa. Invero l'assicurazione IVS artigiani introdotta per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) un contributo a carico dell'artigiano nella misura "del 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che da titolo all'iscrizione alle gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". L'assicurazione IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione. L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a contributi di sorta)",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti il contenzioso che si è aperto tra la sede INPS di Lucca e le cooperative artigiane della provincia di Lucca e quali conseguenti iniziative si intendano assumere, anche tenendo conto delle gravi ripercussioni che si verrebbero a produrre sul piano dell'occupazione e della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale artigiano lucchese.

(4-03971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-01932, della senatrice Blundo ed altri, sulle situazioni di conflitto d'interesse in capo ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01930, del senatore Divina, sull'elezione dei nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2017/2018;

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-01934, della senatrice Gatti ed altri, sull'esclusione delle spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, in particolare per il Comune di Calci (Pisa);

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-01931, del senatore Fravezzi ed altri, sulla modifica dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi per gli impianti idroelettrici;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-01933, della senatrice Bencini ed altri, sulla disciplina dell'attività onicotecnica.

1.5.2.3. Seduta n. 457 (ant.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

457a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 11,04).

Discussione del disegno di legge:

(1719) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,05)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1719, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Pegorer e Susta, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pegorer. *(Brusio)*.

Invito ad abbassare i toni delle vostre conversazioni per consentire l'inizio dei lavori.

PEGORER, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nel gennaio 2014, tra l'Italia e gli Stati Uniti per il miglioramento della disciplina fiscale internazionale e per l'applicazione della normativa statunitense del Foreign account tax compliance act (FATCA).

Le misure si iscrivono in un contesto economico-internazionale segnato dall'esigenza di intensificare la lotta all'evasione fiscale internazionale e di assicurare maggiore trasparenza a livello tributario, come più volte auspicato nelle principali sedi internazionali.

La normativa FATCA intende contrastare la pratica di utilizzare strumenti esteri di investimento ai fini di evasione fiscale. Per questo, si prevede che gli intermediari finanziari stranieri identifichino e segnalino all'autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale nei due Paesi.

Un lungo confronto negoziale che gli Stati Uniti hanno avviato con alcuni Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) ha consentito di predisporre un modello di accordo bilaterale per lo scambio automatico di informazioni fra amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti, e per ridurre l'impatto e gli oneri per le istituzioni finanziarie dei vari Stati interessati derivanti dall'applicazione della disciplina statunitense per il controllo fiscale dei capitali *off-shore*. Tale modello è stato utilizzato per la stesura dell'Accordo in esame, che consta di dieci articoli e di due allegati. Il primo allegato disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane per conti detenuti da soggetti statunitensi e per pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Il secondo allegato descrive, invece, le istituzioni finanziarie italiane non tenute a tali comunicazioni e i prodotti italiani esenti.

La rilevanza dell'Accordo risiede anche nel fatto che il modello FATCA, strutturato sullo scambio reciproco e automatico delle informazioni tra amministrazioni finanziarie, è destinato a diventare uno *standard* internazionale, già fatto proprio dall'OCSE.

Relativamente ai profili di interesse della Commissione affari esteri, si evidenziano gli articoli 2 e 3, che fissano gli obblighi, la tempistica e le modalità per lo scambio di informazioni relative a conti oggetto di comunicazione. Per ciò che concerne il trattamento tributario dei conti, l'articolo 3 specifica che in Italia l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione ad un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può far riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.

L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane ed elenca gli obblighi di identificazione, comunicazione e applicazione della ritenuta cui esse sono tenute per accedere ai benefici recati dall'Accordo.

Il successivo articolo 5 definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'intesa.

L'articolo 6 è invece finalizzato all'impegno dei due Stati ad intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale, in condizioni di reciprocità.

Si rileva altresì come l'articolo 7 riconosce all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 12 articoli. Oltre all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore, vi sono ulteriori disposizioni attuative sugli scambi di informazioni derivanti non solo dall'accordo con gli USA, ma anche da impegni aggiuntivi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. Su tutti questi aspetti potrà sicuramente ed utilmente relazionare il collega della Commissione finanze.

Segnalo solo che nelle Commissioni riunite si è svolto un dibattito a mio avviso ampio ed approfondito, che ha toccato i diversi aspetti del testo ed ha consentito, anche grazie all'intervento del rappresentante del Governo, di chiarire alcuni punti su cui vi erano alcune incertezze. Sottolineo pure che sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno presentati da colleghi del Gruppo Misto e del Gruppo Movimento 5 Stelle.

In particolare, con l'ordine del giorno a prima firma del senatore Molinari, il Governo ha accolto l'impegno a valutare la possibilità di definire in maniera più stringente il regime sanzionatorio previsto dal disegno di legge.

Con l'ordine del giorno a prima firma del collega Vacciano, il Governo ha accolto l'impegno a valutare le modalità per assicurare in maniera più stringente il rispetto del principio di reciprocità nello scambio automatico di informazioni, questione che pure era emersa nel corso del dibattito svolto nelle Commissioni riunite.

Il Governo ha anche accolto due ordini giorno a prima firma della collega Bottici, impegnandosi a prevedere la possibilità che le istituzioni finanziarie indicate nell'accordo deleghino a società terze l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo di acquisizione, verifica e comunicazione dei dati e a prevedere che tali soggetti terzi, fornitori di servizi, mettano comunque tale documentazione a disposizione delle istituzioni finanziarie di riferimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Susta.

[SUSTA](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, non ho molto da aggiungere a quanto già relazionato dal senatore Pegorer, che ha ben inquadrato, sul piano delle relazioni internazionali con gli USA, il senso di questo accordo USA-Italia che siamo chiamati a ratificare.

Come relatore per la 6a Commissione, non posso non evidenziare l'importanza di un accordo che rafforza la cooperazione tra USA ed Italia nella lotta all'evasione fiscale e per una maggiore trasparenza nello scambio di dati fiscalmente sensibili, attraverso la creazione di un rete informativa che si basa sul principio della reciprocità, nella quale le informazioni sui contribuenti viaggeranno molto velocemente, restringendo gli spazi di chi aggira gli obblighi tributari nei grandi Paesi come il nostro.

L'accordo USA-Italia che è all'esame dell'Assemblea del Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera, si inserisce all'interno delle recenti intese raggiunte in seno al G20, che, con il Common reporting standard (CRS), ha di fatto incorporato la normativa FATCA (legge USA approvata nel 2010) ed altri strumenti predisposti in sede OCSE a livello globale per perseguire l'illecita detenzione di beni e di capitali all'estero.

Con questi accordi diventa sempre più difficile trovare aree al sicuro del segreto bancario. In più, la lotta all'evasione fiscale internazionale e la scarsa trasparenza delle operazioni finanziarie diventa parte della più generale lotta alla criminalità organizzata. A questo quadro positivo a livello internazionale ha non poco contribuito il semestre a guida italiana dell'Unione europea, che ha accelerato l'adozione di un modello di scambio di informazioni tra i Paesi dell'Unione, sancito dalle decisioni assunte nel corso della riunione Ecofin del 14 ottobre 2014, in cui tutti i Paesi europei si sono impegnati ad adeguare le loro normative entro il 31 dicembre 2015 e ad applicare la nuova direttiva sullo scambio di

informazioni a partire dal 1° gennaio 2016 (l'Austria lo farà dal 1° gennaio 2017).

A Berlino, inoltre, 51 Paesi del mondo hanno sottoscritto l'accordo per avviare lo scambio di informazioni nel 2017, mentre 35 Paesi lo avvieranno nel 2018, e il 19 novembre del 2014 anche la Svizzera ha sottoscritto il Common reporting standard (CRS). Insomma, questa ratifica, ancorché un po' tardiva, avviene in un periodo in cui, se consideriamo anche la *voluntary disclosure*, il nostro Paese si mette al passo con gli altri nella lotta all'evasione e ai paradisi fiscali.

In sintesi, l'articolo 1 specifica il significato dei termini utilizzati nell'accordo, l'articolo 2 stabilisce quali informazioni debbano essere oggetto di comunicazione e di scambio, in relazione ai conti bancari. Il sistema prevede che si vada a regime nel 2016, ma gli obblighi più importanti per gli Stati Uniti sono già entrati in vigore nel 2014. L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due Paesi e l'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FACTA alle istituzioni finanziarie italiane. L'articolo 5 disciplina le procedure da applicare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'accordo da parte delle istituzioni finanziarie. L'articolo 6 è finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. L'articolo 7 assicura all'Italia - come già ricordato - ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FACTA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con gli altri Paesi e l'articolo 8 disciplina la possibilità di consultazione e di modifiche.

Vi è infine l'incorporazione di due allegati: l'allegato 1 disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie italiane e differenzia tra conti preesistenti e nuovi conti, successivi al primo luglio 2014 e l'allegato 2 definisce le istituzioni finanziarie italiane non tenute alle comunicazioni e i prodotti finanziari italiani esenti.

Mi pare scontato concludere evidenziando l'importanza che il Senato della Repubblica - come già fatto dalla Camera dei deputati - ratifichi questo accordo, ringraziando gli Uffici per la collaborazione, il presidente senatore Marino e i colleghi della 6a e della 3a Commissione permanente per i contributi dati in sede di discussione, nonché il collega senatore Pegorer che ha condiviso con me questa responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge di ratifica dell'accordo internazionale che oggi andiamo a discutere suscita non poche perplessità e preoccupazioni. Non solo per gli scopi che si propone di raggiungere, ma per i gravi effetti che esso potrebbe produrre nell'ordinamento giuridico italiano.

La storia di questo accordo, noto negli USA come Foreign account tax compliance act (FATCA), nasce dall'esigenza di contrastare la fuga di capitali dagli USA e la conseguente evasione fiscale. L'Accordo, infatti, si propone di individuare i conti correnti dei cittadini americani residenti all'estero e introduce di fatto il principio della supremazia del diritto statunitense sul diritto italiano. Esso impone, tra l'altro, ad autorità italiane, come l'Agenzia delle entrate, di adempiere a degli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati sensibili dei cittadini americani residenti in Italia, qualora risultino titolari di conti correnti bancari per un importo superiore a 50.000 dollari.

Ora, al di là dei dubbi sollevati da molti autorevoli esperti sulla reale efficacia della normativa FATCA, ciò che colpisce non è solo l'impatto economico che quest'accordo può avere sulle nostre istituzioni finanziarie, chiamate a una raccolta dati che certamente comporterà dei costi, ma ancora più gravi sono le conseguenze giuridiche. Le autorità italiane non agirebbero solo come intermediarie di quelle statunitensi, ma sarebbero ad esse gerarchicamente subordinate. Tutto ciò determina un palese contrasto col dettato costituzionale, che non prevede affatto una completa cessione di sovranità dello Stato italiano, ma solo una limitazione a parità di condizioni, che certo non si verifica nel momento in cui si attribuisce il potere di sanzioni amministrative ai tribunali americani, ai quali viene concesso il privilegio di comminare multe alle autorità italiane qualora queste non riportino dettagliatamente i dati sensibili dei cittadini statunitensi, come il nome, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di conto

corrente con relativo saldo.

Si arriva al punto che, nel caso di un conto di custodia, l'autorità giudiziaria statunitense può pretendere la comunicazione dell'importo totale lordo degli interessi.

Quindi, se le autorità italiane non ottemperano alle comunicazioni previste per talune fattualità che si sono verificate sul territorio della Repubblica, esse andranno incontro al rischio di essere sanzionate da un Paese straniero. Questo viene espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 5, che, utilizzando l'espressione «grave non conformità», lascia un ampio margine di discrezionalità alle autorità statunitensi. Si tratta di una nuova, irreversibile, cessione di sovranità. Non è solo questo l'aspetto più grave perché il FATCA tocca persino la sfera degli interessi di investitori italiani, che ricevono le loro rendite dagli Stati Uniti, anche se questi investimenti sono realizzati in una banca italiana sul territorio della Repubblica. Anche in tal caso, i dati di questi cittadini potrebbero essere richiesti dalle autorità statunitensi per le loro verifiche.

Alla luce di questa realtà appare evidente che un tale accordo apre le porte della sovranità alla legislazione straniera, che entra pienamente nel nostro ordinamento giuridico e si pone al di sopra della Costituzione e delle leggi ordinarie. Una situazione che richiama molto da vicino i recenti fatti che hanno portato all'arresto, avvenuto in Svizzera, di funzionari FIFA - voglio ricordare che si è trattato di un fermo di cittadini stranieri che non hanno alcun legame con gli USA - sulla base di un'inchiesta promossa dall'FBI. Si è arrivati persino al punto di domandare, contro ogni elementare principio giuridico, l'extradizione negli Stati Uniti di persone accusate per reati commessi nell'Unione europea. È dunque il diritto degli Stati Uniti applicabile in qualsiasi Stato europeo? È possibile immaginare che un cittadino italiano possa essere chiamato a rispondere di fronte ad un tribunale americano per reati, veri o presunti, commessi in Italia o in Europa? Appare evidente che, in tal modo, si sancisce, di diritto oltre che di fatto, la nostra trasformazione da Stato sovrano a protettorato americano. Ci avviamo, in buona sostanza, a diventare un semplice spazio territoriale chiamato ad eseguire le direttive di Washington e a conformarsi ai suoi interessi.

Prima di essere tacciata di antiamericanismo, ricordo che l'accordo in questione è stato fortemente avversato negli stessi Stati Uniti, anche da alcuni autorevoli rappresentanti del Congresso. Cito alcuni passi della lettera che Bill Posey, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato della Florida, ha scritto al segretario al Tesoro, Jack Lew, riguardo all'approvazione del FATCA: «Esprimo preoccupazione per l'approvazione di norme che impongono a banche americane la raccolta di dati sensibili di cittadini stranieri e che non porteranno un dollaro nelle casse del Tesoro, ma al contrario otterranno l'effetto contrario, quello di scoraggiare gli investimenti negli Stati Uniti. Appare del tutto evidente che il FATCA debba essere emendato o respinto, e rimpiazzato con un accordo cooperativo che ostacoli l'evasione fiscale, senza coinvolgere persone estranee o innocenti».

In conclusione, quest'accordo non è altro che un ulteriore passo verso la sorveglianza di carattere globale. Un moderno *panopticon*, il carcere ideato dal filosofo Jeremy Bentham per permettere al sorvegliante di controllare in una sola volta tutti i carcerati della struttura. Per quanto mi sforzi, in tutto questo non riesco a trovare qualcosa che abbia a che fare con i principi della Carta costituzionale, che dovrebbero essere il fondamento della nostra Repubblica libera, democratica e fondata sul lavoro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'intera Assemblea alle alunne, agli alunni e ai docenti del Liceo artistico statale «Via di Ripetta» di Roma, che seguono i nostri lavori. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1719 (ore 11,19)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, signor rappresentante del Governo, la ratifica dell'Accordo in esame persegue l'obiettivo di sviluppare lo scambio di informazioni tra Italia e Stati Uniti a fini fiscali e di fornire agli intermediari finanziari un quadro normativo completo, circa gli adempimenti che gli stessi dovranno assolvere.

Il meccanismo contenuto nell'Accordo deriva dalla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) introdotta dal Congresso degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 al fine di fornire strumenti adeguati in funzione antielusiva.

La finalità è quella di colpire i soggetti di origine statunitense che si avvalgono di intermediari esteri per occultare i propri redditi al fisco americano.

Gli Stati Uniti hanno pertanto elaborato una legge indirizzata agli istituti finanziari esteri che gestiscono i loro conti o rapporti in modo diretto o indiretto. Nel febbraio del 2012, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, con il comune obiettivo di intensificare la lotta all'evasione fiscale internazionale e di adottare un approccio intergovernativo finalizzato all'applicazione del FATCA, hanno definito un modello di accordo intergovernativo al fine di scambiare su base automatica una serie di informazioni che le istituzioni finanziarie forniranno alle rispettive autorità fiscali.

Tale iniziativa, volta a rendere trasparenti e tracciabili le ricchezze finanziarie detenute all'estero al fine di ridurre l'evasione fiscale derivante dai movimenti internazionali dei capitali, ha innescato un processo virtuoso, destinato a estendersi molto rapidamente. Questo lo si evince dal fatto che il FATCA è stato fonte di ispirazione, in ambito OCSE, per la messa a punto di un sistema comune per la raccolta da parte degli intermediari finanziari e lo scambio automatico di tutte le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

Sotto questo profilo, anche in sede europea il modello FATCA è destinato a fungere da architrave delle nuove regole che estenderanno, di fatto, a partire dal luglio 2015 l'obbligo di identificazione e segnalazione di tutta la clientela con residenza fiscale estera, alle rispettive autorità di competenza.

Sono pertanto evidenti i progressi che si stanno ottenendo in materia di trasparenza e collaborazione internazionale tra Stati, a cui si aggiunge il mutato atteggiamento di tutti i maggiori istituti finanziari tradizionalmente inclini a mantenere il segreto bancario. Ne è un esempio la Svizzera con cui di recente l'Italia ha concluso un accordo che ha posto fine al segreto bancario.

In conclusione il merito di questo accordo è quello di aver trasformato un atto unilaterale appartenente alla legislazione americana, imposto agli Stati, in un atto bilaterale di rango internazionale fondato sul principio della reciprocità che si esplica in uno scambio di informazioni non solo dall'Italia verso gli Stati Uniti, ma anche dagli Stati Uniti verso l'Italia.

Il FATCA, nonostante la mancanza di una normativa nazionale in materia, è stato reso operativo nel nostro Paese dal 1° luglio 2014, e dunque oggi non possiamo perdere l'occasione di dare seguito all'approvazione del provvedimento di ratifica al fine di dotare il nostro ordinamento interno di un adeguato strumento per combattere l'evasione fiscale internazionale.

Come Gruppo Forza Italia non posso che apprezzare il tenore dell'accordo e dunque auspicarne una sua rapida approvazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1801\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 (Approvato dalla*

Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1801, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

COMPAGNA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Governo delle Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Si ricorda che l'arcipelago delle Cayman è costituito da tre isolette situate nel mare dei Caraibi, a sud di Cuba, ed abitate complessivamente da quasi 60.000 persone. L'Accordo ricalca il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia in diverse sedi multilaterali per il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. Si tratta di un modello adottato per gli analoghi accordi recentemente ratificati con i Governi dell'Isola di Jersey, delle isole Cook, dell'Isola di Man e di Gibilterra. L'intesa ha pertanto lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire adeguati livelli di trasparenza.

L'Accordo si compone di 13 articoli i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa e gli ambiti giurisdizionali. Le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono le imposte sui redditi, sulle attività produttive, l'IVA e le imposte di successione. L'Accordo regola poi le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando in dettaglio tipologie di informazioni che possono essere richieste, prevedendo tra l'altro un superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'Accordo dispone anche l'obbligo per le parti di adottare modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa. Non sono previsti in alcuna norma oneri finanziari.

La ratifica di questo Accordo rappresenterebbe perciò, a giudizio della Commissione, un significativo passo in avanti contro l'evasione e contro l'elusione fiscale nei paradisi fiscali, consentendo così di inserire anche le Isole Cayman tra quegli Stati e quei territori con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, nella votazione di questa ratifica il Gruppo della Lega Nord si asterrà.

Voglio fare chiarezza sulla questione. Noi sappiamo che nei cosiddetti paradisi fiscali, come le Cayman e le Barbados, sono depositati, all'interno delle banche e delle grandi società finanziarie, fra i 21 e i 32 miliardi di dollari: una cifra iperbolica, paragonabile al PIL di un grande Paese.

La cosa sconcertante è che, in questo calcolo, non vengono conteggiati e sommati le opere d'arte (e ne sono detenute anche molte, importantissime), i gioielli, i metalli preziosi, addirittura i cavalli da corsa e i mega *yacht* che appunto battono bandiera delle Cayman o di altri satelliti fiscali.

Se andiamo a verificare chi detiene questo immenso patrimonio, sempre in base a dati forniti in maniera seria da istituti internazionali, ci accorgiamo che si tratta di circa 91.000 ultramiliardari. Questo vuol dire che si tratta dello 0,001 per cento della popolazione globale, e lo sappiamo tutti, ma è bene sottolinearlo.

Il presente Accordo rappresenta sicuramente un passo avanti verso una maggiore trasparenza ed una maggiore collaborazione fra il nostro Paese e, in questo caso, le Isole Cayman. Vi è però un articolo, che è la causa della nostra astensione, che prevede la possibilità di rifiutare una specifica richiesta. Devo riconoscere che esso è abbastanza corposo, scritto bene e sicuramente da importanti, qualificati e capaci consulenti finanziari internazionali.

Quando l'articolo 7 ci dice che le disposizioni di questo Accordo non impongono a un Paese contraente l'obbligo di fornire informazioni quando queste potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o lo stesso processo commerciale, voi capite bene allora che consulenti internazionali, molto preparati da questo punto di vista, andrebbero (o andranno) a nozze nell'indirizzare una procedura internazionale di richiesta di informazioni su tale strada.

Pertanto, è sicuramente un bene ratificare questo Accordo tra il nostro Paese e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ma lo riteniamo un po' annacquato, ed è questo il motivo della nostra astensione. Potevamo sicuramente esprimere un voto contrario perché, se lo leggiamo in maniera ancora più puntuale ci si accorge che è veramente debole. Ma, in ogni caso, apprezziamo il tentativo fatto.

L'auspicio è che accordi di tal genere siano sempre più performanti e solidi dal punto di vista fiscale, e speriamo che nei prossimi tempi si possa arrivare a concretizzare in maniera più solida un accordo che non ci lasci perplessi.

Per questi motivi, il nostro sarà un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Area Popolare al provvedimento in oggetto.

MARAN (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento proprio perché l'Accordo in esame ricalca il modello predisposto dall'OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia, nelle diverse sedi multilaterali, per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. Non a caso, la Commissione affari esteri ha già provveduto, nel corso di questa legislatura, ad esaminare analoghi accordi con i Governi di Jersey, delle Isole Cook, dell'Isola di Man, di Gibilterra e così via.

L'intesa bilaterale in esame ha lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1803) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,42)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1803, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[COMPAGNA](#), *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esprimerci su un disegno di legge di ratifica ed esecuzione di un Accordo del 2013, e del relativo Protocollo, fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, finalizzato ad evitare doppie imposizioni e a prevenire l'evasione fiscale.

Il testo riprende il modello di altre intese internazionali di analogo contenuto, recentemente concluse. Tra i suoi effetti c'è quello di aiutare le nostre imprese ad operare a Hong Kong in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in termini più equilibrati gli aspetti fiscali relativi ai rapporti commerciali.

L'intesa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e concerne le imposte sul reddito delle persone fisiche, delle società e delle attività produttive. La tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. Gli utili di impresa, viceversa, sono imponibili esclusivamente nel Paese in cui ha sede l'impresa, ad eccezione di quelli prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Per quanto attiene i meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per la parte italiana, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili ad Hong Kong.

Nell'ambito della lotta all'evasione fiscale si segnalano soprattutto le disposizioni sullo scambio di informazioni, che rafforzano la cooperazione amministrativa, consentendo tra l'altro un superamento delle barriere del segreto bancario.

Gli oneri sono quantificati in circa tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, riconducibili a

perdite di gettito nella tassazione dei dividendi e degli utili di capitale. L'entrata in vigore dell'Accordo contribuirà, però, al raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza, all'emersione di base imponibile e alla riduzione di comportamenti fraudolenti.

Per questi motivi, da parte della nostra Commissione si suggerisce all'Assemblea di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'Accordo con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Ci preme però sottolineare, anche in questo caso, la debolezza degli articoli 7, 9 e 10, ovverosia di quelli che prendono in considerazione gli utili delle imprese, le stesse imprese associate e i dividendi. Senza entrare tecnicamente nel merito, ci preme evidenziare che avevamo sottolineato tali debolezze in maniera molto forte quando, proprio in questa Aula, abbiamo approvato l'importante Accordo per la Trans Adriatic Pipeline (TAP), nel quale era anche definito il comportamento delle varie imprese e dei vari utili. In quella occasione avevamo rilevato grandi debolezze in materia di imprese *off-shore* o di imprese facenti parte loro stesse di *holding* o di multinazionali e aventi sede in determinati Paesi (in quel caso, si trattava di un cantone elvetico), cosa che creava gravi difficoltà per quanto riguarda l'imposizione agli utili delle imprese e dei dividendi.

Voteremo a favore, ma ci preme sottolineare come questi accordi, benché siano utili, troppo spesso, da quel punto di vista, siano eccessivamente deboli. E credo che un'azione seria del Governo debba essere indirizzata in maniera molto più puntuale, per far sì che questi meccanismi di finanza internazionale non trovino sempre un pertugio in cui infilarsi per eludere o evadere il pagamento degli utili e dei dividendi e, di conseguenza, anche di quanto dovuto ai vari Paesi in materia di contributi.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) al provvedimento in esame.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'Accordo in esame trova il favore del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Detto Accordo tra l'Italia e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, infatti, permetterà di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nonché prevenire le evasioni fiscali.

La sigla del Protocollo è abbastanza recente (risale infatti al 2013) e l'atto s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi come quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata.

Quanto rappresentato e contenuto nell'Accordo in titolo rappresenta oggettivamente l'aspetto fondamentale dell'Accordo stesso. Il Gruppo Movimento 5 Stelle, pertanto, voterà a suo favore, al fine di trovare soluzione ai problemi ai quali ogni giorno vanno incontro gli operatori commerciali italiani che si trovino ad operare con Hong Kong.

Grazie ad esso, infatti, la cooperazione amministrativa tra l'Italia ed il Governo regionale di Hong Kong, in materia di scambio di informazioni - per evitare le doppie imposizioni, ma soprattutto per la lotta all'evasione fiscale - sarà sicuramente intensificata in conformità con quanto prescritto dagli *standard* dell'OCSE in materia.

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sul disegno di legge n. 1803. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura al provvedimento in esame.

È importante facilitare le aziende, le attività e le imprese che hanno rapporti con Honk Kong, una Regione molto rilevante che sta attraversando, ed ha attraversato negli ultimi anni, una fase molto difficile, stante il suo passaggio sotto la Repubblica popolare cinese che, indubbiamente, ha compresso le libertà di cui in passato essa godeva.

Va anche detto che si profila la possibilità che si tengano delle elezioni in questa Regione: indubbiamente si tratta più di un embrione di elezioni che di elezioni vere e proprie, ma ciò rappresenta sempre un passo in direzione positiva che forse, alla lunga, potrà contagiare l'intero colosso cinese.

Pertanto, anche in considerazione di ciò, è opportuno votare in tempi rapidi e valutare in modo particolarmente positivo il fatto di arrivare alla ratifica in Parlamento in tempi relativamente brevi, rispetto ai tempi medi nei quali di solito si adempie a queste procedure. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[MARAN](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo PD sul provvedimento in esame, il quale riprende il modello di altre intese internazionali dello stesso contenuto e ha il fine di aiutare le imprese italiane ad operare ad Hong Kong in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi, disciplinando in maniera più equilibrata gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra le due aree.

Rilevo - come abbiamo sottolineato nel corso dell'esame in Commissione - che i rapporti economici fra Italia e Hong Kong sono in costante crescita, anche perché l'area cinese rappresenta per molte imprese italiane un punto di appoggio commerciale per tutta quella realtà.

Dunque, il testo coerentemente razionalizza il sistema della doppia imposizione consentendo l'emersione di eventuali forme di elusione fiscale.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(1599\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (Relazione orale) (ore 11,54)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1599.

La senatrice De Pietro, facente funzioni di relatrice, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[DE PIETRO](#), *ff. relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto da Italia e Cile nel 2007.

Il testo è volto a promuovere e sostenere iniziative comuni tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnologico, consolidando i legami tra università e centri di ricerca, assicurando la protezione intellettuale e favorendo la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse.

L'Accordo stabilisce l'ambito della cooperazione nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico (articolo 2); fissa le modalità operative della cooperazione (articolo 3); prevede l'istituzione di una commissione mista per l'esecuzione dell'intesa (articolo 4) e regola la clausola sulla proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti realizzati (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri per le missioni scientifiche sono valutati in circa 39.000 euro per il 2015 e in circa 45.000 euro a decorrere dal 2016, essenzialmente per spese di missioni. I rimanenti oneri per attuare le modalità di cooperazione sono valutati in circa 180.000 euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo in modo rapido e veloce.

Come Assemblea siamo chiamati a ratificare ed eseguire l'Accordo di cooperazione tra il Cile e l'Italia per quanto riguarda questioni scientifiche e tecnologiche. La relazione, molta stringata, della relatrice facente funzioni la dice lunga sul fatto che è chiaramente necessario che i due Paesi continuino a collaborare.

Nei quattro articoli, anche questi molto brevi, sono ben specificate, anche sotto il profilo economico, le questioni che interessano questo provvedimento, che ritengo vada nel senso di consolidare i legami tra i due Paesi in fase di progetti congiunti e di reciproco interesse.

Per quanto riguarda, poi, la questione della fuga di cervelli - di cui ogni tanto si parla, e anche a sproposito - credo che accordi di questo genere possano trovare un interesse comune per mantenere sul nostro territorio menti eccelse. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento in esame.

[MARAN](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge in esame. L'Accordo ha lo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica con uno dei Paesi più interessanti per gli operatori economici, peraltro legato all'Italia da una lunga storia di immigrazione.

Il provvedimento consentirà il superamento di un precedente accordo del 1991 che, in questo caso, è volto a promuovere e a sostenere iniziative comuni tra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, consolidando i legami tra le università e i centri di ricerca, assicurando la protezione intellettuale e puntando anche alla realizzazione di progetti congiunti sui temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di docenti, esperti e ricercatori.

Pertanto, confermo il nostro voto favorevole.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(1600\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (Relazione orale) (ore 12,01)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1600.

La relatrice facente funzioni, senatrice De Pietro, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

[DE PIETRO](#), *ff. relatrice*. Signor Presidente, colleghi, la stipula dei due Accordi discende dalla volontà di migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, con cui l'Italia sta intensificando i rapporti anche sul piano economico, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale.

Il Trattato sull'assistenza giudiziaria, che si compone di 26 articoli, sancisce l'obbligo reciproco della cooperazione in materia penale. L'articolo 1 include fra le misure di mutua assistenza, tra l'altro, la notifica di documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l'identificazione di persone.

Il Trattato prevede inoltre (articolo 2) il temperamento del principio della doppia incriminazione, consentendo di prestare l'assistenza giudiziaria anche quando nell'altro Stato il fatto non costituisce reato.

Il Trattato definisce anche i casi in cui l'assistenza giudiziaria può essere negata o rinviata, tra cui quando esistano motivi per ritenere che la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, religione o opinioni politiche.

Tra le altre previsioni, si può segnalare l'articolo 18, che non contempla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l'assistenza.

Il secondo Trattato, strettamente connesso, è inteso a rafforzare la cooperazione nelle procedure di estradizione. Ai sensi dell'articolo 2, l'estradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.

Il Trattato disciplina altresì i casi in cui una delle due parti debba o possa negare l'estradizione, includendo, fra gli altri, anche i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo) e quando vi sia il fondato motivo di una possibile discriminazione. L'estradizione può essere rifiutata anche qualora essa risulti non compatibile con l'età, le condizioni di salute o altre condizioni della persona richiesta.

Il testo contempla altresì ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza e di richieste di estradizioni avanzate da più Stati, e prevede una procedura semplificata se vi è il consenso della persona richiesta

(articolo 16).

Gli oneri sono valutati in circa 23.000 euro l'anno per il Trattato di assistenza giudiziaria e in circa 32.000 euro per il Trattato di estradizione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, si tratta del rapporto con uno Stato su cui vige tutta la nostra attenzione, per quanto riguarda gli interessi e i rapporti economici esistenti. Nella sua relazione, la relatrice ha spiegato il contenuto dei 26 articoli, che sono discretamente complessi nella loro gestione sotto l'aspetto della questione legale, ma danno l'idea dell'importanza del Trattato.

Per quanto ci riguarda, esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sul provvedimento in esame.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento, come già fatto in passato in casi come questo e cito soltanto alcuni degli esempi precedenti: Atto Senato n. 1053 (ratifica di un Accordo con gli USA), Atto Senato n. 1143 (ratifica di un Accordo con il Niger), Atto Senato n. 1166 (ratifica di un Accordo con San Marino), Atto Senato n. 1329 (ratifica di un Accordo con il Messico), e ancora molti altri in questa legislatura. Il Movimento non esiterà a sostenere la ratifica di atti volti a perseguire con efficacia - almeno si spera - la prevenzione e la persecuzione di

crimini anche su base internazionale.

Non mi dilungherò sul merito del provvedimento, già illustrato dalla relatrice all'inizio della trattazione. Tuttavia, mi preme fare un approfondimento sul Paese contraente dell'Accordo pattizio medesimo, Panama, che è lo Stato che forse, più di tutti negli ultimi anni, ha catalizzato e raccolto soldi sporchi del mondo intero.

Facendo forza sulle relazioni diplomatiche tessute dal Governo di quel Paese, che spesso incontrava il nostro, senza lesinare la presenza di faccendieri poi rivelatisi criminali (ogni riferimento al caso Lavitola è da intendersi ovviamente come volontario), lo Stato panamense, in cambio di sostanziale impunità nei confronti di gestori di fondi finanziari di dubbia provenienza, ha accolto ogni tipo di attività sul proprio territorio, facendo crescere a dismisura il proprio prodotto interno lordo e creando una *city* degna dello *skyline* di Manhattan, ma lasciando al contempo milioni di cittadini panamensi nello stato di più totale indigenza. Panama è stato oggetto di inchieste, e non solo giornalistiche, negli ultimi anni, e questo dovrebbe far riporre molta attenzione sulle modalità con le quali il nostro Paese può e deve interfacciarsi con lo Stato caraibico.

Il provvedimento che stiamo per ratificare, sul quale - come detto - il Movimento 5 Stelle voterà a favore, rappresenta solo il primo e basilare strumento con il quale le magistrature di entrambi i Paesi potranno perseguire crimini di ogni tipo.

Con l'auspicio che i poteri conferiti dalla nostra Costituzione al Governo in temi di politica internazionale possano sempre più spesso essere orientati in tale direzione, il Movimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole sull'Atto Senato 1600, che autorizza la ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Panama. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MARAN](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge che dà esecuzione ai trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione sottoscritti tra Italia e Panama. I due Accordi consentono di migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, Paese con il quale l'Italia sta intensificando i rapporti anche sul piano economico, nel quadro dello sforzo più generale di contrasto alla criminalità internazionale.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1804\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,10)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1804, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PEGORER *f.f. relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo tra l'Italia e il Canada sulla sicurezza sociale, già approvato dalla Camera dei deputati.

Lo scopo dell'Accordo, analogamente ad altri della stessa specie, è regolare alcuni aspetti previdenziali e determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, estendendo e migliorando i livelli di protezione per i lavoratori e le loro famiglie.

Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (articolo 1) e specificato le legislazioni a cui sarà applicabile (articolo 2), l'Accordo dispone, all'articolo 3, la sua applicabilità alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di una delle parti, nonché ai loro familiari o superstiti, ponendo al contempo generali principi di eguaglianza di trattamento e di esportabilità delle prestazioni.

L'intesa stabilisce un'ampia deroga alla legislazione territoriale a favore dei lavoratori distaccati dalle imprese nazionali nell'altro Paese contraente, (articolo 7) e detta norme specifiche per il personale occupato su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate sulle piattaforme continentali (articolo 8) e per il personale impiegato a bordo di navi e aeromobili (articolo 9), o nelle pubbliche amministrazioni (articolo 10).

Di rilievo sono anche gli articoli che prevedono un accesso agevolato ai trattamenti pensionistici per vecchiaia, invalidità e a beneficio dei superstiti, attraverso la possibilità di totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi.

L'Accordo individua, inoltre, le modalità per la collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti per l'applicazione del testo bilaterale, per lo scambio di informazioni e assistenza reciproca e per i casi di accertamenti sanitari.

I successivi articoli dispongono l'esenzione o la riduzione di tasse, imposte ed altri oneri per il rilascio di certificati o documenti necessari per l'applicazione di tale normativa (articolo 25), il regime linguistico applicativo (articolo 26) e la trasferibilità d'ufficio delle domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente (articolo 27), nonché la possibilità che ciascuna amministrazione nazionale paghi nella propria valuta le prestazioni previste dall'Accordo in esame (articolo 28).

L'articolo 29 dell'Accordo stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati per la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo stesso, prevedendo anche il ricorso ad una commissione arbitrale, mentre l'articolo 30, in ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, prevede la possibilità di concludere intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché non contrastino con le disposizioni dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri e all'entrata in vigore del testo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in 521.600 euro per il 2015 e in circa 2 milioni e mezzo di euro a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica contiene un'illustrazione analitica dei criteri adottati per la quantificazione del numero dei possibili beneficiari dell'Accordo e degli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo, fino al 2024.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[CONSIGLIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non doveva esserci proprio una gran fretta a ratificare questo Accordo, visto che sono passati ormai vent'anni. Peraltro, è stato completato da un Protocollo aggiuntivo nel lontano 2003, ragion per cui non era forse veramente considerato urgente.

L'intesa italo-canadese in materia di sicurezza sociale venne stipulata dal Governo Dini mentre il Protocollo aggiuntivo del 2003 è opera del Governo Berlusconi, per cui non credo ci saranno problemi all'approvazione da parte di tutti, quindi in assoluta convergenza, vista l'opportunità di varare definitivamente il provvedimento.

Il tempo trascorso ha comunque reso necessario qualche adattamento, in particolare per rendere le conseguenze economiche del provvedimento sostenibili e compatibili nel tempo con il dettato costituzionale. È stato quindi necessario reperire 0,5 milioni di euro per l'anno in corso e altri 2,5 milioni a partire dal 2016.

La circostanza che l'Accordo estende le tutele previdenziali in favore dei canadesi residenti in Italia e degli italiani residenti in Canada è conforme ai valori del nostro ordinamento e non crea, quindi, particolari problemi.

Come Gruppo Lega Nord e Autonomie voteremo a favore di questa intesa, anche per un motivo ulteriore di natura politica: ogni volta che si ratifica un accordo internazionale, d'altra parte, si esprime in qualche modo un giudizio sulla controparte, che non può che essere positivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[COMPAGNA](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, anche in questo caso intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1805) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1805, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea deve esprimersi su un disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera, di un accordo tra l'Italia e Israele sulla previdenza sociale che risale al febbraio 2010.

Il testo regola i rapporti previdenziali fra i due Paesi, in particolare garantendo trasferibilità delle prestazioni e possibilità di accedere alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali.

L'Accordo, che si compone di 28 articoli, si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale dei due Paesi ed ai loro familiari e superstiti. Vengono assicurate condizioni di parità di trattamento verso i cittadini dell'altro Stato contraente e di trasferibilità territoriale delle prestazioni.

Il lavoratore dipendente, inviato da un'impresa nel territorio dell'altro Stato contraente per non più di due anni, rimane soggetto alla legislazione dello Stato di origine. Qualora, tuttavia, il distacco si prolunghi oltre i due anni, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona resti per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine.

L'Accordo consente la totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a dodici mesi (pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale), che possono essere ricollegati dall'istituzione competente dell'altra parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione.

Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni.

Analogamente, gli articoli 15 e 16 sono relativi all'applicazione della legislazione italiana rispettivamente per la totalizzazione contributiva nei casi di pensioni di invalidità, vecchiaia e a favore dei superstiti, e per la metodologia di calcolo di tali pensioni da parte delle competenti autorità italiane. Sono inoltre previste modalità di collaborazione amministrativa e di scambio di informazioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono quantificati in 490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica contiene ipotesi sulla quantificazione del numero dei possibili beneficiari dell'Accordo e sugli oneri derivanti dalla sua applicazione nel lungo periodo (fino al 2028). La ricognizione tiene in considerazione il numero di cittadini israeliani che hanno versato contributi all'INPS nel 2011 e negli anni precedenti (circa 1.000 in media) e il numero di cittadini italiani residenti in Israele registrati presso l'AIRE (circa 3.000). Le ipotesi vengono formulate in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a Paesi terzi. È previsto che l'approvazione dell'Accordo determinerà

anche minori oneri previdenziali per l'INPS.

Per tutti questi motivi, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, come Gruppo Lega Nord, voteremo convintamente a favore dell'Accordo bilaterale italo-israeliano sulla sicurezza sociale per una molteplicità di ragioni tecniche e politiche che in questo momento, per questioni anche di sintesi, non esplicheremo. L'estensione della tutela previdenziale spettante ai cittadini dei due Paesi ci sembra infatti un dato importante, tenendo in considerazione gli stretti legami tra l'Italia ed Israele. Da qui la necessità e l'opportunità del passo tecnico che oggi prende forma.

Naturalmente conta per noi anche il dato politico. La Lega Nord, infatti, si considera sostenitrice a spada tratta dello Stato di Israele che vede sia come presidio di democrazia e di progresso che come baluardo, nel Medioriente, rispetto alla marea montante dell'Islam politico radicale. Per questo il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, anche in questo caso annuncio il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento.

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, sarò breve. Il Movimento 5 Stelle non voterà a favore del provvedimento al nostro esame, preferendo l'astensione al voto contrario. Le motivazioni che soggiacciono a tale decisione sono le stesse già addotte dai deputati del nostro Gruppo durante il

passaggio del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento.

La sottoscrizione di un Accordo sulla previdenza sociale è un atto importante del Governo che dovrebbe esser preceduto da altri atti volti a garantire e tutelare i servizi di previdenza sociale esistenti nel nostro Paese. Come tutti sanno, purtroppo, questo non è avvenuto e non avviene in Italia, Paese in cui, negli ultimi anni, il sistema previdenziale è stato letteralmente spogliato da una serie infinita di norme che hanno finito per distruggere il sistema previdenziale pubblico. Di questa situazione incredibile si è dovuta occupare, solo poche settimane fa, anche la Corte costituzionale, sancendo che occorrerà restituire il maltolto ai pensionati (tutti!).

Orbene, fatta questa doverosa premessa, ci troviamo di fronte alla richiesta del Governo di ratificare un atto pattizio che genererebbe l'estensione dei regimi previdenziali agli oltre 2.000 israeliani residenti in Italia ed a quasi 8.000 italiani residenti in Israele.

Senza ritornare in sede di dichiarazione di voto sulle problematiche del provvedimento inerenti alla copertura finanziaria - che rischierebbe di andare a deprimere ancor di più i già depressi stanziamenti del fondo per le politiche sociali - voglio invece rammentare, quale motivo discriminante che non può portare il Movimento 5 Stelle ad esprimere un voto favorevole, l'assenza di precisazioni circa l'inapplicabilità del disposto pattizio agli occupanti dei territori non riconosciuti dagli organismi internazionali, che Israele continua, appunto, ad occupare nell'illegalità.

Grazie a questo trattato assisteremo all'estensione dei diritti, già notevolmente compressi in Italia, a cittadini italiani che vivono ed hanno lavorato nei territori occupati illegalmente da Israele, ottenendo il risultato perverso di fornire base giuridica internazionale ad una situazione illegale per ogni giurisdizione internazionale oggi operante. Non è così che la diplomazia internazionale del nostro Paese può e deve funzionare.

Un Accordo del lontano 2010, portato oggi in Aula per la ratifica, non rappresenterà la modalità di soluzione dei problemi tra l'Italia ed uno Stato confessionale come quello israeliano. Tuttavia, per colpa dei Governi nazionali, i cittadini dei due Stati rischiano di vedere ulteriormente compressi i loro già risicati diritti.

Per questi motivi il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione sull'Atto Senato n. 1805. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[TONINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento al nostro esame.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore

12,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1806, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PEGORER, *ff. relatore.* Signor Presidente, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Giappone sulla sicurezza sociale, sottoscritto nel febbraio 2009 è in gran parte analogo a quelli appena esaminati con Canada e Israele.

L'intesa, già ratificata da parte giapponese, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di un coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie. L'Accordo, composto di 24 articoli, è volto a regolare, attraverso le norme del diritto sociale internazionale, i rapporti tra i due Paesi per quanto attiene taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile, ponendosi fra l'altro a tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, garantendo la trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed evitando alle imprese distaccanti e ai lavoratori autonomi di pagare la doppia contribuzione.

Dopo aver offerto una definizione dei termini utilizzati (all'articolo 1), l'Accordo (all'articolo 2) elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui risulterà applicabile (e le relative eccezioni).

In base all'articolo 3, l'applicazione dell'intesa riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre individuate categorie di persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari), in condizione di eguaglianza di trattamento (articolo 4) con i cittadini dell'altro Stato.

I successivi articoli dispongono: all'articolo 5, la trasferibilità territoriale delle prestazioni, anche in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone, e stabiliscono (all'articolo 6) che una persona che svolga attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, ove non diversamente previsto.

Il successivo articolo 7, che costituisce il punto centrale dell'intesa, prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco superi i cinque anni (comma 1). Qualora tale periodo di distacco si prolunghi oltre, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2). È disposto altresì (commi 4 e 5) che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti valga anche nel caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente.

In base all'articolo 10, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro. L'Accordo prevede, altresì, forme di collaborazione amministrativa tra i due Paesi.

Il relativo disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all'entrata in vigore del testo. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in circa 10 milioni di euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica quantifica in quasi 3.000 il numero dei cittadini italiani residenti in Giappone ed iscritti all'AIRE ed in quasi 8.400 i giapponesi soggiornanti in Italia. Di conseguenza, si rileva un consistente onere a carico dell'INPS, in ragione del numero molto più alto di lavoratori giapponesi impiegati in Italia. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei

lavoratori giapponesi all'INPS e dunque verrebbe meno anche l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legislazione italiana al momento del pensionamento e del rientro in Giappone.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, questo provvedimento segue quelli precedenti. C'è bisogno di sicurezza sociale tra l'Italia e il Giappone, con lo scopo principale di tutelare i lavoratori al seguito delle imprese distaccate nel territorio di un altro Paese, anche per evitare la doppia contribuzione.

Questa ratifica è stata sollecitata dal Giappone in più di un'occasione in quanto lo stesso Giappone aveva già provveduto prontamente a ratificare l'Accordo, anche tenuto conto del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non averlo ancora ratificato. Credo quindi sia davvero il caso di allinearci agli altri Stati.

Sono del parere che questa ratifica sia urgente e pertanto è evidente che non si tratta solo di evitare qualche danno all'immagine del nostro Paese ma di metterci in condizioni di completare l'iter dell'Accordo.

Per tale ragione il Gruppo della Lega Nord dichiara il proprio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche in questo caso, il voto favorevole del mio Gruppo.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, come nel caso del precedente disegno di legge n. 1805, il Movimento 5 Stelle si asterrà sul disegno di legge in esame. Non mi dilungherò in sede di dichiarazione di voto sulle motivazioni che portano il nostro Movimento ad assumere questa decisione, tuttavia rinnovo le perplessità sull'operato del Governo in tema di servizi previdenziali e di sicurezza sociale interna e non comprendo come questo sistema, ormai segnato da decenni di ruberie, possa essere esteso, all'esterno (o all'interno) dei nostri confini, ai cittadini giapponesi senza generare ulteriori problemi, forse anche più gravi di quelli che tutti i cittadini italiani patiscono quotidianamente.

Inoltre, ci tengo a sottolineare che il provvedimento è del 2009, ovvero di un'era geologica fa in tema di servizi previdenziali: basti pensare quante volte, da allora ad oggi, si è rimesso mano all'insieme delle norme che regolano questo settore.

In ultimo, ma non per ragioni di importanza, non posso non citare il problema, non sufficientemente valutato, della reciprocità delle disposizioni pattizie. La relazione tecnica, che correda il disegno di legge di ratifica, rileva un consistente onere a carico dell'INPS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame in ragione del numero quasi doppio di lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. L'onere netto per l'INPS, a regime, sarebbe superiore a 10 milioni di euro annui.

Per tutte queste ragioni ed incongruenze il Movimento 5 Stelle, pur rammaricato di non poter estendere diritti, già di per se stessi fortemente compromessi, annuncia la propria astensione sul provvedimento in esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1807\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,39)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1807, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[COMPAGNA](#), relatore. Signor Presidente, l'oggetto del disegno di legge è quello da lei richiamato. Il Trattato segue un modello consolidato in materia, sulla base della Convenzione di Strasburgo del 1983, utilizzato da ultimo in un trattato con il Brasile; lo scopo è di facilitare la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone condannate, obiettivi che possono essere meglio conseguiti se la pena è scontata nell'ambiente sociale di origine.

Particolare rilievo assume l'articolo 2 che illustra i principi generali del Trattato e che ne dispone l'applicabilità anche con riferimento a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi

delle due parti. Le condizioni per il trasferimento sono che il condannato debba ancora scontare almeno un anno di pena, che il suo comportamento costituisca reato anche per il Paese di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente e, infine, che via sia accordo tra le due parti. Ai sensi dell'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericoli per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato. Il consenso al trasferimento deve essere volontario ed informato e lo Stato di esecuzione deve essere posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura. La pena da scontare nello Stato di esecuzione non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di condanna per lo stesso reato. Gli oneri derivanti dalle spese di missione sono valutati in circa 33.000 euro annui a decorrere dal 2015. Le ulteriori spese, essenzialmente relative alla traduzione di atti e documenti, ammontano a circa 4.500 euro annui.

Per tutte queste ragioni, la Commissione suggerisce all'Assemblea un voto a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega sul provvedimento che, non solo va a intessere importanti relazioni con nuovi Paesi parlando specificatamente di trasferimento di persone condannate, ma va oltre il testo di cui si sta parlando. Parliamo, infatti, di Paesi dell'Asia centrale, che hanno un grande interesse e guardano verso l'Ovest per un modello sociale, economico e, in questo caso, anche giudiziario. Successivamente avremo un secondo Trattato che parla di accordi di carattere militare.

Con l'Accordo ci si riconosce reciprocamente e i rispettivi cittadini, una volta che hanno una condanna definitiva, a patto che questa superi l'anno di detenzione, possono essere trasferiti. Si riconoscono le due giurisdizioni; si riconosce la validità delle rispettive sentenze e - cosa più importante - si allineano i due ordinamenti in materia penale perché il reato, per essere contemplato da questo Trattato, deve

essere previsto da tutti e due i Paesi. Questo sta a significare che i due modelli giudiziari andranno sempre più a sovrapporsi; vuol dire che il modello europeo che l'Italia incarna è esportabile anche nei Paesi dell'Asia centrale. Guardando ciò che succede nel Medio Oriente, dove vi è una situazione delicata, anzi estremamente preoccupante, capiamo l'importanza di avere altri Paesi che vengono attratti dal nostro modello e non da modelli di giustizia tribale che in quelle aree potrebbero prendere il sopravvento.

Pensiamo, ad esempio, a cosa potrebbe succedere al caso Battisti se ratificassimo un trattato simile con il Brasile: sono anni che non si riesce a far eseguire una condanna perché quel Paese non riconosce il giudizio emesso dal nostro Paese.

Pertanto, a nome del Gruppo Lega Nord e Autonomie, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, a nome del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà sul provvedimento in esame perché ritiene che esso non soddisfi i requisiti minimi affinché uno Stato libero e democratico sottoscriva atti di valenza internazionale.

Il Paese contraente è retto da una sostanziale dittatura con la quale il nostro Paese pare intessere rapporti diplomatici proficui, visto che solo oggi ratifichiamo ben due trattati con questo Stato.

Sorvolando - come nei casi precedenti - in sede di dichiarazione di voto sui contenuti del provvedimento in esame, ci tengo tuttavia a precisare che il Trattato bilaterale sottoscritto, arriva dopo il diniego del Kazakhstan di sottoscrivere la Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa sul tema delle persone condannate, siglata a Strasburgo nel lontano 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all'adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.

Come riportato nella relazione illustrativa che precede il disegno di legge in discussione, nonché in utilissime note del Servizio studi della Camera dei deputati, tale Convenzione costituisce infatti lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Tuttavia, il nostro Paese non può attenersi a detta Convenzione per avere rapporti in siffatta materia con il *partner* kazako. Per questo motivo si è provveduto a sottoscrivere un atto con un governo dittatoriale, al fine di trasferire i tre cittadini italiani oggi detenuti ad Astana ed i quattro kazaki detenuti in Italia.

Infine, ma non meno importante, non è esplicitato ciò che accadrà in caso di richieste all'Italia circa l'estradizione di eventuali oppositori del regime kazako. Per non parlare del fatto che le riserve previste dall'articolo 5 permetterebbero di vanificare l'intera portata dell'atto in commento.

Per questi motivi, il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà sull'Atto Senato n. 1807 di ratifica del Trattato con il Kazakhstan sul trasferimento delle persone condannate. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, anche su questo provvedimento il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto favorevole.

Il provvedimento in esame s'inserisce in una scia ormai lunga di accordi bilaterali che consentono di scontare la pena a chi è condannato nel Paese di origine, in modo da evitare un'afflizione aggiuntiva che è quella di dover scontare una pena per un reato commesso e per il quale si è stati condannati in via definitiva in un contesto così estraneo a quello naturale.

Naturalmente, le preoccupazioni della collega sono da tenere in considerazione quando si tratta di

Paesi diversi dal nostro, dal punto di vista dello Stato di diritto e dal punto di vista costituzionale. Tuttavia, questo genere di collaborazione rappresenta anche una leva che consente ad un Paese come il nostro di promuovere un'evoluzione nel senso del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto anche in altri contesti e Paesi.

Valutando pertanto in maniera complessiva il provvedimento, per noi gli elementi positivi prevalgono di gran lunga. Quindi sosteniamo questa ratifica.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (Relazione orale) (ore 12,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1729.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione fra l'Italia e San Marino in materia radiotelevisiva, sottoscritto già nel marzo 2008. Si tratta del quarto Accordo bilaterale fra i due Paesi esaminato dal Parlamento nel corso della presente legislatura, dopo quelli relativi alle doppie imposizioni, alla collaborazione finanziaria e alla cooperazione per la prevenzione e repressione della criminalità.

L'intesa, già ratificata da San Marino, in sostanza impegna l'Italia al pagamento di un contributo forfetario annuale per l'utilizzo di frequenze radiotelevisive assegnate a San Marino dalla Conferenza internazionale sulle radiocomunicazioni di Ginevra. Queste frequenze sono necessarie alla RAI per consentire la migrazione verso i sistemi trasmissivi del digitale terrestre nei territori limitrofi a San Marino.

L'Accordo favorisce inoltre la cooperazione fra le società concessionarie del servizio pubblico dei due Paesi, estendendone il bacino di utenza con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica.

L'Accordo precisa i termini della cooperazione fra le emittenti del servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti televisivi, nell'utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello sviluppo di progetti nei settori *web* e televideo.

È poi stabilito un impegno fra le parti a collaborare per un miglior funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie e l'istituzione di una commissione mista incaricata di monitorare l'esecuzione dell'Accordo.

Gli oneri economici sono quantificati in poco più di tre milioni di euro annui.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, sulla votazione di questo disegno di legge ci asterremo. Crediamo infatti che, dal momento che stiamo affrontando, in maniera molto seria e molto impegnativa, nella Commissione di riferimento, l'8a, la riforma della RAI, lo scenario che vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nel Paese sarà sicuramente molto diverso da quello che abbiamo in questo momento. Anche sotto il profilo politico, permettetemi di osservare che, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un giorno molto tempestoso.

C'è una cosa che ci lascia abbastanza perplessi in questo Accordo. Sostanzialmente ha ragione di esistere ed è un dato di fatto che il nostro Paese debba avere dei rapporti solidi con San Marino anche per quanto riguarda, ad esempio, la questione della televisione. Tuttavia, quello che ci lascia abbastanza perplessi è che, in certe parti, ci sembra scritto in maniera un po' distorta, un po' ambigua e poco chiara. Mi spiego meglio. Scrivere, ancora, in un Accordo, che l'utilizzo di queste frequenze consentirà il passaggio dalla tecnica di trasmissione analogica a quella digitale delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è un fatto consolidato. Questo è stato fatto e pertanto, questa cosa poteva anche essere omessa. Ma questo è un tecnicismo. La cosa più strana - che, almeno personalmente, mi sembra molto strana - è riferita all'articolo 4, che stabilisce che la Repubblica di San Marino e la società San Marino RTV possono accedere a qualsiasi consorzio satellitare per sviluppare ogni attività in tale ambito, in particolare quella relativa alla realizzazione di una programmazione mirata all'area adriatica ed ai Balcani, finalizzata alla diffusione della lingua italiana, della cultura e così via. Mi chiedo allora - non vorrei essere maligno - cosa vogliamo fare: forse il sedicesimo canale RAI per passare i confini del Paese? Sicuramente non ne abbiamo bisogno. Anzi, forse la RAI deve rivedere un po' le sue programmazioni. Questa parte - ripeto - ci sembra scritta un po' in maniera sibillina da questo punto di vista.

C'è poi la questione delle frequenze. Qui non si stabilisce in ordine temporale il rinnovo tacito di questo Accordo. Probabilmente fra qualche anno - possibilmente, magari anche prima dello scadere di questo Accordo - a Ginevra verranno riassegnate le frequenze e potrebbe succedere che l'Italia se le riprenda o anche che la tecnologia ci dica che esse non sono disponibili.

Pertanto, siamo un po' dubbiosi su questo Accordo, che è scritto sicuramente in maniera puntuale e precisa per quanto riguarda i formalismi in ambito internazionale; tuttavia, dal punto di vista tecnico, visto che siamo in un terreno molto difficile ed ostico, non vorremmo che il nostro Paese e la televisione di Stato assumessero in questo momento, sotto certi aspetti, impegni troppo particolari tali da pregiudicare decisioni future.

Per questi motivi, non voteremo contro, perché, come ho detto all'inizio del mio intervento, è giusto che la ratifica di questo Accordo con San Marino venga fatta. Tuttavia, noi crediamo che, in virtù di quanto ho testé detto, se magari il testo fosse stato accompagnato da una relazione più puntuale dal punto di vista tecnico circa gli scenari futuri delle trasmissioni e degli accordi RAI tale da prefigurare gli sviluppi della RAI focalizzando l'attenzione su ciò che in questo momento stiamo cercando di fare, forse questo ci avrebbe aiutato a prendere una decisione più serena. Pertanto, noi ci asterremo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[COMPAGNA](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per dichiarare, anche su questo provvedimento, il voto favorevole del nostro Gruppo.

Quanto alle preoccupazioni espresse dal collega Crosio, esse ci sembrano legittime sotto il profilo politico, però non mi pare che possa dirsi che la ratifica di questo Trattato prefiguri un espansionismo della RAI in direzione di Paesi confinanti attraverso l'Accordo con San Marino. Quindi, come egli stesso ammette, formulando un voto di astensione e non un voto contrario, la ratifica non prefigura niente per quelle che sono le successive implicazioni e scadenze parlamentari in tema di riforma del sistema radiotelevisivo.

[MARAN](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. L'intesa, che è già stata ratificata dalla Repubblica di San Marino, rinnova un precedente accordo di collaborazione tra i due Paesi nel campo radiotelevisivo, che risale al 1987. L'utilizzo di frequenze radiotelevisive assegnate a livello internazionale a San Marino è necessario alla RAI per consentire lo spostamento verso i sistemi trasmissivi del digitale terrestre nei territori limitrofi; esso può inoltre consentire di estendere il bacino di utenza, con un progetto - come abbiamo ricordato - prevalentemente mirato all'area balcanico-adriatica. Ricordo e sottolineo che proprio un nostro collega, il senatore Zavoli, si è molto impegnato per porre le basi di questo accordo. Lo ricordo volentieri, perché è un'altra buona ragione per votare favorevolmente alla ratifica dell'accordo in esame.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 13,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1879, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fattorini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FATTORINI, relatrice. Signor Presidente, l'Aula è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e il Kazakhstan in materia di cooperazione militare. L'intesa risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, nonché di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali.

Il Kazakhstan, nonostante gli scarsi progressi nel campo della democrazia - come sappiamo - e del rispetto dei diritti fondamentali, sta vivendo però un periodo di crescente sviluppo economico ed industriale ed è impegnato in uno sforzo di ammodernamento delle proprie Forze armate. È un Paese che occupa un'area di particolare valore strategico e politico anche per l'Italia, stanti gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale nella regione dell'Asia centrale e in considerazione del progressivo disimpegno dal vicino Afghanistan.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di 13 articoli. I principali campi di cooperazione sono: la politica di difesa, la formazione nel campo militare e l'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare. L'accordo disciplina le modalità attraverso cui la cooperazione potrà essere attuata, annoverando espressamente visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambi di esperienza, eccetera. L'articolo 5 stabilisce in linea di principio il diritto, per il Paese ospitante, di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, tranne i casi di sanzioni previste nel Paese ospitante che contrastino con i principi fondamentali dello Stato di origine.

L'Accordo prevede un piano annuale di cooperazione militare, in cui sono riportate le attività, i periodi e i luoghi di svolgimento, nonché gli enti responsabili e le relative fonti di finanziamento. Gli aspetti finanziari dell'Accordo sono definiti sulla base del principio di reciprocità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cotti. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[CAMPANELLA](#) *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che nella precedente votazione ho sbagliato ad esprimere il mio voto: la mia reale intenzione era di esprimere un voto negativo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[DIVINA](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, quelle luci rosse che hanno segnalato i voti contrari sugli articoli del provvedimento implicano una presa di posizione: abbiamo infatti già sentito come la pensa il Movimento 5 Stelle in merito al rapporto con i regimi autoritari. Vorrei però ricordare che forse il Kazakhstan non sarà un regime iperdemocratico, ma da quando ha ottenuto l'indipendenza, nel 1991, ha intrapreso un processo di crescita importante, addirittura vertiginosa, tant'è che quella popolazione non ha mai cambiato il proprio voto. È vero che i Presidenti vengono eletti con più del 90 per cento dei voti, ma è anche vero che, finché le cose vanno così, nessuno vorrebbe invertire quel tipo di percorso.

Con il provvedimento in esame stiamo parlando di una cooperazione militare a cui siamo favorevoli, perché essa costituisce una cinghia di trasmissione, che comporta anche relazioni industriali e commerciali. Con quell'area abbiamo grandissimi interessi reciproci: in quelle zone si produce energia, di cui abbiamo estremamente bisogno, mentre noi abbiamo tanta tecnologia interessante per loro. Ricordiamo che i nostri militari sarebbero dovuti rientrare nel 2015 dall'Afghanistan, ma da lì non si torna via aerea. Sarebbe onerosissimo trasportare in tal modo materiali e mezzi: o si abbandonano là o bisogna fare un percorso diverso. Il Kazakhstan si è messo a disposizione per far passare le nostre truppe ed è dunque importante avere un accordo militare in tale senso.

Vorrei dire una seconda cosa: dal momento che all'articolo 4 dell'Accordo è prevista anche l'implementazione dell'*import* e dell'*export* dei materiali per la difesa, desidero ricordare che le industrie della difesa e quella aerospaziale italiane costituiscono dei punti di eccellenza. In Kazakhstan c'è un'altra cosa estremamente interessante per noi, ovvero la base di Bajkonur, che è il punto più interessante di tutto il globo per il lancio di satelliti nello spazio. Questo tipo di cooperazione interessa tutti e due i Paesi e se riuscissimo a trovare in quell'area dell'Asia centrale un mercato per la nostra industria di difesa, che come tutto il settore industriale italiano in questo momento fa fatica, non lo considero un fatto così negativo.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[COMPAGNA](#) *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1879 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello kazako sulla cooperazione militare può apparire, a prima vista, uno dei tanti Accordi in tema di sicurezza che il nostro Paese stringe da tempo in ogni parte del mondo. Secondo questo Accordo, l'Italia fornirà, oltre a servizi di *intelligence* e formazione per l'esercito kazako, anche assistenza e fornitura di navi, aerei e armi pesanti, con relativo munizionamento.

Quindi più che un accordo sulla difesa, questo disegno di legge è di fatto, un accordo per la vendita di armi ad un Paese che non rispetta i diritti umani e la democrazia. Appare infatti chiaro il *gap* democratico del Kazakhstan che dal 1991 ha in carica lo stesso Presidente, il quale ha sempre represso nel sangue e nella carcerazione qualsiasi tipo di opposizione. Il caso Shalabayeva è solo l'ultimo in ordine cronologico, a dimostrazione di quanto l'opposizione kazaka sia più formale che altro. Basti ricordare che a tutte le tornate elettorali Nazarbayev vince con percentuali superiori al 90 per cento; condizione, questa, che qualsiasi Paese democratico, definirebbe quantomeno anomala.

È da ricordare inoltre come il potere di Nazarbayev si estenda in maniera incontrollata, arrivando persino a punizioni collettive, come nel caso della protesta degli operai delle compagnie petrolifere a Zhanaozen, nata per rivendicare salari e condizioni di vita migliori e repressa nel sangue con 16 morti tra i manifestanti, l'imposizione del coprifuoco da parte del Governo e addirittura la negazione del diritto di voto per i 50.000 abitanti della città in cui si svolsero le proteste. Altro aspetto da sottolineare riguarda il culto della personalità di Nazarbayev, che non esita a promuovere la sua immagine con ogni mezzo.

Questi sono alcuni esempi della situazione in Kazakhstan. Più volte le organizzazioni umanitarie hanno denunciato pratiche di censura da parte del Governo, oltre che vere e proprie azioni mirate a minacciare o ad arrestare dissidenti politici. Proprio le compagnie petrolifere tra cui l'ENI, naturalmente, sono responsabili dello sfruttamento e delle pessime condizioni di lavoro dei kazaki, che giustamente protestano, incontrando però la repressione governativa, che in questi casi agisce in sintonia con le compagnie petrolifere, o forse sarebbe meglio dire per procura.

Una risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 invita il Kazakhstan ad adottare politiche antirepressive riguardo al diritto di sciopero, al diritto di assemblea e alla libertà di stampa, subordinando queste azioni alla conclusione di accordi di natura sia politica sia economica e soprattutto militare. Ebbene, signor Presidente, nell'accordo in discussione oggi, non c'è alcun riferimento alle azioni di miglioramento della democrazia, della libertà di stampa e di manifestazione, ma si fa esplicito riferimento alla fornitura di arsenali aerei, navali e di armi pesanti nonché al loro munizionamento.

Se il rispetto dei diritti umani è stata la causa ufficiale degli interventi in Iraq e in Libia, se il rispetto dell'individuo è alla base del supporto degli Stati europei ai ribelli siriani, allora mi chiedo perché, riguardo al Kazakhstan, non è fatta alcuna menzione nell'accordo sul miglioramento delle condizioni democratiche del Paese. Chi ci garantisce che queste armi, una volta ottenute non vengano usate contro la popolazione?

Nazarbayev ha oggi 74 anni e non ha ancora indicato un successore ed è presumibile che la sua uscita dalla scena politica, presto o tardi, condizionerà la stabilità del Paese.

L'assenza di diritti umani certifica l'assoluta irresponsabilità di questo accordo, che non presta alcuna attenzione alle conseguenze, ma evidentemente si accontenta di chiudere un buon accordo economico di vendita di armi per le nostre imprese, magari in cambio di risorse energetiche primarie, di cui il Paese è ricco, e a cui faceva cenno il senatore Divina. Allora signor Presidente, bastano i dati economici per ripulire uno Stato dittatoriale?

Nel 2013 lo scambio commerciale con il Kazakhstan ha raggiunto 4,6 miliardi di euro. Le esportazioni dell'Italia in Kazakhstan sono state pari a 733 milioni di euro, mentre le importazioni pari a 3.867 milioni di euro. L'Italia rimane nel 2013 il secondo Paese fornitore dell'Europa dopo la Germania e l'ottavo fornitore in assoluto, e risulta il primo destinatario di merci dal Kazakhstan (soprattutto per i prodotti energetici). L'Italia è dunque al terzo posto in assoluto tra i *partner* commerciali del

Kazakhstan, dopo Russia e Cina, e risulta tra i principali investitori europei (nono Paese per capitale investito in termini assoluti) soprattutto nel settore petrolifero e in quello delle costruzioni.

In effetti, il presidente del Consiglio Renzi non si è posto molte domande durante la sua visita nel Paese nel giugno scorso. Era andato a firmare accordi petroliferi e di transito militare per il nostro contingente in Afghanistan e a chiudere il caso Shalabayeva, proprio con Nazarbayev.

Se questa è la considerazione per i diritti umani, allora appaiono quanto meno grottesche, le scuse che hanno portato all'invasione dell'Iraq e della Libia, e all'attacco per procura alla Siria, tutti Paesi che non rispettano i diritti umani così come Nazarbayev. Ma si sa che il petrolio e gli interessi dell'ENI sanano qualsiasi problema democratico.

Per la sua posizione geopolitica il Kazakhstan è un attore centrale anche per il recente accordo strategico sino-russo, in quanto il Paese confina a Nord con la Russia e a Est con la Repubblica Popolare Cinese. Questa particolare situazione rende e renderà il Kazakhstan sempre più instabile, per ovvie ragioni di predominanza geopolitica dei due colossi.

La fornitura di armi al Kazakhstan non verrà vista di buon occhio né dai russi, né dai cinesi, che considereranno l'Italia *partner* strategico della dittatura kazaka, e di conseguenza agiranno anche contro di noi, in una già tesa situazione diplomatica, soprattutto con la Federazione Russa.

Il PD e i galoppini che appoggiano questo Governo siano consapevoli di ciò e si assumano le responsabilità di questo accordo fino in fondo. Stiamo dando gli strumenti per una potenziale mattanza della popolazione kazaka e lo stiamo facendo consapevoli di ciò che potrebbe accadere.

Queste, signor Presidente, sono le ragioni che ci spingono a votare contro questo Accordo. Votare a favore per noi significa associarsi ad una dittatura sanguinaria e totalitaria, che nulla porterà di buono agli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MARAN](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARAN](#) (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, anche perché l'intesa risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi con l'intento non soltanto di consolidare le rispettive capacità difensive, ma anche di produrre effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali, in modo esplicito.

Certo, i progressi sul versante della democrazia e dei diritti umani fondamentali sono ancora scarsi e non sono quelli che avremmo voluto, ma la nostra politica estera è ispirata proprio all'idea di fondo che, attraverso il diritto, l'associazione e quello che viene definito l'*engagement* si possa produrre l'incivilimento politico, cioè che diritto, associazione, coinvolgimento e inclusione formino il contesto più appropriato per promuovere processi politici di apprendimento per l'inclusione e per fare dei passi in avanti.

Il Kazakhstan sta vivendo un periodo di crescita e sviluppo economico e industriale molto intenso, ed è un Paese collocato in un'area di particolare valore strategico e politico, soprattutto per il nostro Paese, posto che gli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale e nella regione dell'Asia centrale, anche in considerazione del progressivo disimpegno dal vicino Afghanistan, lo rendono ancora più centrale.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, sono particolarmente lieto della sua presenza perché vorrei sollevare due problemi che riguardano tutti i senatori e anche il ruolo che essi svolgono. Il primo problema concerne due articoli apparsi su «Il Fatto Quotidiano», i quali anticipano che qualche decina di deputati e senatori avrebbero avuto un avviso di garanzia o comunque sarebbero indiziati per aver visitato in carcere il collega Totò Cuffaro. Tra l'altro - sempre secondo tale quotidiano - una senatrice Sottosegretario avrebbe già ricevuto la richiesta di dimissioni da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle e altri colleghi non si capisce bene se siano stati incriminati per questa visita, per la questione dei collaboratori o per il contenuto del colloqui.

Naturalmente, appena letta la notizia su «Il Fatto», che di solito è bene informato sulle vicende giudiziarie di questa strana storia, mi sono rivolto ai vertici dell'amministrazione penitenziaria che sono cascati totalmente dalle nuvole e mi hanno risposto che a loro, in rassegna stampa, non è mai arrivata la notizia di un'indagine in corso a Palermo su tutti i parlamentari che sono andati a trovare il senatore Cuffaro; dunque non ne sapevano nulla. Faccio presente che non si tratta di un'inchiesta fatta su un singolo senatore o deputato ma, stando a quanto riferisce «Il Fatto», è stata svolta un'indagine su tutti i parlamentari che sono andati a trovare Totò Cuffaro e sulle modalità di questi incontri che naturalmente sono stati autorizzati e sempre accompagnati dalla polizia penitenziaria e dal direttore del carcere.

Ora, credo che una delle opere di misericordia sia andare a visitare i carcerati. Non vorrei che anche questo principio venisse messo in discussione nel nostro Paese. Chiedo quindi al Presidente del Senato di approfondire la questione dato che «Il Fatto» è un giornale autorevole e ha pubblicato due articole su questo argomento, facendo nomi e cognomi di senatori di vari Gruppi che sarebbero stati incriminati. Non si capisce bene il motivo delle indagini, ma le ripercussioni politiche sono state immediate. Un Gruppo ha già chiesto le dimissioni di un senatore Sottosegretario proprio riferendosi a questi articoli, quindi chiedo al Presidente del Senato di approfondire tale questione che riguarda molto da vicino le prerogative dei parlamentari.

In secondo luogo, ancora una volta quest'anno i parlamentari non sono stati invitati alla festa della Polizia locale e penso neanche a quella dei Carabinieri. Naturalmente mi sono informato, dato che sono parlamentare da tantissimi anni e non sono mai mancato alla festa della Polizia cui i parlamentari sono sempre stati invitati se non altro perché in tale sede il questore illustra la situazione dell'ordine pubblico nella Provincia: quali sono le emergenze relative alla criminalità, quali problemi riguardano la criminalità mafiosa e come può essere affrontato sul territorio il problema dell'emigrazione. Quindi dalla voce del questore un parlamentare può venire a conoscenza di questioni determinanti sia perché è eletto in quel luogo sia perché per la sua attività parlamentare deve fare tesoro di quanto il questore riferisce tanto per fare un esempio, il questore può parlare del fatto che si è accentuato il fenomeno dei furti nelle case.

Capisco che il Presidente mi dirà che questa circolare non è significativa e che evidentemente ci sarà qualcuno nel Governo che avrà pensato bene di fare così, ma credo che il Presidente del Senato - e io gli chiedo proprio questo - possa intervenire su questa forma di delegittimazione del Parlamento perché se i parlamentari non vengono invitati neppure dove sono eletti e dove possono rapportarsi ai consiglieri comunali e regionali (perché secondo la circolare, i consiglieri comunali e regionali vengono invitati, mentre i parlamentari no) vorrei sapere che cosa rimane della funzione parlamentare e i motivi per i quali dopo decenni viene cambiata questa prassi, a meno che non si voglia dire che deputati e senatori non vengono invitati per principio perché su di loro ci sarebbe un pregiudizio negativo della stampa.

Signor Presidente, ambedue le questioni a me sembrano molto importanti e vorrei che la Presidenza del Senato, visto che riguardano le prerogative dei parlamentari, potesse informarsi e magari comunicare all'Assemblea tali informazioni.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, posso rispondere subito alla seconda questione da lei sollevata: la festa della Polizia e la festa dei Carabinieri, quest'anno, sono state fatte in tono talmente minore che nemmeno il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e gli organi istituzionali che si di solito partecipano sono stati invitati, proprio per il tono assolutamente minore e particolare della festa. Sotto questo profilo, quindi, le posso già dare una risposta parziale. Naturalmente approfondirò ulteriormente la questione, oltre ad informarmi sulla sua prima richiesta.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, mi riferisco alle feste locali.

PRESIDENTE. Approfondiremo, senatore.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei denunciare un fatto gravissimo che penso interessi veramente tutti gli italiani e in particolare i parlamentari. Dal primo giugno in America del Nord, America del Sud e Canada non si vede più la RAI. Ciò accade perché la RAI non ha chiuso i contratti con i distributori di segnale d'oltreoceano, quindi quella che era una volta era RAI International, RAI Italia, che portava le informazioni ai nostri connazionali all'estero e che era la vetrina dell'Italia all'estero, attualmente è oscurata.

Questo è gravissimo soprattutto perché, *in primis*, è d'obbligo, nel contratto di servizio pubblico, che la RAI svolga questa funzione.

Tra l'altro, il contratto di servizio pubblico, che abbiamo votato trasversalmente all'unanimità in Commissione vigilanza RAI, giace in un cassetto del MISE e del direttore Gubitosi. Ciò è ulteriormente grave perché l'ultimo contratto di servizio è del 2012. È stato votato, ma non è mai stato firmato.

Inoltre, se non adempie al contratto, la RAI rischia di perdere la convenzione con lo Stato per fare il servizio pubblico. Ancora, dai cittadini all'estero, residenti in America, noi percepiamo cinque milioni di dollari di canone, che attualmente non si potrà richiedere e che, soprattutto, serviva per pagare i distributori del segnale RAI all'estero.

Questo è un fatto inaudito, soprattutto alla luce della riforma della RAI che stiamo facendo, signor Presidente. Io presenterò senz'altro interrogazioni in Commissione vigilanza RAI, ma qui c'è bisogno che il Governo e la Presidenza facciano pressione su Gubitosi. La responsabilità dovrebbe essere di RaiCom e del suo amministratore delegato De Siervo, ma immagino che la responsabilità non sia solo sua e che vi siano responsabilità a più alto livello. E questo appunto alla luce dell'esame della riforma della RAI che stiamo affrontando di cui oggi è iniziata la discussione generale in 8a Commissione.

È una situazione inverosimile, soprattutto se gli annunci di tutte le forze politiche sono stati di riformare la RAI e di renderla rendere più efficiente. Pertanto, signor Presidente, partiamo da qui. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, purtroppo la Regione Lazio deve registrare ancora l'ennesima truffa sulla gestione dei rifiuti, in particolare nella provincia di Viterbo.

Questa mattina all'alba è scattata l'operazione Vento di maestrale, che ha coinvolto circa 120 operatori delle Forze dell'ordine tra agenti della Polizia stradale della provincia di Viterbo, Carabinieri della stessa provincia e altri Carabinieri del NOE di Roma. Ci sono stati nove arresti, non solo nella provincia di Viterbo, ma anche in quella di Roma, di Latina e nella provincia umbra di Terni.

Ci sono state diverse perquisizioni in uffici amministrativi di enti pubblici. È stato sequestrato un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti a Casale Bussi, in provincia di Viterbo, dove

sembra vi sia stato del conferimento fraudolento di rifiuti del Lazio e, in particolare, della provincia di Roma. Tanti i reati contestati, come quello di truffa, di frode in pubblica fornitura e di abuso di ufficio. Insomma, in questo Paese si stanno registrando troppi reati sul tema dei rifiuti e noi, come Lega Nord vogliamo chiarezza. Lo vogliono i cittadini italiani e in particolare i cittadini della Provincia di Viterbo, dove si sono verificati questi reati.

Quanto agli inadempimenti sulla direttiva rifiuti, che spesso derivano da intrecci poco edificanti tra pubblico e privato, giova ricordare le diverse condanne da parte della Corte di giustizia europea, che hanno condannato l'Italia a pagare diverse multe sul tema rifiuti e discariche. Voglio ricordare l'ultima, del 2 dicembre 2014, dove l'Italia è stata chiamata a pagare una multa di 42 milioni di euro ogni sei mesi.

Quindi, noi vogliamo chiarezza denunciando questo ennesimo fatto negativo. Per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord presenterà un'interrogazione parlamentare. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,29)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012 ([1801](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a

Hong Kong il 14 gennaio 2013 ([1803](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 ([1599](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 39.000 annui a decorrere dall'anno 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183.600 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, nella misura di 222.600 euro nell'anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 ([1600](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
 - a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;
 - b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 ([1804](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo

aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 521.600 per l'anno 2015 e in euro 2.555.500 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 ([1805](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 ([1806](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 ([1807](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attività previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ([1729](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2014, quanto a euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi dell'elenco 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla finalità «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino», e quanto a euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012 ([1879](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria

alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per l'anno in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al precedente periodo, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1803:

sull'articolo 4, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1805:

sull'articolo 2, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1806:

sull'articolo 2, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Giacobbe, Granaola, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Stefano, Stucchi, Tonini, Tronti, Turano, Vacciano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Micheloni, per attività del Comitato per le Questioni degli Italiani all'Esteri; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, presso il Ministero dell'interno, la senatrice Doris Lo Moro.

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione la deputata Elena Centemero.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 15 maggio 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 11 maggio 2015, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Claudio Scajola, nella sua qualità di Ministro dell'interno e Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e di un altro coindagato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro istruz., univ., ric.

(Governo Renzi-I)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

(presentato in data 22/5/2015)

C.2994 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.416, C.1595, C.1835, C.2043, C.2045, C.2067, C.2291, C.2524, C.2630, C.2860, C.2875, C.2975) (Collegato alla manovra di finanza pubblica);

onn. Scanu Gian Piero, Zanin Giorgio, Villecco Calipari Rosa Maria, Albanella Luisella, Amoddio Sofia, Arlotti Tiziano, Baruffi Davide, Bazoli Alfredo, Bergonzi Marco, Bolognesi Paolo, Capone Salvatore, Carocci Mara, Chaouki Khalid, Cominelli Miriam, Cova Paolo, D'Arienzo Vincenzo, De Maria Andrea, Ferro Andrea, Fossati Filippo, Fregolent Silvia, Galli Carlo, Galperti Guido, Garofani Francesco Saverio, Ghizzoni Manuela, Giacobbe Anna, Grassi Gerolamo, Lenzi Donata, Leva Danilo, Maestri Patrizia, Malisani Gianna, Manzi Irene, Marantelli Daniele, Marchi Maino, Migliore Gennaro, Mongiello Colomba, Moretto Sara, Mura Romina, Narduolo Giulia, Palma Giovanna, Patriarca Edoardo, Piccoli Nardelli Flavia, Pini Giuditta, Porta Fabio, Preziosi Ernesto, Prina Francesco, Realacci Ermete, Romanini Giuseppe, Rossi Domenico, Rostan Michela, Rubinato Simonetta, Sanga Giovanni, Sanna Francesco, Senaldi Angelo, Sgambato Camilla, Stumpo Nicola, Terrosi Alessandra, Tidei Marietta, Valente Valeria, Zardini Diego, Lavagno Fabio, Artini Massimo, Duranti Donatella, Piras Michele, Librandi Gianfranco, Schiro' Planeta Gea, Boccuzzi Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Amendola Vincenzo, Carbone Ernesto, Carra Marco, Farina Gianni, Marazziti Mario, Palmizio Elio Massimo

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (1935)

(presentato in data 25/5/2015);

C.2741 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3035);

onn. Bragantini Matteo, Borghesi Stefano, Buonanno Gianluca, Busin Filippo, Caon Roberto, Caparini Davide, Fava Giovanni, Fedriga Massimiliano, Grimoldi Paolo, Invernizzi Cristian, Marcolin Marco, Molteni Nicola, Pini Gianluca, Prativiera Emanuele, Rondini Marco

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (1936)

(presentato in data 25/5/2015)

C.219 approvato da Commissioni 1° e 8° riunite.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 (1937)

(presentato in data 25/5/2015);

senatori Zanda Luigi, Finocchiaro Anna, Martini Claudio, Lepri Stefano, Lo Moro Doris, Marcucci Andrea, Maturani Giuseppina, Mirabelli Franco, Tonini Giorgio, Verducci Francesco, Vattuone Vito

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti. (1938)

(presentato in data 26/5/2015);

senatore Morra Nicola

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1939)

(presentato in data 15/5/2015);

senatore Centinaio Gian Marco

Norme per l'incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1940)

(presentato in data 26/5/2015);

senatori Sacconi Maurizio, Pagano Pippo

Delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, il sostegno alla maternità e l'allungamento della vita attiva (1941)

(presentato in data 21/5/2015);

senatori Fabbri Camilla, Borioli Daniele Gaetano, Esposito Stefano

Disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato (1942)

(presentato in data 22/5/2015).

senatore Santini Giorgio

Misure urgenti a favore dei lavoratori anziani senza occupazione, mirate alla ricollocazione, al sostegno del reddito e all'anticipo previdenziale (1943)

(presentato in data 28/5/2015);

senatore Di Biagio Aldo

Norme per l'incremento del livello di sicurezza del parto naturale (1944)

(presentato in data 28/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro difesa

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (1945)

(presentato in data 29/5/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (1946)

(presentato in data 29/5/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Panizza Franco

Modifica del comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) (1860)

previ pareri delle Commissioni 5^o (Bilancio), 7^o (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 22/05/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Campanella Francesco ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (1890)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 22/05/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Pietro Cristina

Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di impignorabilità degli animali domestici (1906)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 22/05/2015);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Regione Puglia

Realizzazione di zone economiche speciali (ZES) (1889)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Filippin Rosanna

Dichiarazione di monumento nazionale del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (1831)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 22/05/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Bignami Laura ed altri

Disposizioni per la scuola e per gli alunni con difficoltà di apprendimento (1848)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (1934)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2994 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.416, C.1595, C.1835, C.2043, C.2045, C.2067, C.2291, C.2524, C.2630, C.2860, C.2875, C.2975)

(assegnato in data 22/05/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Regione Lazio

Modifica all'articolo 172 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1546)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10°

(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 22/05/2015);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Ciampolillo Lello ed altri

Riordinamento della Croce rossa Italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (1696)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 22/05/2015);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Sacconi Maurizio ed altri

Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1885)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

12^a Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Rizzotti Maria ed altri

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita (1888)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 1° e 2° riunite

sen. Romano Lucio, sen. Zin Claudio

Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernenti il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione (1916)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 2° e 13° riunite

sen. Sollo Pasquale, sen. Spilabotte Maria

Disposizioni per una razionalizzazione della tutela penale della fauna selvatica protetta (1812)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 22/05/2015);

Commissioni 3° e 4° riunite

dep. Cirielli Edmondo

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1917)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.933, C.952, C.1959)

(assegnato in data 22/05/2015).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/05/2015 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Scilipoti Isgro' Domenico

"Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia

di omicidio stradale" (859);

sen. Falanga Ciro

"Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali

stradali" (1357);

sen. Moscardelli Claudio

"Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali" (1378);

sen. Stucchi Giacomo

"Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura

penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per

l'omicidio stradale" (1484);

sen. Ginetti Nadia

"Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali" (1553).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21, 26 e 28 maggio 2015, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 20 al 28 maggio 2015, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alla 14^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 5^a, i seguenti atti trasmessi dalla Commissione europea il 28 maggio 2015:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori ? Agenda dell'UE" (COM (2015) 215 definitivo) (Atto comunitario n. 65);

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (COM (2015) 216 definitivo) (Atto comunitario n. 66).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, in data 26 maggio 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (1934), approvato dalla Camera dei deputati.

Il documento è stato inviato alla 7^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 maggio 2015, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di dicembre 2014 (Atto n. 563).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha inviato, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la relazione concernente il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e il rapporto sullo stato di attuazione della medesima legge n. 549 del 1993, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, aggiornati al 31 dicembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13^a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 21).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 1° giugno 2002, n. 120, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali, per l'assorbimento di carbonio, aggiornata al 31 dicembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 22).

Con lettere in data 25 e 26 maggio 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), Caorle (Venezia), Montegrotto Terme (Padova), Ballabio (Lecco), Pompeiana (Imperia).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (n. 173).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 22 maggio 2015 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 21 giugno 2015.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con lettera in data 19 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. XCVIII*, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per la regione Sardegna, con lettera in data 18 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 562).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 maggio 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di FINTECNA SpA, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 272);

del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi 2012 e 2013 (sino al 21 luglio 2013). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 273);

del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2013, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 274).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 26 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto semestrale - aggiornato al mese di dicembre 2014 - sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 564).

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, con lettera in data 20 maggio 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come modificato dall'articolo 1, comma 463, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la relazione sull'attività svolta dalla stessa Agenzia nell'anno 2013 (*Doc. CLXII*, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fucksia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03258 della senatrice Casaletto ed altri.

Il senatore Morgoni e la senatrice Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04033 del senatore Lucherini ed altri.

I senatori Pepe, Molinari, Bignami e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04034 del senatore Vacciano ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-04032, della senatrice Ginetti, rivolta al Ministro dell'economia e della finanze, è rivolta anche al Ministro dello sviluppo economico.

Interpellanze

[LO GIUDICE](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GUERRA](#), [ICHINO](#), [IDEM](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MORGONI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [SUSTA](#), [VALDINOSI](#), [ZANONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità rimuoveva l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali inserite nella sua classificazione internazionale delle malattie; da allora quel giorno ricopre una particolare importanza per chi ha a cuore l'abolizione delle discriminazioni e dei pregiudizi nei confronti delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali);

il 17 maggio 2005 ha avuto luogo in tutta Europa, ad opera delle organizzazioni impegnate nella lotta contro l'omofobia e la transfobia, la prima Giornata internazionale contro l'omofobia;

la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 18 gennaio 2006 con un'ampia maggioranza formata da sinistre, liberali e popolari ha definito l'omofobia, come «una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT)», e l'ha dichiarata «assimilabile a razzismo, xenofobia, antisemitismo, sessismo»;

lo stesso Parlamento europeo, con la risoluzione sull'omofobia del 26 aprile 2007, ha indetto il 17 maggio di ogni anno quale Giornata internazionale contro l'omofobia, dando così una veste istituzionale a quella ricorrenza;

premessi altresì che:

in un rapporto sull'Ungheria pubblicato nel dicembre 2014, il commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione per il "clima di ostilità nei confronti delle persone LGBT sfociato in alcuni casi in discorsi e crimini d'odio a loro mirati";

il Commissario ha invitato le autorità ungheresi "ad adottare tutte le misure necessarie affinché i casi di violenza fisica e non contro le persone LGBT siano prontamente e adeguatamente investigati, perseguiti e sanzionati";

il partito xenofobo, antisemita e ultra nazionalista ungherese Jobbik si è già reso protagonista di dichiarazioni fortemente offensive nei confronti della comunità LGBT;

considerato che:

il giorno 18 maggio, il sito del quotidiano "La Stampa" ha pubblicato un articolo dal titolo "Ungheria, minacce di morte e una taglia sul gay italiano", in cui si narra la vicenda di un giovane ligure residente all'estero che è diventato oggetto di una campagna partita da Gyorgy Gyula Zagyva, un ex parlamentare di Jobbik;

a quanto risulta agli interpellanti le prime minacce arrivano nell'estate 2014, quando il giovane A.G. viene ritratto su un carro del "gay Pride" di Budapest dove espone una parodia della bandiera dei motociclisti. Da quel momento si moltiplicano gli insulti, le minacce anche fisiche fino a quando sul sito di Jeszenszky, esponente del *club* "Motociclisti dal sentimento nazionale" appare una taglia: 10.000 dollari per chi lo ammazza. Una vera e propria condanna a morte;

oggi A.G. è sotto processo perché il capo dell'associazione dei motociclisti lo ha querelato per aver esposto quella bandiera e la prossima udienza si terrà a fine giugno 2015;

si apprende da "La Stampa" che invece il procedimento intentato da A.G. per le minacce subite è fermo da diverso tempo;

considerato altresì che:

a parere degli interpellanti il mondo della politica e delle istituzioni dovrebbe affrontare la piaga sociale dell'omofobia a livello nazionale come a livello internazionale, promuovendo concretamente i diritti umani delle persone LGBT nello spirito dei valori fondamentali dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso i propri uffici *in loco*, non intenda prestare assistenza al giovane italiano così duramente colpito nella propria vita;

se e come il Governo intenda intervenire a tutela del connazionale residente all'estero, al fine di garantirgli un'esistenza libera e dignitosa, nel rispetto delle libertà civili e al riparo da manifestazioni conclamate di violenza e omofobia che rasentano la persecuzione.

(2-00276p. a.)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[Paolo ROMANI](#), [GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

la giornata di domenica 24 maggio 2015 è stata dedicata da tutte le istituzioni, a partire dalla Presidenza della Repubblica, alla celebrazione del centenario dell'entrata dell'Italia nella Grande Guerra;

le cerimonie che si sono svolte in tanti luoghi simbolici del nostro Paese, sono state improntate al ricordo dei caduti di tutte le parti del conflitto, e alla celebrazione del compimento dell'unità nazionale che derivò dalla Prima guerra mondiale;

in occasione del centenario dell'ingresso in guerra dell'Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato una circolare nella quale si invitavano gli enti pubblici, e quindi anche i Comuni, a esporre sia la bandiera italiana che quella europea;

il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha duramente criticato l'ordine diramato, affermando che "esporre la bandiera tricolore, per l'Alto Adige è un'imposizione da Roma e che ricordare così l'inizio della guerra è una scelta sbagliata e irragionevole";

occultare la bandiera nazionale, o addirittura esporla a mezz'asta è una scelta non solo in contrasto con le direttive emesse dal Governo, ma offensiva della memoria della nazione;

i presidenti della provincia di Bolzano, Komptascher, e di Trento, Rossi, hanno rilasciato dichiarazioni a giudizio degli interroganti inaccettabili, a maggior ragione se si considera il vantaggioso regime di autonomia speciale di cui godono le province;

a cento anni dalla guerra, tutte le istituzioni italiane hanno dato luogo a iniziative di ricordo, alle quali tutti avevano il dovere di associarsi, non solo per le precise direttive impartite, ma ancor più per la chiara volontà di orientare la memoria del passato ai valori della nuova fase di pace e convivenza europea;

l'invito alla memoria e i valori cui la stessa s'ispira non si conciliano con le provocazioni di Bolzano e Trento;

giò ricordare che l'unità nazionale ha offerto enormi opportunità al Trentino e all'Alto Adige, in conseguenza di accordi internazionali e principi costituzionali. A fronte di tutto ciò, frutto dell'unità d'Italia, si è assistito a un comportamento oltraggioso, arrogante e inaccettabile,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga di fornire un'immediata risposta su quanto sia stato già auspicabilmente fatto a fronte della decisione a parere degli interroganti vergognosa, sconcertante e sconsiderata dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano di non esporre il tricolore sugli edifici pubblici o, in alcuni casi, addirittura di esporre la bandiera a mezz'asta domenica 24 maggio;

se non ritenga di adottare provvedimenti urgenti, per quanto di propria competenza, volti a sanzionare tali vergognosi e inopportuni comportamenti;

quali iniziative intenda assumere per garantire che tutte le autorità locali rispettino le leggi, soprattutto in occasione di ricorrenze storiche.

(3-01951)

[MINZOLINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione afferma, ai commi primo e secondo, che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". L'unico limite esplicito è posto dal sesto comma, con riferimento alle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) "contrarie al buon costume", rispetto alle quali "la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni";

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante "Ordinamento della professione di giornalista", all'articolo 2, stabilisce che "È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede";

l'articolo, inoltre, stabilisce che "Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori";

la decisione di pubblicare o diffondere una notizia/informazione è nella piena ed esclusiva responsabilità dell'editore;

nessun soggetto esterno alla redazione di un giornale o di una trasmissione televisiva, può impedire la diffusione di notizie/informazioni;

da notizie giunte all'interrogante, risulta che la società ATAC SpA avrebbe recentemente risolto, per giusta causa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato al proprio direttore ICT e nuove tecnologie, ingegner Carlo Scoppola;

la rimozione dell'ingegner Scoppola appare a giudizio dell'interrogante premeditata, totalmente disgiunta da fatti gravi in danno dell'azienda dallo stesso commessi, come del resto emerso nella relazione agli atti della società ATAC, nella quale ci sarebbe una nota intimidatoria a firma dell'assessore alla mobilità di Roma Capitale, dottor Guido Improta;

alcune testate giornalistiche *on line* e molti cittadini sui *social network*, si sono domandati, increduli, quali motivi abbia indotto l'azienda ad adottare tale decisione, apparentemente priva di senso, nei confronti di un dirigente notoriamente attivo, dedito allo sviluppo dell'azienda medesima e dotato di grande senso della *custode care*;

in data 5 maggio 2015, sul quotidiano "Il Messaggero" Cronaca di Roma, a pag. 38, è stato pubblicato un articolo, a firma del giornalista Michele Calvani, riguardante l'ingegner Scoppola, che ne descriveva in maniera oggettiva la recente vicissitudine, ponendo la domanda circa i motivi della decisione adottata nei suoi confronti, di risolvere il contratto di lavoro;

nella stessa giornata del 5 maggio, l'articolo non appariva sul sito del quotidiano, e ad una successiva telefonata effettuata in redazione, per conoscere le motivazioni dell'assenza dell'articolo sul *web*, sarebbe stato risposto in maniera del tutto evasiva che lo stesso era stato rimosso;

sempre il 5 maggio, l'articolo risultava altresì pubblicato nella rassegna stampa prodotta da

ECOSTAMPA e diffusa all'interno dell'Azienda ATAC, ma poco dopo veniva rimosso;
a fronte di successive domande effettuate all'interno dell'Azienda ATAC e all'interno della redazione de "Il Messaggero", sarebbe emersa una forte pressione esercitata da terzi per l'immediata rimozione dell'articolo;
a parere dell'interrogante, sussisterebbero elementi per ritenere che l'ingegner Scoppola risulti oggetto di azioni persecutorie in danno materiale e alla propria immagine,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire un'informazione libera e indipendente da tentativi di censura, assolutamente ingiustificabili nei confronti di persone che svolgono un lavoro di testimonianza dei fatti e di trasparenza dell'azione pubblica, affinché tutti possano essere messi a conoscenza dei fatti;
se non ritenga di adottare ogni utile provvedimento di competenza volto ad evitare che in futuro si perpetuino azioni analoghe, connotate da evidente abuso di potere.
(3-01952)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[AUGELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 4 febbraio 2015 e 10 febbraio 2015 (4-03349 e 4-03380), con 2 diversi atti di sindacato ispettivo, l'interrogante ha segnalato al Ministro in indirizzo la drammatica situazione strutturale di una ventina di scuole comunali nella città di Roma;
a seguito di quelle circostanziate denunce si è appreso dagli organi di stampa che il Ministro ha disposto un'ampia attività ispettiva dei Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri, a cui ha fatto seguito un ulteriore intervento da parte delle Aziende sanitarie locali competenti;
non essendo tuttavia giunta alcuna risposta formale alle due interrogazioni non è chiaro quali siano state le risultanze di queste attività ispettive,
si chiede di sapere quali siano stati gli esiti degli accertamenti svolti dalle autorità richiamate in premessa ed in quale misura il Comune di Roma abbia provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza del lavoro previste dalla vigente normativa nelle strutture oggetto delle interrogazioni.
(4-04038)

[PAGANO](#), [TORRISI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 4 settembre 2014, i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno presentato al Ministro in indirizzo una interrogazione parlamentare a risposta scritta (4-02641), riguardante il depotenziamento del pronto soccorso della città di Giarre (Catania), con la quale hanno messo in evidenza i gravissimi problemi e i disagi causati dall'assenza sul territorio ionico-etneo (costituito da circa 120.000 abitanti, con un bacino di utenza di circa 200.000 persone, durante il periodo estivo) di un efficiente presidio ospedaliero con funzionalità di tutela per la salute di tutti i suoi cittadini;
l'atto di sindacato ispettivo citato era diretto a far conoscere le reali esigenze di un territorio che aveva ed ha, attualmente, bisogno di un imprescindibile potenziamento di risorse umane e strumentali del proprio pronto soccorso;
si chiedeva inoltre di sapere quali accorgimenti e quali iniziative, di competenza del Ministro, sarebbero state poste in essere per rispondere al bisogno di salute dei cittadini dei 10 comuni del distretto socio-sanitario numero 17 della Regione Siciliana e quali misure di competenza sarebbero state adottate per intervenire sulla disastrosa situazione del pronto soccorso di Giarre;
all'interrogazione non è stata data alcuna risposta e il mancato e tempestivo intervento sul territorio ha determinato e continua a determinare ulteriori e scellerate scelte a danno di tutti i cittadini interessati;
nell'ultimo mese si sono verificati 3 decessi imputabili alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Giarre, alla dotazione di poche ambulanze (di cui la maggior parte non medicalizzate) nonché allo svuotamento di tutti servizi;
a quanto risulta agli interroganti in data 24 aprile 2015 un uomo di 70 anni, giunto al pronto soccorso di Giarre, manifestando evidenti sintomi di pre-infarto, veniva sottoposto ad esami risultati negativi e,

dopo circa 3 ore di osservazione, veniva dimesso e rimandato a casa e a causa di un conseguente malore veniva soccorso da un'ambulanza, non medicalizzata, giungendo ormai privo di vita in ospedale;

in data 2 maggio una donna di 67 anni, ricoverata da qualche giorno nel reparto di geriatria, manifestava una crisi respiratoria, circostanza grave gestita da solo 2 infermieri a causa dell'assenza del medico di pronta reperibilità ed emergenza del pronto soccorso, la cui tardiva rintracciabilità determinava l'ennesima tragedia;

in data 23 maggio una donna di 53 anni, colta da malore, veniva soccorsa a bordo di un'ambulanza, non medicalizzata, poiché un'ulteriore ambulanza medicalizzata era impegnata in un'altra emergenza verificatasi in un altro comune e l'assenza di un pronto soccorso (ormai già chiuso) determinavano la tragica morte della povera donna per arresto cardiaco;

considerato che:

a seguito dei tragici avvenimenti verificatisi all'interno della città di Giarre, la rabbia dei cittadini è esplosa con rilevanti segni di protesta, con conseguente blocco del traffico ferroviario, con presidio spontaneo sulla strada statale 114 e con molteplici iniziative di *sit-in* a difesa dell'ospedale e del suo pronto soccorso;

dai tragici fatti elencati risulta evidente che, a causa del totale disinteresse delle autorità preposte nel consentire al territorio ionico-etneo di possedere un efficiente pronto soccorso, dotato di tutti i servizi e delle ambulanze medicalizzate, che possano permettere la piena tutela dei pazienti, la situazione potrebbe ulteriormente degenerare con un notevole incremento di decessi e disagi;

con l'arrivo, inoltre, della stagione estiva e con l'incremento del numero di potenziali utenti (da 120.000 abitanti a 200.000) all'interno del comprensorio ionico-etneo, a maggior ragione, vi è la massima urgenza ed esigenza di dotare di tutti i servizi imprescindibili il pronto soccorso della città di Giarre, sussistendo il concreto e reale pericolo del verificarsi di analoghe gravi situazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa ravvisare le responsabilità in merito ai suddetti fatti di cronaca e sulle iniziative da intraprendere, per quanto di sua competenza, per fare chiarezza con gli organi regionali, provinciali e territoriali in merito alla chiusura del pronto soccorso di Giarre, al fine di individuare da chi siano state promosse le scelte politico-amministrative che hanno privato il comprensorio ionico-etneo della sua struttura ospedaliera, a vantaggio di altre strutture limitrofe, assolutamente non in possesso dei requisiti tecnico-sanitari come quella di Giarre;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi per accertare le eventuali inadempienze e responsabilità che hanno portato l'Asp provinciale a fare scelte dirette a privare il Comune di Giarre di una struttura sanitaria indispensabile a garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini dell'intero *hinterland*, costituito da ben 10 comuni.

(4-04039)

[Giovanni MAURO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2015 in via Amerigo Vespucci a Napoli, una pattuglia della Polizia di Stato e, poi, alcuni agenti in borghese hanno fermato per oltre un'ora 3 volontari del movimento "Vittime della Giustizia e del Fisco" (Muro Salvatore, Cutolo Vincenzo e Attanasio Giovanni Emanuele) i quali affiggevano manifesti della lista "Vittime della Giustizia e del Fisco" che partecipa alle elezioni regionali in Campania;

i volontari affiggevano in spazi non dedicati alle affissioni elettorali, ma a fianco di manifesti elettorali;

gli agenti di pubblica sicurezza non si limitavano a preannunciare la comminazione di una sanzione per affissione non autorizzata, ma procedevano al sequestro dei manifesti (allegato1) sostenendo che essi non fossero manifesti politici, ma "illegali e di ispirazione eversiva";

i manifesti contengono la frase: "Basta con le persecuzioni", e l'immagine di una catena spezzata con la scritta "Scatenati";

il clima di tensione e di intolleranza che si respira nella campagna elettorale campana deve avere a

giudizio dell'interrogante confuso i tutori dell'ordine, spingendoli ad assumere atteggiamenti contrari alla libertà d'espressione ed al diritto dei cittadini di partecipare alla vita politica del Paese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo increscioso fatto e se non ritenga di dover porre in essere un'azione chiarificatrice sull'accaduto.

(4-04040)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la ditta Roberto Rappuoli è stata contattata dalla società Ecogest di Prato, ai fini del reperimento di aree idonee ad accogliere terre identificate con il codice CER 170504 in tabella A. Successivamente Rappuoli ha contattato la società Tecnogeo Srl con sede a Pontassieve (Firenze), società di servizio nell'ambito della progettazione, affinché individuasse delle zone agricole in cui poter smaltire il codice CER 170504 in tabella A;

Tecnogeo, dopo varie indagini e sopralluoghi sul territorio delle provincie di Siena, Arezzo e Firenze, ha individuato l'azienda agricola "Casa Bianca", in località Santagata-Scaperia (Firenze), disponibile a concedere i terreni per smaltire tale codice, nell'ambito dell'esecuzione di ripristini ambientali, in modo tale da creare rilevati che favorissero le lavorazioni agricola e di pascolo;

i siti individuati in tale azienda agricola sono stati i seguenti: Area Campati, metri cubi 50.000; Area Case Gabbiano, metri cubi 113.000; Area Pian di Laghi di sopra, metri cubi 40.000; Area Pian di Laghi di sotto, metri cubi 59.000; Area Marticcioli, metri cubi 106.000; Area Fabbraccio, metri cubi 77.000; Area Campisano, metri cubi 200.000, per un totale quindi di metri cubi 645.000, cioè tonnellate 1.200.000. In relazione a ciò sono stati stipulati contratti tra Ecogest e Rappuoli, tra Ecogest e Tecnogeo e tra Ecogest e l'azienda agricola Casa Bianca;

in particolare Rappuoli doveva eseguire la sistemazione dei materiali ed il trasporto degli stessi dai siti di provenienza al sito di smaltimento e Tecnogeo i lavori di indagine e progettazione, necessari all'ottenimento dei permessi nel Comune di Scarperia ed alla Provincia di Firenze e la direzione lavori; Tecnogeo ha inoltre fornito tutta la fase di supporto per la redazione del contratto tra Ecogest e l'azienda agricola;

Tecnogeo ha a sua volta incaricato dei progettisti e delle ditte specializzate per eseguire indagini geognostiche, prove di laboratorio e chimiche e progettazioni presentate al comune di Scarperia ed alla provincia di Firenze per autorizzare i siti ad accogliere i materiali;

il lavoro eseguito da Tecnogeo ha portato dapprima all'ottenimento dei permessi necessari per l'area Campati in cui sono iniziati i lavori. In tale sito la pratica di autorizzazione presentata alla provincia di Firenze è stata fatta a nome di Rappuoli, che è stato così identificato per quel sito responsabile dell'impianto di smaltimento;

a seguito di un contratto di fornitura tra Ecogest e Cavet è iniziata la realizzazione del lavoro di Campati in cui Rappuoli ha eseguito la sistemazione delle terre, cioè la movimentazione e la compattazione dei materiali a formare un rilevato. Nonostante Rappuoli avesse tutte le certificazioni necessarie ad eseguire anche il trasporto dei materiali, Ecogest si è affidata ad altri, con la motivazione che Cavet aveva imposto delle certificazioni più restrittive per il trasporto dei rifiuti;

durante tali lavorazioni, in seguito ad un intervento del Corpo forestale dello Stato, l'impianto di Campati è stato bloccato in attesa di effettuare la verifica chimica sui materiali stoccati da parte dell'ARPAT. In un primo tempo tale verifica ha portato a dei livelli di inquinamento più alti di quelli previsti dalla normativa provinciale: è stato poi dimostrato dal direttore dei lavori e da vari consulenti supportati da laboratori chimici che tali analisi erano state eseguite da ARPAT secondo una normativa non idonea ai criteri provinciali. In seguito a ciò il cantiere è stato sbloccato ed i lavori sono ripresi. Tale sospensione dei lavori ha ovviamente provocato un danno sia ad Ecogest che a Roberto Rappuoli che a Tecnogeo;

successivamente Ecogest ha ottenuto un incarico da NODAVIA (produttore del rifiuto) per lo smaltimento di materiali provenienti dal cantiere dell'alta velocità a Firenze, nel tratto Campo di Marte-Castello, sempre con codice CER 170504 in tabella A: tali materiali sono stati sempre smaltiti

nel sito di Campati;
i lavori sono proseguiti fino all'esaurimento dell'area Campati;
nel frattempo Tecnogeo ha lavorato per ottenere l'autorizzazione negli altri siti, anche se il permesso degli impianti, alla provincia di Firenze, sono stati ottenuti a nome Ecogest e non più Rappuoli, in quanto Tecnogeo aveva un incarico di progettazione da Ecogest e non da Rappuoli, fermo restando il contratto tra Ecogest e Rappuoli. Comunque ad oggi sono stati ottenuti tutti i permessi per tali aree ed anche nel sito di Marticcioli sono stati smaltiti dei materiali provenienti da diversi cantieri: tale attività è ancora in corso;
nonostante, come detto, ci fosse un ben preciso contratto tra Rappuoli ed Ecogest per i siti successivamente autorizzati oltre l'area Campati, Ecogest non si è avvalsa più dell'impresa Rappuoli, ma ha eseguito i lavori di trasporto e sistemazione delle terre per conto proprio;
inoltre, Ecogest ha voluto rinegoziare gli accordi con Rappuoli e Tecnogeo;
risulta all'interrogante che è giunta inoltre comunicazione a Rappuoli, da parte della Procura della Repubblica che i materiali di Nodavia, dichiarati da questa come codice CER 170504 in tabella A, in realtà erano inquadrati come rifiuti in codice CER 010599;
nel frattempo è cambiata la normativa sulle terre e rocce da scavo, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 161 del 2012, ma resta fermo che se i materiali sono attualmente inquadrati come codice CER 010599 gli stessi vanno smaltiti in un impianto idoneo;
come risulta da articoli di stampa («Accordi illeciti per gonfiare i costi e smaltire i rifiuti. I pm: "Così Nodavia accumulava ingenti somme», "La Nazione", Firenze, del 21 gennaio 2013), materiali analoghi, cioè con codice CER 010599, provenienti sempre dal cantiere dell'alta velocità nel tratto fiorentino, sono stati nel frattempo smaltiti in impianti idonei a riceverli in ordinaria a Roma ed a Brescia, con costi che si aggirano su 100 euro a tonnellata (prezzo comprensivo di smaltimento e trasporto);
i giornali hanno riportato notizie sulle indagini della magistratura per ipotesi di reato di truffa aggravata in danno di enti pubblici che evidenziano accordi illeciti per gonfiare i costi di smaltimento dei rifiuti;
le indagini della magistratura hanno interessato anche la ditta Rappuoli, nonostante la presenza delle regolari autorizzazioni per le attività svolte, per il solo fatto che tale ditta ha utilizzato lo stesso sito dell'Area Campati utilizzato successivamente anche direttamente da Ecogest per il deposito dei materiali della Nodavia provenienti dai cantieri dell'alta velocità; il blocco delle attività disposto dalla magistratura ha creato e crea ingenti danni alla ditta Rappuoli,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, entro i limiti di propria competenza, per esaminare il caso esposto in premessa e appurare le reali responsabilità della vicenda a danno dell'ambiente, allo scopo di evitare di compromettere ingiustamente il lavoro di imprese, come la ditta Rappuoli, che ha agito in presenza di regolari autorizzazioni per le attività svolte.

(4-04041)

[VOLPI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

le agenzie di recapito, imprese private nel settore dei servizi postali, hanno operato, fino al 1999, sulla base di concessioni rilasciate dal Ministero delle poste, e, a fronte del versamento del 30 per cento del corrispettivo del servizio, erano autorizzate al recapito di tutti i prodotti postali;

il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di recepimento della direttiva 97/67/CE, ha previsto l'interruzione del rapporto di collaborazione con le aziende ex concessionarie di Poste italiane SpA e l'internalizzazione del servizio di recapito, costringendo alla chiusura le agenzie ex concessionarie che dal 2000 gestivano in esclusiva per conto di Poste il servizio di recapito raccomandate, corrispondenza e servizi ausiliari;

al comma 5, dell'articolo 23, del decreto legislativo veniva, altresì, previsto che Poste italiane potesse realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti;

con *memorandums* sottoscritto l'11 dicembre 2007 presso il Ministero delle comunicazioni, tra il Ministro, consorzio ProPoste 2000, Fise Are (Associazione imprese servizi di recapito postale e parcel), A.I.S.P. (Associazione italiana di storia postale) e Poste italiane, sono state delineate le fasi essenziali del processo di liberalizzazione del settore;

nel 2008 Poste italiane, con appositi bandi di gara, ha disposto l'assegnazione di una variegata tipologia di servizi oltre alle raccomandate, in linea con la prevista ristrutturazione del sistema postale; numerosi ex concessionari sono stati esclusi da tali gare a vantaggio di nuovi soggetti. In circa 10 anni il valore degli appalti affidati da Poste italiane, in ottemperanza all'auspicato processo di liberalizzazione del servizio, si è segnatamente ristretto: da un valore di circa 70 milioni di euro all'anno nel 2000, a 58 milioni nel 2008, a meno di 40 nel 2011. Le gare bandite di recente da Poste italiane prevedono l'affidamento dei servizi per un valore non superiore a 28 milioni di euro, con ricadute significative sulle imprese, anche in termini di occupazione;

le agenzie ex concessionarie, avendo lavorato dal 2000 ad oggi in regime di esclusiva per Poste italiane, non hanno una quota propria di mercato alternativa per cui, nel caso in cui venisse confermata l'intenzione di Poste di non rinnovare i contratti, sarebbero costrette a chiudere e a mettere in cassa integrazione i 600 addetti che fino ad oggi, grazie ad una profonda conoscenza delle criticità toponomastiche dei territori, hanno garantito l'efficienza del servizio;

le agenzie di recapito hanno fatto fronte alla contrazione del mercato dei servizi postali con grande impegno e flessibilità, evitando tensioni occupazionali, anche grazie alla fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali. Nonostante ciò, non si può non registrare che, a tutt'oggi, diverse centinaia di lavoratori hanno perso il lavoro e attendono, anche da anni, l'apertura di una vera e propria trattativa nazionale che veda il coinvolgimento delle autorità competenti;

gli operatori privati si sono moltiplicati a dismisura e l'autorizzazione all'esercizio del servizio viene concessa a fronte di un versamento poco più che simbolico, senza alcun controllo dei requisiti di solidità, tecnico-organizzativi e degli addetti al servizio in un settore molto delicato, in quanto prevede anche il contatto con il pubblico, la sicurezza e la riservatezza della corrispondenza e degli utenti, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano fornire delucidazioni in merito all'atteggiamento assunto da Poste italiane nei confronti delle agenzie di recapito e le motivazioni per le quali Poste italiane non stia prendendo in considerazione il riassorbimento del personale di tali imprese;

se intendano aprire con urgenza un tavolo di concertazione alla presenza di tutte le parti coinvolte, per evitare la perdita di posti di lavoro e salvaguardare un patrimonio di competenza ed esperienza che, nell'interesse degli utenti, non può essere disperso.

(4-04042)

[DIVINA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la riforma del 730 precompilato nasce dall'esigenza di velocizzare e sburocratizzare un'obbligo a cui, ogni anno, il contribuente deve dedicare una consistente parte del suo tempo, oltre alla necessità, dettata dalla difficoltà di compilazione dei modelli, di dover sostenere degli oneri aggiuntivi per il ricorso all'aiuto di professionisti abilitati o dei centri di assistenza fiscale. Ad oggi, però, lo scopo della nuova normativa non sembra aver raggiunto i risultati sperati, in particolare per quel che attiene all'ottenimento del pin necessario ad ottenere il modello precompilato, scopo primario della semplificazione;

nonostante il comunicato dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2015 dichiara il successo del 730 precompilato, per il quale circa mezzo milione di contribuenti, dall'inizio del 2015, ha richiesto le credenziali di accesso ai servizi *on line*, la realtà dei fatti sembra indicare ulteriori disagi e lungaggini burocratiche rispetto al precedente sistema;

in totale, secondo i dati dell'amministrazione finanziaria, i contribuenti abilitati a "Fisconline" sarebbero già 2,5 milioni, per un totale di 7 milioni, considerando anche i 4,5 milioni di contribuenti già in possesso del pin per l'accesso alla piattaforma telematica dell'Inps;

per accedere ai servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima, in diversi comunicati e

bollettini, specifica che sono a disposizione del contribuente 4 diverse modalità di ottenimento del necessario pin: direttamente dal sito *on line* dell'Agenzia, per telefono tramite *call center*, recandosi presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione finanziaria o tramite la carta nazionale dei servizi; infatti, anche qualora non si sia già in possesso del pin Inps, quest'ultimo non è sufficiente per accedere al servizio telematico, poiché si tratta di un pin cosiddetto "consultivo" che deve essere convertito in un pin "dispositivo". È necessario quindi scaricare un *file* "pdf" da compilare, firmare, scansionare e caricare di nuovo sul sito dell'Inps provvisto di fotocopia del documento. Nel caso invece in cui il contribuente non sia in possesso del pin Inps, il procedimento si fa ancora più complicato, poiché prevede, qualsiasi sia la strada scelta (sito *on line*, *call center* o sportello), un'attesa minima di 15 giorni per ottenere la seconda metà del codice;

una volta ottenuto l'accesso, il contribuente deve rintracciare l'importo registrato nella dichiarazione dei redditi 2014 ed aggiungere le spese sanitarie (spesso le più consistenti) che saranno inserite dall'amministrazione fiscale solo a partire dal 2016: la responsabilità in questo caso sarà del contribuente, con conseguente possibilità di obbligo al pagamento di interessi e sanzioni qualora il modello dovesse presentare degli errori;

come molti organi di stampa riportano, ma soprattutto, come molti contribuenti lamentano, il procedimento è lungo e non semplicissimo, anche per coloro che normalmente sono abituati ad utilizzare il *computer*. Tenuto però conto che il modello 730 viene compilato soprattutto per ottenere il rimborso delle spese sanitarie e tenuto altresì conto che, secondo la Cgia di Mestre, è presentato da circa 6,5 milioni di pensionati, i quali, tra tutti, hanno il maggior interesse alla presentazione del modello con l'unico motivo del rimborso delle spese mediche (che per essi, naturalmente, costituiscono una buona fetta delle spese annuali), il procedimento scelto non sarà certo facilmente esperibile da tale parte della popolazione che sarà costretta, nuovamente, a ricorrere all'aiuto di professionisti e centri di assistenza fiscale;

i Caf (Centri di assistenza fiscale), inoltre, risultano ingolfati in tutto il territorio nazionale, costringendo così i contribuenti a dover impiegare buona parte del loro tempo in file molto lunghe, a cui, sono ovviamente costretti anche gli anziani;

in questo modo si sta arrecando un grave pregiudizio al contribuente, che è inoltre costretto: a recarsi almeno due o tre volte presso i centri di assistenza fiscale per terminare tutto il procedimento; a sostenere spese aggiuntive prima non previste (perché è richiesta una maggiore documentazione); ad attendere anche fino a 20 giorni, esponendo inoltre al rischio di perdere qualche agevolazione a causa delle lungaggini richieste per la procedura;

ciò equivale a rendere indisponibile il servizio in quanto molti contribuenti che necessitano di assistenza, oltre ai suddetti disagi, spesso non trovano posto nei centri di assistenza fiscale ormai intasati e non possono quindi correttamente procedere con la compilazione dei modelli. Sono quindi costretti a procedere autonomamente con il relativo pericolo di operare a proprio discapito;

la semplificazione, quindi, non sembra essere arrivata, anzi le nuove regole sembrano colpire le fasce più deboli, portando qualcuno a scoraggiarsi a tal punto tanto da rinunciarvi. Recenti stime prevedono infatti che con la nuova riforma dell'ISEE si assisterà ad un calo del numero di contribuenti che accederanno alle agevolazioni sociali, a causa del minore spazio lasciato all'autocertificazione e all'aumento dei controlli;

è chiaro a parere dell'interrogante come il Governo abbia commesso errori macroscopici in questo senso e sarebbe quindi necessario rimodulare quantomeno le procedure burocratiche, così come evitare che i contribuenti si carichino in qualsiasi modo di spese aggiuntive prima non previste ed evitare che rinuncino al calcolo dell'indicatore citato, perché ciò equivarrebbe a metterli in condizione di dover rinunciare al godimento di servizi essenziali che uno Stato di diritto sociale, quale quello italiano si qualifica costituzionalmente, deve invece garantire, rimuovendo efficacemente ogni ostacolo di ordine economico e sociale suscettibile di alterare l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta provvedendo alla costituzione di un "comitato consultivo ai fini del monitoraggio

sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi" formato dai rappresentanti dei Ministeri, dell'INPS, delle regioni e province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali. A questo proposito lo stesso Ministero starebbe richiedendo, a Regioni e Comuni, notizie relative "alle misure predisposte per garantire che l'erogazione delle nuove prestazioni avvenga in conformità con le disposizioni della nuova disciplina ISEE", ma ad oggi, a ridosso dell'imminente scadenza, tutti i disagi dei contribuenti non sembrano essere stati appianati e molti rischiano di rimanere senza un'adeguata assistenza per la compilazione dei modelli. All'interrogante appare chiaro come una tale consultazione sarebbe dovuta intervenire prima della riforma e non a riforma già attuata, al fine di studiare in maniera preventiva le possibili ripercussioni negative che il riordino avrebbe potuto avere sul contribuente, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di rivedere le attuali norme procedurali di compilazione e rilascio del modello 730 precompilato, come anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in modo da attuare effettivamente, e al più presto, una sostanziale sburocratizzazione e semplificazione a favore del contribuente che, attualmente, è costretto ad adempimenti maggiori rispetto al precedente sistema; quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere al fine di garantire a tutti i contribuenti in difficoltà un'adeguata assistenza, con particolare riferimento al fatto che, come specificato in premessa, a causa dell'eccessivo ingolfamento dei centri di assistenza fiscale, molti non riescono a ricevere il giusto supporto per la compilazione dei modelli.

(4-04043)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da diversi mesi, ben 118 «sedicenti» profughi sono alloggiati nella "Colonia Artigianelli", ubicata nella frazione di Maggio del comune montano di Cremeno, sito in Valsassina, in provincia di Lecco, contro il limite massimo di 70 che era stato concordato con le autorità di pubblica sicurezza;

il comune di Cremeno ha una popolazione di 1.500 abitanti, mentre la frazione di Maggio ne vanterebbe solo 500;

praticamente, a Maggio i profughi costituiscono oltre il 20 per cento della popolazione residente, proporzione abnorme rispetto al dato nazionale, specialmente se si considera che nell'intera Val d'Aosta non ve ne sono che 62;

gli abitanti di Maggio e Cremeno hanno manifestato al loro sindaco la propria inquietudine, alimentata anche dalla segnalazione fatta da alcune donne, che hanno lamentato tentativi di molestia nei loro confronti, e successivamente hanno lanciato una petizione per chiedere al Governo di non inviare in paese ulteriori profughi e di distribuire al di fuori della Valle parte di coloro che vi sono attualmente;

sedicenti profughi risultano spesso bivaccare in strada ad ogni ora del giorno e della notte;

la Colonia Artigianelli è gestita dalla "Domus Caritatis", che avrebbe dato disponibilità ad accogliere nella struttura altri aspiranti rifugiati;

il sindaco ha rappresentato l'inquietudine sua e dei suoi concittadini alla Prefettura di Lecco, che peraltro non è stata in grado finora di fornire rassicurazioni convincenti circa la propria capacità di controllare la situazione;

si temono anche contraccolpi negativi sulla stagione turistica,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga sopportabile da parte degli abitanti una presenza così massiccia di profughi che ha superato il 20 per cento della popolazione residente;

che cosa intenda fare per garantire gli abitanti del territorio circa il fatto che non dovranno assorbire ulteriori migranti clandestini e che si provvederà in qualche modo ed in tempi certi al trasferimento altrove di almeno una parte di coloro che sono assistiti nella Domus Caritatis di Maggio.

(4-04044)

[DLBIAGIO](#), [MICHELONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in ragione del piano di riorganizzazione avviato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dal 2008, nel settembre 2010 il consolato d'Italia in Saarbrücken è stato oggetto di chiusura e nel contempo è stata predisposta l'apertura di uno sportello consolare nella capitale della Saar, collegato al consolato generale d'Italia in Francoforte sul Meno;

risulta agli interroganti che presso il suddetto sportello consolare siano stati operativi 4 impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, di cui 3 con mansioni esecutive e uno con mansioni ausiliari;

il numero di tali impiegati si riduceva poi a 2 nel mese di luglio 2012, a seguito del collocamento a riposo dell'impiegato con mansioni ausiliarie e a seguito del congedo per malattia, fino a scioglimento del contratto, di altra unità esecutiva;

i servizi venivano pertanto svolti dalle restanti 2 unità a favore di un bacino d'utenza di circa 33.000 connazionali, di cui 23.000 residenti nella Saar e ulteriori 10.000 iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) delle zone limitrofe del *land* Palatinato;

risulta altresì agli interroganti che i suddetti servizi consistenti nell'accettazione di domande di passaporto con prelievo dei dati biometrici, domande e consegne delle carte d'identità, trascrizione degli atti di stato civile, certificazioni, autenticazioni, assistenza sociale recavano incasso medio annuo per percezioni consolari di circa 110.000 euro;

vale la pena segnalare che i costi per affitto e oneri per lo sportello ammontavano a 14.400 euro annui; malgrado la sussistenza di un netto bilancio positivo dell'unità amministrativa, il Ministero ha disposto la chiusura in data 31 luglio 2014;

a seguito di ciò i connazionali del Saarland e delle zone limitrofe del Palatinato subivano e sono tuttora subiscono gravi disagi per la fruizione dei servizi statali resi dal consolato generale in Francoforte sul Meno, con trasferte che sfiorano i 400 chilometri in andata e ritorno per un qualsiasi servizio consolare;

risulta agli interroganti che il consolato generale d'Italia in Francoforte sul Meno a decorrere dal 9 febbraio 2015 ha istituito una presenza consolare con cadenza quindicinale in Saarbrücken, ospitata in un vano di ridotte dimensioni, messo a disposizione dal locatore del Comites di Saarbrücken. L'operatività di una tale presenza ha comportato significative criticità, sotto il profilo dell'immagine del luogo entro cui le attività ed i servizi venivano erogati, nonché sotto il profilo della sicurezza, essendo privo di qualsiasi attrezzatura per la sicurezza degli addetti ai lavori e degli utenti;

i *media* tedeschi hanno sottolineato l'inadeguatezza del servizio attirando per altro lo sguardo dell'opinione pubblica sulla critica immagine arrecata al nostro Paese da una tale gestione;

vale la pena sottolineare che risulta agli interroganti che le citate missioni quindicinali aggraverebbero altresì il bilancio dello Stato con oneri che si aggirano attorno ai 1.000 euro mensili ed il distacco quindicinale dalla sede centrale di Francoforte sul Meno di un funzionario delegato, un autista e 2 coadiutori creerebbe anche uno sbilanciamento dei carichi di lavoro sui restanti impiegati in sede;

tenuto conto che:

con lettera del 24 giugno 2014 la governatrice del Saarland, signora Annegreth Kramp-Karrenbauer, offriva al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale locali gratuiti, privi di oneri per canone di locazione, siti nel complesso della cancelleria di Stato di Saarbrücken, "Staatskanzlei", completamente arredati e immediatamente agibili;

con dichiarazione resa il successivo 5 agosto al Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato, il vice ministro degli affari esteri Pistelli affermava "Ho personalmente già accolto favorevolmente l'offerta di spazi gratuiti ad esempio di Saarbrücken e la Farnesina sta definendo con le autorità locali le intese per poter usufruire di tale interessante ed innovativa proposta che permetterà di assicurare alle collettività italiane *in loco* un ulteriore strumento leggero di offerta consolare, con presenza snella di personale MAE";

malgrado l'attenzione e l'interesse, ad oggi, però, nessuno ha disposto il prelievo delle chiavi messe a disposizione dalla massima autorità del *land* Saar per mettere i connazionali del posto nelle condizioni di poter fruire dei servizi consolari espletati con presenza snella, ma fissa di impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

la cancelleria di Stato di Saarbrücken non ha peraltro mai imposto condizioni per una presenza consolare stabile nella propria capitale Saarbrücken, come la nomina di un console onorario o altri limiti formali, avendo già accettato di buon grado e per oltre 4 anni la presenza di uno sportello consolare sul proprio territorio;

l'attuale piano operativo del Ministero rappresentato dall'invio quindicinale di funzionari itineranti, sta assumendo dei costi importanti, a fronte della richiesta della stessa cancelleria di Stato di voler operare a favore dei nostri connazionali senza necessità di nomina di un console onorario o di altre formali adempienze,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi che impediscono la riattivazione dello sportello consolare in Saarbrücken, mediante la ricollocazione in sede dei 2 impiegati a contratto, già ivi stanziati, accogliendo l'offerta dei locali messi a disposizione dalla "Staatskanzlei", in attuazione dell'impegno preso dal vice ministro degli affari esteri "di assicurare alle collettività italiane *in loco* un ulteriore strumento leggero di offerta consolare, con presenza snella di personale MAE".

(4-04045)

[MANCONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

così come riportato su organi di stampa locali e nazionali, sabato 16 maggio 2015, un gruppo di ragazzi affetti da sindrome di Down, sarebbe stato oggetto di una grave discriminazione presso la biglietteria della stazione ferroviaria di Conegliano (Treviso);

i 7 ragazzi dell'associazione italiana persone Down (AIPD, sezione della Marca Trevigiana *onlus*), erano assistiti da un'educatrice e da una volontaria, in un percorso di autonomia che aveva come obiettivo quello di organizzare per proprio conto un viaggio di 2 giorni a Venezia, compreso l'acquisto dei biglietti del treno;

in quanto persone con disabilità, i ragazzi erano in possesso della "Carta Blu" di Trenitalia, tessera cartacea purtroppo non utilizzabile *on line* e alle biglietterie automatiche, ma solo allo sportello;

il gruppo dei 7 ragazzi, secondo la ricostruzione dei responsabili dell'associazione, sarebbe stato costretto a lasciare il posto ad altri clienti, mentre si trovavano in fila alla biglietteria di Conegliano per acquistare i biglietti per Venezia;

dopo aver perso il primo treno, il gruppo si è dunque fermato a Mestre per lasciare i bagagli e si è recato alla biglietteria della stazione per raggiungere Venezia; anche presso la stazione di Mestre, il bigliettaio di turno si sarebbe rifiutato di emettere i biglietti singoli richiesti dai ragazzi e a quel punto un addetto di Trenitalia avrebbe consegnato ad uno degli accompagnatori un pacchetto di biglietti da distribuire ai ragazzi vanificando, di fatto, l'esperimento di autonomia;

a seguito della diffusione della notizia sui *social network* e su siti di informazione, Trenitalia ha diffuso una nota in cui assicurava che «se gli approfondimenti confermeranno tali atteggiamenti Trenitalia non mancherà di sanzionarli, come previsto dalle proprie norme interne»;

l'episodio dimostra ancora quanto lavoro vi sia da fare per una migliore organizzazione dei servizi, con particolare riguardo all'utilizzo dei mezzi pubblici, in grado di assicurare parità di trattamento anche ai viaggiatori disabili all'interno delle nostre stazioni,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per acquisire elementi, per quanto di sua competenza, in relazione alle vicende riportate in premessa;

se non intenda attivare, in relazione al contratto di servizio siglato con la rete ferroviaria italiana e Trenitalia, un apposito tavolo di confronto che possa coinvolgere anche le associazioni che si occupano di tali problematiche, al fine di migliorare il servizio per i passeggeri con disabilità, all'interno di un percorso di maggiore integrazione e autonomia.

(4-04046)

[MANCONI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

i Rohingya sono una minoranza etnica di religione musulmana che vive in Myanmar da centinaia di anni; ciò nonostante il Governo birmano non li considera cittadini, rifiutando addirittura di chiamarli

con il nome di Rohingya, con il quale gli appartenenti a tale minoranza si autoidentificano; da ciò deriva il mancato riconoscimento ai Rohingya dei diritti elementari, come: il diritto alle cure mediche o all'educazione, sino ad arrivare a vere e proprie discriminazioni.

il Parlamento birmano sta esaminando 4 leggi che, se approvate, darebbero agli appartenenti alla minoranza Rohingya lo *status* di cittadini di serie B: si tratta di norme, ad esempio, che vietano il matrimonio tra donne buddiste e uomini non buddisti, incriminano penalmente il marito che cerchi di convertire la propria moglie all'Islam, prevedono la schedatura di tutti coloro i quali facciano proselitismo per religioni diverse da quella buddista;

alle discriminazioni da parte del Governo si aggiunge fra la popolazione un diffuso sentimento di odio nei confronti dei Rohingya, che nel 2012 ha portato ad uccidere centinaia di Rohingya, bruciare migliaia di case e a centinaia di migliaia di sfollati i quali, attualmente, si trovano nei campi profughi; la situazione di questo popolo è talmente grave che a decine di migliaia hanno scelto di scappare da Myanmar, molto spesso trovando la morte su barconi di fortuna o diventando facile preda di sfruttatori di ogni genere;

nei giorni scorsi i *media* hanno descritto e mostrato le immagini di barconi carichi di migliaia di persone di etnia Rohingya in fuga, che né la Thailandia, né la Malesia, né l'Indonesia hanno accettato di accogliere, preferendo lasciarli in mare;

a fronte di ciò, l'Italia, che aveva premuto per la rimozione delle sanzioni allo Stato del Myanmar, imposte dall'UE dal 1996, non è intervenuta per contrastare tali violazioni e, al contrario, Myanmar sia diventato *partner* commerciale del nostro Paese e uno dei Paesi partecipanti ad Expo 2015 nel padiglione del riso,

si chiede di sapere se e quali azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo abbia intenzione di promuovere perché sia data tutela alla minoranza Rohingya, e per garantire che all'esito del processo che porterà il Myanmar alle elezioni nell'autunno 2015, il tema della situazione della minoranza Rohingya sia concretamente portato a soluzione nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

(4-04047)

[CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [CAMPANELLA](#), [SIMEONI](#), [BENCINI](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella provincia di Monza e Brianza si sono svolte indagini giudiziarie che hanno coinvolto diversi personaggi politici di primissimo rango e che, spesso, hanno dimostrato come siano forti i legami tra politica e criminalità organizzata;

le diverse inchieste denominate "Operazione Infinito", "Briantenopea" e "Clean City" evidenziano come denominatore comune la corruzione, quale collante per assicurarsi che le scelte istituzionali siano funzionali al sistema di riciclaggio e di occupazione del territorio da parte di loschi "comitati d'affari";

rilevato che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso del 2009 il comune di Monza bandiva una gara pubblica per l'assegnazione del servizio di igiene urbana (relativa alla sola raccolta e gestione piattaforma) per la durata di 9 anni, con un importo a base di gara pari a 126 milioni di euro (oltre IVA), nella quale è risultata aggiudicataria l'impresa "Sangalli" in Monza, unica impresa ad aver presentato un'offerta, risultata di un ribasso pari all'uno per cento;

la procura della Repubblica di Monza avrebbe avviato un'inchiesta (denominata Clean City) a seguito della quale sono stati contestati reati di corruzione nei confronti degli indagati ed è emerso che l'appalto è stato viziato per effetto di corruzione;

alcuni imputati avrebbero ottenuto l'applicazione della pena mediante patteggiamento (*ex art. 444 del codice di procedura penale*) come emerge dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza. Oltre al procedimento nei confronti delle persone fisiche, sarebbe stato altresì aperto un procedimento penale a carico della società appaltatrice Sangalli Giancarlo C. srl, *ex art. 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001* (r.g.n.r 4392/12 Proc. Rep., dottor Bellomo e dottor Rizzo);

il comune di Monza avrebbe avviato un procedimento amministrativo ad esito del quale sarebbero stati contestati inadempimenti gravi alle obbligazioni contrattuali assunti dall'impresa Sangalli con quantificazione del danno in 18.189.000 euro (relativi, in particolare a: mancato acquisto di mezzi di servizio, mancato acquisto di attrezzature di servizio, riduzione del personale addetto ai servizi); risulta agli interroganti che la Sangalli avrebbe contestato dapprima le pretese per aderire, successivamente, ad una soluzione transattiva;

in data 20 gennaio 2015 è stata sottoscritta tra il comune di Monza e l'impresa Sangalli Giancarlo C. Srl una scrittura privata, con la quale veniva concordata una riduzione del canone di 1.200.000 euro annui, in relazione alle ulteriori annualità in scadenza del contratto, oltre ad 800.000 euro attraverso l'erogazione in favore del comune di servizi aggiuntivi. L'ente comunale, contestando all'impresa inadempienze e penali per circa 18.000.000 di euro, stipulava una transazione, in contrasto con l'art. 1972 del codice civile che stabilisce: "È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo";

il comune, non solo nella citata transazione, si dichiarava integralmente risarcito per tutti i danni morali e materiali subiti, rinunciando a far valere qualsiasi azione volta ad ottenere l'annullamento del contratto, quanto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 145, tra l'altro prorogava la durata del contratto per 12 mesi "al fine di consentire alla ditta l'integrale restituzione della somma di €. 6.000.000, richiesta dal Comune";

rilevato, inoltre, che:

secondo la sentenza n. 3672 del 16 febbraio 2010 della Corte di cassazione, "l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità dal contratto per contrasto con le relative norme inderogabili";

la sezione Lombardia della Corte dei conti (sentenza n. 109/2011) aggiunge: "non può non giungersi alla conclusione che tutti i contratti indicati nei capi di imputazione penale, che siano da ritenere il risultato di accordi corruttivi intervenuti tra i convenuti e le imprese, siano radicalmente nulli";

considerato che, a giudizio degli interroganti, l'amministrazione comunale di Monza ha preferito continuare il contratto con l'impresa corruttrice anziché interromperlo e la violazione di legge è il terreno su cui germoglia la criminalità mafiosa e la corruzione, mentre la legalità, a tutti i costi applicata, è la cura per gli eventi corruttivi e mafiosi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto in premessa;

se non si intenda, visto il comportamento perlomeno irrituale dell'amministrazione comunale di Monza, che non ha fatto valere la nullità del contratto, come previsto dalla normativa e acclarato da una consolidata giurisprudenza, allertare la locale Prefettura, ai sensi del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991, al fine di attivare le richieste di accesso agli atti e valutare se esistano violazioni di legge tali da imporre il ricorso alla surrogia commissariale.

(4-04048)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il 20 aprile 2015 un operaio di 42 anni ha perso la vita alla Saica Pack di Badia Polesine (Rovigo), un'azienda specializzata nella fabbricazione di articoli di carta e cartone;

il decesso si somma ad altri 5 già accaduti nel primo trimestre del 2015 ed ai 13 registratisi nell'ultimo biennio nel Polesine;

le morti bianche spesso non sono semplici fatalità, piuttosto la conseguenza di uno scadimento del lavoro e di una diminuzione della prevenzione, dovuti agli effetti perversi della crisi economica in atto oramai da troppo tempo, che porta a risparmiare sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

la necessità di abbattere i costi spinge i più spregiudicati a posporre il rispetto delle norme di sicurezza e, quindi, della vita umana;

mancano, peraltro, dei veri e concreti controlli sul ciclo di esternalizzazione del lavoro, a scapito della

sicurezza sui luoghi di lavoro e della tutela della salute del lavoratore;
nelle gare d'appalto, poi, il criterio del massimo ribasso comporta che la compressione dei costi per rendere le offerte più competitive equivalga ad una scadente qualità dell'opera o dei materiali utilizzati, in danno alla sicurezza degli utenti finali (come dimostrano i continui episodi di cronaca che registrano crolli di ponti, strade e autostrade, edifici scolastici),
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda adottare per potenziare la diffusione della cultura della sicurezza, atteso che la prevenzione e la conoscenza dei rischi sono i migliori strumenti antinfortunistici.

(4-04049)

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [ORRU'](#), [ALBANO](#), [LAI](#), [PUPPATO](#), [LO GIUDICE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-04050)

(Già 3-01722)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01412, dei senatori Campanella e Bocchino, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-01599, della senatrice Bertorotta ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

1.5.2.4. Seduta n. 458 (pom.) del 03/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

458a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2015 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 459 del 4 giugno 2015
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (*Il senatore Mauro Giovanni fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Mauro, il brusio dell'Assemblea non mi ha consentito di udirla. Sarà per un'altra occasione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data 30 maggio 2015, la senatrice Bonfrisco ha comunicato la costituzione del Gruppo parlamentare denominato «Conservatori, Riformisti italiani».

Al Gruppo aderiscono i senatori Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Falanga, Liuzzi, Eva Longo, Milo, Di Maggio, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio e Zizza.

In pari data l'Assemblea del Gruppo ha proceduto ad eleggere Presidente la senatrice Bonfrisco, alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro. (*Applausi*).

Pertanto i senatori Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Falanga, Liuzzi, Eva Longo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio e Zizza cessano di appartenere al Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, mentre i senatori Di Maggio e Milo cessano di appartenere al Gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1719) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,36)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1719, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale e si è svolta la discussione generale.

I relatori ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PEGORER, relatore. Faccio presente che i relatori non hanno ancora potuto prendere visione del parere esposto dalla 5a Commissione. Possiamo avere la possibilità di leggerlo?

PRESIDENTE. Il parere espresso dalla 5a Commissione permanente è di nulla osta.

PEGORER, relatore. Se è di nulla osta, il parere sull'ordine G100 è favorevole con la seguente riformulazione: dopo le parole «il Governo», inserire le parole: «a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di». Per l'ordine del giorno G101 esprimo parere favorevole con la seguente proposta di riformulazione del dispositivo: «a valutare la predisposizione, nelle sedi opportune, di specifici provvedimenti».

Anticipo inoltre l'invito a ritirare gli emendamenti presentati sugli articoli del disegno di legge,

altrimenti esprimo parere contrario su tutti.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Non vedo la senatrice Bertorotta in Aula. Senatrice Bottici, lei è firmataria insieme alla senatrice Bertorotta, dell'ordine del giorno G100 per il quale il relatore ha proposto la seguente modifica: «impegna il Governo a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di».

Ecco la senatrice Bertorotta: vorremo udire il parere della prima firmataria sulla proposta di modifica dell'ordine del giorno G.100.

Con la proposta di riformulazione, l'ordine del giorno impegna il Governo «a valutare l'adozione», anziché ad «adottare». La accoglie, senatrice Bertorotta?

BERTOROTTA (M5S). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Comaroli, accetta la proposta di variazione del relatore e del Governo all'ordine del giorno G.101 (testo 2) con cui si impegna il Governo «valutare la predisposizione, nelle sedi opportune»?

COMAROLI (LN-Aut). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo gentilmente che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,55).

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Procediamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Procediamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Procediamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Comaroli e Tosato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[COMAROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la ratifica dell'accordo Italia-USA sul FATCA ha sostanzialmente un carattere positivo; mira, infatti, a migliorare lo scambio di informazioni tra il nostro Paese e il Paese americano. Ma quanto margine di manovra ha avuto l'Italia nelle fasi di questa trattativa?

La percentuale dei cittadini americani residenti in Italia è sotto l'uno per cento di tutta la popolazione straniera presente nel nostro territorio. Non tanti, quindi; però, come direbbe Seneca, pochi ma buoni. E sì, cari colleghi, perché i cittadini americani residenti in Italia lavorano, studiano, producono: in una parola, alzano il PIL. Di pochissimo, certo, ma il segno è comunque sempre positivo. Ora, noi, da buoni italiani, cosa facciamo? Maestri della burocrazia, dell'artificio legislativo e dell'incertezza del diritto, ovviamente, non prendiamo esempio dai Paesi che funzionano, oggettivamente, meglio del nostro, ma prendiamo solo *Diktat*. Quindi, dalla Germania, come dagli Stati Uniti, invece di importare i loro modelli che funzionano, ci facciamo dare ordini che noi diligentemente eseguiamo. Non dico, certo, che la normativa in questione non sia informata ai più diligenti propositi di trasparenza e lotta all'evasione. Questo no, non posso dirlo.

La Lega, come ben noto, combatte da anni la sua lotta contro l'evasione e vede di buon occhio qualsiasi provvedimento normativo che sia orientato in questo senso, ma non posso certo non rilevare che la ratifica faccia entrare nel nostro sistema uno scellerato meccanismo contro cui l'Italia non ha opposto alcuna resistenza. Certo è che la normativa FATCA è applicata esattamente nello stesso modo in tutti i Paesi con cui gli Usa hanno stipulato l'accordo, tra cui - ricordo - la rigidissima Svizzera, che ha finalmente aperto sulla questione del segreto bancario. Ecco proprio un altro buon esempio che l'Italia ha «intelligentemente» evitato: mentre la Confederazione elvetica ha scelto il secondo modello di accordo intergovernativo, che prevede che ci sia il consenso del titolare del conto per trasmettere i dati alle autorità fiscali americane (senza il suo accordo, infatti, le informazioni verranno scambiate lo stesso, ma sulla base dell'assistenza amministrativa prevista dalle convenzioni di doppia imposizione), il nostro Paese ha scelto invece - e non poteva essere diversamente, perché sappiamo come si inchina - il primo modello, ossia lo scambio automatico di informazioni.

Bene, quindi, lottiamo contro l'evasione fiscale, ma vogliamo preoccuparci, una volta in questo Paese, di tutelare le persone che, per la maggior parte dei casi, operano nella legalità ed anzi contribuiscono alla crescita? Sarebbero bastati pochi aggiustamenti per evitare, infatti, di vessare i cittadini americani residenti in Italia e gli stessi italiani che hanno sposato cittadini americani. Due fra tanti: prevedere, con certezza, che i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese fossero soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, ovviamente quello di residenza fiscale, in modo da impedire la doppia imposizione. E, meno importante ma comunque rilevante, prevedere che gli istituti finanziari non soltanto informassero in maniera opportuna e completa i propri clienti americani e gli stessi cittadini italiani che hanno sposato cittadini americani, ma che adottassero, almeno, una modulistica unica, invece c'è tanta di quella burocrazia, peraltro così diversa da un istituto all'altro, che gli stessi cittadini che vogliono assolvere al loro dovere sono molte volte impossibilitati a farlo perché - mi scusi per l'affermazione, signor Presidente - non sono messi in condizione di capirci nulla.

Basta aprire uno dei tanti *blog* di cittadini americani residenti in Italia per capire i loro problemi sull'applicazione della FATCA nel nostro Paese, ma per capire soprattutto la loro confusione, perché purtroppo - lo vediamo tutti i giorni - il nostro Paese, signor Presidente, vive nell'incertezza del diritto e della tutela di diritti inesistenti. Quanto all'incertezza del diritto, basta vedere cosa succede nella giustizia italiana e per quanto riguarda la tutela dei diritti inesistenti basta vedere come continuiamo a foraggiare un'immigrazione che lavora in nero e non paga le tasse, ma chiede ed ottiene assistenza

pagata con i soldi pubblici.

Per la Lega la lotta all'evasione si deve fare, senza se e senza ma, perché l'evasione non ha alcun colore e alcuna nazionalità, ma siamo stanchi di vedere che chiunque rispetti le regole, in questo Paese, sia tormentato e vessato dall'amministrazione, mentre a chi non le rispetta si fanno sconti ed anzi, si aumentano i diritti e si soddisfano le pretese.

Dunque, la Lega non voterà mai contro un provvedimento il cui obiettivo è la lotta all'evasione, ma per i motivi che ho appena esposto, si asterrà dal voto su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

MOLINARI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, signore senatrici, signori senatori, a volte dimentichiamo con troppa facilità come l'interesse all'assolvimento degli obblighi tributari rappresenti un obiettivo decisivo per la stessa sopravvivenza delle moderne democrazie, perché è attraverso le risorse accertate e riscosse che è possibile soddisfare i complessi compiti che sono demandati alle istituzioni democratiche; sempre che non si tramuti, questo obbligo, in oppressione asfissiante o si debordi dai fini.

Anche per questo, o soprattutto per questo, diviene fondamentale munirsi di strumenti per contrastare le violazioni delle norme fiscali da parte di coloro che, magari approfittando della capacità di muoversi nel mondo sovranazionale della finanza, contribuiscono a far perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate a esso dovute.

Il nostro Paese e gli Stati Uniti intrattengono da tempo strette relazioni in materia di reciproca assistenza fiscale e già nel 1999 hanno stipulato una Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni, cioè per evitare che si paghino le tasse in entrambi i Paesi, e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali. La Convenzione, inoltre, autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali tra i Paesi, anche su base automatica.

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore negli USA la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), il cui scopo è far pagare ai contribuenti degli Stati Uniti le tasse sui redditi - segnatamente di natura finanziaria - fuori dai confini nazionali, tramite la cooperazione delle istituzioni non statunitensi.

È di facile intuizione capire la necessità sorta, subito dopo, di regolare con un accordo gli obblighi stabiliti dal FATCA nei confronti delle istituzioni finanziarie italiane - così come gli USA hanno già fatto con altri Paesi - considerati gli ostacoli di natura giuridica e gli oneri economici che avrebbero incontrato quest'ultime senza un adeguato intervento normativo nel nostro ordinamento. L'Accordo è stato concluso nel gennaio 2014 e oggi occorre ratificarlo per fare in modo che spieghi i suoi indubbi effetti positivi: da qui la necessità di approvare questo disegno di legge e la ragione del mio voto positivo.

Si tratta, peraltro, di un provvedimento che non si limita all'attuazione dello scambio automatico di informazioni, che - come abbiamo visto - è in funzione dal 1999, derivante dall'Accordo con gli Stati Uniti, ma lo estende anche ai futuri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, ovvero anche a quelle intese tecniche che da quegli accordi deriveranno.

È un Accordo - lo ripeto - in forza del quale le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari investitori statunitensi dei conti che risultino aperti presso di esse, allo scopo di comunicare gli elementi informativi relativi ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti e da condividere con le istituzioni.

In buona sostanza, e per chi non riesce a comprendere, si tenta di limitare il riciclaggio e l'evasione e di far sì, contemporaneamente, che i cittadini americani adempiano ai loro obblighi tributari nei confronti del loro Paese.

Detto questo, siamo ben consapevoli di alcune criticità presenti, in parte derivanti dall'originaria normativa FACTA (di cui so essere in discussione presso il Parlamento americano una revisione), che

quindi si auspica venga in futuro migliorata, per rendere meglio dettagliato anche l'aspetto della reciprocità dello scambio automatico di informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, proprio nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia, che consenta il conseguimento di pari sinergie applicative. A questo mirava l'ordine del giorno a prima firma del collega Vacciano, accolto dal Governo. In ogni caso, viene assicurato - e questo è un aspetto positivo - all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un Accordo di applicazione della normativa che gli Stati Uniti dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Un altro aspetto critico attiene al meccanismo sanzionatorio, che lascia indefinito il rapporto tra violazione e sanzione applicabile, non graduando il peso nella discriminazione delle fattispecie e lasciando ampia discrezionalità - e, quindi, maggiore responsabilità - al giudice nel far corrispondere la sanzione alla fattispecie sottoposta (anche se su questo abbiamo apprezzato l'accoglimento, durante il dibattito in seno alla Commissione, di un mio ordine del giorno affinché si ponga rimedio).

Ed è anche giusto ricordare, infine, come sarà possibile, sempre grazie all'accoglimento del mio ordine del giorno, riconsiderare - in ragione del principio di determinatezza - il rapporto tra violazioni e trattamento sanzionatorio conseguente, così come definire meglio le fattispecie sanzionabili, assicurando nel contempo il rispetto del principio di tassatività, con la prevista emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che saranno volti a definire il quadro normativo tecnico ed attuativo della materia.

D'altronde, nonostante queste criticità, a cui si sommano gli aumenti degli adempimenti a cui sono obbligati gli intermediari finanziari, è di tutta evidenza l'importanza della ratifica dell'Accordo, anche alla luce dell'evoluzione del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale, che ha trovato una significativa convergenza nella necessità degli Stati Uniti di dotarsi, finalmente, di strumenti basati sullo scambio automatico di informazioni e sull'effettiva trasparenza a fini fiscali. L'aumento degli illeciti tributari transnazionali, infatti, ha fatto assumere sempre più rilevanza al ricorso alla cooperazione amministrativa, sia con gli Stati membri dell'Unione europea, sia con gli Stati *partner* dei trattati.

Ricordiamo che, a partire dal 2012, è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli Stati, che poi è all'origine del modello che, nel giugno 2013, è diventato base della proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva n.16 del 2011 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

È ormai convinzione comune a tutti i Paesi del G20 che l'efficacia della lotta all'evasione fiscale internazionale passi per accordi internazionali che diano luogo a negoziati multilaterali: le manovre antielusive poste in essere da accordi semplicemente bilaterali - quindi tra singoli Stati - rischiano, infatti, di generare asimmetrie, allontanando gli investimenti dall'estero e con risultati scarsi in termini di gettito. È poi emblematico che tale consapevolezza sorga proprio in un Paese, gli Stati Uniti, che è anche un santuario della finanza mondiale, una finanza sempre più aggressiva, che tende a ritagliarsi i profitti che sfuggono tendenzialmente alla tassazione degli Stati.

La mobilità elusiva dai Paesi ad alta fiscalità ad altri con pressione fiscale bassa, operata da parte delle imprese multinazionali, può essere combattuta solo stabilendo regole uniche e condivise a livello internazionale e soprattutto, per come prescritto in quest'Accordo, aumentando al massimo la trasparenza e lo scambio automatico di informazioni tra le varie amministrazioni tributarie.

Alla luce di tutto quanto esposto, appare pacifico come non esistano motivi di principio per opporsi alla ratifica di tale Accordo, ma, al contrario, ricadute positive - e non solo per il gettito fiscale - che devono indurre ad approfondire simili strumenti di cooperazione per meglio delimitare il campo d'intervento; e ciò tacendo delle zone d'ombra del riciclaggio di proventi illeciti e della disinvoltata circolazione dei proventi della corruzione, che verrebbero illuminate finalmente.

Incominciamo a stringere il cerchio sulla grande evasione, quella delle grandi *holding* e degli sfacciati colossi mondiali, piuttosto che accanirci - come sempre è stato fatto - con pressioni fiscali parossistiche sui soliti noti. Chi si oppone ad accordi di questo tipo, che mirano ad aumentare la trasparenza e la cooperazione fra le agenzie fiscali, è o un inconsapevole sciocco o un inconsapevole

complice della grande evasione, e non so che cosa sia peggio. *(Applausi dal Gruppo Misto-MovX).*

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, desidero solo annunziare il voto favorevole del mio Gruppo.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, oggi ci troviamo a ratificare un Accordo sottoscritto il 10 gennaio 2014. Certo, non ci possiamo più meravigliare di nulla qua dentro, visto che questa mattina abbiamo ratificato accordi del 2009. Siamo, quindi, giusto in lieve ritardo, ma non solo.

All'interno del disegno di legge di ratifica di quest'Accordo, infatti, si stabilisce che le informazioni finanziarie che devono essere raccolte e trasmesse partano dal 1° luglio 2014 e vengano consegnate entro nove mesi dalla fine dell'anno. Mi chiedo, dunque, se stiamo raccogliendo dati finanziari senza alcuna autorizzazione, considerato che l'Accordo non è stato ancora ratificato. Qualcuno dovrebbe spiegarmelo e darmi una certezza del diritto, visto che poi anche in Commissione finanze l'atto del Governo stabilisce la certezza del diritto, ma tutte le volte c'è qualcosa che non torna.

Inoltre, nell'Accordo in esame manca la reciprocità dello scambio delle informazioni: dobbiamo, cioè, trasmettere alcuni dati finanziari, mentre gli Stati Uniti hanno altre regole. Anche a pagina 23 del fascicolo del provvedimento, infatti, proprio in base alla reciprocità, all'articolo 6, il primo comma dice che: «Il Governo degli Stati Uniti riconosce la necessità di raggiungere livelli equivalenti di reciproco scambio automatico di informazioni con l'Italia. Il Governo degli Stati Uniti s'impegna a migliorare ulteriormente la trasparenza e ad intensificare i rapporti di scambio con l'Italia, perseguendo l'adozione dei regolamenti appoggiando e sostenendo la legislazione diretta a conseguire tali livelli equivalenti di reciproco scambio automatico». Io mi chiedo perché, come Stato italiano, abbiamo sottoscritto un Accordo che non è reciproco, in base al quale cioè noi forniamo informazioni su alcuni dati l'altro Paese non lo fa. Ci avranno fatto delle pressioni? Forse è vero che spesso gli Stati Uniti esercitano una pressione sull'Italia? Lo chiedo al rappresentante del Governo.

Poi all'articolo 8, comma 1, dell'Accordo si stabilisce che: «Qualora sorgano difficoltà nell'applicazione del presente Accordo, ciascuna parte può chiedere di avviare consultazioni al fine di elaborare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo». Il comma 2 recita poi come segue: «Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto tra le Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore con le stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 10». Siccome in Commissione ci è stato detto che il disegno di legge non poteva essere modificato, perché altrimenti quell'Accordo non sarebbe entrato in vigore, chiedo nuovamente al Governo se abbiamo pensato di fare delle richieste specifiche agli Stati Uniti sulle cose che non funzionano. Attendiamo le risposte al riguardo.

Inoltre, all'articolo 5 dell'Accordo sottoscritto si stabiliscono le diverse difformità, nel senso che si fa una distinzione tra errori minimi e amministrativi, grave non conformità, ricorso a fornitori terzi di servizi e quant'altro. Siccome nell'Accordo si fa una distinzione certa sui diversi errori che si possono commettere nella trasmissione dei dati, nel disegno di legge invece si lascia ampia facoltà al giudice di stabilire, con la relativa sanzione, se un errore è grave o meno. Mi chiedo anche in questo caso come mai il Governo non rispetti un Accordo che ha sottoscritto facendo delle differenze tra i vari errori.

All'articolo 11 del disegno di legge si fa riferimento all'invarianza di spesa, ma vorrei far notare che le istituzioni finanziarie obbligate alla trasmissione dei dati devono farlo con propri mezzi e proprio personale. Sappiamo benissimo che le banche o Poste italiane Spa o comunque le società di gestione del risparmio rimetteranno il costo delle proprie operazioni sulle spalle dei cittadini. Allora chiedo anche a questo proposito al Governo perché tutte le volte che lo Stato si impegna a fare degli accordi e a trasmettere alcuni dati devono sempre pagare i cittadini.

Per tutti questi aspetti non chiari, il Gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà nella votazione finale, in

quanto spera e attende finalmente di veder riconoscere l'importanza di questa Repubblica parlamentare, di cui ieri è stato l'anniversario, e di poter finalmente dire qualcosa prima che gli accordi con gli altri Paesi vengano sottoscritti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questa mattina ho illustrato in discussione generale i tanti motivi per i quali Forza Italia considera positivo questo Accordo nell'ambito della strategia e della lotta all'evasione derivante dai movimenti internazionali dei capitali.

Non ritengo di soffermarmi e di ripetere quanto ho già detto e, pertanto, per i motivi esposti questa mattina, annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

[MARINO Mauro Maria](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, signor vice ministro Casero, onorevoli colleghi, svolgerò un sintetico intervento per rimarcare il fatto che il disegno di legge in esame non rappresenta una delle tante ratifiche che, talvolta, con molta passione, trattiamo in quest'Aula, bensì un tassello molto significativo e determinante di una strategia generale che si va delineando nel settore della fiscalità internazionale a diversi livelli normativi.

Le Commissioni riunite 3a e 6a hanno affrontato celermente e approfonditamente - e ringrazio di ciò i due relatori, i senatori Pegorer e Susta - il testo già esaminato dalla Camera dei deputati affinché, con l'approvazione da parte dell'Assemblea, potesse divenire legge prima possibile.

D'altro canto, come dicevo, il disegno di legge si inserisce in un più ampio quadro al quale la Commissione finanze e tesoro sta contribuendo in sintonia con il Governo. Il contrasto all'evasione internazionale rappresenta, infatti, un segmento significativo della lotta ad ogni forma di evasione fiscale, ed implica un'azione su più fronti sui quali la Commissione è impegnata.

Negli ultimi anni l'evasione fiscale, che in Italia - come testimoniato dall'ultimo rapporto del Governo - ammonta a 91 miliardi, ha assunto una crescente connotazione internazionale: l'utilizzo del canale estero ai fini dell'evasione è ormai una opzione percorribile da un'ampia platea di contribuenti. Si sono rese, pertanto, necessarie risposte coordinate a livello internazionale, rispetto alle quali l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano. Mi piace sottolineare questo anche alla luce di quanto ho ascoltato finora nelle dichiarazioni di voto dei colleghi.

Ricordo che il primo impulso risale al 2009, quando il G20 di Londra aveva annunciato il graduale superamento del segreto bancario. Allora sembrava un annuncio di carattere generale, mentre invece si era inaugurata una nuova era di cooperazione fra autorità fiscali attraverso il cosiddetto scambio su richiesta. Quindi, l'arrivo della legislazione statunitense, ossia del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), al nostro esame, ha portato alla creazione del nuovo *standard* - e, quindi, ha realizzato un salto di qualità effettivo - per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali. Il nuovo *standard* è stato poi approvato nel 2014 dall'OCSE e dal G20 di Brisbane.

Il Common Reporting Standard prevede di censire e trasmettere specifiche informazioni sugli investitori non residenti che detengono un conto finanziario in uno Stato estero con il Governo dello Stato di residenza - e questa specificazione mi sembra più che mai necessaria alla luce del dibattito che si è appena svolto - garantendo la possibilità di intercettare una gamma molto ampia di redditi e disponibilità finanziarie e di superare lo schermo dei veicoli utilizzati. Il sistema riesce addirittura a intercettare la consistenza dei capitali infruttiferi.

L'impulso del FATCA ha fatto sì che, nel 2014, si assistesse ad una forte accelerazione verso lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

La legislazione europea, che trova fondamento nell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE, impone lo scambio intraeuropeo di quanto già accordato agli Stati Uniti. Anche per questo i Paesi del G5 (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia) hanno promosso un'iniziativa pilota per

l'introduzione di un meccanismo che prevede lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni finanziarie a fini fiscali tra i Paesi aderenti.

Il risultato è che, tra i 93 Stati aderenti (un anno fa erano 44), 58 si sono impegnati ad attuare il CRS dal 2016, per scambiare i dati raccolti del 2017. Per i rimanenti gli obblighi relativi allo scambio si applicheranno dal 2018. Inoltre, 51 Stati - e questo è stato il momento di svolta - tra cui l'Italia, hanno firmato il 29 ottobre 2014 un Accordo quadro multilaterale, concepito come una piattaforma per l'attuazione dello scambio automatico in ambito globale.

La nuova direttiva 2014/107/UE è volta ad incorporare il CRS (Common Reporting Standard) nell'ordinamento dell'Unione europea, con effetti dal 1° gennaio 2016 e a partire dal 2017 per quanto riguarda l'inizio degli scambi. La direttiva costituirà, inoltre, la base negoziale al fine di ottenere pari condizioni anche da Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera, i cosiddetti Paesi terzi europei. E già soltanto in questo dato c'è il senso di qualità che ci comunica questo progetto complessivo.

Attualmente è necessario intervenire sull'ordinamento nazionale, allo scopo di adeguarlo agli impegni internazionali. Peraltro, riconoscendo il ruolo svolto anche nel semestre di Presidenza dell'Unione europea, il Global Forum sulla trasparenza fiscale ha attribuito proprio all'Italia la Presidenza del nuovo gruppo internazionale che monitora la realizzazione del meccanismo di scambio automatico.

Pertanto, l'Italia vigilerà affinché sia mantenuta la pressione internazionale in ambito G20 e OCSE sugli Stati non aderenti. Inoltre, G20 e OCSE stanno studiando le contromisure da adottare nei confronti delle giurisdizioni non cooperative.

La proposta di direttiva, che proprio in questa fase è sottoposta ad analisi dalla 6a Commissione, la 135 della Commissione europea, garantisce la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali, istituendo anche uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. È l'importanza della fase discendente e della capacità da parte dei Parlamenti nazionali di cogliere questa specificità.

Si tratta degli stessi temi che, sul piano interno, la Commissione sta esaminando in relazione allo schema di decreto delegato in materia di internazionalizzazione delle imprese in attuazione della delega fiscale. La proficua collaborazione della Commissione con il Governo, in occasione dell'approvazione delle leggi di delega fiscale e in materia di emersione e rientro dei capitali, sta procedendo, infatti, anche per l'esame di tale atto, che costituisce un ulteriore tassello della normativa: atti concreti che renderanno più semplice, all'interno di questo quadro, la vita delle imprese straniere.

Poiché il quadro ha senso soltanto se c'è una visione di insieme, nel contesto descritto si inserisce l'approvazione della legge n. 186 del dicembre 2015, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, la cosiddetta *voluntary disclosure*, in forza della quale è stato possibile giungere alla firma, il 23 febbraio scorso, del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, che contempla disposizioni significative in materia di scambio di informazioni. Accordi analoghi sono stati successivamente firmati con il Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede. E questo - a mio avviso - è merito dell'impegno che il Governo ha profuso nella realizzazione pratica dei principi dati dal Parlamento. Si tratta di una serie di accordi che delinea un contesto normativo nuovo e che fa ipotizzare una sempre maggiore efficacia dell'azione di contrasto.

Il voto favorevole del Gruppo del PD trova quindi motivazione rispetto non solo ai contenuti specifici della ratifica dell'Accordo Italia-USA, ma anche al contesto descritto e al complesso delle misure sommariamente ricordate.

Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto molto significativo di carattere ordinamentale con cui concludo: non sfugge certamente il valore per l'Erario di tutte le misure di contrasto all'evasione, sia interna che internazionale. Tuttavia, a partire dalla delega fiscale, la politica fiscale ha privilegiato la direzione di un rinnovato e diverso rapporto tra fisco e contribuente, basato essenzialmente su un paradigma «reciproco» di collaborazione e di lealtà. I frutti in termini di certezza del diritto,

semplificazione degli adempimenti, razionalizzazione delle procedure, ma anche rafforzamento dei controlli hanno tutti un impatto di contesto, che non tarderà ad influenzare anche il gettito complessivo.

Signori e colleghi, questi sono gli obiettivi ambiziosi. Questo è il modo per declinare un nuovo riformismo anche in ambito fiscale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Susta).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(667\)](#) **CIAMPOLILLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*

[\(1421\)](#) **GASPARRI.** - *Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (Relazione orale)(ore 17,38)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 667 e 1421.

Il relatore, senatore Buccarella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[BUCCARELLA](#), relatore. Signor Presidente, abbiamo in esame il disegno di legge che propone una modifica all'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

La Commissione giustizia ha avviato il 21 ottobre 2014 l'esame congiunto di due disegni di legge di identico contenuto (l'Atto Senato 667, presentato dal Ciampolillo e altri, e l'Atto Senato 1421, presentato dal senatore Gasparri). Entrambe le proposte recavano l'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, provvedendo inoltre ad espungere ogni riferimento al reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato nelle altre norme del codice civile. Successivamente, la Commissione giustizia ha adottato l'Atto Senato 667 come testo base, apportandovi significative modifiche in sede emendativa.

Il testo che abbiamo oggi in esame si compone di una sola disposizione, la quale modifica l'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Il testo, rivedendo l'originario impianto delle accennate iniziative parlamentari, le quali prevedevano la pura e semplice *abolitio criminis*, modifica l'articolo codicistico sostituendo alla pena detentiva quella pecuniaria della multa da 5.000 a 20.000 euro e restringendo l'ambito di applicazione della sanzione detentiva sotto due profili. La cornice edittale della sanzione detentiva passa, nel suo limite massimo, dagli attuali cinque anni della norma oggi vigente a due anni e, nel suo limite minimo, da un anno a quindici giorni. L'ambito di applicazione della reclusione è limitato ai soli casi in cui l'offesa al Capo dello Stato consista nell'attribuzione di un fatto determinato. Il reato di cui stiamo parlando, nella formulazione vigente, punisce con la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica. Si tratta di una disposizione a tutela della personalità morale del Capo dello Stato. La condotta punibile consiste nell'offendere l'onore o il

prestigio del Capo dello Stato e il bene interesse tutelato dalla norma consiste nella personalità morale del Presidente della Repubblica, strumentale all'interesse politico dello Stato e al rispetto dell'onore (relativo, questo, alla vita privata) e del prestigio (relativo, questo aspetto, invece, allo svolgimento delle funzioni) del suo Capo, che ne rappresenta la personalità.

Proprio per questo motivo, sono state respinte tutte le varie eccezioni di legittimità costituzionale della norma per violazione del principio di pari dignità sociale dei cittadini e, sotto il profilo della ragionevolezza della sanzione, per sproporzione rispetto a quella stabilita per i diritti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale. Un'offesa, per poter essere ricondotta alla previsione di cui articolo 278 del codice penale, deve essere, già di per sé, prevista come reato da un'altra norma incriminatrice. La condotta deve, quindi, integrare il diritto di ingiuria, di diffamazione, di oltraggio o qualunque altro delitto che implichi l'offesa all'onore o al prestigio del soggetto passivo. Inoltre, non rinviando ad un'elencazione normativa dei mezzi con cui si può arrecare l'offesa, l'articolo 278 configura un reato che si definisce a forma libera: la condotta, cioè, si può concretizzare con qualsiasi mezzo idoneo, sia esso verbale, scritto o materiale.

Sotto il profilo delle cause di giustificazione, è opportuno rilevare come il diritto di satira e il diritto di critica siano già ammessi come cause di giustificazione dalla giurisprudenza, anche se con qualche cautela, pur riconoscendosi come l'articolo 21 della Costituzione tuteli l'esercizio del diritto di critica anche nei confronti delle istituzioni costituzionali, compreso il Presidente della Repubblica. Infatti, si è rilevato come il diritto in questione trovi un limite insuperabile nel prestigio, nel decoro e nell'autorità delle istituzioni e debba sempre corrispondere all'interesse sociale, alla comunicazione e alla correttezza del linguaggio, potendosi quindi svolgere legittimamente la critica solo sul merito degli atti del Capo dello Stato e in forme che non trasmodino in attacchi diretti a colpirlo sul piano individuale. Analogo limite viene individuato per l'esercizio della satira politica, che non può sfociare in ingiurie, contumelie o offese gratuite.

Sul punto mi permetto di rilevare che vi è un'altra norma che troverebbe applicazione quand'anche non venissero approvati gli emendamenti che sappiamo essere stati riproposti anche qui, in Aula, volti a reintrodurre l'ambito applicativo dei disegni di legge originari (mi riferisco a quelli che comporterebbero l'abrogazione *tout court* del reato). Vale la pena ricordare che vi è un'altra norma nel nostro ordinamento - mi riferisco all'articolo precedente del codice penale, l'articolo 277 - che punisce chi attenta alla libertà del Presidente della Repubblica con la reclusione da cinque ad addirittura quindici anni. Questa norma rimarrebbe comunque a legittima e ragionevole garanzia di ogni attività volta a limitare la libertà, dove per libertà evidentemente deve intendersi non solo quella personale del Presidente, ma qualsiasi condotta che possa interferire con la libera determinazione del suo ruolo di Capo di Stato.

Il testo di legge, come appena esposto, è molto semplice. Esso si costituisce di un articolo ed è frutto di una volontà maggioritaria della Commissione giustizia, che ha approvato questo testo non all'unanimità. Ovviamente, come relatore appartenente al Movimento 5 Stelle, che è una delle due formazioni politiche che ha proposto disegni di legge volti all'abrogazione, la mia opinione personale rimane quella dell'opportunità di un'abrogazione totale. Tuttavia, nella veste di relatore della Commissione giustizia, coerentemente devo esporre quello che è il mandato che mi è stato conferito dalla Commissione, che a maggioranza ha deliberato e votato favorevolmente il testo che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, parliamo oggi di un reato introdotto, nella sua formulazione attuale, dal codice Rocco del 1930 come delitto contro la personalità dello Stato. Si tratta, dunque, di un'eredità del periodo fascista. Nel Ventennio si tutelava dal delitto di lesa maestà la figura del Re e di Mussolini. Dal Dopoguerra ad oggi si tutela, invece, naturalmente, il Presidente della Repubblica.

Esso appare essere un mero reato di opinione, contrario, dunque, alla libertà di manifestazione del

pensiero e, inoltre, di non facile determinazione. Vilipendio è, infatti, un termine che può racchiudere qualunque opzione: giudizio, valutazioni ritenute più o meno offensive. Quale e quanto grave deve essere l'offesa al Capo dello Stato per ritenere che il reato sia effettivamente commesso?

Ricordare - ad esempio - l'insana pratica di utilizzare voli *low cost* e di chiederne poi i rimborsi a tariffa piena configura il reato di vilipendio? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Voglio dire che, stante questo articolo del codice penale, chi può dirsi al sicuro da un'eventuale denuncia per una critica al Capo dello Stato?

Per inquadrare la *ratio* di questo reato, può essere utile ricordare che l'articolo successivo del codice penale, l'articolo 279, prevede addirittura che «Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione». Certo, si tratta di un articolo abrogato nel 2006, con la riforma dei reati di opinione. Nel 2006 molte sanzioni detentive, già applicate per i delitti di vilipendio, sono state sostituite da pene pecuniarie. L'articolo 278 del codice penale, però, pare essere stato dimenticato da questa riforma.

Ora, noi crediamo occorra prendere atto delle indicazioni fornite dell'ex Presidente della Repubblica, dichiaratosi favorevole all'abrogazione di questo reato. Ricordo che, nel 2009, il Capo dello Stato invitò «chiunque avesse titolo per esercitare l'iniziativa legislativa» a «liberamente proporre l'abrogazione» dell'articolo 278 del codice penale. In quell'occasione - ricorreva la Giornata dell'informazione - egli aggiunse anche: «Giudichino poi i cittadini che cosa è libertà di critica e che cosa non lo è». Ovviamente, chi ora come allora aveva titolo per esercitare l'iniziativa legislativa non ne ha approfittato, confermando di essere più realista del Re.

Una grossa fetta di dottrina annovera il reato di vilipendio al Capo dello Stato tra i delitti d'opinione; delitti che, se avevano certamente una logica nell'Italia fascista, trovano una loro ben più difficile collocazione nel XXI secolo. Ricordo che il nostro ordinamento già prevede sufficienti forme di tutela dell'onore; penso alle norme che tutelano tutti i cittadini, ad esempio in caso di diffamazione o di calunnia. Il Presidente della Repubblica sarà certamente il primo tra i cittadini, ma sempre cittadino rimane. Perché dovrebbe essere, quindi, più uguale degli altri di fronte alla legge?

Noi abbiamo da tempo presentato un disegno di legge che prevede l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato, poi affiancato da altri disegni di legge sostanzialmente identici. La questione, dal nostro punto di vista, poteva essere dunque affrontata e votata dal Parlamento in pochissimo tempo. Siamo riusciti invece in Commissione a complicare anche un procedimento che avrebbe potuto esaurirsi con un semplice «sì» o «no» all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

La soluzione uscita dalla Commissione non prevede l'abrogazione del reato, ma la sua conversione in un altro reato, dalla portata certo oggettivamente minore, ma che mantiene sostanzialmente in vita la fattispecie di vilipendio al Capo dello Stato. Il testo, infatti, tramuta il carcere in una sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, mantenendo tuttavia la pena detentiva fino ad un massimo di due anni nel caso in cui l'offesa al Capo dello Stato sia riferita ad un caso specifico e non sia generica. Questo testo, pur andando timidamente nella direzione attesa, non può essere considerato del tutto soddisfacente.

Il Movimento 5 Stelle sostiene con forza la necessità di pervenire ad un'abolizione del reato di vilipendio, in quanto siamo contrari alla previsione di reati di opinione nel nostro ordinamento, tanto più se i reati di opinione sono commessi nei confronti di quanti rappresentano il potere politico. Occorre al contrario sostenere con forza il principio secondo il quale deve essere sempre tutelata la libertà di poter parlare male di chi sta al potere. Per parlarne bene, infatti, ricordo che ci sono già infinite schiere di cortigiani ben piazzati all'interno delle istituzioni e dei principali mezzi d'informazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In Paesi più liberali del nostro questo concetto non viene mai messo in discussione da nessuno, tranne purtroppo che da noi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, parliamo di un disegno di legge che all'apparenza può sembrare molto semplice e scarno. In realtà, stiamo parlando di un istituto che, secondo l'opinione di

alcuni, è una sorta di retaggio del periodo fascista, dimenticando tuttavia che il codice Rocco su questo tema aveva ripreso il codice Zanardelli.

Per certi versi dovremmo bilanciare gli opposti interessi: da un lato quello del doveroso rispetto delle istituzioni e, dall'altro, la problematica - che in realtà è emersa quasi subito, con l'avvento della Repubblica e della nostra Costituzione - relativa a tutto ciò che riguarda la libertà di opinione. Su questo punto, il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica fa sorgere delle questioni, cioè se si debba o meno intendere come libera manifestazione del pensiero ciò che viene rivolto nei confronti di un'alta carica istituzionale come quella del Presidente della Repubblica. Vi sono certamente dei profili dubbi nell'attuale configurazione del reato: si pensi ad esempio a quanto possano essere indeterminati gli stessi elementi costitutivi, visto che a volte non si riesce a capire se, per una determinata fattispecie, sussista o meno l'offesa alla reputazione: ricordiamo la questione relativa alla famosa parola «indegno», per cui ci si è chiesto se l'uso di tale termine possa essere considerato altamente offensivo o meno. Per certi versi si vanno a punire delle condotte a prescindere dall'obiettiva idoneità di causare determinate conseguenze.

Su questo punto non abbiamo formulato emendamenti, ma vogliamo ricordare che, accanto al vilipendio del Presidente della Repubblica, sono previste altre ipotesi di vilipendio, quali il vilipendio alla bandiera. Vogliamo ricordare in questo contesto - l'Assemblea ci permetta di farlo - che c'è una bandiera che ha oltre mille anni di storia, che è stata umiliata e vilipesa dallo Stato per oltre centocinquanta anni. Ma il 31 maggio i veneti hanno voluto, con il proprio voto, alzare con orgoglio questa bandiera: la bandiera del Veneto! *(I senatori del Gruppo LN-Aut esibiscono delle magliette con la scritta «Scelgo Zaia» e una bandiera con il leone di San Marco).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, sono particolarmente contento del fatto che possa essere lei a seguire il mio intervento, perché avrà ancora memoria, come ce l'hanno in tanti, che diversi mesi fa fu proprio il presidente del Senato, Pietro Grasso, ad impedirmi di pronunciare in quest'Aula il nome dell'ineffabile. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Penso di aver fatto bene, nel suo interesse.

MORRA (M5S). Lei è giustamente libero di pensare quello che vuole e io non mi offendo per tutto quello che lei può pensare, ma come si è capito dal resto dell'intervento che svolsi in quell'occasione, stavo semplicemente per citare parole di Giorgio Napolitano.

PRESIDENTE. È un'attività preventiva, che alle volte è meglio della repressione.

MORRA (M5S). È bella la censura preventiva! Mi fa piacere che si parli di censura preventiva.

PRESIDENTE. Attività preventiva.

MORRA (M5S). È giusto che gli italiani sappiano che prima ancora di compiere un atto, interviene l'autorità per sanzionarti e impedirti di commettere un reato. È bello tutto questo e francamente fa capire ancora meglio quanto sia importante la distanza tra la mia idea di democrazia e di rispetto della libertà altrui e le idee che, evidentemente, altri hanno. In merito a tutto ciò, oltre a voler ricordare che il reato di vilipendio, che si dovrebbe abrogare, ma che non si abroga, è un reato di opinione, voglio anche proporre a tutta l'Assemblea - e anche a lei, Presidente - di pensare di condividere un disegno di legge che a breve depositerò, se ci riesco, relativo all'introduzione di un nuovo reato: il reato di adulazione reiterata, frequente e servile.

Se è vero che il vilipendio deve essere tuttora considerato un reato, per quanto si vada incontro a detenzione soltanto nel caso non sia genericamente espresso, è altrettanto vero che chi fa *camouflage* della verità, chi, cioè, adula in maniera servile, chi continuamente modifica il vero per incensare il potente di turno - e molti all'interno di quest'Aula son provetti nell'eseguire certi compiti - ebbene, anche chi fa questo dovrebbe essere richiamato ad un dovere, che è etico *(Applausi dal Gruppo M5S)*, per quanto voi dell'etica siate un po' impermeabilizzati rispetto a certi richiami che magari sono kantiani, platonici; ma voi siete refrattari a certe verità. Vi chiedo semplicemente di valutare se ancora

oggi, nel corso del ventunesimo secolo, sia il caso di mantenere in vita un reato che è ancora un reato d'opinione. A questo punto introduciamo il reato speculare, il reato di adulazione, e qui dentro parecchi potrebbero avere problemi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dato che abbiamo un certo numero di emendamenti da esaminare, vorrei proporre ai colleghi - mi scuso di non avere fatto in tempo a consultare i Presidenti dei Gruppi - di farlo nella giornata di domani mattina, nella stessa seduta delle dichiarazioni di voto e del voto finale.

[PRESIDENTE](#). Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

[BULGARELLI](#) *(M5S)*. E se qualcuno voleva dire qualcosa?

PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto di intervenire.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Comunico che, poiché domani alle ore 9 è convocata la Conferenza dei Capigruppo, la seduta antimeridiana avrà inizio alle ore 10.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 giugno 2015

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri ([1719](#))

ORDINI DEL GIORNO

G100

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede, di approvazione del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri,

premesso che:

l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*); l'articolo 2 riguarda la durata, l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso;

l'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano;

l'articolo 4, al comma 1, introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari;

l'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché - con riferimento alla normativa FATCA - ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti; viene quindi indicata una specifica tempistica (anche con riferimento a taluni conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014) sulla decorrenza di tali obblighi in ragione delle diverse fattispecie considerate. Con riferimento alle istituzioni finanziarie italiane la disposizione impone di mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

- specificare che gli obblighi di ottenimento e scambio di informazioni, previsti dall'articolo 2 dell'Accordo, debbano essere realizzati in condizioni di assoluta reciprocità tra Italia e Usa;
- prevedere l'attuazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- relativamente a quanto disposto dall'articolo 5, incrementare le informazioni che le istituzioni finanziarie devono acquisire all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

G100 (testo 2)

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede, di approvazione del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri,

premesso che:

l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*); l'articolo 2 riguarda la durata, l'entrata in vigore e la cessazione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso;

l'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano;

l'articolo 4, al comma 1, introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero. Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari;

l'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché - con riferimento alla normativa FATCA - ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti; viene quindi indicata una specifica tempistica (anche con riferimento a taluni conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014) sulla decorrenza di tali obblighi in ragione delle diverse fattispecie considerate. Con riferimento alle istituzioni finanziarie italiane la disposizione impone di mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante;

impegna il Governo a valutare l'adozione di ogni iniziativa necessaria al fine di:

- specificare che gli obblighi di ottenimento e scambio di informazioni, previsti dall'articolo 2 dell'Accordo, debbano essere realizzati in condizioni di assoluta reciprocità tra Italia e Usa;

- prevedere l'attuazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 4, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- relativamente a quanto disposto dall'articolo 5, incrementare le informazioni che le istituzioni finanziarie devono acquisire all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche.

(*) Accolto dal Governo

G101

[COMAROLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame della Ratifica e esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A. T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle

istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

premesso che:

in seguito all'accordo Italia-USA del 10 gennaio 2014 in materia di contrasto all'evasione fiscale internazionale si sono diffuse tra i cittadini di entrambi gli Stati coinvolti numerose perplessità in ordine ai nuovi e maggiori adempimenti, specie fiscali, che questi dovranno sostenere dopo la ratifica dell'accordo in oggetto in questo provvedimento;

l'accordo, finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), ha fatto sì che si introducessero una serie di obbligazioni da parte degli istituti bancari e di credito che intrattengono rapporti finanziari con soggetti statunitensi in Italia e con soggetti italiani negli USA e, soprattutto, una serie di informazioni e documentazioni di natura fiscale che i cittadini statunitensi residenti nel nostro Paese e i cittadini italiani residenti sul territorio statunitense sono tenuti a fornire;

seppur è condivisibile la necessità di richiesta di informazioni fiscali per raggiungere lo scopo che l'accordo si prefigge, ossia la lotta all'evasione fiscale, è altresì necessario proteggere i cittadini, sia italiani che americani, dal rischio di una doppia imposizione fiscale, secondo le disposizioni già previste dalla legge 20 del 2009;

al di là degli adempimenti fiscali dovuti per attività lavorative, proprietà immobiliari o qualsiasi altro titolo giuridico idoneo a produrre un'obbligazione fiscale in un altro Stato, non sembra infatti equo imporre ulteriori tasse o imposte a chi, per motivi professionali o affettivi, lavora e vive nel territorio di un Paese in cui paga già tutto il dovuto;

impegna il Governo a predisporre, nelle sedi opportune, specifici provvedimenti affinché i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese e i cittadini italiani che risiedono negli Stati Uniti siano soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, quello di residenza fiscale, in modo da impedire con certezza la doppia imposizione, così come stabilito già dalla Legge 3 marzo 2009, n. 20.

G101 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della Ratifica e esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A. T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

premesso che:

in seguito all'accordo Italia-USA del 10 gennaio 2014 in materia di contrasto all'evasione fiscale internazionale si sono diffuse tra i cittadini di entrambi gli Stati coinvolti numerose perplessità in ordine ai nuovi e maggiori adempimenti, specie fiscali, che questi dovranno sostenere dopo la ratifica dell'accordo in oggetto in questo provvedimento;

l'accordo, finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), ha fatto sì che si introducessero una serie di obbligazioni da parte degli istituti bancari e di credito che intrattengono rapporti finanziari con soggetti statunitensi in Italia e con soggetti italiani negli USA e, soprattutto, una serie di informazioni e documentazioni di natura fiscale che i cittadini statunitensi residenti nel nostro Paese e i cittadini italiani residenti sul territorio statunitense sono tenuti a fornire;

seppur è condivisibile la necessità di richiesta di informazioni fiscali per raggiungere lo scopo che l'accordo si prefigge, ossia la lotta all'evasione fiscale, è altresì necessario proteggere i cittadini, sia italiani che americani, dal rischio di una doppia imposizione fiscale, secondo le disposizioni già previste dalla legge 20 del 2009;

al di là degli adempimenti fiscali dovuti per attività lavorative, proprietà immobiliari o qualsiasi altro titolo giuridico idoneo a produrre un'obbligazione fiscale in un altro Stato, non sembra infatti equo imporre ulteriori tasse o imposte a chi, per motivi professionali o affettivi, lavora e vive nel territorio di un Paese in cui paga già tutto il dovuto;

impegna il Governo a valutare la predisposizione, nelle sedi opportune, di specifici provvedimenti affinché i cittadini statunitensi che risiedono nel nostro Paese e i cittadini italiani che risiedono negli Stati Uniti siano soggetti alla tassazione di uno solo tra questi due Paesi, quello di residenza fiscale, in modo da impedire con certezza la doppia imposizione, così come stabilito già dalla Legge 3 marzo 2009, n. 20.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 4.

Approvato

(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate)

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

EMENDAMENTO

4.1

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «emanati» aggiungere le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
 - a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
 - b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonché la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
 - c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.
3. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

EMENDAMENTO

5.2

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LUCIDI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché la sede legale» con le seguenti: «, la sede legale, nonché il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita del suo legale rappresentante».

ARTICOLI DA 6 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie)

1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

Approvato

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8.

Approvato

(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte)

1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 7, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.

Approvato

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 8 comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 7, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti d'America.

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni applicabili)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

EMENDAMENTO

10.100

[COMAROLI, TOSATO](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 3 marzo 2009, n. 20».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1719 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza parere non ostativo.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattorini, Formigoni, Giacobbe, Granaola, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Ranucci, Rubbia, Stucchi, Tronti, Turano, Vacciano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Micheloni, per attività del Comitato per le Questioni degli italiani all'estero; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Merloni;

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Merloni.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, con lettera in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, unitamente alla relazione illustrativa, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2014, che sarà pubblicato in allegato al conto consuntivo per il medesimo anno del Senato della Repubblica (*Doc. VIII-bis*, n. 3).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Consiglio Nunziante

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1947)

(presentato in data 22/5/2015) ;

senatore Di Biagio Aldo

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (1948)

(presentato in data 03/6/2015) .

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 maggio 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 174).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 23 giugno 2015.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 22 maggio 2015, ha trasmesso un documento - concernente i provvedimenti consequenziali adottati dalla medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - in relazione all'esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli esercizi dal 2009 al 2012.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 561).

Mozioni

[MARTELLI](#), [CIAMPOLILLO](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [COTTI](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

l'utilizzo dell'olio di palma (*Elaeis guineensis*) favorito dai bassi costi di produzione che lo rendono uno degli olii vegetali e alimentari più economici sul mercato, è pari a circa 27 milioni di tonnellate; a causa della sua economicità e dell'assenza di sapore (variante liquida o "olio di palma bifrazionato")

nonché della grande produttività per ettaro coltivato, la richiesta di olio di palma sia a fini alimentari che energetici, comporta la diffusione della coltivazione di palme da olio anche al di fuori dei confini del sud-est asiatico, minacciando importanti ecosistemi come quelli presenti in Costa d'Avorio, Uganda e Camerun;

con l'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 1169/2011, è necessario indicare, nelle etichette degli alimenti prodotti in Unione europea, l'origine vegetale, specifica di olii e grassi;

ricerche statunitensi ed europee confermano lo studio dell'OMS, secondo cui i principali acidi grassi (come acidi grassi saturi, l'acido miristico e l'acido palmitico) comporterebbero un aumento del livello di colesterolo nel sangue, favorendo malattie cardiovascolari. Inoltre, uno studio condotto da Francesco Giorgino, direttore del dipartimento di Endocrinologia dell'Università di Bari, in collaborazione con le università di Pisa e di Padova, ha stabilito che il palmitato, acido grasso presente anche nell'olio di palma, attiva la proteina "p66shc", principale responsabile della morte delle cellule che producono l'insulina, causando il diabete mellito;

considerato che:

per favorire la diffusione delle piantagioni di palma da olio, nei principali Paesi produttori (Malesia e Indonesia) si procede al disboscamento di intere foreste pluviali. Ciò ha determinato un rilevante danno ambientale che fa dell'Indonesia il terzo emittente mondiale di gas serra;

secondo il rapporto congiunto della Banca Mondiale e del Governo britannico, il disboscamento indonesiano sarebbe responsabile del rilascio in atmosfera di 2,563 MtCO₂e (milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio);

secondo il rapporto quinquennale FAO sulle foreste del 2007, l'Indonesia perderebbe un milione di ettari all'anno di foreste pluviali, con conseguente estinzione di specie autoctone protette;

la mancanza dell'intenso fenomeno di evapotraspirazione connesso alla distruzione della copertura forestale causa una variazione del regime pluviometrico a scala sovranazionale, rischiando di compromettere anche l'andamento della produttività dei suoli agricoli;

la United States Environmental Protection Agency (EPA) ha escluso il *biodiesel* da olio di palma dai combustibili ecologici, proprio perché l'impronta di carbonio derivante dalla sua produzione non permette la riduzione del 20 per cento richiesta per le emissioni dei biocarburanti;

considerato inoltre che:

la direttiva 2009/28/CE sulla produzione di energia da fonti rinnovabili introduce l'obbligo di utilizzo di biocarburanti e gli olii vegetali sono considerati per la produzione di biogas;

la comunicazione della Commissione europea del 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ritiene che il termine bioliquido comprenda liquidi viscosi tra cui l'olio di palma,

impegna il Governo:

- 1) a escludere l'energia elettrica prodotta mediante olio di palma dalla categoria "fer";
- 2) a vietare l'utilizzo dell'olio di palma come carburante puro o diluito per qualunque veicolo;
- 3) a vietare l'utilizzo di olio di palma (in ogni sua forma) per la produzione di energia elettrica (anche in assetto cogenerativo);
- 4) a prevedere, in conformità con la normativa europea, un'etichettatura addizionale per i prodotti alimentari che indichi chiaramente la presenza di olio di palma o di palmisto nelle preparazioni alimentari;
- 5) a imporre agli esercizi commerciali di cibi d'asporto e non un'adeguata e visibile segnaletica indicante l'utilizzo di olio di palma o palmisto nelle preparazioni;
- 6) a vietare, decorso un anno dall'approvazione della seguente mozione, l'utilizzo di olio di palma o palmisto a fini alimentari o cosmetici;
- 7) a prevenire, con opportuni strumenti normativi la sostituzione dell'olio di palma con olii che non siano nocivi per la salute umana e per l'ambiente.

(1-00423)

Interrogazioni

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che da fonti di stampa si apprende che 8 statue attribuite a Nicola e Giovanni Pisano del museo dell'Opera del Duomo di Pisa (attualmente in ristrutturazione) e il San Paolo di Masaccio del Museo nazionale di San Matteo sono in partenza per l'Expo di Milano;

considerato che:

la locale Soprintendenza, in accordo con il Polo museale regionale della Toscana, aveva provato ad opporsi richiamando questioni di opportunità (la tavola di Masaccio è una delle principali opere del San Matteo e perciò considerata inamovibile) e di salvaguardia (le statue non sono mai state concesse in prestito in virtù della loro mole);

nel giro di pochi giorni si è assistito alla rettifica del diniego: evidentemente le ragioni della tutela non sono più sufficienti ad arginare pressioni esercitate dall'alto;

i marmi di Nicola e Giovanni Pisano saranno esposti fino al 15 ottobre 2015 nella chiesa di San Gottardo in Corte in uno spazio condiviso con l'azienda "Robot City", specializzata nella riproduzione di opere d'arte in 3 dimensioni; sarebbe stato più opportuno, dunque, prestare i calchi in gesso già esistenti degli originali del Battistero di Pisa;

la tavola di Masaccio, invece, troverà collocazione, auspicabilmente per un solo mese, nel padiglione "Eataly", una serie di *stand* tra ristoranti regionali e bar, piadine e tortellini, secondo il concetto della grande distribuzione organizzata applicata all'arte;

lo storico dell'arte Cristiano Giometti si è fatto promotore di un appello contro il prestito delle opere d'arte pisane all'Expo a cui hanno aderito fra i primi Tomaso Montanari, Adriano Prosperi, Michele Bacci, ordinario di arte medievale all'università di Friburgo, Rita Paris, direttrice del Museo nazionale romano e numerosi altri docenti universitari e storici dell'arte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che non si debbano mettere a rischio opere fragili e difficilissime da spostare, straordinarie nel loro contesto e non in mezzo alla distratta frequentazione di turisti alla ricerca di quelle sensazioni eclatanti che l'Expo milanese promette e se non ritenga che il timore diffuso, non solo riguardo alla movimentazione delle opere, ma anche alla loro sicurezza, persino di fronte a possibili eventi eccezionali di cui i giornali hanno tanto parlato nei giorni scorsi, debba corrispondere alla prevenzione e la tutela del patrimonio espresso da tali opere, non consentendone lo spostamento.

(3-01953)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'articolo 39 (Riposi giornalieri della madre) ha disposto: "1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa», mentre all'articolo 40 (riposi giornalieri del padre) ha disposto: «I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre";

il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, tramite circolare, prot. n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, ha trasmesso il "Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari" che, al paragrafo 7 (Riposi orari giornalieri dei genitori) dispone: "mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il

militare padre può fruire del beneficio in argomento nei seguenti casi: qualora il bambino sia affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia una lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.); in caso di morte o di grave infermità della madre";

il Consiglio di Stato, sezione terza, nella sentenza n. 4618/2014 del 19 giugno 2014, ritiene "non equivoca la formulazione letterale della norma, secondo la quale il beneficio spetta al padre, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente". Tale formulazione, secondo il significato proprio delle parole, include tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente: dunque quella della donna che svolga attività lavorativa autonoma, ma anche quella di una donna che non svolga alcuna attività lavorativa o comunque svolga un'attività non retribuita da terzi (se a quest'ultimo caso si vuol ricondurre la figura della casalinga),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga urgente intervenire presso la Direzione generale del personale militare per rendere effettiva l'applicazione del principio disposto dalla norma citata alla lettera c), nonché affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

(3-01954)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il personale dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri è soggetto a frequenti movimentazioni, con notevoli negative incidenze per quanto attiene agli oneri di bilancio da sostenere nonché per le famiglie degli stessi ufficiali interessati ai movimenti;

tra ufficiali interessati dai provvedimenti di trasferimento vi sono anche ufficiali appartenenti alla Rappresentanza militare, i quali, frequentemente, decadono dal mandato proprio per effetto del loro trasferimento in un altro Comando di corpo, con evidente nocimento dei diritti del personale rappresentato e degli stessi organi della Rappresentanza militare;

il pericolo incombente dell'emanazione di un provvedimento di trasferimento può condizionare, limitare e finanche impedire le attività della Rappresentanza militare, anche in considerazione del fatto che l'Arma dei Carabinieri non avrebbe emanato specifiche disposizioni per la tutela dei delegati, e tra questi, dei delegati appartenenti alla categoria degli ufficiali, soggetta a più frequenti movimentazioni; considerato che a quanto risulta agli interroganti:

gli ufficiali delegati per la cat. "A" dell'Arma dei Carabinieri ricoprono in ogni caso la carica di presidente o di vicepresidente vicario dell'organo di rappresentanza nel quale sono stati eletti, oltre ad avere il duplice incarico di rappresentanti e di comandanti/addetti ai reparti di appartenenza;

ai sensi dell'art. 882, comma 4, del TUROM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), i membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti;

ai sensi dell'art. 883, comma 5, del testo unico i trasferimenti dei delegati se pregiudicano l'esercizio del mandato devono essere concordati con l'organo di rappresentanza cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene;

ai sensi dell'art. 1479 del COM (codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare o addirittura impedire *de facto* l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza;

ai sensi dell'art. 1480 i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene;

competete all'amministrazione della Difesa assicurare che la movimentazione dell'ufficiale non risulti per lui pregiudizievole delle aspirazioni professionali né penalizzante dell'esigenza di garantire a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

l'ordine di trasferimento, in concreto, incide anche nella sfera d'interesse del destinatario, perché

condiziona l'organizzazione della vita privata del militare e della propria famiglia imponendogli rinunce nella vita professionale e negli affetti familiari;
a giudizio degli interroganti la tutela dei diritti fondamentali della persona, in un'ottica del necessario bilanciamento con i valori costituzionali, deve essere salvaguardata riguardo all'illiceità del trasferimento discriminatorio,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i criteri seguiti dall'Arma dei Carabinieri per la movimentazione dei membri della Rappresentanza militare;

se risulti quale sia il numero degli ufficiali delegati che per l'anno 2015 sono già o saranno oggetto di trasferimento e se per essi sia stato preventivamente richiesto il parere all'organo di rappresentanza militare a cui il delegato, del quale si chiede il trasferimento, appartiene;

se, in caso di movimentazione anche *in itinere* degli ufficiali delegati, espressione del mandato loro conferito dai militari della categoria "A", venga assicurata particolare attenzione anche attraverso il gradimento della nuova sede di servizio e dell'incarico da parte dell'interessato e garantita la tutela dell'unità familiare soprattutto in presenza di figli minori.

(3-01955)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'avanzamento costituisce una complessa attività procedimentale volta a consentire, nell'interesse dell'amministrazione militare, la selezione del proprio personale in modo da permettere la promozione al grado superiore di quello più idoneo e meritevole. Nell'avanzamento in genere confluiscono un insieme di interessi pubblici (quelli dell'amministrazione della difesa) volti a selezionare i soggetti più capaci in possesso dei migliori *curricula* relativi ai requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali e di cultura professionale) e soggettivi (costituiti dall'aspettativa dei singoli di veder riconosciuto il proprio operato con la promozione al grado superiore a cui corrisponde il conseguente trattamento economico);

con riferimento all'avanzamento della categoria degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, si rileva come il corpo normativo che lo disciplina, negli ultimi anni, abbia subito una significativa e profonda evoluzione, giungendo a delegare ai capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri la possibilità di privilegiare le esigenze organizzative dell'apparato militare, connesse anche alle continue modifiche di carattere ordinativo, a discapito di un sistema di avanzamento basato esclusivamente sulla valutazione delle qualità professionali dei singoli. Infatti, gli interessi organizzativi dell'apparato militare hanno portato all'adozione di un sistema di avanzamento strutturato su promozioni per anzianità ed a scelta, svincolando la progressione di carriera dalla mera vacanza nell'organico del grado superiore, ma prevedendo un numero di promozioni annuali derivante da una precisa combinazione di alcuni parametri quali la permanenza minima nel grado, l'assolvimento di obblighi di comando/servizio o di impiego, nonché reclutamenti programmati;

negli avanzamenti a scelta e significativamente in quelle di Colonnello e di Generale e gradi corrispondenti si rileva un'ampia discrezionalità da parte dei collegi giudicanti (commissioni superiori di avanzamento e di vertice) che a giudizio degli interroganti fanno sorgere alcune perplessità circa la corretta applicazione da parte di dette commissioni delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 571 del 2 novembre 1993 e successive modificazioni;

risulta agli interroganti che i citati collegi giudicanti per l'attribuzione dei punteggi alle varie qualità culturali, militari e professionali di carattere si avvalgano di criteri mai resi pubblici indicati dal capo di Stato Maggiore/comandante generale *pro tempore* che non di rado favoriscono personale "vicino" all'Arma/specialità del vertice di Forza Armata, a detrimento di ufficiali che possono far valere *curricula* altrettanto validi;

a parere degli interroganti emerge l'esigenza di un processo di valutazione trasparente che renda oggettivamente riscontrabili gli elementi che confluiscono nella scelta dell'alta dirigenza militare evitando che la scelta avvenga per "cooptazione" o per appartenenza a cosiddette "cordate". Peraltro, i

dubbi sulla trasparenza dell'attuale sistema di avanzamento degli ufficiali delle forze armate è suffragato da quanto riportato al punto 229 del Libro Bianco 2015 "per la sicurezza internazionale e la difesa" che riporta: "la progressione di carriera sarà selettiva sulla base di indiscutibili e provate capacità, professionalità acquisite, titoli posseduti, non ultimo la laurea magistrale o specialistica per la dirigenza, ed esperienze maturate. Si svilupperà, inoltre, secondo criteri di valutazione trasparenti, quanto più possibili oggettivi e basati sul raggiungimento di obiettivi quantificabili e misurabili", si chiede di sapere:

se sia stato definito, o se il Ministro in indirizzo intenda definire, il modello ideale della figura di ufficiale al quale fa riferimento il decreto ministeriale n. 571 del 1993;

se al Ministro risulti quali siano gli elementi documentali da cui discendono i punteggi attualmente espressi dalle commissioni di avanzamento e se questi siano vincolati da linee guida o da criteri forniti anticipatamente dai rispettivi capi di Stato Maggiore di Forza Armata/comandante generale dei Carabinieri, a parere degli interroganti con modalità poco trasparenti;

se risulti quale sia attualmente il punteggio attribuito nella valutazione degli ufficiali impiegati in incarichi di *staff* (capo sezione, capo ufficio o equivalenti, vice capo reparto eccetera) presso organismi internazionali o interforze, al comando di unità impiegate in patria o in teatri operativi;

se all'impiego in attività di comando di unità all'estero corrispondano punteggi in grado di produrre sensibili cambi di posizione nelle graduatorie redatte in occasione di precedenti valutazioni e quali siano i criteri con cui vengono designati i comandanti di unità destinate ad operare nei teatri operativi o all'estero in genere;

se risulti quale sia il ruolo di alcuni organismi presenti negli *staff* degli stati maggiori di Forza armata che si occupano di elaborare dati previsionali sullo sviluppo di carriera dei singoli ufficiali e se risulti che il personale preposto a tali organismi sia esente da conflitti di interesse nell'elaborazione dei criteri del processo valutativo, in quanto esso stesso oggetto di valutazione nella medesima sessione;

se, al fine di assicurare la massima trasparenza al processo valutativo degli ufficiali, si ritenga di dover mettere a disposizione degli interessati al processo valutativo la visione degli atti preparatori elaborati dagli organi di *staff* prima delle riunioni collegiali delle commissioni, nonché i verbali di valutazione al termine di ciascuna sessione, in quanto a parere degli interroganti ciò contribuirebbe a ridurre sensibilmente il contenzioso esistente in materia con notevoli risparmi per la stessa amministrazione della Difesa;

quale tipo di controllo venga effettuato per la verifica degli atti delle commissioni di avanzamento superiori e di vertice, anche considerando che in sede di revisione del codice dell'ordinamento militare, è stata soppressa la possibilità, prevista dall'ex art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, di convocare una commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento, competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimenti di ricorsi giurisdizionali, considerato che risulta agli interroganti che tale commissione non sia mai stata convocata pur in presenza di contenziosi che hanno visto l'amministrazione della Difesa soccombente.

(3-01956)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 15, comma 13, lettera c) dispone che le regioni, sulla base e nel rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che saranno definiti con apposito regolamento e tenendo conto della mobilità interregionale, adottino provvedimenti di riduzione dello *standard* di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per 1.000 abitanti comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti per *post* acuti di cui 0,2 per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per 1.000 abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;

il comma 4, lettere *c*), *d*), *e*), dell'art. 2 della legge regionale siciliana n. 5 del 2009 prevede una equilibrata distribuzione territoriale, anche attraverso l'accorpamento e/o eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue, il superamento della frammentazione, la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute e il potenziamento dei servizi sanitari territoriali;

in data 14 gennaio 2015, è stato emanato il decreto dell'Assessorato della Salute per la riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Sicilia (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 23 gennaio 2015);

tale decreto prevede oltre alla riconversione dei piccoli ospedali anche la loro unione in strutture che assumono una differente valenza assistenziale sulla base delle funzioni assegnate, svolgendo funzioni di sola degenza ospedaliera, ma anche di tipo ambulatoriale e residenziale;

presupposto fondamentale per il nuovo modello organizzativo, visto l'alto numero di strutture attive di piccole dimensioni presenti in Sicilia, è la riorganizzazione dei piccoli ospedali contestualmente al sistema del soccorso territoriale e dei trasporti sanitari tra i nodi della rete, in una logica unitaria che garantisca uniformità di accesso e di servizio su tutto il territorio regionale;

il presidio ospedaliero "Santo Stefano" di Mazzarino (Caltanissetta), nato come "ospedale di zona" per garantire la risposta sanitaria ad un bacino di utenza pari a 50.314 abitanti, presenti nel territorio tra Mazzarino e i paesi limitrofi (Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia), svolge ancora oggi un ruolo importante, in quanto serve le comunità decentrate rispetto agli ospedali di Gela e Caltanissetta, nei quali, stante le notizie di stampa, il pronto soccorso risultano spesso ingolfati ed hanno serie difficoltà di evadere le richieste di intervento in tempi brevi;

con nota prot. n. 8532/A del 2 maggio 2013, il commissario straordinario, dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, professor Vittorio Virgilio, vista anche la distanza dai più vicini ospedali di Gela e Caltanissetta (rispettivamente 45 chilometri), inquadrava la struttura di Mazzarino fra i presidi ospedalieri localizzati in zone "particolarmente disagiate", caratterizzate da condizioni geografiche e meteorologiche ostili nonché da una rete viaria peculiare e complicata tale da produrre una conseguente notevole dilatazione dei tempi di intervento sanitario;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

tale presidio ospedaliero, in forza delle disposizioni dell'Assessorato regionale della Salute, sarebbe destinato a diventare "ospedale di comunità" per pazienti che soffrono di malattie croniche e non hanno bisogno del ricovero;

organizzazioni sindacali, cittadini e gruppi politici locali di ogni schieramento da anni lottano per scongiurare la chiusura o una riconversione che di fatto ridurrebbe l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la qualità dei servizi soprattutto per le fasce più deboli che potrebbero riscontrare maggiori disagi dovuti alla difficoltà di spostamento in strutture site a vari chilometri di distanza;

a parere degli interroganti, ancora oggi la richiesta di prestazioni di chirurgia e medicina nel territorio di riferimento dell'ospedale "Santo Stefano" risulta fondamentale, in particolari casi di emergenza per la salvezza di vite umane;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, la questione dei piccoli ospedali risulta di vitale importanza per la salute e l'urgenza di territori come quelli del comprensorio di Mazzarino; zone di fatto disagiate e con gravi carenze infrastrutturali che ne limitano fortemente la viabilità;

i cittadini costituiscono *de facto* i referenti più importanti di ogni azione politica ed è per questo che vanno tutelati innanzitutto nelle necessità di base, che passano attraverso i servizi essenziali che lo Stato eroga per mezzo delle strutture strumentali progettate per questo scopo;

la conservazione della salute e la cura delle malattie sono chiaramente da inquadrare, anche in virtù della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come uno dei bisogni primari che lo Stato è tenuto a tutelare;

l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti",

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza il Governo intenda svolgere per assicurare alle comunità di Mazzarino, Riesi, Barrafranca, Butera, Sommatino e Delia i livelli essenziali di assistenza, che sempre in base al dettato costituzionale lo Stato è tenuto a fornire;

se non ritenga necessario promuovere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché la Regione siciliana definisca un'attenta riorganizzazione sanitaria sul territorio e sviluppi opportune strategie d'intervento che,

agendo sull'organizzazione, e sull'appropriatezza clinica, investendo sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali, determinino le condizioni per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dello stato di benessere della popolazione, nonostante il progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario e sociosanitario, scongiurando un eventuale decisione di chiusura dell'ospedale "Santo Stefano" di Mazzarino e garantendo l'assistenza territoriale.

(3-01957)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [LEZZI](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [COTTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il bacino idrografico del fiume Sarno fa parte della Rete ecologica regionale della Campania che collega i parchi del Sarno, Monti Lattari, Picentini, il Parco nazionale del Vesuvio e l'AMP (area marina protetta) di Punta Campanella;

il fiume Sarno è parte integrante dell'Unità Grande Pompei, istituita dalla legge "Valore Cultura" (decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013), che punta alla riqualificazione e al rilancio turistico-culturale-naturalistico della *buffer zone* degli scavi di Pompei, Torre Annunziata e Castellammare;

l'area territoriale limitrofa al corso del fiume Sarno, con i suoi 800.000 abitanti, vive da decenni in stato di emergenza ambientale, sanitaria ed economica. Sono stati spesi ad oggi più di 700 milioni di euro senza che alcun intervento abbia operato in modo risolutivo sui problemi esistenti;

le analisi dell'ARPAC (Agenzia regionale protezione ambientale Campania), delle ASL e numerosi documenti scientifici dimostrano il pericolo per la salute umana correlato alla situazione dell'area del bacino idrografico del Sarno, potendo, l'acqua inquinata da residui tossici e nocivi, entrare nella catena alimentare provocando un grave disastro ambientale;

i dati raccolti dall'ARPAC attraverso 8 stazioni di monitoraggio e misura distribuite lungo il corso del fiume, confermano che lo stato ecologico del fiume nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013 è stato "pessimo"; tuttavia l'evoluzione normativa degli ultimi anni ha di fatto prodotto significative variazioni nella determinazione dello stato ecologico e dello stato chimico delle acque dei fiumi;

nel passaggio tra il decreto ministeriale n. 367 del 2003 ed il decreto ministeriale n. 260 del 2010, molti *standard* di qualità ambientale (SQA) riferiti alle sostanze pericolose sono stati modificati, in maniera meno restrittiva;

il superamento sistematico dello SQA del cromo totale in quasi tutti i siti di monitoraggio lungo l'asta fluviale, ha comportato, fino al 2009, l'attribuzione di uno stato chimico pessimo o scadente per l'intero fiume Sarno e per i suoi affluenti;

le modifiche normative intervenute hanno individuato il cromo totale tra le sostanze pericolose che influenzano lo stato ecologico ma non lo stato chimico dei corpi idrici superficiali, eliminando così il corrispondente valore. Ciò ha determinato una situazione paradossale in relazione allo stato chimico del fiume Sarno nel 2010 e nel 2011;

il cromo è presente nelle acque del fiume fino a 20.592 volte oltre i valori limite, in quasi tutte le stazioni e per il 71 per cento dei casi;

oltre all'inquinamento industriale il Sarno riceve un massiccio carico di origine civile derivante dalla mancata o non efficace depurazione delle acque reflue di aree densamente popolate, oltre alla presenza di numerosi scarichi abusivi in alveo sia di natura civile che industriale;

il sistema di depurazione realizzato nel corso degli ultimi venti anni, con impiego di ingenti capitali pubblici, non è in grado di assolvere alla sua funzione seppure sia stato progettato in teoria con una capacità depurativa rapportata a 2 milioni di abitanti e quindi di molto superiore al reale numero di abitanti insistenti nell'area;

i dati ARPAC confermano che nell'88 per cento dei casi analizzati l'inquinamento fecale da escherichia coli, espresso in ufc/100ml (unità formanti colonie/100ml), supera i limiti di legge. In particolare il 7 per cento delle volte gli escherichia coli trovati hanno raggiunto gli 8 milioni, il 40 per cento delle volte hanno raggiunto il milione, nel 37 per cento dei casi hanno raggiunto i 100.000. Ciò a fronte di un limite di legge pari a 5.000;

le acque altamente inquinate del fiume Sarno confluite in mare stanno distruggendo anche l'ecosistema marino. Gli inquinanti misurati nel sedimento e nei mitili in corrispondenza della foce sono infatti nettamente superiori rispetto ai valori normali monitorati. In particolare si fa notare la presenza del cromo in concentrazioni maggiori nel sedimento, in stretta correlazione con la presenza del cromo nelle acque del fiume. Il sedimento rappresenta la "memoria" della qualità dell'ecosistema marino in quanto conserva tutti gli elementi vitali e tossici del passato e del presente;

alla cronica persistenza dei problemi di inquinamento della Valle del Sarno, ampiamente documentata, si aggiunge una situazione di dissesto idrogeologico e di totale incuria e manutenzione delle opere esistenti;

considerato che, a parere degli interroganti:

il Grande Progetto Sarno è un'opera che consentirà alla Regione Campania di investire altri 217 milioni di euro per la "mitigazione del rischio idraulico", opera che appare, non solo inutile, ma anche dannosa ed in grado di provocare danni irreversibili;

il Grande Progetto Sarno viola l'art. 191 (ex art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte terza, Titolo XX "Ambiente", laddove prescrive che: "Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni";

in particolare esso non è in grado di rappresentare la miglior soluzione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi preposti, essendo basato su studi risalenti nel tempo e non più attuali. Inoltre non rispetta i delicati equilibri del territorio, spreca risorse economiche dei cittadini e non è condiviso dalle popolazioni locali; viola i principi del "chi inquina paga", di "prevenzione", di "precauzione", di "sviluppo sostenibile";

il Grande Progetto Sarno è frutto di una progettazione basata su studi risalenti ad oltre quindici anni addietro e non tiene conto dei progressi tecnologici e delle scelte di sostenibilità ambientale, di riduzione del consumo del territorio, e di tutela delle acque superficiali e sotterranee che l'Unione europea detta come obiettivo nel 2020;

le scelte operate dai progettisti nell'individuazione delle opere e nell'allocazione delle vasche di laminazione porteranno ad un consumo di suolo agricolo di 98 ettari, suolo che in alcune città raggiungerà quasi il 60 per cento del totale del suolo agricolo comunale;

il primo lotto del Grande Progetto Sarno prevede la creazione di una seconda foce artificiale con ulteriore modifica della linea di costa, già fortemente impattata da altre opere antropiche, e distruzione della spiaggia che conserva ancora oggi faticosamente elementi di biodiversità tipici della fascia costiera dunale;

la costruzione delle vasche e della seconda foce e la rimodulazione dei canali oltre ad essere soluzioni obsolete, danneggeranno irreversibilmente il capitale naturale dell'area, già pesantemente compromesso;

disinquinamento, mitigazione del rischio idraulico, sostenibilità ambientale, non possono prescindere l'uno dall'altro e le soluzioni da adottare devono tenerne conto;

considerato inoltre che:

la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE dell'Unione europea, adottata nel 2000, introduce un approccio pionieristico alla tutela delle risorse idriche sulla base di formazioni geografiche naturali: ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee, raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015, gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative, procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e *standard* di qualità, riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale, rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia;

su 16 punti campionati lungo il corso del fiume Sarno soltanto i 3 prelievi effettuati alle sorgenti meritano un giudizio "buono" o "sufficiente" mentre per tutti gli altri, man mano che ci si avvicina alla foce, il giudizio è "scarso" e "cattivo" (*dossier* della Goletta del Fiume Sarno anno 2014);

il Grande Progetto Sarno, così come è stato elaborato, non è in grado, a parere dei tecnici incaricati dai cittadini, di intervenire sulle criticità rilevate e rappresentate all'amministrazione, impedendo ancora una volta il raggiungimento dell'obiettivo della qualità delle acque con tutte le conseguenze che ne derivano;

il Grande Progetto Sarno prevede la realizzazione delle seguenti opere: adeguamento e riqualificazione dei canali preposti allo smaltimento delle acque pluviali; realizzazione di vasche di laminazione; realizzazione dell'area ad esondazione controllata; sistemazione idraulica di alcuni alvei, canali e torrenti insistenti sull'area nonché del fiume Sarno stesso; realizzazione di attraversamenti stradali, autostradali e ferroviari;

i gruppi locali del Movimento Cinque Stelle, numerose associazioni e singoli cittadini, hanno presentato approfondite osservazioni al progetto, in sede di Conferenza di servizi, osservazioni indirizzate alla Commissione incaricata della valutazione d'impatto ambientale. Le risposte ricevute dagli enti preposti, a giudizio degli interroganti, non risultano in alcun modo soddisfacenti rispetto ai problemi evidenziati sia di ordine generale che su punti specifici, come ad esempio: la mancanza di previsioni sulla manutenzione e gestione delle opere progettate; mancata individuazione di siti di stoccaggio dei sedimenti del dragaggio; le lacune dello studio d'impatto ambientale che trascura l'analisi dei possibili effetti su situazioni specifiche di alcune località quali Canale conte Sarno, Vetice in San Valentino Torio; la mancanza di un piano di gestione delle terre e rocce da scavo; l'incompatibilità con gli strumenti urbanistici; la mancata considerazione degli impatti connessi alla movimentazione di terra e rocce da scavo; l'indagine sulla compatibilità con le reti infrastrutturali esistenti; lo scarso approfondimento su verifiche statiche ed idrauliche; l'assenza di indagini sismiche, geologiche ed idrogeologiche;

attesi i dati allarmanti sulla qualità delle acque e dei sedimenti del fiume Sarno e dell'area marina prospiciente la foce, a parere degli interroganti emerge la necessità di un intervento urgente di bonifica per arginare immediatamente la dispersione nell'ecosistema delle sostanze inquinanti e di revisione dell'intero sistema depurativo, obsoleto, non funzionante e non conforme alle vigenti leggi in materia e mediante un serrato controllo, nonché ottenere la chiusura di tutti gli scarichi illegali provenienti da abitazioni e da attività produttive;

non risulta realizzato pienamente il principio europeo della partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possono avere effetti sull'ambiente e quello dell'accesso alle informazioni ambientali sancito nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, nonché riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus del 1998, ratificata in Italia nel 2001,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo in merito agli elementi di criticità rilevati dai cittadini e dagli interroganti sul Grande Progetto Sarno per impedire l'aggravamento della situazione ambientale dell'area;

se intenda, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire in via d'urgenza, anche in sostituzione delle autorità competenti in ossequio alle proprie funzioni di massima autorità in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, per le necessarie opere di bonifica sull'area in questione tanto sulla terraferma che in mare;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza al fine di giungere alla sospensione della gara relativa al Grande Progetto Sarno, rinviando l'attuazione dello stesso alla prossima programmazione di fondi europei 2014-2020, in modo da avere la possibilità ed il tempo di rimodulare il progetto secondo logiche di disinquinamento, mitigazione del rischio idraulico e sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei cittadini e di esperti di progettazione eco-sostenibile, affinché la sua realizzazione possa portare reale beneficio al territorio per la sicurezza, la tutela ambientale, la riduzione del rischio sanitario, la tutela economica e culturale.

(4-04051)

DLBIAGIO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussistono in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione, che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell'onere fiscale relativo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l'ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;

nello specifico, in Marocco, sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l'articolo 19 prevede la potestà impositiva esclusiva all'Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e dei cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di *impasse* impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo, nel caso di doppia imposizione, l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 21 della Convenzione;

nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;

a seguito della decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dall'allora viceministro degli affari esteri Dassu' in occasione del riscontro ad un atto di sindacato ispettivo sul medesimo argomento "l'amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l'Ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi";

malgrado le suddette dinamiche, non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, mentre di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo, con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori, che, vale la pena segnalarlo, percepiscono retribuzioni particolarmente basse;

risulta all'interrogante che dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani, al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell'assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco marocchino, alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;

al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della Convenzione, prevedendo, nello specifico che, in deroga al paragrafo uno dell'articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello Stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizioni della medesima convenzione, trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell'ambasciata che presta servizio sul territorio dell'altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall'ambasciata

o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato, si chiede di sapere: se si intendano predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che, nelle more della revisione delle disposizioni della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, consentano di sospendere l'esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco marocchino; quali siano le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità marocchine sul tema in oggetto; come si intenda intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l'equivoco interpretativo in capo all'articolo 19.

(4-04052)

[DE PIN](#), [ORELLANA](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#), [CASALETTO](#), [SIMEONI](#), [MASTRANGELI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'area industriale di Motta di Livenza (Treviso) è interessata dall'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi. Tale area è gestita dalla "Centro Risorse" Srl, ma ad oggi non è ancora chiaro quali siano i rischi reali per la salute pubblica. Questo innanzitutto perché la "Centro Risorse" Srl ha già attirato l'attenzione su di sé a causa di un incidente occorso nel 2004 presso l'acciaieria Beltrame di Vicenza, che aveva causato problemi di contaminazione da cesio 137 con concentrazione superiore a 100 becquerel per kilogrammo, a causa della fusione di materiale ferroso radioattivo; sembra paradossale, ma proprio in occasione di un incontro organizzato dal PD dal titolo "Guarire il Veneto", tenutosi poche settimane fa, l'ex deputato al Parlamento europeo Andrea Zanoni avrebbe esibito una lettera di risposta ad una istanza di accesso agli atti datata 6 agosto 2013 e proveniente dal servizio di controllo ambientale del Dipartimento provinciale di Vicenza dell'ARPAV, nella quale si farebbe riferimento allo stoccaggio nel corso dell'anno 2007 di un quantitativo di rifiuti radioattivi provenienti dalla bonifica dell'acciaieria Beltrame;

sembra che la cittadinanza non sia mai stata a conoscenza di tale circostanza, se non con molto ritardo, così come è stato per gli incendi che, a detta della stampa locale, si sono verificati a gennaio 2005, luglio 2008, luglio 2010 e maggio 2011 presso l'impianto di trattamento dei rifiuti. L'impresa invece, lamentando un danno all'immagine, avrebbe anche comunicato di aver querelato per diffamazione l'On. Zanoni;

il 30 marzo 2015 inoltre, si è tenuta una riunione dai toni molto accesi presso il Consiglio comunale di Motta di Livenza, all'esito della quale in sostanza non si è deliberato nulla di risolutivo, perché il sindaco ha genericamente comunicato un diniego di massima all'ampliamento dell'impianto, nonostante la variante urbanistica al progetto di ampliamento sia stata già approvata, demandando poi la decisione finale alla Regione Veneto, cui spetterebbe l'ultima parola. Anche il sindaco di Motta di Livenza, dopo aver letto le dichiarazioni dell'On. Zanoni ha diramato un comunicato ufficiale, affermando che l'incidente presso l'acciaieria Beltrame non avrebbe natura radioattiva. Zanoni avrebbe smentito prontamente il sindaco, evidenziando il contenuto della documentazione dell'ARPAV, che dimostra l'alta concentrazione radioattiva del materiale giunto a Motta di Livenza, criticando inoltre l'inerzia del Comune in merito all'intervento che avrebbe potuto effettuare in sede di valutazione regionale del progetto;

chi abbia avuto modo di leggere la risposta fornita dall'ARPAV all'On. Andrea Zanoni, confortato anche dal parere di tecnici ed esperti, potrebbe a giudizio degli interroganti affermare che essa sia incompleta ed approssimativa, per diverse ragioni:

la prima è che l'incidente occorso presso l'acciaieria Beltrame fece registrare la presenza di cesio 137 in concentrazione di 1.000 volte superiore a quello tipicamente riscontrato nei residui di lavorazione prodotti dall'azienda, tanto da indurre il Prefetto a convocare con urgenza il comitato di crisi e proclamare lo stato di emergenza. Stato di emergenza come percorso obbligato, perché il cesio 137 era

in concentrazione di circa 25.000 unità becquerel per chilogrammo invece delle 100 massime consentite dalla raccomandazione "Radiation Protection 122" della Commissione europea;
il problema principale risultò essere quello della bonifica complessiva del sito e dello smaltimento dei materiali contaminati, che vennero immagazzinati in specifici contenitori, tra cui appositi grossi sacchi chiamati con il termine inglese *big bags*;

in terzo luogo è quantomeno singolare come l'ARPAV, nel rispondere al quesito, abbia sorvolato sulle particolari caratteristiche dei materiali stoccati presso la "Centro Risorse" Srl, dovendo considerare che presso tale area erano stati versati i sacchi contenenti i filtri dei dispositivi di abbattimento dei fumi di fusione, particolarmente impregnati delle polveri radioattive;

infine è quantomeno scandaloso che ad oggi non si conoscano le conseguenze e le implicazioni seguite al deposito di questi rifiuti radioattivi, non sapendo neppure se anche queste maniche filtranti siano state interessate direttamente dagli incendi citati;

se si continua poi nell'analisi critica del percorso autorizzativo dell'ampliamento, bisogna rilevare che lo studio di valutazione dell'impatto ambientale cui si accenna nella valutazione regionale dell'opera sarebbe inadeguato, incompleto e inaffidabile, e necessiterebbe quantomeno di integrazioni per il capitolo della salute pubblica;

lo studio è inoltre carente a parere degli interroganti di indicazioni su alternative strategiche, alternative di localizzazione, alternative di processo o strutturali e alternative di mitigazione o compensazione degli effetti negativi, nella totale assenza della pur minima previsione del rafforzamento delle condizioni di monitoraggio;

ciò che risulta invece ancora più grave è la totale mancanza di informazioni sulla natura del processo di trasformazione dei rifiuti al fine di ricavarne combustibile per la generazione di energia elettrica, procedimento del tutto assimilabile sotto diversi profili al procedimento di termovalorizzazione, nella totale mancanza di valutazione dei rischi per la salute delle popolazioni interessate;

il comitato di cittadini "Meno Veleni e più Salute" segnala il possibile «aumento degli arrivi giornalieri di materiale da trattare, da 1.200 a 3.200 tonnellate», che avrebbe come conseguenza un «aumento fino a 812 tipi di rifiuti, di cui 52 tipi di rifiuti pericolosi» trattati. Il comitato si chiede quindi «Quali saranno i rischi per la salute dei cittadini? Questo Centro rappresenta davvero una risorsa?»;

Giuseppe Carraro, titolare della "Centro Servizi" Srl, ha illustrato i "benefici" che potrebbero derivare dall'ampliamento richiesto: 2.000 tonnellate di materiale in più rispetto ai 1.200 attuali, specificando che l'ampliamento del piazzale determinerebbe una drastica riduzione dei tempi di lavorazione dei rifiuti: da 28 giorni a ben 1-2 giorni;

il sindaco di Chiarano, Lorena Rocco, ha verificato con i suoi tecnici che, in realtà, «L'azienda ha intenzione di seguire un procedimento di cosiddetta "pirolisi", un trattamento che trasforma il rifiuto lavorandolo a temperature tra 400° e 800°. Un impianto classificato come R1, che, come segnalano i tecnici, lo classifica come impianto di termodistruzione (...). Tecnicamente non si potrebbe utilizzare la parola "inceneritore"», e questo perché il processo avviene quasi senza ossigeno. Ma il progetto presentato in Regione, purtroppo è privo delle parti più importanti, in quanto coperte da brevetto;

ci si chiede come possa un'intera area e addirittura un'intera Regione riporre la propria fiducia nelle sole dichiarazioni verbali del signor Carraro (che non le spiega peraltro) parlando di un progetto innovativo, che sarà il futuro del processo di smaltimento dei rifiuti, così come quanto dichiarato al quotidiano "La Tribuna" il 3 maggio 2015: «Il mio è un progetto innovativo e credo che sarà il futuro nel campo del trattamento dei rifiuti pericolosi (...). Nel progetto presentato in Regione mancano delle parti in quanto sono brevettuali»;

non è assolutamente accettabile a giudizio degli interroganti barattare la salute con il brevetto segreto e tantomeno è opportuno conferire un'autorizzazione così determinante, sulla base delle sole parole, seppur coperte da *copyright* o da brevetto. Gli interessi in gioco superano quelli dell'imprenditore, e la cautela imposta soprattutto dalle innovazioni che troppe volte si sono rivelate peggiori rispetto a soluzioni più semplici, impongono fermezza;

l'ampliamento dell'impianto inoltre, prevede certamente l'utilizzo dei rifiuti come combustibile ed il

riciclo delle sostanze organiche come solventi, circostanza che richiede l'intervento mirato del Ministro in indirizzo, anche perché alcune delle operazioni che l'impresa intende svolgere costituiscono tecnicamente operazioni di recupero dei rifiuti che, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010, comportano la cessazione della qualifica di rifiuto, giustificando in tal modo il necessario intervento del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria" con uno o più decreti, oppure "*caso per caso*" ogni qualvolta intervenga la cessazione della qualifica di rifiuto, fatto che avviene all'atto del recupero del rifiuto stesso; diventa quindi imprescindibile conoscere in anticipo quale tipologia di trattamento subiranno i rifiuti, visto che in alcuni casi dovrebbe intervenire il Ministro dell'Ambiente anche con atti regolamentari, e addirittura caso per caso, ma neppure questo è dato sapere. Per tali ragioni, si ritiene che tale autorizzazione, allo stato attuale, debba essere assolutamente negata e che debba essere fatta piena luce sulla natura di quelle 2.000 tonnellate di rifiuti in più che l'azienda si appresta a trattare; secondo gli interroganti l'azienda deve sapere con assoluta determinatezza che avrà diritto a chiedere tale autorizzazione soltanto dopo aver dettagliatamente specificato tutti i procedimenti che saranno applicati ed a quali tipologie di rifiuti, al fine di consentire l'esercizio di quel fondamentale diritto alla conoscenza ed alla valutazione dei rischi sanitari che comporta tale ampliamento. Sembra invece che lo scopo sia quello di impedire che l'azienda ottenga una autorizzazione che le spetterebbe quasi di diritto. Ma così non è, perché non si può accettare che un'autorizzazione che potrebbe comportare un cambiamento così importante e radicale per la vita di tutti i cittadini possa essere firmata su una delega in bianco ad un imprenditore che racconta di meraviglie tecnologiche senza spiegarle, e questo perché c'è una differenza profonda tra la coscienza di un bambino e quella di un cittadino, poiché la prima, probabilmente ha ancora bisogno di credere alle favole, la seconda invece deve vivere la realtà; considerato inoltre che a giudizio degli interroganti: risulta come un malcelato tentativo di aggirare il principio di precauzione, approfittando del vuoto normativo italiano in materia di produzione di materie prime secondarie derivanti dalla trasformazione di rifiuti, che cessano di avere tale qualifica nel momento in cui possono essere riutilizzati. Concedendo tale autorizzazione si deve essere ben consapevoli che l'impianto di Motta di Livenza sarà l'unico in Italia a poter produrre materie prime secondarie senza l'autorizzazione del Governo. L'azienda infatti, grazie a tali vuoti normativi e regolamentari, potrà chiedere in qualsiasi momento dinanzi all'autorità giudiziaria competente l'applicazione della diversa e meno restrittiva normativa europea e la conseguenziale disapplicazione della normativa italiana. Attraverso il recepimento di alcune direttive europee, tale operazione è consentita, poiché valutata sotto l'unico profilo del riciclo effettivo della materia stessa, senza tuttavia che sia posta la dovuta attenzione sull'impatto ambientale, procedura di carattere eccezionale, consentita dalla normativa, ma che tuttavia non tiene in alcun conto né la salute pubblica, né tantomeno il principio di precauzione, da applicare ogni qualvolta non si conoscano appieno gli effetti e le conseguenze delle nuove modalità di produzione industriale; per quanto concerne l'eccezionalità, questa poi è soltanto il frutto dell'inerzia ciclica che il Ministero ancora una volta manifesta; alcune autorizzazioni regionali in tema di VIA (valutazione di impatto ambientale) sono state già concesse proprio in virtù dell'assenza dei regolamenti che il Ministero avrebbe dovuto emanare, si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quali motivi non siano mai stati emanati i necessari regolamenti, consentendo così alla Regione Veneto di procedere alla autorizzazione in deroga, a giudizio degli interroganti in sprezzo della salute pubblica e dell'ambiente.

(4-04053)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3-01954, 3-01955 e 3-01956 del senatore Marton ed altri, rispettivamente, sulle disposizioni in materia

di congedi parentali per il personale militare, sui trasferimenti degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri componenti della rappresentanza militare e sulla disciplina relativa all'avanzamento di carriera degli Ufficiali delle forze armate;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01953, della senatrice Petraglia ed altri, sul prestito di alcune opere d'arte da Pisa all'Expo di Milano;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01957, del senatore Campanella ed altri, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia, con particolare riguardo alla provincia di Caltanissetta.

